REGOLA

S. CHIARA

SPOSIZIONE

O S I A

DICHIARAZIONE

DELLA PRIMA REGOLA
DELLA MADRE S. CHIARA

C O M P O S T A

A tenore della Bolla moderativa

DEL SOMMO PONTEFICE EUGENIO IV.

E a norma del Sacro Concilio di Trento, delle Dichiarazioni de' Sommi Pontefici, e dei Decreti delle Sacre Congregazioni

D I R E T T A

ALLE MADRI CAPPUCCINE

DI BAGNACAVALLO

DA UN RELIGIOSO DEL MEDESIMO INSTITUTO.

IN FAENZA MDCCLXXXII.

PRESSO GIOSEFFANTONIO ARCHI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Hanc ergo vestram Regulam scitote omnes, & in alleviatione tædii, & memoriâ præstiti juramenti cum interiori homine de ea confabulamini, cum intentione eam adimplendi semper præ oculis portate, imo cum ipsa debetis mori.

Opusc. S. P. Francisci Laud. Reg. in fine.

Religioſe Oſsme, e Figlie Dilettiſſime nel Signore.

IN d' allora, che il Signore Iddio (come quegli, che ſuole ſervirſi de' più deboli ſtrumenti per le opere di maggior ſua gloria) volle per degnazion ſua amoroſa di me pure, come tale, ſervirſi, affinchè ſotto la ſcorta, e direzione del zelantiſſimo voſtro Inſtitutore M. R. P. Franceſco Maria da Bagnacavallo ben degno noſtro Cappuccino, e di pari lodevole rimembranza, coadiuvaſſi in qualche maniera all' incominciamento di codeſto Sacro voſtro Ritiro; Fin d' allora, diſſi, FIGLIE IN CRISTO DILETTISSIME, *poſemi in cuore il Signore viviſſime brame di potervi ſpiritualmente giovare. Crebbero queſte poi maggiormente allora quando, paſſato il corſo di pochi anni, dopo che le prime voſtre Conſorelle eranſi già delle Seraſiche lane veſtite, e conſacrate co' ſacri Voti all' Altiſſimo, prive inaſpettatamente reſtarono del loro buon Padre, e direttore vigilantiſſimo, che dal Signore per prova di loro virtù, e ſingolarmente della virile coſtanza della fu prima voſtra buona Madre, e Fondatrice Suor Marianna del Cuore di Gesù, chiamato egli venne agli eterni riposi. Riflettendo io allora, quantomai quelle tenere piante di freſco trapiantate nel Seraſico terreno biſognoſe foſſero di mano operoſa, che tratto tratto andaſſele coltivando, e creſcer le faceſſe nella perfetta oſſervanza della profeſſata lor Regola, e nelle ſante coſtumanze del già novellamente abbracciato Cappuccino Inſtituto, incominciai benchè lontano a preſtar loro col mezzo di frequenti lettere ogni maggior poſſibile aſſiſtenza; come poi a*

ſola gloria di Dio ho ſempre cercato di fare, come ſapete, ſucceſſivamente ancora con voi, che l' orme loro eſemplariſſime in coteſto ſacro Chioſtro coraggioſamente ſeguiſte. Confeſſovi però ingenuamente, che ſebbene le mie premure quelle furon maiſempre d' inſtruirvi alla meglio or ſulla pratica delle più minute noſtre oſſervanze, or circa le coſe ſpettanti al divin culto, e regolare diſciplina; quando in provedervi di ottimo Eſemplare, onde formar poteſte alcune ſante, e ben ponderate Coſtituzioni; quando in addittarvi un modo facile, e pratico di ſantificare le operazioni voſtre giornaliere, e fare con frutto gli eſercizi della vita Religioſa: con tutto queſto ſtimai ſempre di nulla aver fatto pel voſtro ſpirituale profitto, qualora poi traſcurata aveſſi la coſa più di tutte neceſſaria, che è quella di ben iſtruirvi ancora intorno la perfetta oſſervanza della ſanta profeſſata voſtra Regola. Credetti invero di potere ſu di ciò appagare i miei deſiderj, allorchè fummi data qualche ſperanza di potere pel lungo corſo di un' intera Quareſima eſſere deſtinato voſtro Predicatore, e Confeſſore ſtraordinario; ma diſponendo diverſamente il Signore per mezzo de' miei Superiori, e Reggitori di mia volontà, che ad altro caritatevole impiego mi deſtinarono, dovetti piegare il capo ai divini voleri, e penſare ad altro mezzo per effettuar ciò, che da tanto tempo ſtavami a cuore di poter pure una volta in qualche maniera eſeguire. Fecimi dunque ſeriamente a riflettere qual' eſſer poteſſe il modo più acconcio per giugnere con ſicurezza al bramato mio intento, e dopo varie conſiderazioni rinvenire non ſeppi il più a propoſito di quello d' imprendere la gravoſa fatica di teſſervi una chiara, e ben peſata Spoſizione della voſtra ſanta Regola; riflettendo altresì, che queſta ſarebbe ſtata di profitto non ſolo a Voi, ma ſtata ancor lo ſarebbe a tutte quelle, che dopo voi chiamate foſſero da Dio a ſervirlo in coteſto venerabile Monaſtero. Non così preſto però ſeppi riſolvermi di por mano all' opra; mentre non poche difficoltà mi ſi preſentarono alla mente, fra' quali due ſingolarmente furon quelle, che fortemente ſi oppoſero alle concepute mie riſoluzioni, e quaſi ebbero forza baſtevole a farmi deſiſtere dalla divi-

ſata-

ſatami impreſa. La prima fu di ſtimare queſta in vero coſa troppo ardua alla tenuità del debole mio talento; ſenonchè una ſiffatta oppoſizione cercai di ſuperare con queſto troppo giuſto rifleſſo: che trattandoſi di coſa, ch' eſſer dovea di maggior gloria di Dio, non avrebbe egli mancato degli opportuni neceſſarj ſoccorſi, quando in lui ſolo ripoſta aveſſi ogni mia fiducia. L' altra poi, in cui più forte provai il contraſto, fu quella di penſare, che queſta Spoſizione ſarebbe ſtata forſe riputata inutile, e non neceſſaria, ſul fallace ſuppoſto, eſſere la Regola data dal Santo Padre alla Madre Santa Chiara per ſeſteſſa intelligibile per modo, che qualunque Spoſizione non avrebbe ſervito ad altro, che ad imbrogliare il capo alle Religioſe; onde perciò letta che foſſe una, o al più due volte, e a qualche foggia aſcoltata, ſarebbeſi poſta da un canto, ſenza maipiù degnarla di un ſolo benchè menomo ſguardo. Per verità che un tal penſiere intorbidò non poco l' animo mio, ed avrebbe ſicuramente riportata la palma col farmi in un punto mutar di parere ſe creduto non aveſſi eſſer queſta piuttoſto una ſcaltra ſuggeſtione del comun noſtro Avverſario, il quale cerca ſempre d' oppoſi all' opre, che da' Miniſtri del Signore intraprendonſi a benefizio ſpirituale de' Proſſimi. Senonchè a togliere ancora un ſiffatto pregiudizio dalla mente di qualcheduna, ch' eſſer vi poteſſe fra voi, che così la ſentiſſe, e teneſſe per certo non abbiſognare la voſtra Regola di Spoſizione, perchè ſufficientemente chiara in ſeſteſſa, e intelligibile; crederei anco foſſe ſolamente baſtevole farle ſapere, che queſta, come pure la ſteſſa Regola noſtra, dataci dal Santo Padre, al pari certamente della voſtra intelligibile, (giacchè amendue con quaſi gli ſteſſi termini da Lui furono ſcritte) hanno impegnati Uomini illuſtri per ſantità, e dottrina della Minoritica noſtra Religione, e per fino gli ſteſſi Sommi Pontefici Niccolò III., e Clemente V. ad eſporre, e dichiarare quale non men dell' una, che dell' altra ſia il vero ſenſo, giuſta la mente del Santo noſtro Legiſlatore; e ſingolarmente per quello riguarda la Serafica noſtra Povertà. E infatti quanti dubbj non poſſono praticamente accadere,

par-

parlando ancora soltanto della Povertà da noi professata, intorno a' quali la Regola per se stessa non decide, ed è perciò necessario per averne un adequato e sicuro scioglimento far ricorso o alle decisioni Pontificie, o alle date dottrine di un San Bonaventura, o di altri dottissimi Spositori, che hanno chiaramente insegnato il modo, e il come debba ognuno alle occorrenze diportarsi, e specialmente chi tiene carico di superiorità. Posso io stesso assicurare sinceriſſimamente, che essendo tanti anni, da che mi è stato imposto dall' Ubbidienza il santo, e lodevole impiego di spiegare la Regola a' nostri Religiosi Conversi, sempre ho ritrovato, che apprendere, ed imparare nuove dottrine dalla lettura di que' virtuosi nostri Padri, che con istudio, diligenza, e fatica difusamente la esposero. Ora pertanto vedete, Sorelle amatissime, se basta la sola chiarezza del Testo della Regola per non aver bisogno di Sposizione, che vi dichiari il vero senso di essa. Dirovvi anzi che non mai arriverete a penetrare lo spirito della medesima Regola, le santissime intenzioni del Santo Padre, e della Vostra Madre Santa Chiara, nè mai giugnerete ad apprendere il modo di ben regolarvi alla pratica nella perfetta osservanza di essa, se non appunto col sicuro mezzo di una ben ponderata Sposizione: il che tanto più deve persuadervi, quanto che voi non avete, e forse non avrete mai veruno, che della Santa Regola vi parli. Ma debbo ancora su questo particolare dirvi di più; ed è, che sebbene, per la da Voi accettata Bolla di Eugenio IV., non vi obblighi la Regola sotto colpa grave all' osservanza di tutti li Precetti, che in essa contengonsi, a riserva di quelli, che concernono li santi Voti, e l' elezione, e deposizione della Badessa in caso d' insufficienza; pure non ostante (sia ciò detto con tutta venerazionet di que' degni Soggetti, a' quali verrà commessa la cura della spiritual vostra direzione) se questi da qualche buon Spositore della Regola vostra non saranno sufficientemente illuminati e per quello spetta il sapere fin dove s' estendono le Moderazioni, i Privilegi dell' accennata Bolla, e per ciò, che singolarmente riguarda l' altissima Vostra Povertà, non potranno giammai decidere certi casi,

che

che possono, e sogliono frequentemente accadere, nè giustamente regolarvi, e dirigervi a tenore di vostra professione. Non dico d' avvantaggio, perchè mi do a credere, che dal fin quì detto avrete bastevolmente compreso, quanto sia necessaria per li vantaggi vostri spirituali questa poca fatica da me fatta in esporre, e dichiarare la vostra santa Regola per la sol gloria di Dio, ed unico vostro bene, e per bene ancora di quante verranno dopo voi tratte dalla fragranza delle vostre sante Virtù fra cotesti sacri Recinti a professarla. Onde dovete dunque ben tutte farvi una santa premura in leggere spesso questa da me in buon grado esibitavi Sposizione; riflettendo seriamente, che se in addietro per invincibile ignoranza mancato avete in qualche cosa nell' adempimento di quanto la Regola vi prescrive, potevate esser degne di scusa, per non avere avuto alcuno, che v' abbia pienamente informate circa i doveri di vostra professione; d' ora innanzi non vi sarà più scusa, che vaglia, perchè avendo voi la Legge nelle mani, e di essa Legge la total spiegazione; perciò d' ogni trasgressione commessa ne sarete responsabili presso Dio. Vedrete nel leggerla dalle marginali citazioni, che in essa non vi ho posto cosa veruna del mio, non avendo fatt' altro, che raccogliere, ed insieme unire li detti primieramente, ed insegnamenti santissimi del nostro Serafico Padre; le decisioni, e dottrine sì morali, che assetiche de' più dotti, ed accreditati Sposittori della Serafica Regola, di alcuni Santi Padri, Teologi, Canonisti, e Maestri di Spirito; avendo avuto sempre in mira di fare scelta de' più veridici sì, ma anco de' più discreti, e non rigidi Autori. Vedrete inoltre, che in tutte le materie, cui conveniva, sonomi sempre regolato a norma del Sacro Concilio di Trento, delle decisioni, e dichiarazioni de' Sommi Pontefici, dei Decreti delle Sacre Congregazioni, e di quanto prescrivono le generali Costituzioni dell' Ordine fatte già per autorità Apposolica a regolamento delle Monache Cappuccine, che professano la prima Regola di Santa Chiara. Contuttociò non ebbi coraggio fidarmi di me medesimo, sul riflesso che avrei forse potuto intendere in diverso senso le altrui dottrine; e perciò prima anche

che di consegnarvi il Libro in iscritto, volli porlo sott' occhio, e alla censura di alcuni ragguardevoli Soggetti, che per merito, e dottrina di presente fanno decoro alla nostra Provincia, a' quali pure, prima che dallo esibitosi singolar vostro Benefattore diasi per solo vostro uso, e spirituale profitto alle Stampe, dal Reverendissimo nostro Padre Generale è stata data commissione di rivederlo; avendo Egli avuto tutta la condiscendenza in aderire all' istanza da me fattagliene. Altro dunque non bramo da Voi, dilette Figlie nel Signore, in ricompensa di questa poca mia fatica, che spesso vi ricordiate di me nelle vostre Sante Orazioni; impetrandomi dal Dator d' ogni bene la sospirata grazia d' essere un vero, e zelante osservatore della Santa nostra Regola; e dal Santo Padre ottenermi pure quella Paterna Benedizione, ch' egli stesso fa sperare ad ogni suo Religioso, o Religiosa, che della santa Regola insegna la vera intelligenza, o che studia, o impara il vero senso, o che fa di essa menzione, o discorso, o in qualunque altro modo ne coltiva la memoria. Questa singolarmente del Santo Padre ottenutami Benedizione sia tutto il rimerito di mia fatica in esporvi la vostra Santa Regola; e sia questa stessa di Voi pure, che la leggerete, tutto il piacere, e contento: Che intanto sempre desideroso di spiritualmente giovarvi, e in tutto adoprarmi per la santificazion Vostra, col pregarvi dal Cielo ogni Benedizione, passo con vero, e paterno affetto a protestarmi nel Signore

Vostro Umo Devmo Servō

F. A. D. B. Religioso Cappuccino.

BRE-

BREVE ISTRUZIONE
SOPRA LA PRIMA REGOLA DI SANTA CHIARA

Professata dalle Monache del primo Instituto dette Cappuccine.

LA Regola dell'Osservantissimo Instituto delle Sorelle povere, che il gran Patriarca Francesco diede a Santa Chiara sua primogenita, da tutti gli scrittori dell' Ordine Serafico, l' orme de' quali, nella spozizione, che saremo per intraprendere, faremoci pregio di fedelmente seguire, non solo Regola di Santa Chiara denominasi, ma inoltre, come s' Ella stessa compilata l' avesse, pongono in bocca di Lei quanti Precetti, Ammonizioni, e Consigli in essa contengonsi; e ciò, a mio credere, per esser Ella stata dal Santo Legislatore constituita Fondatrice, prima Badessa, e Madre fecondissima di tante fervorosissime Vergini, che di poi coraggiosamente il professarono. Questa Santa Regola, di cui soltanto quì adesso prendiamo a parlare brevemente così in generale, altro non è in se stessa che un Sommario del Santo Vangelo, e conseguentemente un translato di quella, che professano li Frati Minori: nè v' ha differenza fra Esse se non quella, che necessariamente ammetter debbesi da chi scrive a ben regolar Persone di differente sesso; Laonde a quella non meno, che a questa giustamente convengonsi que' bellissimi Encomj, che tanti Illustri Personaggi le diedero meritamente. Dell' Eccellenza di una tal Regola parlano principalmente li Sommi Pontefici Niccolò III., e Clemente quinto, affermando il primo (1) esser Ella Santa, limpida senza macchia; fondata nel Santo Vangelo; corroborata dagli Esempj di Cristo, e de' Santi Appostoli; discesa dall' Altissimo; praticata dal Figliuol di Dio; inspirata dallo Spirito Santo, ed approvata dalla Santissima Trinità. Il secondo (2) la paragona ad un Giardino di fiori, ad un Paradiso di delizie, piantato da Cristo nel Suolo della Chiesa militante per sua delizia; pregiandosi Egli di avere un alto concetto di que', che chiamati sono da Dio a professarla. Questa Regola soggiunge pure a lode di Lei

(1) *Cap. Exiit de Verborum Significati.*

[2] *Clementi. Exivi de na Verb. Sigaif. in 6.*

quell' Uomo grande di Niccolò Lirinense (1), con tutta verità può chiamarsi: Il Libro della vita; il Testamento dell' Altissimo; il Patto di eterna confederazione, ed il conoscimento perfettissimo della Verità di Dio, e della dottrina del Santo Vangelo.

(1) *In Exposit. C. 24. Eccles.*

E avvegnachè questa Santissima Regola appunto consista nell' osservanza del Vangelo, non ne siegue perciò, che le Monache, che la professano, sieno tenute all' osservanza di tutto ciò, che nel Vangelo contiensi; ma unicamente sono tenute ad osservare del Vangelo quelle cose, che nella Regola vengono espresse, ed in quel modo, che in Essa son poste: come su di ciò hanno dichiarato li Sommi Pontefici, e affermano pur anche le Costituzioni dell' Ordine. (2) Che però venendo espressi nella Regola molti consigli evangelici, alcuni sotto parole di precetto affermativo, altri di precetto negativo, o equipollente, ed altri con parole di sola ammonizione, esortazione, o informazione; ne viene, per comun sentimento di tutti gli Spositori, che le Monache sono bensì tenute ad osservare li primi come Precetti; ma li secondi, cioè gli espressi con parole di sola ammonizione, non son tenute all' osservanza di essi se non di puro consiglio, o perfezione. Dovrebbero nondimeno fare ogni sforzo per esattamente osservare tanto li primi, che li secondi; sì per esser questi mezzi li più efficaci per giugnere a quella perfezione, che si prefissero in abbracciare il Serafico Instituto; sì anche per seguire in tal guisa gli Esempli Santissimi di Cristo, del Santo lor Patriarca, e della Santa infervorata lor Madre.

(2) *In Prefazione.*

A comprova poi di quanto dicemmo, che la Regola di Santa Chiara concorda moltissimo con quella, che il Santo Padre diede a' suoi Frati Minori, per avere sì l' una, che l' altra sortito il medesimo Autore, e per essere procedute dallo stesso suo Spirito: Stimiamo perciò necessario darne quivi un breve Saggio, confrontandone l' una con l' altra, affinchè meglio comprendasi la lor somiglianza, la quale vedrassi variare soltanto in quelle cose appunto, che appartener possono a Uomini Religiosi, e non a Donne; ovvero a questi, e non a quelle.

A farne dunque primieramente il confronto del numero de' Capitoli, diremo: che dodici ne contiene la prima, e di dodici non meno è composta la seconda. Se la Regola de' Frati Minori consiste nell' osservanza del Santo Vangelo, nella medesima osservanza consiste pure quella delle Monache; come in amendue nel Capitolo primo, co' medesimi precisi termini si espresse il Santo nostro Legislatore. Se il secondo Capitolo della Regola de' Frati tratta delle condizioni, che debbono avere li Novizzi da riceversi all' Ordine, dell' anno del Novizziato, del modo di fare la Professione; della forma dell' abito de' Novizzi, e de' Professi, del medesimo soggetto parla parimente il Secondo Capitolo della Regola delle Suore. Del divino Ufficio, e del Digiuno trattasi nel Capitolo terzo della Regola de' Frati, di questo medesimo pure si tratta in quella delle Religiose: e così discorrasi quasi di tutti gli altri, ne' quali il Santo Padre sì ai Frati, che alle Suore impone con particolari Precetti alli tre Voti di Religione aggiunti, or' un' ubbidienza Eroica, quando una Povertà altissima, quando un totale Spropriamento di tutte le cose, come nel sesto, e decimo Capitolo dell' una, ed altra Regola con egual formola di parole vi si esprime: vedendosi chiaramente dall' intero Testo di Essa, non esservi cosa, che uscita non sia dalla stessa

ſteſſa penna, ſcritta dal medeſimo Autore, e dettata da Criſto medeſimo: come l' iſteſſo Santo Patriarca della Regola de' Frati il proteſtò al Sommo Pontefice Onorio III. quando volea queſti porvi le mani per correggerla: *Ego Beatiſſime Pater* (gli diſſe) *præcepta, aut verba illa in Regula non poſui, ſed Chriſtus* (1)

Da queſta in tutto ſoſtanziale, e quaſi invariabile uniformità, preſero motivo que' Santi primi Padri dell' Ordine d' affermare concordemente: doverſi miſurare gli obblighi delle Suore, che profeſſano la prima Regola di Santa Chiara al modo ſteſſo, che fecero principalmente li Sommi Pontefici Niccolò III., e Clemente V. quelli de' Frati Minori; diſtinguendo nella ſteſſa maniera i Precetti, le ammonizioni, i conſiglj, e le libertà, che contengonſi in eſſa Regola. Queſta ſentenza ben vedeſi eſſere fondata ſu quel primo Principio, o Regola de' Giuriſti, che inſegna: doverſi giudicare con egual peſo quelle coſe, che per la lor ſommiglianza non ammettono divario: *De ſimilibus idem eſt judicium* (2). Che però faremoci ora ad eſaminare quali, e quanti ſieno i Precetti di queſta Regola; quali le ammonizioni, e le libertà, che ne' dodici accennati Capitoli, giuſta il ſentimento di que' dotti Scrittori, che la eſpongono, interamente contengonſi.

Prima d' ogn' altra coſa però devesi ben avvertire: Che queſti Precetti dividonſi in tre claſſi: Alcuni diconſi Precetti eminenti; altri Equipollenti; cioè, che eſpreſſi ſono con parole equivalenti ai primi; ed altri, che hanno forza di Precetto. Li Precetti eminenti ſono tredici; cioè

1. Oſſervare il Santo Vangelo, vivendo in ubbidienza, ſenza proprio, ed in caſtità. *Cap.* 1.

2. Ubbidire, e riverire il Sommo Pontefice Romano, e ſuoi ſucceſſori canonicamente eletti, e la Santa Chieſa Romana. *Cap.* 2.

3. Non eſſer lecito ad alcuna Monaca profeſſa l' uſcire dal Monaſtero. *Cap.* 1.

4. Non poſſa la Badeſſa far debito conſiderabile ſenza il conſenſo di tutte le Sorelle: e che tal debito ſi faccia per mezzo del Procuratore. *Cap.* 4.

(1) *Opuſ. S. P. F. Epiſt.* 11.

5. Che la Badeſſa, e le altre Sorelle debbono guardarſi per il diſturbo, e ſcandalo, che può naſcere, dal ricevere verun Depoſito nel Monaſtero. *Cap.* 4.

6. Che non ſia lecito alle Monache parlare nel Parlatorio, o alla Grata ſenza licenza della Badeſſa, o Vicaria. *Cap.* 5.

7. Che in verun modo le Monache parlino a Perſona alcuna alla Grata prima della levata del Sole, e dopo che ſarà tramontato. *Cap.* 5.

8. Che le Monache non ſi appropriino coſa alcuna. *Cap.* 8.

9. Che non ſia lecito a Monaca alcuna il mandar lettere, o ricevere alcuna coſa, o darla fuori del Monaſtero ſenza licenza della Badeſſa. *Cap.* 8.

(2) *Reg. Juris*

10. Che non ſia lecito alle Monache tenere coſa alcuna ſenza licenza della Badeſſa. *Cap.* 8.

11. Che non ſia lecito entrare alcuno nel Monaſtero ſenza licenza del Sommo Pontefice, o del Cardinal Protettore. *Cap.* 11.

12. Che non ſia lecito a veruno entrare nel Monaſtero prima della levata del Sole, o dopo che ſarà tramontato. *Cap.* 11.

13. Che le Suore non permettano che rimanga alcuno dentro del Monaſtero ſe non per certa, manifeſta, ragionevole, ed inevitabile cauſa: con tutto quello, che circa la Clauſura ſi ordina nel *Cap.* 11.

Questi sono li tredici Precetti eminenti. Gli equipollenti poi, che consistono in quelle cose, che obbligano come Precetti espressi, sono cinque; cioè

1. Tutto quello, che si contiene nella Regola in ordine alla ricezione, ed abito delle Novizie con qualche obbligatoria condizione; come può vedersi nel Capitolo secondo.

2. Che le Monache, che sanno leggere, cioè le deputate al Coro, dicano l' Uffizio divino secondo il costume de' Frati Minori, e le Converse dicano li Pater noster conforme al prescritto della Regola; siccome dovranno pur fare ancor le Coriste, quando per causa ragionevole non potranno leggere l' Uffizio divino. *Cap.* 3.

3. Le Suore tutte devono digiunare tutto il tempo dell' anno, eccettuato il giorno del Santo Natale del Signore, in cui potranno mangiar due volte, venga in qualsivoglia giorno. *Cap.* 3.

4. Che tutte le Suore di volontà, e licenza della Badessa debbano confessarsi almeno dodici volte l' anno; e sette volte almeno comunicarsi. *Cap.* 3.

5. Che le Suore non usino Calceamenti senza necessità. *Cap.* 2.

Le cose, che hanno vigore di Precetto, sono quindici; cioè

1. Che le Suore siano tenute ad ubbidire a Frate Francesco, a' suoi Successori, e alla Badessa canonicamente eletta. *Cap.* 1.

2. Che la Badessa sia tenuta a chiedere, e dimandare il consentimento, e volontà di tutte le Monache per ricevere all' abito. *Cap.* 2.

3. Che le Monache, che sanno leggere, sieno obbligate a dire l' Uffizio de' Morti secondo il prescritto del Breviario. *Cap.* 3.

4. Nell' elezione della Badessa siano obbligate le Monache all' osservanza della forma canonica. *Cap.* 4.

5. Vedendosi in processo di tempo, e conoscendosi dall' università delle Sorelle la eletta Badessa non essere sufficiente al servizio, e comune utilità loro, siano obbligate le predette Suore, secondo la forma accennata, ad eleggerne un' altra in Badessa, e Madre quando più presto potranno. *Cap.* 4.

6. Che la Badessa sia obbligata ad osservare, e seguire in tutte le cose la Comunità; e spezialmente in Chiesa, Dormitorio, Refettorio, Infermeria, e nel vestire. *Cap.* 4.

7. Che la Badessa sia obbligata chiamar le Suore a Capitolo almeno una volta la settimana. *Cap.* 4.

8. Che sia obbligata la Badessa a dimandare consiglio alle discrete nelle cose concernenti alla forma, ed osservanza della lor vita. *Cap.* 4.

9. Che la Badessa, e le altre Monache siano inviolabilmente tenute a non ricevere, e tenere Possessioni, o Proprietà, nè per se, nè per interposta Persona. *Cap.* 6.

10. Che la Badessa, e sua Vicaria siano obbligate ad osservare la forma di parlare prescritta dalla Regola al Capitolo ottavo, la quale son tenute parimente osservare le altre Suore. *Cap.* 5.

11. Che le Suore lavorino ad utilità comune, e sieno tenute a consegnare alla Badessa, o sua Vicaria in Capitolo quanto avranno lavorato con le lor mani in presenza di tutte le Sorelle. *Cap.* 7.

12. Che la Badessa sia fermamente obbligata di provedere alle Inferme, ed a servire alle altre Monache. *Cap.* 8.

13. Che sia tenuta la Badessa visitare, ammonire le sue Suore, ed umilmente, e caritativamente correggerle, non comandando loro cosa alcuna, che sia contro l' anima sua, o forma della lor professione. *Cap.* 10.

14. Che

14. Che tutte le Suore sieno tenute ad ubbidire alla Badessa in tutte le cose, che hanno promesso d' osservare, e che non sono contrarie all' anima, ed alla Regola. *Cap.* 10.

15. Che le Monache sieno obbligate ad avere per Governatore, Protettore, e Correttore un Cardinale della Santa Romana Chiesa; e questo sia sempre quel medesimo, che dal Papa sarà stato deputato per li Frati Minori. *Cap.* 12.

Gli accennati Precetti sono in tutto trentatre. Devesi inoltre sapere che il Santo Padre pose nel Capitolo nono altri tre Precetti, due eminenti, e l' altro, che ha vigore di precetto, a' quali aggiunsevi ancora un' ammonizione. Questi obbligavano le Monache egualmente che gli altri; perchè in que' primi tempi uscivano dal Monastero: furono poi dalla Regola levati nelle ristampe fatte, dopo che fu introdotta la Clausura; sì perchè le Monache servivansi per le cerche di alcune Donne di età provetta, che abitavano in una Casa contigua al Monastero, alle quali la Badessa somministrava quanto era necessario per vestirle al modo di Religiose Converse; ovvero perchè servivansi di Terziarj; come pur anche fanno al presente le Madri Cappuccine di Roma, Ferrara, ed altri Monasterj. Ma poichè il Pontefice S. Pio V. in una sua Bolla, che incomincia: *Circa Pastoralis officii* (1) degnossi concedere, che le dette Cercanti potessero ancora essere ammesse in qualità di Converse professe, purchè abitino fuori del Convento, nè entrino in Clausura, se non ne' casi permessi determinatamente dalle rispettive Costituzioni; e dalla loro abitazione non sia permesso l' uscire, senon concorrendovi alcune condizioni, che altrove si accenneranno. Notinsi perciò quì li mentovati tre Precetti, all' osservanza de' quali le predette Converse professe, che pure in questo Monastero ammettonsi, saranno obbligate d' osservare.

1. Che si guardino le suddette Religiose Converse dal tenere Compagnie, o sospetti consiglj d' Uomini.

2. Che non si facciano Comari d' Uomini, o di Donne; acciochè per questa occasione non ne nasca scandalo.

3. Che fermamente sieno obbligate a non raccontare cosa alcuna fuori del Monastero di quello si dice, e fa dentro di quello, che possa cagionare scandalo.

Le ammonizioni poi della Regola consistono nelle cose concernenti al conseguimento del bene, ed alla fuga del male; come per esempio = Che sicuramente manifesti l' una Religiosa all' altra le proprie necessità. = Che la Badessa, e le altre Monache non si adirino, nè conturbino per il peccato d' alcuna. = Che le Converse non raccontino in Monastero nuove delle cose del Mondo.

Le libertà della Regola diconsi quelle cose, che non sono nè precettate, nè ammonite; ma si lasciano in totale libertà, ed arbitrio delle Monache; come sarebbe: = Che le Suore possano avere Mantelli convenevoli per usare in tempo delle fatiche, per maggior decenza, ed onestà. = Che nel giorno del Santo Natale possano pigliare due Refezioni, e simili. Bastando per ora sapere, contenersi nella Regola da venti tra ammonizioni, ed esortazioni, e da circa otto libertà.

(1) § 5. Porro Moniales.

Ciò premesso: vediamo ora con qual rigore obblighino li poco fa descritti trentasei Precetti. Questi per sentenza comune obbligano sotto peccato mortale tutte quelle Monache Francescane, tanto della stretta osservanza, che Cappuccine, le quali nella lor professione promettono di osservare la prima

ma Regola di Santa Chiara in tutto il suo rigore; come al modo stesso obbliganſi li Frati Minori d' osservare la loro; essendo stata intenzione del Santo Legislatore, che li Precetti sì dell' una, che dell' altra Regola obblighino sotto grave colpa. E' ben però vero, che vi sono moltissimi Monasterj tanto delle Minori Osservanti, che Cappuccine, ne' quali le Monache nella lor Professione non obbliganſi all' osservanza di detta prima Regola con tanto rigore. Tali Religiose sono quelle, che la professano a tenore della Bolla moderativa di Papa Eugenio IV., che incomincia = *Ordinis tui* = emanata li 5. Febbrajo dell' Anno 1447., la quale è poi stata confermata da altri suoi Successori. Questo Pontefice si mosse a moderare con tal Bolla la prima Regola di Santa Chiara; perchè essendo a que' tempi Vicario Generale de' Minori Osservanti il gran San Giovanni da Capistrano, quale esaminando partitamente col fervoroso suo spirito le cose più minute di detta Regola giudicò contenersi in Essa cento e tre Precetti obbligatorj a peccato mortale: onde informatone di ciò Eugenio IV., e riflettendo alla varietà de' tempi, e del pari compassionando la debolezza del Sesso, degnossi coll' accennata Bolla di moderazione diretta al nuovo Vicario Generale, che immediatamente succesſe al predetto San Giovanni da Capistrano, di facilitare alle Monache di Santa Chiara in un coll' osservanza della professata Regola la strada del Paradiso. Questa moderazione, non è da dubitarsi, dicono gli Spositori (1) che non si estenda a tutte le Religiose Francescane sì dell' osservanza, che Cappuccine; tanto soggette a' Vescovi, quanto ai Frati Minori, ed anche per fino a quelle del Terz' Ordine, essendo tutte Figlie della medesima Santa Madre.

Professandosi pertanto in questo Monastero la mentovata prima Regola di Santa Chiara con la moderazione, e privilegi dell' accennata Bolla Eugeniana, stimiamo perciò necessario darne quivi di Essa una breve notizia; promettendone poscia, dopo la presente Istruzione, una Copia esatta, tolta dal suo Originale del Bollario Romano (2) e tradotta fedelmente nel volgare idioma, affinchè da tutte le Religiose possa essere ben intesa. Per ora basta il sapere, che in detta Bolla il prenominato Pontefice primieramente dichiara = Che niuna Religiosa possa concorrere col suo voto nelle Capitolari Elezioni, se non avrà tre anni, o circa di Religione. = Modifica in secondo luogo il digiuno perpetuo, riducendolo al digiuno della Regola, che osservano li Frati Minori. = Mitiga inoltre il rigore di camminare affatto scalze, permettendo l' uso de' Zoccoli, o Sandali. = Concede piena facoltà alli rispettivi Superiori di dispensare ne' Cibi, nel silenzio perpetuo, ed in qualsivoglia cosa, che abbia uso di perpetuità. = Dichiara pure, e vuole, che nella trasgressione de' Precetti nella Regola contenuti non incorrano le Suore il peccato mortale, eccettuati quelli quattro, che concernono i voti principali di Ubbidienza, Povertà, Castità, e Clausura, e sopra la Elezione, e Deposizione della Badessa. = Dispensa in fine, che le Monache possano servirsi nelle vivande, ovvero cibi del grasso, o lardo.

Da questo bastevolmente descritto sostanziale Transunto della predetta Bolla, può da chiunque chiaramente conoscersi, che gli obblighi essenziali della Regola, che cadono sotto peccato mortale, si restringono solamente nelli quattro accennati voti principali, nei Precetti, che concernono li detti voti, e nell' elezione, e deposizione della Badessa

(1) P. Romuald. Min. Rifor. in Exposit. Regolæ Sanctæ Clare Art. 1.

(2) Tom. 3. P. 3 pag. 56.

badessa in caso d' incapacità al governo; nelle quali cose non vi è moderazione, o dispensa veruna, restando tutte in quel primiero vigore, onde volle il Padre S. Francesco, e la Madre Santa Chiara fossero dalle Monache invariabilmente osservate. E la ragione è ben manifesta, perchè giusta l' intenzione del Pontefice, li Precetti, che concernono li quattro voti, in cui consiste l' essenziale della Regola, non sono stati in modo alcuno moderati, ed astringono egualmente a peccato mortale, come aveano sempre fatto per l' avanti.

Non pensino perciò le Religiose, che rispetto agli altri Precetti men obbligatorj, non s' incorra in qualche modo, in caso di trasgressione, la colpa, benchè non grave, quando non concorresse in trasgredirli il disprezzo: imperocchè gli è certo, al dire dell' Angelico Dottor San Tommaso (1): che chi professa una Regola non resta obbligato ad osservare sotto colpa mortale tutte le cose, che si contengono in Essa, la quale in tal caso sarebbe molto pericolosa; come dice altresì rispetto alla Regola di Santa Chiara il medesimo Pontefice Eugenio IV.; onde se i Religiosi, e Religiose professi sono obbligati sotto colpa mortale alle cose, che sono essenziali, saranno ancora tenuti in caso di trasgressione nelle cose leggeri sotto colpa veniale: *Transgressio* (dice il citato S. Dottore) *vel omissio aliorum obligat solum ad peccatum veniale*; come per modo d' esempio: nelle Suore di Santa Chiara, che professano la Regola mitigata, la mancanza rispetto al Digiuno, al vestire, al silenzio, e somiglianti osservanze: tanto più, che le trasgressioni a più titoli sono per l' ordinario viziose, l' ultimo de' quali ne è certamente lo scandalo alla Comunità, e lo sviamento da' disegni di Dio, per cui ebbe a dire il gran Maestro di Spirito San Francesco di Sales rispetto all' Ordine della Visitazione, che quella Religiosa, che trasgredisce la Regola, disonora le cose di Dio, disturba la Comunità, dissipa il frutto del buon esempio, e tradisce la vocazione di sua santità, a cui era chiamata.

(1) 2. 2. Quest. 186. Art. 9. in Corp. & quodlib. 1. Art. 20. cum Com. Doctor.

Sebbene, dice a tal proposito un dotto Spositore (2), ancorchè soltanto vogliasi stare al solo senso delle parole della medesima Bolla Eugeniana, rilevasi: Che l' osservanza de' Precetti men'-obbligatorj cade sotto colpa veniale; imperocchè (dic' egli) avendo dichiarato il Pontefice non esser obbligate le predette Monache all' osservanza degli accennati Precetti sotto peccato mortale, ne siegue, che sieno tenute ad osservarli sotto colpa veniale; stantechè, come insegnano i Giuristi: l' eccezione stabilisce la Regola in contrario: e quando l' intenzione del Papa fosse stata diversa, non avrebbe detto: non obbligare detti Precetti a peccato mortale; ma detto avrebbe: non obbligare a colpa veruna.

(2) P. Leander a Murcia in Exposit. Regulæ S. Claræ Cap. 4. num. 5.

E perchè dicemmo, che sarebbe peccato mortale la trasgressione anche dei Precetti moderati, qualora vi concorresse il disprezzo in trasgredirli; farà perciò bene, a quiete delle coscienze, vedere qual si dica trasgressione fatta per disprezzo sufficiente a costituire il peccato mortale. A questo quesito risponde parimente colla comune de' Dottori l' Angelico Dottor San Tommaso in questi termini (3). Non dicesi disprezzo quando la persona trasgredisce una legge, o precetto, peccando per malizia, per usanza, o per altro rispetto; ma allora soltanto sarà disprezzo formale, quando trasgredisce il precetto, per essere precetto, e come precetto; o perchè non si vuole soggettare al precetto, o alle Persona, che

(3) *ut s. loco citato*

che lo comanda; di modo che il disprezzo vada direttamente, o contro la superiorità della legge, o del Legislatore, che fece tal legge. Egli è ben vero però, che anche la frequente, ed abitual trasgressione de' minori Precetti della Regola essa pure dispositivamente induce al disprezzo, se non formale, tacito almeno, o sia interpretativo. Il che avviene allora quando, sebbene non abbiasi il mal animo di non volersi soggettare ai Precetti, o alla persona, ovvero alla legge, che li comanda, si seguita nondimeno a trasgredirli abitualmente, senza punto applicarsi all' emendazione. E quantunque dir non si possa, che il Religioso pecchi mortalmente di disprezzo in trasgredire una qualche volta i detti Precetti, o costituzioni, e statuti del suo Ordine, come farebbe quando ciò facesse con formale disprezzo; si dirà però fondatamente col sentimento de' Teologi, ed Assetici, esser egli in uno stato di peccato mortale, seguitando a trasgredirli abitualmente senza metter studio di emendarsi; perchè dal mal abito così voluto è inseparabile il disprezzo suddetto.

Questo è quel tanto, che abbiam stimato opportuno dover premettere con questa breve Istruzione a maggior intelligenza di quanto farem per dire nella Spositione della Regola, che immediatamente intraprenderemo, dopo d' aver dato il promesso Esemplare della Bolla Eugeniana, la quale leggasi bene con riflessione, perchè servir dee come di base fondamentale a tutto ciò, che direm in appresso.

BOLLA DI PAPA EUGENIO IV.

Colla quale ne' primi due Paragrafi soggetta tutte le Monache, e Suore di Santa Chiara a' Superiori de' Frati Minori, e negli altri sei mitiga alcuni punti della prima Regola della medesima Santa Chiara.

EUGENIO VESCOVO SERVO DE' SERVI DI DIO.

Al Diletto Figliuolo F. Giacomo Primatizzi da Bologna dell' Ordine de' Minori, Professore dell' Osservanza Regolare Salute, ed Appostolica Benedizione.

Ordinis tui præsertim Familiarum &c. con quel, che segue fino alla metà del Paragrafo terzo, quale poi prosiegue in questo modo.

§. *III. .... Ed acciocchè le sopradette Monache, e Suore meglio si regolino, vogliamo, che nell' Elezione, e creazione delle Badesse, Ministre, e Madri quelle solamente d' esse Monache, e Suore abbiano voce, che per tre anni o circa saranno state ne' loro Monasterj, o Collegj. Nella qual creazione, ed elezione la maggior parte de' Voti, eccedente almeno la metà, debba concorrere.*

§. *IV. Inoltre comandandosi nella Regola della B. Chiara il digiuno perpetuo, che giudichiamo troppo rigoroso, ci piace, e vogliamo, che le predette Monache, e Sorelle del terz' Ordine, e d' ogni altr' Ordine sieno obbligate solamente a que' Digiuni, a' quali siete obbligati voi Frati Minori, che osservate la Regola, ed osservino*

vino le medesime costumanze ne' cibi in tempo quaresimale, eccettuate le deboli, e le Inferme. Negli altri digiuni poi, come sono le quattro Tempora, le Vigilie degli Appostoli, e simili, si osservi la consuetudine del Paese, secondo la quale potranno anche mangiare ova, e latticinj.

§. V. E perchè in alcuni Monasteri le Sorelle, o Monache vanno discalzate co' piedi nudi, lo che giudichiamo troppo rigoroso, ci piace, e vogliamo, che le Suore, e Monache possano portare quelle cose, che non vengono sotto nome di Calceamenti, cioè i Zoccoli di legno, ovvero Sandali, e ancora se farà bisogno li calceamenti.

§. VI. Parimente essendo in alcuni Monasterj, luoghi, e Congregazioni comandato il silenzio perpetuo, che in verità riesce troppo rigoroso, concediamo facoltà a Voi, e a tutti li Vostri Successori nell' Uffizio, come pure ai Vicarj delle Provincie a voi soggette, che col consiglio de' discreti possiate dispensare tanto ne' cibi, quanto in qualsivoglia cosa perpetua, e nel silenzio sopraddetto.

§. VII. Di più avendo dichiarato il diletto figlio F. Giovanni da Capistrano vostro Predecessore nell' Ufficio di Vicario: che nella prima Regola della Beata Chiara contengonsi cento e trè Precetti regolari, nella trasgressione de' quali le Monache, o Suore professe incorrono nel peccato mortale; e questo lo giudichiamo troppo duro, e scrupoloso; con autorità, e tenore delle presenti dichiariamo, e vogliamo, che nelle trasgressioni de' predetti Precetti non incorrano nel peccato mortale, eccettuati quelli quattro, che concernono i Voti principali; cioè di Ubbidienza, Povertà, Castità, e Clausura, e sopra l' Elezione, e deposizione della Badessa.

§. VIII. Vivendo alcuni Monasterj, e Luoghi delle predette in mendicità, e di pure limosine (*), a noi piace, e dispensiamo, che nelle vivande, ovvero cibi possano servirsi del grasso, o lardo.

§. IX. Non ostante qualunque sieno Costituzioni Appostoliche, Privilegj, Immunità, Grazie, e Indulti in qualsivoglia modo dalla Santa Sede Appostolica conceduti a tutti, singoli i sopraddetti Monasterj, e Luoghi, ed a loro Cappellani, che facessero incontrario &c.

A niuno adunque degli Uomini sia lecito &c.

Data in Roma appresso S. Pietro l' anno dell' Incarnazione del Signore 1447. alli 9. Febbraro, e del nostro Pontificato sestodecimo.

(*) Distingue così il Pontefice le Monache, che professano la prima Regola, che non posseggono, dalle Urbaniste, che ammettono annue rendite.

NEL NOME
DEL NOSTRO SIGNORE
GESU' CRISTO

Incomincia la Spoſizione, o ſia Dichiarazione della prima Regola di Santa Chiara.

A prima coſa, che ci ſi preſenta volendo eſporre queſta Santa Regola, ſi è una Bolla di Papa Innocenzio IV., che incomincia: „ Innocenzio Veſ„ covo Servo de' Servi di Dio alle amate „ Figliuole in Gesù Criſto Chiara Abba„ deſſa, ed alle altre Sorelle del Monaſte„ ro di S. Damiano d' Aſſiſi Salute, ed „ Appoſtolica Benedizione. Suole la Se„ de Appoſtolica condeſcendere ec.

Queſta Bolla immantinente ci addimoſtra, che conoſcendoſi dalla Madre Santa Chiara con quella ſteſſa profonda venerazione, onde dal Padre S. Franceſco riconobbeſi, la Sede Appoſtolica per quella ſola, ed unica, che ha facoltà di approvare, e confermare le Regole degli Ordini Regolari, la quale certamente, qualora il faccia, toſto quelle tali Regole obbligano ſtrettamente i loro Profeſſori, il che far non potrebbono, ſe da queſta Santa Sede foſſero riprovate; cercò Ella perciò, che queſta Regola (quantunque ſapeſſe eſſere un Puro translato di quella, che dal Cielo fu inſpirata, anzi da Gesù Criſto medeſimo dettata al Santo Padre per li ſuoi Frati) cercò nulla oſtante, che foſſe confermata non ſolo *vivæ vocis oraculo* dal Sommo Pontefice Gregorio IX., ma di più ancora confermata foſſe dal ſovraccennato Innocenzo IV. A tutta ragione adunque ſe le pone in fronte una tal Bolla, perchè queſta ſola è valevole a far conoſcere, che la prima Regola di Santa Chiara non può da veruno eſſere contrariata, ſenza incorrere, come dice lo ſteſſo Pontefice, la indignazione dell' Onnipotente Iddio, e de' ſuoi Beati Appoſtoli Pietro, e Paolo. Anzi nemmeno può chiamarſi queſta Regola inoſſervabile, e pericoloſa; ma giuſtamente dee dirſi non ſolo oſſervabile, ma anche pia, ed oneſta, come lo dimoſtrano quelle parole della Bolla medeſima, che dice „ Suole la Sede Appoſtolica conde„ ſcendere alle pietoſe voglie, ed agli o„ neſti deſiderj di quelli, che domandano „ da Lei benevolo favore. „ Infatti Ella è pia, perchè conduce le Religioſe, che la profeſſano, ad una perfetta imitazione di Criſto; è oneſta, perchè ſerve di edificazione, ed eſempio a tutti li proſſimi. Quanto dunque una tal Regola così approvata, e più volte confermata, merita d' eſſere riſpettata da tutti, altrettanto eſige d' eſſere amata, ſtimata, e molto più eſattamente oſſervata da tutte quelle, che chiamate da Dio vi ſi obbligano con ſolenne profeſſione. Onde a voi pertanto Figlie dilettiſſime nel Signore, e a tutte quelle, che in queſto Santo Luogo vi ſeguiranno, una sì bella grazia dal Cielo implorando, a ſola gloria di Dio, e a ſpirituale vantaggio d' ognuna, ſulle tracce (come ſi diſſe) di que' dotti Scrittori, che queſta Santa Regola diffuſamente eſpoſero, io pure colla maggior poſſibil chiarezza ad eſporla dò principio.

CAPITOLO PRIMO.

Della Regola, e forma di Vita delle povere Suore di Santa Chiara, instituite dal Serafico Padre San Francesco.

IN questo primo Capitolo, in cui gli Spositori (1) numerano tre Precetti, la Madre Santa Chiara dà immediatamente alle sue Figliuole una vera, e giusta idea di quello esser debbono per vigore di sua professione; onde perciò incomincia la sua Regola in questo modo. „ La Regola, e forma „ di vita delle Sorelle povere, che il „ Beato Francesco instituì, è questa, „ cioè: Osservare il Santo Vangelo del „ N. S. Gesù Cristo, vivendo in ubbi- „ dienza, Castità, e senza Proprio. „ = Aggiugnendovi anche = ed in perpetua Clausura, annoverandosi in questo luogo il Voto di Clausura perpetua, comecchè, giusta le Costituzioni dell' Ordine, (2) alli suddetti tre Voti và unito nella Solenne Professione.

A rilevare pertanto adequatamente quella giusta idea, che da bel principio la Santa Madre dà alle sue Religiose, col metter loro in vista ciò, ch' esser debbono per vigore della lor professione, uopo sarà il trattenersi alcun poco in ponderar bene le sovraccennate parole, come quelle, che di tale idea tutto il sostanziale contengono, e il primo formano delli tre suriferiti Precetti. Avanti però di ciò intraprendere, sarà espediente il fare prima seriamente avvertire una cosa molto necessaria, ed è: Che questa parola PRECETTO si ha sempre in tutto il corso di questa nostra Spositione da ponderare col giusto peso delle dichiarazioni, e moderazioni contenute nella poc' anzi descritta Bolla Eugeniana. Che però nelle parole precettive della Regola devesi in ogni evento riflettere, se le cose comandate, o proibite sieno di quelle, che concernono li quattro Voti di Ubbidienza, Povertà, Castità, e Clausura, o circa l' Elezione, e Deposizione della Badessa; e quando sieno tali, si ha da intendere, giusta il prescritto di detta Bolla, che obbligano sotto pena di peccato mortale. Non si vuol già dire per questo, che tutte le volte, che le Religiose mancano circa esse, pecchino mortalmente; questo nò: ma dicesi bene, che qualora in quelle mancassero in cosa grave, e vi fosse l' avvertenza, e deliberazione, che ricercasi ad un peccato mortale, non anderebbero da grave colpa esenti. Che se poi le cose comandate, o proibite sono di quelle, che cadono sotto alcuni de' Precetti moderati; come sono tutte quelle cose, che non concernono li predetti quattro Voti, e l' elezione, e deposizione mentovata; allora si ha da intendere, che non astringono a colpa grave, quando nella trasgressione non v' intervenga (come si disse) il formale disprezzo. Non ommetteremo però di far riflettere quando i Precetti sono di quelli, che obbligano a colpa grave, qualora di mano in mano ci verrà occasione di doverne parlare.

IL PRIMO PRECETTO adunque di questo primo Capitolo si contiene ne' termini già detti; cioè „ Che le Sorelle sieno obbli- „ gate ad osservare il Santo Vangelo del „ N. S. Gesù Cristo, vivendo in Ubbi- „ dienza, Castità, e senza Proprio. „ Dalle quali parole chiaramente conoscesi, che tutte quelle, che professano la prima Regola di Santa Chiara, hanno da vivere secondo il Vangelo; nè a questo in verun con-

(1) *P. Antonius ab Albogasio in Exp. Regulæ S. Claræ §. 2.* (2) *Cap. IV.*

conto si oppone la moderazione della Bolla di Eugenio IV. per le ragioni addotte nella già data Istruzione. E sebbene questo precetto comandi l' osservanza del Santo Vangelo, non sono però le Monache obbligate (come si disse) ad osservare tutto ciò, che nel Vangelo si contiene; altrimente sarebbe stato superfluo formare la Regola: ma perchè essendo la Regola il midollo del Vangelo (come afferma il nostro Santo Padre) (1), hanno perciò sempre le vere Figliuole di sì gran Patriarca da specchiarsi unicamente in quello, per quindi ricavarne la vera forma di vivere, e riconoscersi con umiltà Evangelica povere, umili, ed abbiette, e conseguentemente inferiori, e soggette a tutti; giacchè questo fu il fine, per cui il lor Santo Padre volle, che col nome di Sorelle povere fosser chiamate. Per altro in conto di obbligo non hanno se non quel tanto, ch' Essa Regola raccoglie dal Santo Vangelo, e lor propone da osservare.

Posto ciò, fa dunque di mestieri, che tutte quelle, le quali professano una tal Vita, restino persuase essere indispensabilmente obbligate a tendere a perfezione: ed acciocchè ognuna ben sel persuada, dopo d' aver detto la Madre Santa Chiara, che le sue Figliuole sono obbligate ad osservare il Santo Vangelo del Nostro Signore Gesù Cristo, soggiugne tosto „ vivendo in Ubbidienza, Castità, e senza „ Proprio„ che appunto sono quelle cose, che costituiscono la Persona nel essere di vera Religiosa, obbligandola a servir Dio in un modo particolare, che è poi lo stesso, che dire, l' obbligano ad aspirare, e tendere a perfezione. Al qual obbligo soddisfasi in quel modo stesso, che usasi fare nel Mondo per imparare una qualch' arte; bisogna cioè studiare, applicare, usar diligenza; farsi insomma preciso dovere di emendare la vita, mortificare le passioni, ed esercitare le Sante Virtù.

Il mezzo però più efficace per ben riuscire in un tanto affare, si è quello di attendere alla più esatta osservanza de' Santi Voti, della professata Regola, delle Sante Costituzioni, senza la quale, siccome le Religiose aver non possono lo spirito della lor vocazione, così nemmeno soddisfare potranno all' obbligo di tendere a quella perfezione, cui son tenute del continuo aspirare. Sicchè da ciò rilevasi, non esser poi dunque questa perfezione quel Monte così inaccessibile, che per arrivarne alla sommità v' abbisognin i rapimenti mirabili dell' Appostolo Paolo, come tal volta le Religiose si credono; ma basta sibbene, che abbiano Esse per la perfezione quell' amor tenero, quel vivo desiderio, quella volontà operosa d' acquistarla, la quale le muova a fare dal canto loro quanto ricercasi per mantenersi fedeli a Dio nella perfetta osservanza di quel tanto gli promisero nella lor professione: verissimo essendo ciò, che rispose una volta quel gran Servo di Dio Pietro Consolini ad una Religiosa, che gli chiedea la vera maniera di giugnere ad esser perfetta: osservate (le disse) puntualmente li vostri Voti, la vostra Regola, il vostro Instituto, e sarete Santa (2). E poichè sono li Santi Voti il principal mezzo, che conduce alla perfezione, e la parte più essenziale di quella giusta idea, che la Santa Madre dà alle sue Religiose, per far lor conoscere quello esser debbono per vigore di sua professione; così ne tratteremo (per quanto almeno spetta all' essenziale di essi) dopo di avere degli altri due Precetti brevemente discorso.

IL SECONDO PRECETTO si contiene in quella costante promessa, che fa la Santa Madre col dire: „ Chiara indegna Serva „ di Gesù Cristo, e piccola pianta del „ Beato Padre Francesco promette ubbi-

„ dien-

(1) *Opus. S. P. Laud. post 2. Regul.* (2) *In ejus Vita.*

„ dienza, e riverenza al Signor Papa In-
„ nocenzo, ed alli ſuoi Succeſſori canoni-
„ camente entranti, ed alla Chieſa Roma-
„ na „. Sapendo dunque la Madre Santa Chiara la ſomma premura, che ebbe mai ſempre il Serafico Patriarca in volere la ſua Religione ferma, e ſtabile ſulla pietra fondamentale della Chieſa; così per ſecondare le Santiſſime ſue premure, e camminare ſull' orme ſicuriſſime di un sì gran Padre, volle a ſua imitazione obbligare ſemedeſima, e tutte le ſue Figliuole ad avere ſopra tutti li Criſtiani, e Religioſi un' ubbidienza, e riſpetto particolare a chi nella Chieſa preſiede in Luogo di Criſto. Quindi da ciò ſi hà da inferire, che ſe alcuna delle ſue Monache ſi moſtraſſe men ubbidiente, e riſpettoſa verſo il Pontefice canonicamente eletto, roverſciarebbe da' fondamenti la propria profeſſione, e peccherebbe più gravemente d' ogni altro Criſtiano, e Religioſo. Non ſolo poi al Pontefice canonicamente eletto ſono le Religioſe per vigore di queſto Precetto obbligate in modo ſpeziale dl ubbidire, ma lo ſono ancora al modo ſteſſo alla Chieſa Romana, come pure ai Generali Concilj, ed al Collegio de' Cardinali in tempo di Sede vacante: affermando gravi Autori (1) eſſere ſentimento di San Bonaventura, e di non pochi Spoſitori: Che le Monache di S. Chiara ſono tenute a queſta ſpeziale ubbidienza verſo il Sommo Pontefice, e la Chieſa Romana per Voto ſpeziale.

Il Terzo Precetto poi comanda „ „ Che le Suore ſieno tenute ſempre ad „ ubbidire alli Succeſſori del Beato Padre „ Franceſco, alla Sorella Chiara, ed al- „ le altre Badeſſe, che a lei ſuccederanno „. Queſto Precetto per quello riguarda all' ubbidienza, che le Monache preſtar debbano alli Succeſſori del Padre San Franceſco, che ſono li Prelati dell' Ordine, altro non è in realtà che il Voto ſteſſo di Ubbidienza, che fanno le Religioſe nella lor profeſſione, in cui s' include l' ubbidienza ai riſpettivi Prelati, al qual obbligo ſoddisfanno pure quelle Monache Franceſcane, che per autorità Appoſtolica ubbidiſcono, e ſtanno ſoggette non già ai Frati Minori, ma agli Ordinarj de' Luoghi; come ſuol eſſere per lo più delle Suore Cappuccine. Nè quì, (2) dicono gli Spoſitori, concorre veruna diſpenſazione, ma una ſola ſemplice commutazione. Per rapporto poi all' altra parte, che obbliga le Monache ad ubbidire alle Badeſſe, che ſuccederanno alla S. Madre: diciamo, non eſſer queſto altro Precetto diverſo da quello, che ſi hà nel decimo Capitolo, ove trattaſi dell' ubbidienza, la quale certamente Ella è di un ſingolare carattere, come quì ora noi pure la moſtreremo, trattando, come abbiam promeſſo, de' Santi Voti. E perchè appunto tra i Voti eſſenziali di Religione quello dell' ubbidienza è il principale, ed il più nobile; poſcia quello della Caſtità, e finalmente quello di Povertà; come colla comune de' Teologi inſegna S. Tommaſo, (3) perciò da queſto noi pure incomincieremo.

DEL VOTO DELL' UBBIDIENZA:

Il Voto dell' Ubbidienza conſiſte in una vera, e total donazione, che fa la Religioſa della ſua volontà a Dio in mano della ſua Superiora, acciocchè Ella quale aſſoluta Padrona diſponga di Lei in tutto ciò, che giudicherà eſſere volere di Dio, ch' Ella faccia; divenendo per tal donazione una Creatura ſenza volontà. E perchè queſta donazione fatta col Voto dell' Ubbidienza è una donazione perpetua: così neceſſariamente n' avviene, che non poſ-

ſa

(1) P. *Leander in Exp. Regulæ S. Claræ Cap. 5.* (2) *Martin. a S. Joſeph. in expoſit. Cap. 18. Num. 2. & P. Leand. L. C. q. 1. Cap. 8. Num. 14.* (3) *2. 2. Quæſt. 189. Art 8.*

sa più la Religiosa in tutta la sua vita pretendere di ripigliarsi il proprio volere: cioè, non può Ella più disporre de' propri atti, non vivere a suo modo col pretendere di far ciò, che a Lei più piace. In fine, perchè è donazione fatta a Dio, ogniqualvolta la Religiosa trasgredirà i comandi della sua Superiora, diverrà rea appresso Dio di colpa grave, o leggera a tenore della grave, o leggera sua disubbidienza. Ma per altra parte, perchè questa è una donazione della propria volontà, di cui non ha Creatura ragionevole cosa più propria, e più preziosa, viene con ciò a farsi dalla Religiosa il più alto, e più considerabile Sacrifizio, che mai possa fare a Dio; giacchè è sicura coll' Ubbidienza di far sempre la volontà del Signore, e di farla coll' eroica rinunzia del proprio volere. Così altrettanto, perchè è donazione fatta in mano della sua Prelata, entra essa propriamente con tal Voto a farsi membro della Gerarchia Ecclesiastica; cioè viene per questo a costituirsi Religiosa: vero essendo, che sebbene una avesse fatto gli altri due Voti di Castità, e Povertà, ma non d' Ubbidienza, non per questo giammai Religiosa potrebbe chiamarsi.

Gran perfezione invero contiene in se stesso questo Voto dell' Ubbidienza per l' alto Sacrifizio, che con esso (come si disse) fa l' Uomo a Dio. Ma se però considerasi unitamente a ciò, che intorno all' Ubbidienza ad ognuno di noi dalla Regola con formale Precetto viene imposto, scorgesi, che un tal Sacrifizio diventa un olocausto, per essere la donazione della nostra volontà una donazione senza termini. Perocchè così il Santo Padre, che la Madre Santa Chiara comandano egualmente a' suoi Figliuoli nel decimo Capitolo della Regola di ubbidire a chi infra di loro tien carico di superiorità in tutte le cose, che non sono contrarie all' Anima, e alla professata Regola. Per verità bisognerebbe ben far rinunzia della ragione, se si volesse quì immaginare restrizione alcuna; quando l' Ubbidienza a tanto si vuole estesa, che allora solo si cessi di ubbidire, quando l' Ubbidienza non sarebbe più pietà, ma perversione; cioè peccato, o contro la Legge di Dio, o contro la Regola. Che se dunque li Santissimi nostri Progenitori ci hanno designata un' Ubbidienza così alta, e così ampia, bisogna ben dunque, che restiamo persuasi, non bastare già a noi soltanto l' altezza della Serafica povertà per essere suoi veri Figliuoli, se non cerchiamo di divenire altrettanto eccellenti nell' Ubbidienza.

Vediamo infatti alla pratica, che ne discorreva il Santo Padre a nostro ammaestramento di questa eccelsa virtù dell' Ubbidienza. Disegnò Egli una volta un Cieco (1) condotto da una sua Cagnuola, a cui dietro egli sempre andasse, o entrasse in Casa, o in Chiesa, o fosse per piana, o aspra strada: e tale (soggiunse) ha da essere in verità ogni mio Religioso nel tenere ciecamente dietro a qualunque cenno di chi gli è dato da Dio per Superiore. Prendete un Cadavero (2), disse un' altra volta, e ponetelo dove vi piace: il vedrete mosso, non ripugnare, fermato, non lamentarsi, non esclamare, se è gettato a terra. Questi perciò è l' Ubbidiente da me voluto, il quale non entri a cercare del perchè sia mosso, non si curi dove abbia da essere collocato, e non faccia istanza per essere cambiato dall' uno all' altro uffizio. Ed è noto nelle sue gesta (3) di quel suo Frate, che trovato disubbidiente il fè gettare in un' alta fossa, e ricoperto di terra, nel punto, che stava per essere soffogato: sei morto ancora (gli gridò) ancora sei morto? E di sì rispondendo il pentito Religioso: alzati dunque (ri-

(1) *Opusc. S. P. Franc. Exempl.* 2. (2) *Ibi Exempl.* 1. (3) *Ibidem. coloq.* 40.

(ripigliò il Santo), e impara appunto nell' Ubbidienza di diventar morto, perchè tali hanno da essere li miei Seguaci. Da queste così esprimenti lezioni del Santo Padre potranno ben chiaramente conoscere le sue Figliuole, che se v' ha perfezione, se v' ha eccellenza, e singolarità nell' ubbidire, questa in verità ha da essere tutta lor propria. E quì per non dipartirci da quanto ci siam proposto, di volere cioè trattare in questo luogo dei tre Voti di Religione per quello solamente riguarda al puro sostanziale di essi; giacchè intorno singolarmente all' Ubbidienza, e Povertà saremo obbligati discorrerne a lungo nell' esporre quei Capitoli, in cui trattasi di questi due Voti; perciò passeremo a parlare circa il Voto della Castità, seguendo l' Ordine segnatoci dall' Angelico.

DEL VOTO DI CASTITA'.

IL Voto di Castità è sommamente necessario a chi brama, e vuole servire a Dio di cuore; imperocchè non v' è cosa più contraria allo spirito, ed al vivere religioso quanto i piaceri opposti a questa illibata virtù; onde ebbe a dire l' Appostolo: che gli amici della carne non possono piacere a Dio (1). Le Religiose adunque, che sonosi fatte Spose volontarie di Gesù Cristo, debbono necessariamente farsi simili agli Angeli col praticare in carne una vita celeste, lontana da ogni sensual piacere, se piacer bramano al loro Celeste Sposo: giacchè a detta del Santo Abbate Bernardo: tra il casto, e l' Angelo non vi è differenza di virtù, ma di felicità; (2) perchè l' Angelo è felice in Patria, ma il Casto è più forte dell' Angelo in Terra, conservando la Castità, di cui tanto si compiace l' Altissimo; onde ebbe a dire S. Girolamo: Che il vivere in carne senza carne, è cosa più da Angelo, che da Uomo. (3) Egli è ben vero, che una virtù cotanto pregiata non può conservarsi illesa senza un continuo combattimento, ed una guerra implacabile concitata contro lo spirito dalla carne corrotta per il peccato, e dall' astuzia del Demonio, che tenta di farci perdere in un punto quanto si è custodito con molta fatica per molti anni; onde a gran ragione li Sagri Dottori chiamano col nome di martirio questo continuo combattimento, il quale tiene assiduamente in esercizio non meno, che in apprensione i Religiosi, e Religiose Serve di Dio.

Per questa Castità Religiosa (che consiste in una virtù, per cui il Religioso, o Religiosa promette a Dio con Voto di astenersi in perpetuo da ogni sensual piacere) non mostrarono men di premura il Santo Padre, e la Madre Santa Chiara in premunire i suoi Figliuoli, acciocchè sempre illibata la conservassero; affinchè, se da tutti si distinguevano con una particolare Ubbidienza, e con una povertà altissima, si distinguessero del pari con una Castità singolare. A questo unico fine vollero Essi prescrivere a' suoi Religiosi, e Religiose un tenore di vita austera, un vestir rozzo, ed abbietto, un abbandonamento totale di tutte le cose; onde fossero queste come tante scelte spine da tenere gelosamente guardato, e custodito questo delicato Giglio. Ma pure contuttociò queste Spine non bastano, qualora con qualche trascuratezza si lasciano aperture in quelle Siepi, che hanno da tener custodito e il fiore, e il campo; vogliam dire: qualora non si usano cautele in ben guardarsi da tutte le occasioni di riceverne insulto.

E' cosa facile il conoscersi, e celebrarsi da chiunque i pregi di questa bella vir-

(1) *D. Pauli Ap. Roman. 8. 8.* (2) *D. Bernard. Cantic. Ser. 27. §. 6.* (3) *D. Hieron. Epist. 42. Tom. 2.*

virtù della Castità; è saperla decantare una preziosità la più rara dell' Uomo, e una bellezza così preziosa, che rende l' Uomo medesimo simile all' Angelo: Ma non è certo poi, che tutti quelli, che per tale la riconoscono, sieno altrettanto persuasi della diligenza, e premura, che è necessaria per mantenersi sicuro questo sì pericoloso tesoro. Credesi da non pochi, che a guisa delle altre virtù basti soltanto portare nell' animo una volontà risoluta di non macchiarsi, e che tutto il resto insegnato concordemente da' Santi Padri per una gelosa custodia, sia una perfezione da lodarsi bensì in chi l' adopra, ma non da farsi rimorso in chi la ommette. Ma bisogna disingannare chi così malamente pensa, col dire: esser questa una credenza falsissima, e anzi la vera, e la propria origine, per cui quanto men si pensa, provansi assalti, e per cui avvezzandosi a non istare ben preparati, facilmente si soccombe. Ella è dottrina non solo de' più accreditati Maestri di spirito, ma di tutti i Teologi ancora, anzi dedotta dalla stessa evidenza: ma se molte virtù co' soli atti proprj si custodiscono, la Castità per essere mantenuta, oltre i proprj, richiede atti di altre virtù; sicchè obbligato uno alla Castità resta per lo stesso capo obbligato ad esercitare tutti quegl' atti di altre virtù, che sono mezzi richiesti per mantenerla. Non è questa una singolarità, ma una condizione di tutte le altre cose gelose, e pericolose. Un cumolo di gioje dato in deposito obbliga il Depositario non solo a non disperderle, ma anche a praticare tutte le industrie, e diligenze, acciocchè resti il deposito per ogni accidente intatto, altrimente ne sarà debitore. Ed il Soldato è convinto di tradimento non solo quando chiama, e introduce egli stesso i Nemici nella fortezza; ma quando ancora nel suo posto si dà al sonno, in occasione del quale possono i Nemici introdursi, perchè obbligato ch' egli è a diffendere la fortezza, resta per questo obbligato a vigilare contro le altrui insidie. Quanto più dunque tutto ciò deve dirsi, e tenersi nella materia di Castità, contro cui ben si sa esservi continui Nemici, i quali la insidiano sì fieramente, che non bastano alle volte le ordinarie cautele.

Da due parti però sempre viene l' attacco contro cosa così preziosa; e da due parti altresì convien sempre tenere alzati i ripari: altrimente si è convinto di non curarne la custodia, e perciò di volere condescendere alla resa. L' una parte è interna, cioè lo stesso nostro Corpo, e l' altra esterna, cioè gli oggetti, che possono allettare al vizio contrario; onde il nostro Santo Padre premuroso di nostre vittorie contro questi due fieri Nemici, in un suo Sermone volle dare in mano ad ognuno di noi le armi sicure per combatterli „ Bisogna persuaderci Figliuoli miei „ (disse egli un giorno in quel suo Ser- „ mone) (1) esser duopo, prima colla „ penitenza snervare la carne viziosa, e „ raffrenare colla mortificazione i suoi in- „ cendii „ Ecco la prim' Arma „ (ma pu- „ re soggiunse) questo non basta, se non „ fuggonsi le occasioni, e non tengonsi „ ben custoditi i sensi esteriori, per cui „ la Morte entra nell' Anima „ ecco la second' Arma. Non potea al certo dirsi meglio dal Santo Padre per ammaestramento de' Figli non meno, che delle sue Figliuole: ma non potrebbesi se non che malamente intendere da chi riceveste tali avvisi come soli Consiglj di maggior perfezione. Si tratta di una virtù presa in obbligo fino con un Voto, la quale però, come si è veduto, non può mantenersi senza il presidio d' altri atti virtuosi.

Bisogna ben dunque credere, e nel tem-

(1) *Opusc. S. P. Collat. 6.*

tempo ſteſſo perſuaderſi, che i preſervativi ſtimati opportuni dai Santi, e per tali conoſciuti dall' eſperienza, ſieno di convenienza non ſolo, ma di vera indiſpenſabile neceſſità. Ecco dunque in breve: Bocca digiuna; continua mortificazione de' ſenſi, e fugga dai pericoli. Queſte ſono le Arme ſicure per combattere, e vincere. E qualora mancaſſero forze baſtevoli per maneggiarle, biſogna procacciarſele colla fervoroſa Orazione, con una figlial confidenza in Dio, e diffidenza di ſe medeſimo, con una profonda umiltà di cuore, colla fuga dell' Ozio, colla feria, e frequente meditazione de' Noviſſimi, ed in tal guiſa il prezioſo teſoro della Caſtità potrà cuſtodirſi. Ma ſe non ſi fa così, ſe piuttoſto ſi pratica il contrario, egli è un invitare, o anzi un portare la disfida al Nemico: onde non v'è poi ragione di lamentarſi, ſe ſi provano fieri gli aſſalti, nè vi è ſcuſa alcuna, ſe ſi ſoccombe.

DEL VOTO DI POVERTA'.

SE il Santo noſtro Patriarca, e la Madre Santa Chiara ebbero ſollecita cura perchè i ſuoi Figliuoli s' obbligaſſero con Voto ſolenne ad un' ubbidienza sì eminente, che non più aveſſero da ſapere, che coſa foſſe un proprio volere: Se furono premuroſi cotanto di rendere lor facile, col tenore di una vita auſtera, e penitente, il conſervare illibata la Caſtità a Dio promeſſa; non furono certamente men premuroſi, e ſolleciti in volerli affatto ſpropriati di tutte le coſe di queſto Mondo col Voto di una Povertà altiſſima; affinchè liberi, e ſciolti da tutto il terreno, più ſpediti correr poteſſero alle mete di una ſublime perfezione. Queſta eccelſa virtù della Povertà, ſu cui il gran Padre de' Poveri Franceſco volle fondato il ſuo Ordine, fu da lui sì amata, e ſtimata, che ſovente chiamavala: or' ſua Spoſa, or' ſua Signora; e tanto eragli a cuore, che non ceſſava di caldamente raccomandarla con efficaci eſortazioni a' ſuoi Figliuoli, e alla diletta ſua Primogenita Santa Chiara, la quale reſtò sì al vivo penetrata di quel medeſimo ſpirito, e zelo per la Povertà Serafica, che al modo ſteſſo, onde il Santo Padre addimoſtrò quanto il di lui genio foſſe appaſſionato, perchè i ſuoi Religioſi ſi diſtingueſſero ſopra tutti nella pratica di sì bella virtù, moſtrollo Ella del pari colle ſue Monache; come, e da quanto ſu queſto particolare fu da lei aggiunto alla Regola, e da ciò, ch' Ella dice intorno la Povertà nel ſuo Teſtamento, chiaramente rilevaſi.

E infatti; per qual altro fine vollero Eglino queſti due ſegnalatiſſimi Eroi di Povertà tanto nemici li ſuoi Religioſi, e Religioſe della cupidigia, e del danaro; tanto alieni da queſte coſe sì idolatrate dal Mondo; tanto aſſidui nei manuali lavori; tanto affatto ſpropriati di tutto sì in particolare, che in comune, ſe non appunto per queſto di ſollevare il ſuo Ordine ad un grado di Povertà sì eminente, che in niun altro ritrovar ſi poteſſe la ſimile giammai? perchè ſebbene in quanto al Voto noi ſiamo agli altri eguali, per l'obbligazione però impoſtaci dalla Regola ſopra tutti gli altri ci diſtinguiamo col profeſſare una Povertà, che per sè ſteſſa ha dell' Eroico. Guai però a noi, ſe avendo la gloria di eſſere più poveri di profeſſione di qualunque altr' Ordine Religioſo, non lo foſſimo anche in fatti! In tal caſo non potremmo chiamarci veri Figliuoli del Santo Padre, e legittime Figlie della Madre Santa Chiara; da noi mancherebbeſi di fedeltà nelle promeſſe fatte a Dio, e per conſeguenza aſpettar non ci potremmo quell' eterna ricompenſa, che promeſſa ci venne nella ſolenne noſtra profeſſione. Convien dunque ponderar bene attentamente le obbligazioni impo-

impostici dalla Regola sopra questo Voto, e fare ogni sforzo per osservarle; ed allora avendo il vanto di veri Poveri in questa vita, saremo anche sicuri di godere de' veri poveri l'eterna promessaci mercede nell'altra.

E perchè appunto questa Povertà serafica cresce in eminenza sopra qualunque altro Instituto; dee maggiormente impegnare chi la professa di ben comprenderla nella sua essenza; affinchè in cosa di tanta importanza non arrivi a dare in fallo; che però se ne darà quì una distinta, e specifica diffinizione, acciocchè apprendasi bene di qual carattere ella sia.

Questa Povertà serafica (che è lo stesso che Povertà Evangelica) la quale professasi da' Frati Minori, e dalle Monache del primo Instituto di Santa Chiara, consiste in una virtù eroica, per cui i Professori di essa privansi per amore di Dio d' ogni Dominio, e diritto sì civile, che politico, vivendo sempre di cose non sue, tanto in comune, che in particolare. Questo dominio, e diritto civile, e politico egli è quello, per cui l' Uomo vien fatto padrone di qualche cosa, e come tale ha tutta la libertà di donarla, di venderla, di cambiarla, alienarla, distruggerla, e molto più di difenderla per via di giustizia, qualora gli volesse esser tolta. Si disse in primo luogo essere la Povertà evangelica una virtù eroica; perocchè consiste in uno de' Consigli evangelici appartenenti al Voto della Povertà religiosa, ed è questo Voto sommamente necessario, per arrivare all' acquisto della perfetta Carità. Si disse inoltre: che per mezzo di questa virtù della Povertà il Religioso si priva per amore di Dio d' ogni Dominio, e diritto sì civile, che politico; imperocchè viene con questo a rinunziare totalmente ad ogni azione civile, o politica di Dominio, di Possessione, di Proprietà, di Usofrutto, ed Usogiuridico, ed è appunto in questa rinunzia, che consiste l' essenza della Povertà evangelica, sì per rispetto alla cosa, come all' uso di quella, includendo il solo semplice uso di fatto; cioè quell' uso, che è spogliato d' ogni diritto, e proprietà; insomma simile a quello, che ha il Servidore nell' usare la Livrea del suo Padrone; privandosi conseguentemente di tutte le Rendite, di tutti li Beni mobili, ed immobili, e suo diritto, o dominio; vivendo sempre di Limosine, e di tutto quello, che non è proprio. Aggiugne la diffinizione: sì in comune, che in particolare; per far intendere esser questo il più alto grado della Povertà evangelica, colla quale si rinunzia a tutti li beni del Mondo, non solo in particolare, ma anche in comune; non potendosi più dire in realtà: quest' Abito è mio: questo Breviario è mio; nè questo stabile, o mobile spetta, ed è delle Suore, o del Monastero.

Affinchè però questa eroica virtù della Povertà arrivi a quell' alto grado di povertà evangelica praticata, ed insegnata dal Divin Redentore, quando disse: *Beati li Poveri di spirito*; (1) Bisogna che non fermisi soltanto nell' effetto; cioè in quell' esterno abbandonamento, e spropriazione, che fa il Religioso, o Religiosa di tutte le cose del Mondo; ma è necessario ancora, che passi a modo di tutte le altre virtù a risiedere nell' animo, o sia nell' affetto: perchè niuno sarà mai veramente povero, se non quegli, che interamente, e ben di cuore si distacca da qualunque cosa di questa terra, nè l' ami, nè la desideri. Diffatti non sarebbe ella una bugia detestabile il professare esternamente Povertà, e avere l' interno occupato da' desiderj di roba? Sieno anche poche, e minime le cose, a cui la Religiosa s' attacca, ciò non iscusa, che anzi aggrava la sua circostanza.

La

(1) *Luc.* 6. 20.

La Povertà l' obbliga a distaccarsi da tutto per lasciare libero il cuore a servire totalmente a Dio: ma se poi Ella lascia legarsi nell' affetto di cose ancora piccole, e legarsi alle volte con tanta strettezza di premura, e di ansietà, quanta ne ha un Ricco del Secolo per gli ammassi d' oro, e d' argento; tanto avrà Ella d' impedimento col poco, quanto il Ricco col molto. Sieno catene, sieno funicelle, che legano, che importa, se tanto coll' una, come colle altre si sta ugualmente legato? Un Ricco se fra la molta sua roba sa generosamente passarsela senza attacco, egli con tutti i suoi comodi n' andrà diritto al Cielo: ma se un Religioso, o Religiosa fra la sua professione di Povertà altissima attaccasi col cuore a cose anche minute, si mette a pericolo con tutta la sua altissima Povertà di perdersi eternamente. Caso raro veramente dovrebbe esser cotesto; ma pur accader potrebbe in chi a poco a poco intiepidendosi nel fervore di sua vocazione venisse anche insensibilmente a dimenticarsi de' proprj doveri. Molte altre cose potrebbonsi quì dire in ordine al Voto della Povertà; ma perchè come si accennò, se ne dovrà trattate più in particolare nell' esporre il sesto, ed ottavo Capitolo; passeremo perciò a discorrere anche sopra il Voto di perpetua Clausura, che quantunque non sia per anche in questo Monastero introdotta, ad ogni modo, perchè sperasi sia per introdursi fra qualche tempo, sarà bene farne quì parola; giacchè questo Voto nella solenne professione va unito alli tre di Religione. Prima però di far ciò, notansi tre gradi di Povertà, registrati dal gran San Vincenzo Ferreri nel Capitolo primo della Vita Spirituale, e questo servirà a dar compimento per ora a questa materia.

Il primo grado (dice il Santo) è di quelli, che hanno effettivamente lasciate le cose temporali, ma non già l' affetto verso di quelle: e questi non sono veri, ma finti Poveri, perchè ricchi di volontà.

Il secondo grado è di quelli, che hanno veramente lasciate le cose del Mondo, con l' effetto non solo, ma ancora con affetto; cioè con la volontà, e nella Religione hanno pur lasciate le cose superflue, ma però lo ritengono ben grande nelle necessarie, delle quali non possono soffrire, che ne manchi loro alcuna; onde questi sono parimente Poveri imperfetti; perocchè vorrebbono essere da più de' Ricchi del Secolo, a' quali bene spesso mancano molte cose.

Il terzo, ed ultimo grado consiste in non avere affetto alcuno nè alle cose superflue, nè alle necessarie; dimodochè vorrebbono questi veri Poveri poter fare senza di tutto, e per l' affetto, che hanno alla santa Povertà, tengono sempre meno del necessario, eleggendo per essi in tutte le cose le più vili, e dispregievoli. Questo è grado perfetto, e proprio di que' Religiosi, e Religiose, che davvero attendono a perfezione; poichè avendo il cuor loro distaccato da tutte le cose terrene, cercano solo quel sommo Bene, che è l' unico oggetto de' loro affetti, e di tutto il loro cuore.

DEL VOTO DI PERPETUA CLAUSURA.

PRima che i Sommi Pontefici obbligassero le Monache alla Legge della Clausura, già la Madre Santa Chiara, ponderando l' utilità grande di Essa, quarant' anni prima aveva obbligate con Voto le Religiose sue Figliuole alla Legge di quella; onde perciò chiamate furono le Religiose inchiuse; per la qual cosa convien dire con tutta verità: esser gloria ben grande, e singolar pregio di tutte le Monache di Santa Chiara, l' aver precedute tutte le altre nella Chiesa di Dio nell' obbligarsi alla Clausura perpetua, essendo poi stato il loro grande esempio a guisa di soave richiamo nell' invit-

invitare tutte le altre ad abbracciarla, ed obbligarviſi con Voto. Queſto Voto conſiſte in una promeſſa, che la Religioſa fa a Dio nella ſua profeſſione di ſtarſene perpetuamente racchiuſa fino alla morte fra' recinti di quel Sacro Chioſtro, in cui profeſſa, ſenza mai più da eſſo volontariamente uſcire.

Il Sommo Pontefice Bonifacio VIII. fu il primo a comandare la Clauſura alle Monache (1), a cui poſcia ne ſeguì la conferma dal Sacro Concilio di Trento (2), da San Pio V. (3), da Gregorio terzodecimo (4), e in queſti ultimi tempi dal gran Pontefice Benedetto XIV. (5) nella più ampla forma colla ſcomunica *Latæ ſententiæ* riſervata al Sommo Pontefice contro li violatori della Clauſura. Fu queſta invero una preſcrizione ſantiſſima, di cui ſommamente pregiar ſi debbono le Religioſe, che amano di cuſtodirſi nella loro illibatezza, e di avanzarſi a quella perfezione, a cui tendono, eſſendo appunto uno de' mezzi più efficaci per giugnervi ſicuramente l' allontanamento da tutte le Creature; ſtantecchè comunica Iddio in maggior copia li ſuoi doni all' Anima, che nella ſolitudine lo ſegue, e con eſſo in dolci colloquj vi ſi trattiene. Per queſto appunto volle la Madre Santa Chiara, che le ſue amate Figliuole s' obbligaſſero con Voto ſolenne a perpetua Clauſura; affinchè ſcanſati in tal guiſa i tumulti del Secolo godeſſero, come la Spoſa de' Sacri Cantici, la ſola converſazione del ſuo Diletto fra' chiuſi recinti di una non mai interrotta ſolitudine. Per queſto pure la Santa Chieſa provvida ſempre, e ponderata cotanto nelle ſue riſoluzioni ne ricopiò il bel diſegno a prò di tutte le Religioſe, allontanando in tal modo qualunque pericoloſo ſviamento da' Monaſterj, mantenendoſi, e creſcendo frattanto le Religioſe nel fervore della virtù, e divenendo colle loro Orazioni la ſalvezza de' Popoli, a' quali impetrano dal Signore ſpirituali, e temporali vantaggi nelle loro vicende.

Avendo dal fin quì detto dunque veduto, come la Santa Madre, e le ſue Figliuole furono le prime ad obbligarſi a Clauſura perpetua con Voto; in che queſto Voto per ſe ſteſſo conſiſta, e di qual utilità, e ſpiritual vantaggio egli ſia, paſſeremo adeſſo a diſcorrere della Clauſura in particolare, non eſſendovi luogo di queſto più opportuno per trattarne, ripartendo la materia in varj paragrafi, sì per eſſere aſſai diffuſa, sì anche perchè il tutto poſſa intenderſi con maggior chiarezza.

DELLA CLAUSURA, E SUA CUSTODIA §. 1.

LA materiale Clauſura, di cui quì adeſſo ſi parla, altro non è, che quel limitato ſpazio di luogo circondato dalle muraglie, che chiude le Monache, compreſa la Porta, che guida dentro del Monaſtero. Di tanta altezza deve eſſere fabbricato il muro, che nè poſſa entrarvi alcuno di fuori, nè poſſa uſcirne la Monaca, nè la Monaca poſſa vedere fuori di eſſa, nè l' eſtero vedere al didentro. Sia Uomo, ſia Donna, ſia Fanciullo, neppure per poco può entrare in eſſa, non dandoſi parvità alcuna di materia per eſſere come l' indiviſibile, o l' eſſere di dentro, o l' eſſere difuori, come ſuol dirſi per regolare il digiuno del punto di mezza notte: dal che s' ha da dedurre, che il ritirarne il paſſo malizioſamente avanzato, non iſcuſerebbe dalla violazione della Clauſura, e dalle pene già incorſe: come pur direbbeſi la Clauſura violata, ſe la Monaca faliſſe ſul tetto dove ſi domina coll' occhio chi paſſa; o ſe s' inarpicaſſe dentro la Ruota, e raggirandola al difuori ſi rivoltaſſe; o ſe ſpendolandoſi con una fune, come per traſtullo fanno alle

(1) *In Cp. Periculo de Stat. Regul. in 6.* (2) *Conc. Trid. Seſſ. 25. Cp. 5.* (3) *Conſt. circa Paſt. Officii, & Conſt. Decori, & honeſt.* (4) *Conſt. Deo Sacriſ., & Conſt. Ubi gratiæ.* (5) *Conſt. 40. Salutare.*

alle volte i Fanciulli, si trasferisse al difuori; o nell' Orto salisse sopra di un arbore, e si portasse con tutta la Persona su di un ramo, che avanzasse totalmente fuori della Clausura; come insegnano li Dottori citati da un dotto Scrittore. (1).

E sebbene la custodia de' Monasterj, che sono soggetti a' Vescovi, appartenga ad essi; e ne' Monasterj, che soggetti sono a' Regolari, o che sono privilegiati, ad essoloro pure appartengasi, come delegati dalla Sede Apostolica, i quali possono visitare la Clausura indipendentemente dal Superiore Regolare, ordinando quanto fa duopo per custodirla; ad ogni modo non sono escluse le Badesse, le quali sono tenute ad eseguire quanto da' Vescovi, e da' Superiori viene prescritto; essendo esse le più prossime nel governo, e sempre presenti, perchè la Clausura non resti violata. Di più ordina espressamente il Sacro Concilio di Trento ai Vescovi (2), non solo di avere tutta la cura, che la Clausura delle Monache venga conservata, e dove violata fosse, restituirla subitamente, ma di punire ancora con Censure Ecclesiastiche, ed altre pene li disubbidienti, e li contraditori di una tal legge, posposta qualunque appellazione. Questo deve intendersi, secondo l' opinione più probabile, (3) non solo della materiale Clausura, ma della formale ancora, in quanto comprende, o l' ingresso degli Esteri nella Clausura, o le uscite delle Religiose da quella, o l' accesso degli Esteri per ragionare colle Monache.

Più chiaramente ricavasi ciò dalla Bolla di Gregorio XV. (4) nella quale si conferisce a' Vescovi la facoltà di punire qualunque Persona massime Ecclesiastica, o Secolare, o Regolare che sia, qualora fosse trovata a parlare colle Monache, tuttocchè non soggette alla loro giurisdizione, sforzando le Monache all' osservanza di quanto è prescritto, e valendosi de' precetti, e delle Censure Ecclesiastiche. Da questo ne viene, che la Badessa deve vegliare, perchè la Clausura nè materiale, nè formale sia violata, e deve impedire, che le Monache non parlino fuorchè con quelli, co' quali possono lecitamente parlare; e se con altri, colle debite licenze, e coll' assistenza delle Ascoltatrici, e ne' tempi prescritti, e non giammai fuori del tempo dalla Regola, dalle Generali Costituzioni, e da' Superiori determinato.

DELLA CLAUSURA RISPETTO ALLE MONACHE §. II.

FInchè vive la Monaca, è tenuta a starsene nella Clausura, e per il Voto fatto, e per il comando del Concilio di Trento, e per le Costituzioni Apostoliche, e per li Decreti della Sacra Congregazione più volte replicati, non potendo da quella neppure per breve spazio di tempo uscire sotto pena di peccato mortale, e d' incorrere *ipso facto* nella scomunica riservata al Papa. Ad ogni modo però dar si potrebbono cause vere, e legittime, per le quali uscendo le Monache dalla Clausura, andassero esenti dalla colpa, nè soggiacessero a pena veruna. Queste vengono assegnate dal Sommo Pontefice Pio V. in una sua Costituzione (5); come accadendo il caso di un' irreparabile incendio, o di ruina per il Terremoto; dovendo peraltro significare tantosto a' Superiori l' imminente pericolo, per essere provvedute o di altro Monastero, o di decente ricovero, ivi raccolte come nella Clausura: come parimente in caso di attaccaticcio contagioso malore; d' innondazione di fiume vicino; d' imminente invasione di Soldati; quali necessità, se v'è tempo, debbono essere approvate dall' Ordinario, e cessato il pericolo, dovranno tantosto le Monache far ritorno nella loro

(1) *Vid. Bibl. P. Ferrar. Verb. Monial. Art.* 3. (2) *Sess.* 25. (3) *Barb. de Off. & Potest. Ep. P.* 3. *ad L.* 102. *n.* 11. *Peliz. de Mon. c.* 3. *n.* 1. *q.* 6. *Laym. Pra. ref. Tr.* 3. *q.* 5. (4) *Bulla incip. Inscrutab.* (5) *Const. incip. Decori, & Honestati.*

loro Clausura.

Parlando poi della Clausura delle Converse, è da saperſi: che queſte poſſon eſſere di due Claſſi, altre Clauſtrali, che fan voto di perpetua Clauſura, e ſono tenute alle Leggi di eſſa; e queſte ſoltanto vengono ammeſſe in que' Monaſteri, che mantengonſi con annue rendite; o in quelli, che quantunque vivano di Mendicità, ſervonſi però di Perſone eſtere per l'accatto delle neceſſarie Limoſine. Altre poi ſono accettate unicamente per queſtuare, e queſte ſenza uno ſpeziale indulto della Santa Sede non poſſono tenerſi dentro la Clauſura; nè altre Converſe clauſtrali allora poſſono ammetterſi, ogniqualvolta tenganſi le queſtuanti, eſſendo ciò vietato dalla predetta Coſtituzione di San Pio V. (1); vedendoſi diffatti praticamente, che le Cappuccine non ammettono ſenon le Converſe di queſt' ultima Claſſe, le quali a tenore della Coſtituzione accennata, e de' Decreti della Sacra Congregazione dovranno abitare in una Caſa contigua al Monaſtero; nè potranno entrare in Clauſura ſenon ne' Caſi permeſſi, e determinati dalle riſpettive Coſtituzioni, nè dalla loro abitazione, ovvero dal Convento (quando con privilegio dimoraſſero dentro di Eſſo) potranno uſcire, ſenon con le Condizioni ſeguenti. = I. Che le dette Converſe non eſcano per altri negozj, ma ſolamente per queſtuare. = II. Che vadano ſempre due almeno aſſieme ſenza mai ſepararſi. = III. Che abbiano d'età circa quarant' anni. = IV. Che ſieno di vita eſemplare, e di buona edificazione. = V. Che non pernottino fuori del Monaſtero, nè eſcano dalla Città, Terra, o Luoghi, ne' quali ſono detti Monaſteri: E quando per l'anguſtia, e povertà del Luogo foſſe neceſſario praticare diverſamente, in tal caſo ſi debba avere la licenza, o aſſenſo del Veſcovo; e ſe per la cagione ſuddetta neceſſitate foſſero le dette Cercanti pernottare fuori, debbano aſſolutamente procurare di prendere alloggio da Perſone di buona vita, e di Santi coſtumi.

DELLA CLAUSURA CIRCA GLI ESTERI, CHE SI ACCOSTANO AL PARLATORIO §. III.

NUovo non è da dirſi, che ſia il divieto di frequentare li Monaſterj delle Monache chiuſe fra' Sacri Chioſtri, mentre da tanto tempo li Sacri Canoni lo proibiſcono, non ſolo agli Eccleſiaſtici, ma anche a' Laici ſotto pena di Scomunica. (2) Bonifacio Ottavo confermò un tale divieto, (3) con altri Sommi Pontefici ne' ſucceſſivi tempi, e con molti Decreti pure la Sacra Congregazione. Che ſe la Scomunica non può fulminarſi ſe non per il peccato grave, forza è conchiudere, che pecchi gravemente chi parla alle Monache in rigoroſa Clauſura racchiuſe ſenza le condizioni richieſte, e ſenza le neceſſarie licenze. Che ſe il Veſcovo può per queſto fallo imporre alle Monache, eziandio ſoggette a' Regolari, la pena della Scomunica a sè riſervata, conviene a parità di diſcorſo inferire, che le Monache pecchino nella loro traſgreſſione, nulla giovando la luſinghevole ſcuſa, che ſoglio-no addurre, cioè = Per noi non vi è la proibizione di parlare, = quando il cooperare alla colpa altrui è peccato di quella gravità, in cui trovaſi la colpa del traſgreſſore. In queſta colpa però non incorrono quelle Monache, che dalla Badeſſa ſono deſtinate a titolo di qualche Uffizio, o alla Porta, o alla Ruota, o alla Sagreſtia; molto meno poi la Badeſſa, come ne decretò la Sacra Congregazione, (4) qualora li diſcorſi, e ragionamenti ſieno fatti per neceſſità del proprio impiego.

In queſta sì ponderata proibizione non vengono compreſi li Genitori, Fratelli, e Sorel-

(1) §. 6. *De cetero*. (2) *Can. Cp. Monaſt.* 8. *de Vita, & honeſt. Cler.* (3) *Cap. Pericul. in Sexſt.* (4) *In Eugub.* 15. *Mart.* 1595.

Sorelle delle Religiose, ne' tempi però, che non sono interdetti, come per decreto emanato li 20. Febbrajo 1593. fu risoluto, esprimendosi in questi termini = „ Li Padri, „ e le Madri, Fratelli, e Sorelle carnali, „ fuori della Quaresima, e dell' Avvento, „ e de' giorni ne' quali le Monache si comunicheranno, possono senz' altra licenza „ parlare colle loro Figlie, e Sorelle una „ volta la settimana solamente. = „ Per consuetudine s' introdussero li Congiunti di primo, e di secondo grado, purchè non sieno Regolari, come decretò la Sacra Congregazione, (1) e in caso che o per legge del Monastero, o per particolar decreto del Vescovo non venisse ciò proibito. Che se vi sarà necessità, possono gli Ordinarj dare licenza alli detti Congiunti di primo, e secondo grado per parlare alle Monache nel tempo della Quaresima, e dell' Avvento: permissione benigna della Sacra Congregazione. (2) Alli Servidori, ed alle Serve, che da' Padroni si mandano a portare limosine, o altro alle Monache, si presume tacita la licenza; come pure alli Poverelli, che domandano la limosina. Qualunque altra Persona, benchè Ecclesiastica, e graduata, e per sino li Vescovi fuori delle loro Diocesi, sono compresi nella proibizione; come ne dichiarò con sua Circolare il gran Pontefice Benedetto XIV. li 31. Ottobre 1749., avendo già molto tempo prima proibito a tutti li Regolari l' accesso ai Monasterj delle Monache Sisto V. con suo particolare Decreto, Urbano VIII., e Clemente IX. vietando a' Religiosi sotto peccato grave il parlare alle Monache, anche per breve spazio di tempo.

DELLA CLAUSURA RISPETTO ALL' INGRESSO DEGLI ESTERI § IV.

IL Sommo Pontefice Gregorio XIII. nella sua Costituzione = *Ubi gratiæ* = rivocò, e annullò tutte le licenze, e generali, e specifiche per entrare ne' Monasterj, ordinando a qualunque Persona nuova licenza, e volta per volta in iscritto. Lo stesso pure fece con sua Costituzione = *Salutare* = il sovraccennato Benedetto XIV., richiamando, ed annullando qualunque siasi Privilegio conceduto in addietro, o preteso da gran Personaggi e della Chiesa, e del Secolo. Da chi entra, e da chi introduce devesi osservare: primo, se l' ingresso sia per fine onesto, perchè chi con fine cattivo entrasse nel Monastero, con tutte le ottenute licenze incorrerebbe nella Scomunica riservata al Sommo Pontefice; come pure la Monaca, che ne procurasse, o ne permettesse l' ingresso, non potendosi legittimare un atto perverso da qualunque licenza. Secondo, che siavi una vera necessità, e sia necessità del Monastero. Terzo, che la licenza sia spiccata in iscritto, e conceduta da chi può legittimamente concedere.

Il primo fra quelli, che possono entrare in Monastero nelle occorrenti necessità, sì di giorno, che di notte, sì è il Padre Confessore in occasione di dovere amministrare alle Inferme li Ssmi Sagramenti, ed assistere alle Moribonde; e questi entrato in Convento, deve portarsi a dirittura alla stanza della Malata, accompagnato da due Religiose anziane, le quali, dovendo egli udire la confessione di qualche Inferma, dovranno in quel mentre star fuori della stanza, la quale, in tal tempo ha da stare aperta in modo, che da esse Religiose possa essere veduto. Il Medico pure può essere ammesso in Monastero a prò delle povere Inferme; e parlando dell' Ordinario deve avere la licenza rinovata in ogni trimestre, secondo il Decreto della Sacra Congregazione. (3) Deve entrare solo, se l' Infermità non richiede anche

(1) *In Perusina* 18. *Januar.* 1618. (2) *In Panormit.* 5. *Mart.* 1624. (3) 21. *Mart.* 1688. *Placent.* 6. *Jan.* 1614.

anche altri, portandosi a diritto viaggio all' Infermeria accompagnato sempre dalla Badessa, e dalle Religiose deputate; e se per provvedere alla Religiosa Inferma, basta l' accesso alla grata del Parlatorio, non devesi fare entrare in Convento. Il Medico poi straordinario solamente può entrare in mancanza dell' Ordinario, o quando vi fosse bisogno di consulto. Il Chirurgo parimente può entrare nel Monastero nel modo suddetto, per cavar sangue, e far altre cure, secondo il prescritto del Medico. Il Sindaco, o Procuratore del Convento occorrendo una vera necessità; come pure li Contadini, che portano Legna, Vino, o altro, l' Ortolano, Artisti, Facchini, e Serventi del Monastero, e quanti altri sono descritti nel consueto Libro delle ordinarie, e straordinarie licenze, i quali solamente a giorno chiaro, e a suono di Campanello si ammetteranno nella Clausura, ed al terminare della giornata ne saranno licenziati: facendo avvertire, che tali Operaj debbono attendere a' loro Lavori, senza poter girare a capriccio quà, e là per le Officine del Monastero, chiamati, o non chiamati dalle Religiose in ajuto di faccenda improvvisa, i quali devono essere scansati da tutte le Suore, e nell' incontro, e nel discorso: dovendosi pur sapere, che li Deputati ad esercitare qualche arte specificata nella licenza, non possono essere ammessi ad esercitarne un' altra nella licenza non nominata. Sopra di che sarà attentissima la Badessa, siccome quella, a cui soprattutte viene incaricata la custodia della Clausura, a non introdurre gli Esteri benchè muniti di facoltà per leggerezze, e per servigi facilissimi a farsi dalle Converse, e dalle altre Monache, contro la mente di chi concede la facoltà dell' ingresso a solo titolo di vera, e precisa necessità.

Da quanto si è detto in questo primo Capitolo, e singolarmente dove si è trattato delli tre Voti d' Ubbidienza, Castità, e Povertà, giovaci credere, che ognuna avrà bastevolmente rilevato quella vera, e giusta Idea, data fin da principio dalla Santa Madre di ciò, che esser debbono le sue Figliuole per vigore della loro Professione: che se mai, a cagione di brevità, non fosse da noi stata messa in tutto il chiaro suo lume, farallo compitamente la bellissima dottrina, data da Maria Ssma ad una perfettissima Religiosa di Santa Chiara, cioè Suor Maria d'Agreda; il che servirà per chiusa, e termine di questo primo Capitolo.

Figliuola mia (disse le un giorno) hai da vivere aggiustata al più stretto rigore della tua Professione, di maniera che in questa Croce non ti possi stendere, nè allargare da nessuna parte, come quella, che sta inchiodata in Essa con Cristo. La mano destra l' hai da tenere inchiodata coll' ubbidienza senza riserva alcuna di moto, opera, parola, e pensiero, che non si governi in te con questa virtù; non hai da essere savia appresso te stessa in cosa alcuna, ma ignorante, e cieca, acciò ti guidino i Superiori. La mano sinistra starà inchiodata col Voto della Povertà senza riserva d' inclinazione, o affetto a cosa alcuna, perchè nell' uso, e desiderio devi seguitare Cristo povero, e nudo sulla Croce. Col terzo Voto della Castità hanno da essere inchiodati i tuoi piedi, acciò tutti li tuoi movimenti sieno puri, candidi, e casti: Non hai da permettere alla tua presenza parola disonante alla purità, nè ricevere specie, o immagini ne' tuoi sensi offensiva di essa, e molto meno guardare, o toccare Creatura alcuna, ma custodire i tuoi occhi, le tue mani, come consecrate al tuo Divino Sposo. Nel suo Ssmo Costato viverai ritirata, per non trasgredire in menomo coto la Clausura; e questa è la vera, e sicura strada per ottenere la gloria eter-

CAPITOLO SECONDO.

Del modo di ricever all' Abito, e Professione, dei Vestimenti, e Maestra delle Novizie.

IN questo secondo Capitolo, che contiene varj Precetti, una Libertà, ed un' Ammonizione, incomincia la Madre Santa Chiara a descrivere la Regola, dopo averne fatto nel primo Capitolo un breve Compendio. La prima cosa, che mostra esserle molto a cuore, sì è la ricezione alla Religione di ottime Persone; acciocchè venga a propagarsi, e a mantenersi in quell' auge di perfezione, e santità, ond' ebbe il suo incominciamento. Vuole però, che s' aspetti, che queste vengano spontaneamente, e perciò dice: = „ Se alcuna per divina inspirazione verrà a voi, e vorrà questa vita osservare = così non per altro esprimendosi, se non perchè appunto fiasi tanto più sicuro, che quelle che vengono per vestirsi, sieno da Dio chiamate con vera vocazione. E quantunque per sentimento comune de' Dottori, non siavi proibizione alcuna, nè verun male l' indurre con modi leciti qualche Zittella abile a monacarsi, purchè la Religione viva in buona osservanza, o da tale ricezione se ne sperasse riforma, ed osservanza maggiore, (1) tuttavia l' indurla a farsi della propria Religione, e Monastero, non è cosa ben fatta; sì per l' interesse, che mostrasi avere, sì anche perchè si fa credere, che il Monastero sia tanto decaduto nell' osservanza, che abbiano bisogno le Suore di far ricerca di Persone, che v' entrino: „ Non v' „ inquietate (diceva a questo proposito il „ nostro Santo Padre a' suoi Frati) „ ba- „ date pur voi a perfezionarvi nella vo- „ stra vocazione; del resto v' accerto, che „ verranno, correranno al vostro odore da „ ogni parte Secolari, e Nobili a molti- „ plicare l' Ordine. „ (2) Instruzione forse anche più opportuna per le Religiose. Ciò premesso, passeremo ora alla sposizione de' Precetti.

Il primo precetto espresso viene dalla Santa Madre in questi termini: = „ Se „ alcuna per divina inspirazione verrà a „ voi, e vorrà questa vita osservare, la „ Badessa sia obbligata a dimandare il con- „ senso alle Sorelle; e se la maggior par- „ te acconsentirà, avuta la licenza del Car- „ dinal Protettore, la può ricevere. = „ Con queste parole la Santa Madre proibisce in primo luogo alla Badessa il ricevere di solo proprio arbitrio Giovane alcuna, che chiegga di vestire il Serafico Abito, obbligandola a ricercarne prima il consenso dalle altre Monache, al qual consenso, e approvazione deve concorrere la maggior parte di esse; cioè che li Voti favorevoli sieno più della metà: ed avvegnachè Ella dica: che niuna ricevasi in Monastero, se prima non si è ottenuta la licenza dal Cardinal Protettore; ad ogni modo non essendo ciò al presente più in uso, non vi è bisogno di tale licenza; poichè presentemente per autorità Apostolica le Monache non sono immediatamente soggette al detto Cardinale, ma alli soli Prelati dell' Ordine quelle, che sono dirette dai Frati Minori; o a' respettivi Vescovi, come sono quasi tutti li Monasterj delle Cappuccine. Sicchè queste per la ricezione hanno da chiedere tal licenza agli Ordinarj, oppure ai loro Visitatori, o Vicarj, che hanno ordinaria autorità. Altrettanto dee dirsi in ordine a ricevere alla professione: altrimente facendo:

(1) *Est Sententia com. apud Leand. Cit. n. 3. & Sequen.* (2) *V. Collat S. P. 1 & 2.*

cendo; le Suore peccano mortalmente, e tanto la ricezione, che la professione, senza l'accennata licenza, sono affatto nulle, come concordemente affermano i Dottori, e Canonisti. (1)

Stabilitosi dalla Santa Madre con questo espresso comando il modo, che dee tenersi nel ricevere alla Religione; passa quindi a darne le necessarie istruzioni sì dell'esame, che si ha da fare alle Postulanti; sì delle condizioni, che hanno d'avere; come delle cose, che hannosi da intimare, e del santo disinteresse, che si ha da mostrare nel riceverle. Dette Istruzioni non sono semplici consigli, ma a detta degli Spositori (2) sono veri Precetti, quantunque da essi tre soli se ne contino distintamente, ognuno de' quali però varj ne comprende, e quasi tutti spettanti alla ricezione, vestizione, e professione delle Novizie; onde non distingueremo col titolo di Precetto specificatamente se non li tre sopraddetti, e tutti gli altri verranno soltanto distinti, ed espressi col puro testo della Regola. Facciamo inoltre riflettere, che tutti li Precetti contenuti in questo Capitolo fuor di un solo, che accenneremo a suo luogo, tutti gli altri, per essere fra il numero de' moderati dalla Bolla di Eugenio IV., non astringono per sè medesimi a colpa grave; se a tanto non obbligassero per vigore del Jus comune, che in tal caso faremo distintamente avvertire.

Seguita dunque a dire il Testo della Regola: = „Che la Badessa esamini, o faccia „ esaminare le Postulanti circa la Catto- „ lica Fede, ed i Sacramenti della Chie- „ sa. = „ In vigore di queste parole viene obbligata la Badessa di esaminare, o far esaminare per Persona idonea le Giovani accettate, prima del loro ingresso nel Monastero, intorno la Santa Fede, ed Ecclesiastici Sacramenti, e conseguentemente nelle altre cose necessarie a saperssi, per vedere se sieno meritevoli di essere ricevute, oppure licenziate. Preme la Santa Madre sopra l'esame della Fede; cioè sopra li Misterj principali di Essa, come in vero cosa tanto necessaria: benchè (come dicono gli Spositori) qualora si sapesse, che le Giovani da riceversi sono sempre vissute in Paesi Cattolici, e da vere Cristiane, e che bastevolmente sono instruite nelle cose spettanti alla Fede Cattolica un tal esame potrebbesi anche ommettere senza scrupolo; giacchè giusta l'assioma della Legge: Non sono da esaminarsi le Persone conosciute idonee, ma bensì le non conosciute tali. (3)

Prosiegue a dire il Testo. = „ E se „ in queste cose la troverà fedele, e fe- „ delmente le confesserà, e prometterà di „ fedelmente osservarle, e che non abbia „ Marito, e se lo avesse, che siasi fatto „ Religioso col consenso del Vescovo Dio- „ cesano, avendo prima fatto Voto di con- „ tinenza. = „ Incomincia la Santa Madre con le sovraccennate parole ad assegnare le condizioni di quelle, che hanno da essere ricevute alla Religione; e sono primieramente: Che sieno stabili, e ferme nella Fede, e risolute di manifestarla in ogni incontro, che servir possa di edificazione ai prossimi. Secondariamente, che sieno libere, e sciolte dal Mondo, affinchè stabilmente, e perfettamente si possano consecrare a Dio. Ed acciocchè in tutte quelle, che saranno ricevute, si trovino queste condizioni, ne fa formale precetto alla Badessa di ben investigarle; che però se nelle Postulanti vi sarà qualche sospetto di errore circa le cose della Fede; o essendo maritate, i loro Mariti non avranno presi gli Ordini Sacri, o fatto Voto di continenza in qualche Ordine approvato, con autorità del Vescovo Diocesano, e licenza della Moglie medesima, non debbono esse-

re

(1) *Apud P. Leand. L. Cit. Cap. 12. n. 3.* (2) *Vid. P. Anton. Ab. Albogasia in Exp. Regul. S. Claræ §. 3.* (3) *Glos. in Cap. nullus examinet. §. 29.*

re ricevute in modo alcuno; sì per non contravvenire a' Sacri Canoni; sì anche per non allontanarsi dalla mente della Santa Madre, la quale essendo sì stabile nella Fede, che confermata l'avrebbe col proprio Sangue; ed essendo sì libera, e sì sciolta da ogni cosa terrena, che sembrava non essere di questo Mondo, bramava altresì, che tali fossero le sue Figliuole.

Altre condizioni aggiugne Ella pure alle accennate, e sono. = „ Che non sieno ricevute quelle, che per la molta „ età, o infermità, o mancamento di senno non saranno *abili* a sostenere il peso „ della Religione. = „ Qual età, o infermità comprende questo Precetto? Rispondono gli Spositori: (1) Che in quanto all' Infermità non possono essere ricevute quelle, che non hanno salute, e forze bastevoli per stare ordinariamente all' osservanza della Comunità; poichè, come ottimamente dice Papa Innocenzo IV., la ricezione di queste perturba lo stato regolare, ed è causa d' introdurre rilassazione nella Religione. Quelle però (conchiude il citato Spositore), che d' ordinario potranno stare all' osservanza comune, possono essere ricevute, ancorchè non fossero tanto robuste, quando queste sieno d' uno spirito assai buono, e di un naturale molto docile; potendo essere con ciò di maggior utile alla Religione della robustezza medesima. Questo però deve intendersi di quelle, che hanno da riceversi per servizio del Coro, e non delle Converse; mentre queste è necessario, che sieno perfettamente sane, e robuste.

Quando dal ricevere in qualità di Corista qualche Novizia non molto sana, ne risultasse edificazione grande al Secolo, per essere Persona qualificata, e di singolar distinzione, potrassi ricevere; qualora però abbia sanità sufficiente per osservare le cose essenziali, e per intervenire all' officiatura del Coro, e non altrimenti. (2)

In ordine all' età, non debbonsi ricevere quelle, che per l' età troppo avvanzata non sono atte all' osservanza regolare, stantecchè tali Persone non riescono abili per la Religione. E' ben vero, che concorrendovi le condizioni sopradderte, potrebbesi ricevere qualche Signora di qualità, sebbene fosse di qualche età avvanzata. (3) Quanto si è detto su tale proposito, deve servire unicamente di regola per assicurarsi di non contravvenire nella ricezione a questo Precetto; ma non già per derogare a quanto in questo particolare prescrivono le Costituzioni dell' Ordine, e le rispettive del Monastero.

Altre condizioni poi si richieggono da' Sacri Canoni in quelle, che dimandano di essere ricevute alla Religione, e sono le seguenti. PRIMA, che sieno di condizione libera, e non schiava. = SECONDA, che non sieno costrette da forza, o da inganno a monacarsi. = TERZA, che non sieno pazze, o furiose. = QUARTA, che abbiano la debita età dal Sacro Concilio di Trento prescritta; cioè d' anni quindici, e di sedici quando professano: benchè le Costituzioni dell' Ordine vogliono, che ne abbiano diciotto compiti. = QUINTA, che non abbiano debiti grandi da pagare, eccedenti la facoltà delle persone. = SESTA, che non abbiano obbligo di amministrazione di rendite d' altri, per cui ne potessero nascere liti, e disturbi; come ricavasi dalla Costituzione di Sisto V. (4) E sebbene alcune delle accennate condizioni non fanno menzione delle Donne da riceversi all' Abito, ma solamente degli Uomini, è però certo, che debbonsi intendere tanto per gli uni, che per le altre; come con molte ragioni, testi, e autorità lo prova chiaramente uno Scrittore assai grave, ed erudito Spositore (5).

(1) *P. Anton. Ab. Albog. L. Cit.* (2) *Cordub. q. 4. Concluſ. 7.* (3) *Ita P. Anton. ab. Albog. L. C.* (4) *Cõſt. contra Illegitimoſ. & Portel. V. Novit. qualit. n. 20. Roder. Tr. 3. q. 10. Ar. 11.* (5.) *P. Leander L. C. Cp. 19. N. 13.*

Vuole inoltre la Madre Santa Chiara, che a qualunque Persona, che venga per essere ricevuta alla Religione = „ le „ sia diligentemente dichiarato il modo, „ e la regola di vivere. = „ Questa regola fu insinuata ancora alle sue Monache della Visitazione dal gran San Francesco di Sales in questi termini. = „ Quando „ una Figlia chiederà di essere ricevuta, „ prima d'ogni altra cosa si faccia venire in Casa per esser vista, e considerata dalla Badessa, e dalle Sorelle, affine di provare, e considerare se potrà „ bene accomodarsi al vivere, ed all' osservanza della Religione, quale s' incomincierà a farle praticare, con farle „ intendere, che la Religione è una Scuola dell' annegazione di sè medesima, della mortificazione de' sensi, della rassegnazione di tutte le voglie umane, ed „ insomma il Monte Calvario, ove con „ Gesù Cristo le sue caste Spose hanno „ da essere crocifisse spiritualmente, per „ poscia dopo questa vita essere glorificate. = Ad ogni modo concordano gli Spositori in affermare: Che dicendo la Santa Madre: di dover dichiarare alle Giovani il modo, e la regola di vivere, ciò non s' ha da intendere, che debba farsi di tutte le cose minutamente, e individualmente; ma bensì solo per quanto può bastare a far loro concepire, e conoscere lo stato, che abbracciar vogliono; affinchè non abbiano poscia da pentirsene. (1) Così ordina parimente il Sommo Pontefice Innocenzo IV.

Vuole ancora la Santa Madre = „ Che „ essendo ritrovata la Giovane atta, ed al „ proposito per la Religione, se le dica „ le parole del Santo Vangelo: che vada, e venda quanto ha, e s' affatichi „ in dispensarlo a' Poveri; e non potendo „ far ciò, le basti la buona volontà. = „ In vigor dunque delle accennate parole, è tenuta la Badessa a fare una tale intimazione alle Giovani, che si presentano: Che se poi accertatamente sapesse, che non hanno cosa alcuna da dispensare per esser povere, o se ne hanno, non ne sono padrone dispotiche, per essere Figliuole di famiglia; in tal caso non contravverebbe al Precetto, ommettendo una tale intimazione, la quale quando su di ciò dubitasse, potrebbe anche da lei farsi due mesi prima della professione; perchè, come dicono gli Spositori, essendo questo Precetto affermativo, non obbliga se non a tempo, e luogo. (2) La difficoltà maggiore è, se per il Testo della Regola, e in vigore di questo Precetto sieno diffatti tenute le Postulanti, prima di essere ammesse alla Vestizione, di dare li suoi beni a' Poveri, qualora ne avessero? Rispondono parimente gli Spositori: (3) Che per vigore della Regola, alla quale Elleno non sono ancora tenute, obbligate non sono precisamente a dare i suoi beni a' Poveri, benchè sarebbe cosa molto lodevole; nè incorrerebbono in colpa veruna se non ubbidissero, determinandosi di lasciare la roba a' Parenti, o riserbandosi di rinunziarla alla professione: perchè altro è comandare che si dica, altro è comandare che si faccia; e perciò soggiugne opportunamente la Santa Madre: Che se non potranno fare ciò, basta loro la buona volontà.

Accertate pertanto le Religiose, che le Giovani da riceversi alla vestizione non hanno per le sovraccennate condizioni impedimento veruno; ed avendo altresì la Badessa adempito tutto ciò, che si è detto fin' ora, comandatole dalla Santa Madre; dovranno le Suore tutte, prima d' ammetterle alla Vestizione, considerar bene attentamente le loro qualità morali, giacchè hanno avuto tutto il comodo d' indagarle, per essersi quivi trattenute fra di loro in abito secolare qualche tempo; avendo

(1) *P. Leander Cit. Cap. 13. n. 8.* (2) *Cordub. Cap. 2. Exp. q. 8. & ex Trident Conc. nulla quoq. renuntiatio Sef. 25.* (3) *P. Anton. ab Albog. L. C. & alii.*

do l'occhio solamente a Dio, e al bene della Religione, senza punto lasciarsi smovere dagli affetti d' amicizia, d' interesse, o di parentela; ricevendo quelle soltanto, che per i loro ottimi costumi, e natural docile, pieghevole, e morigerato, conoscono, che saranno per intraprendere il religioso Instituto con efficace volontà di vivere santamente.

La ricezione delle Novizie, perchè sia legittima, dev' esser fatta capitolarmente, e debbevi intervenire l'assenso del proprio Prelato, o suo Vicario generale, per essere questa atto di giurisdizione. (1) Deve inoltre tal ricezione esser fatta a Voti segreti; e basta (come si disse) che più della metà sieno favorevoli, perchè la Postulante venga ammessa. (2) E quì facciamo riflettere seriamente alle Religiose: che se senza giusta, e ragionevol causa negassero il Voto alla Giovane da riceversi, essendo per altro idonea (il che avranno potuto bastevolmente conoscere in quel tratto di tempo, in cui Secolare è dimorata fra loro) peccherebbero mortalmente, come affermano i Teologi; (3) mentre mancherebbero in cosa grave alla Carità del Prossimo; avendo Iddio raccomandato a ciascheduno di noi la cura del Prossimo nostro; anzi con licenziare quelle, che sono abili, verrebbesi a pregiudicare notabilmente al bene della Religione, e del Monastero medesimo. Questo devesi tanto più intendere in ordine al ricevere le Novizie alla professione: Imperocchè essendo il Noviziato una spezie di contratto, obbliga perciò il Jus naturale a non escludere le meritevoli: e siccome peccherebbesi in mettere alla professione le inette, così peccherebbesi del pari escludendo quelle, che sono abili. Vi vuol dunque su di ciò una santa indifferenza, che faccia tener fisso lo sguardo alla maggior gloria di Dio, e al bene della Religione; e allora sicuramente si farà giustizia al merito di ciascheduna.

Prima di ricevere all' Abito qualunque Zittella, vuole il Sacro Concilio di Trento, che se le faccia diligente esame intorno alla di lei volontà; e questo deve farsi dal Vescovo, e in sua assenza, o impedimento dal suo Vicario, o da altro Soggetto da' predetti deputato. (4) Questa indagazione della volontà della Giovane deve farsi due volte; cioè prima di riceverla all' Abito Religioso, e prima della Professione; eccetto ove vi fosse legittima prescrizione, e consuetudine in contrario; imperocchè in tal caso basterà una volta sola, (5) ma non essendovi tal prescrizione, devesi farla due volte.

E' inoltre da saperfi, che le Suore non possono ricevere all' Abito Zittelle in numero a loro arbitrio; poichè il sovraccennato Concilio di Trento, e San Pio V. in una sua Costituzione comandano, che la ricezione delle Monache non ecceda il numero, che si può comodamente sostentare in ciascheduno Monastero o con entrata fissa, o con le consuete limosine: sicchè ritrovandosi nel Monastero il numero determinato delle Monache da riceversi, non farà in arbitrio della medesima il riceverne altre sopra detto numero; (6) e se tal una si ricevesse di più, sarebbe irrita, e nulla la di Lei Professione; così dispone la Legge (7), alla quale non può contravvenire neppure il Vescovo, non avendo egli potestà di accrescere il numero stabilito delle Monache, spettando tale accrescimento alla Sacra Congregazione, da cui deve egli dipendere, qualora conoscesse oppor-

(1) *Suarez. t. 4. de Relig. tract. 9. l. 1. C. 11. n. 1. cum Mirand. & alii* (2) *Ita declaravit Sac. Congr. Episop. Ann. 1603.* (3) *P. Anton. ab Albog. in Memor. Chat. §. 2. Citans Mirand. & alios* (4) *Conc. Triden. Sess. 25. de Regular. C. 27.* (5) *Ut docent Mirand. Villal. Portel, & alii.* (6) *Conc. Trident. Sess. 24. Cp. 3.* (7) *Et Const. Pii V. circ. pastor. Cap. unic. §. sane de statu Regul. in 6.*

opportuno l'aumentare detto numero. (1) Le Sorelle Converse non debbono eccedere in numero la terza parte delle Coriste; acciocchè queste abbiano campo di esercitarsi ancor Esse in opere manuali, e laborioſe. (2)

Dopo ciò; ripigliasi di bel nuovo il Testo della Regola, il quale alli già esposti Precetti soggiugne. = „ Che guardin„ si la Badessa, e le Sorelle, che non sie„ no sollecite, nè abbiano pensiere alcu„ no delle cose temporali della Novizia; „ ma lascino, che Essa faccia de' suoi beni „ tutto quello, che il Signore le inspire„ rà. = „ Queste parole, che formano un Precetto a tutte le Suore sì Superiore, che Suddite, dimostrano l' intenzione premurosa della Santa Madre, che è quella sia sbandito dal cuore di tutte le Religiose ogni interesse, e sollecitudine circa la roba di quelle, che vengono alla Religione; acciocchè conoscasi, che esse non cercano le cose temporali, ma unicamente Anime, che servano a Dio.

Questa sollecitudine de' beni temporali della Novizia si può considerare in due maniere; cioè nell' affetto della volontà, e nell' esecuzione dell' opera. L' affetto della volontà consiste nel desiderio, che la Novizia disponga de' suoi beni temporali, o in tutto, o in parte per le necessità del Convento, o a vantaggio di qualche altra Persona, senza però manifestarle questa volontà, ma lasciandola fare come Dio le inspira. La sollecitudine poi nell' esecuzione dell' opera si è; quando qualche Religiosa sollecitasse la Novizia con opere, o con parole, direttamente, o indirettamente, movendole efficacemente la volontà a lasciare le cose sue a chi Ella non avea prima veruna intenzione di lasciare. Il primo modo di sollecitudine di volontà, o desiderio è solamente ammonizione, nè obbliga a colpa contro il Precetto. Ma nel secondo modo di sollecitudine di effetto, e di esecuzione coll'indurre la Novizia a lasciare dette cose nel modo suddetto, è di precetto; onde per trasgredirlo, basterebbe indurre la Novizia con preghiere importune, o con promesse a lasciare le sue cose temporali o al Convento, ovvero a qualche Persona, a cui Ella non pensava lasciare: e molto più così sarebbe, quando ciò si facesse dalla Superiora, temendo la Novizia, che potesse esserle negato l' Abito in caso di ripugnanza.

Qualora poi accadesse, che la Novizia chiedesse consiglio alla Badessa, o alle Monache in ordine alla distribuzione de' suoi beni temporali; in tal caso debbono diportarsi come prescrive la Regola; cioè: = „ Indirizzarla ad alcune Persone „ discrete, e timorate di Dio, secondo il „ consiglio delle quali i suoi beni sieno „ dispensati a' Poveri. = „ Su questo particolare debbonsi ben guardare le Religiose, che tali Persone non sieno il Sindaco, l' Ordinario Confessore, o altri attenenti, o molto portati per il vantaggio del Convento; altrimente si verrà a trasgredire un tal Precetto; come ha dichiarato Clemente quinto, e confermano li più gravi Spositori. (3)

Nè tampoco sarà lecito alla Badessa, ed alle Monache il significare alla Novizia le necessità del Monastero per indurla a soccorrerlo co' suoi beni temporali, abbenchè ciò non facessero con importunità; come con San Bonaventura dicono altri Scrittori; (4) imperocchè la Madre Santa Chiara ebbe sempre intenzione di mantenere in tutte le cose, e particolarmente su di ciò la libertà alle Novizie, e togliere così ogni interesse, e sollecitudine dal cuore delle sue Figliuole, ad imitazione

(1) *Ita statuit & pluries declar. S. Cong. Epis. & Regul. in Brund. 12. Mart. 1602. In Lauret. 27. Julii 1604.* (2) *Ut decrevit Clem. P. VIII.* (3) *Cordub. Pelic. & alii cont. Rodrig. in sum. 2. p. C. 72 con. 2.* (4) *D. Bonavent. Corduba, & alii.*

zione del Santo Padre. Nemmeno sarà lor lecito raccomandare alle Novizie qualche povera Persona, o inviarle per consiglio a qualcheduno, che quantunque non sia attinente al Monastero, possono per altro supporre, che le consiglierà a favore di esso; ma se ne resteranno sincere colla pace del Signore, senza punto impacciarsi nè direttamente, o indirettamente nella distribuzione di dette cose. (1)

Contuttociò non sarà vietato alle Suore il ricevere dalle Novizie quelle cose, delle quali Esse possono liberamente disporre, e si movessero a darle di spontanea lor volontà come in limosina; supposto sempre il bisogno, ed evitato ogni scandalo, quale potrebbe accadere, qualora ricevessero limosine eccessive, e poco corrispondenti al lor povero stato. Ed è quì ben d'avvertirsi: che il Sacro Concilio di Trento onninamente proibisce la ricezione de' beni della Novizia prima della Professione, ancorchè tali cose fossero volontariamente date da Essa, o da' suoi Parenti: eccettuatene però quelle, che appartengono agli alimenti. (2)

Potrebbesi dubitare, se dando la Novizia le sue Vesti alla Badessa, o a qualch' altra Monaca, acciocchè le distribuissero a' Poveri, se queste le potrebbero ricevere, e distribuirle a lor talento? Rispondono gli Spositori: Che le Vesti delle Novizie si hanno da dispensare per mano delle medesime, o di altra Persona, cui Elleno abbiano commessa tale distribuzione; ma se Esse poi non sapessero a chi darle, e pregassero la Badessa, o altra Monaca particolare a distribuirle a qualche Povero di lor gusto, potrebbero farlo secondo l'intenzione loro. Ma non per questo sarà lecito alle Monache ricercare dalle Novizie dette vestimenta, per darle a chi lor piace; perocchè questo sarebbe un intromettersi nella distribuzione de' loro beni. Non sarà però loro vietato l'interrogarle quando sono vicine alla Professione, di che cosa vogliano fare delle loro vesti. (3)

Sappiasi inoltre: che se una Religiosa avesse fatta Professione prima di avere disposto delle sue cose; oppure disposto ne avesse con un Testamento invalido, fatto da Lei prima della Professione, non potrebbe poscia farne altro di nuovo, e distribuire le sue robbe secondo l'intenzione, che ne ebbe prima di Professare; imperocchè fatta la Professione, non tiene più dominio sopra cosa veruna. Potrebbe però detta Religiosa professa dichiarare la sua intenzione, e questa basterebbe per rendere sicuri in coscienza quelli, a favore de' quali fossero stati disposti li detti beni. Ciò dicesi per quanto spetta al foro interno della coscienza, ma non già per l'esterno, e contenzioso, il quale potrebbe decidere diversamente. (4)

Dall'avere inteso fino ad ora quanto abbia avuto di premura la Santa Madre, perchè le sue Figliuole sieno affatto aliene da ogni specie di sollecitudine, ed interesse di cose temporali nel ricevere le Novizie alla Professione; si vorrà forse sapere, a sicurezza della propria coscienza, se senza contravvenire alla Regola si possa esigere la Dote solita a darsi a' Monasterj da quelle, che vogliono vestirsi in qualche Religione? Ad un quesito di tanta importanza rispondono gli Spositori col dire: (5) Che quantunque tutti li Religiosi dell'uno, e dell'altro sesso, ed anche Mendicanti, e di quelli, a' quali per le Costituzioni, o Concessioni Apostoliche non è lecito d'aver rendite, o di proprio; ma che però in virtù della general

con-

(1) *Cordub C. 2. Polic. Sant. Rom. Ximen. Contra Rod.* (2) *Trid. Sess. 25. de Reg. C. 16.*
(3) *P. Leander L. Cit. n. 3.* (4) *Ita Navar. l. 3. de Test. conf. 12. Ancaran. Zabar. & alii.*
(5) *P. Anton. ab Albog. L. C. §. 3. & P. Leander ubi supra Cap. 18. n. 4.*

concessione; e dispensazione del Sacro Concilio di Trento possono avere dette cose in comune, ad esclusione de' Padri Osservanti, e Cappuccini; (1) ad ogni modo (sebbene l'accennato Concilio non escluda le Monache de' sopraddetti due Francescani Instituti) egli è certo: che sì le Madri Cappuccine, che quelle della stretta Osservanza, che professano la prima Regola di Santa Chiara, non avendo giammai ammesso tal privilegio, come consta dalla formola della loro Professione, non possono avere di proprio anche in comune. Ciò premessosi dagli accennati Spositori, conchiudono in risposta del quesito fatto, col dire: Che le dette Monache non possono senza grave colpa ricevere la Dote dalle Giovani, che entrano in Monastero per ricevere l'Abito; nè possono in modo alcuno far con Esse, o con i loro Parenti patti, concerti, ovvero ricevere, o ricercare figurtà, polizze ec., come costumasi ne' Monasterj d' altre Religioni; nè esigere dette cose per giustizia, quando non venissero date al Monastero per limosina; essendo tutto ciò espressamente contro il Voto della loro professata Povertà di non aver di proprio, nè in particolare, nè in comune; come vuole la Regola, e fu sempre intenzione del Padre San Francesco, e della Madre Santa Chiara.

Come poi sia atto di proprietà contrario alla Regola l'esigere, e ricevere la detta Dote? Lo è; perchè (come dicono gli Spositori) (2) ogni acquisto, che si fa per via di contratto da chi Professa la Serafica Regola, è per sè stesso un vero atto di proprietà: e siccome il ricevere alla Religione una Giovane, con tale assoluta condizione di dover dare tanto di Dote, v'interviene tra li Parenti di Essa, e le Suore un vero contratto; obbligandosi quelli a depositare la tal somma di danaro, e queste a deposito fatto, ricevere la Giovane accettata; ne viene perciò, che l'acquisto di quella Dote, in tal modo ricevuta, sia un vero atto di proprietà. Che poi nessun altro fuor che le Suore abbia proprietà sopra quel danaro, egli è certo; imperocchè come dicono i Teologi, (3) ogni obbligazione fatta per via di contratto (ed anche sol parlando di contratto gratuito) necessita almen uno de' Contraenti di lasciare nella proprietà dell' altro ciò, che prima era suo proprio: Laonde obbligandosi li Parenti alla Professione della Giovane in virtù del contratto già fatto alla rinunzia del danaro depositato, ne siegue, che subito che quel danaro dal Depositario viene consegnato nelle mani delle Religiose, Essi ne perdono ogni proprietà, quale immediatamente acquistasi dalle Suore, che certamente acquistare non possono senza contravvenire in materia grave al Voto della professata loro Povertà.

Potrebbesi quì forse prendere un abbaglio da chi non fosse piucchè tanto informato circa il Voto della Povertà Serafica; e perciò dir potrebbe: Se le Suore possono avere proprietà nel danaro dato loro in limosina, perchè poi non l'hanno da poter avere sopra il danaro dato loro per la Dote accennata? A chi la discorresse così, bisognerebbe con buona pace rispondergli: essere assolutamente falso il supposto fatto: che le Suore abbiano proprietà sopra il danaro dato loro in limosina. Tutti gli Spositori, fondati sulle dichiarazioni de' Sommi Pontefici, affermano: che tanto la proprietà del danaro dato ad un Sustituto per benefizio de' Frati, quanto il danaro, che immediatamente da' Benefattori si dà alle Suore in limosina (giacchè ad Esse dalla lor Regola viene concesso il poterlo ricevere) non appartiene in verun conto nè agli

(1) *Tridenz. Seff. 15. de Regul. C. 3.* (2) *P. Bernard. a Bonon. in Exp. Reg. S. P. F. L. 6. Cap. 6. §. 6.* (3) *Idem P. Ber. L. Cit.*

agli uni, nè alle altre; non avendo sì quelli, che queste di quel danaro che il puro solo utile; ma che appartiene bensì a quel Benefattore, che lo diede in limosina, ed Egli solo ne sarà sempre il proprietario, fintantochè ritrovasi in essere, e non venga speso: Ed è talmente ciò vero, che egli potrebbe ripigliarsi indietro il suo danaro qualunque volta lo volesse; ed in tal caso tanto li Frati, che le Suore sarebbero in obbligo di restituirglielo. Così è stato dichiarato dal Sommo Pontefice Niccolò III. (1) affine di togliere ogni sorta di proprietà sopra il danaro, che dato viene in limosina a chi professa la serafica povertà. Veggasi dunque qual differenza passa fra il danaro dato alle Suore a conto di Dote, e dato loro in limosina: di quello, perchè pagasi per via di contratto, si trasferisce nelle Suore da chi lo sborsa tutta la proprietà, della quale per essere totalmente incapaci, non lo possono ricevere: dell' altro dato loro in limosina; perchè il Dante ne tiene sempre di quel danaro la proprietà, le Suore (avendone bisogno) possono lecitamente riceverlo, e spenderlo a sollievo delle loro necessità.

Ma pure ricercasi: se mai diasi caso alcuno, in cui le Monache, che professano la prima Regola di Santa Chiara in tutto il suo rigore nell'osservanza de' Voti, possano lecitamente ricevere una tal Dote? A questa istanza rispondiamo: Che qualora il Monastero si ritrovasse senza, o con pochissima quantità di danaro depositato, e fosse altresì in necessità presente, o imminente di fare qualche spesa: presente, cioè di dover soddisfare alcun debito fatto in passato; oppure di fare qualche provvisione necessaria per le Suore, Sagrestia; ovvero risarcimento di Chiesa, o del Convento: Imminente, cioè; che dette provvisioni, fabbrica, o restauramento far si dovesse indispensabilmente fra non molto tempo: allora non dubitiamo affermare, che detta Dote si potrebbe ricevere, e anche in tutta la sua quantità, quando questa tutta abbisogni; oppure in quella quantità, che è necessaria a soddisfare alle necessità sopraddette: nella maniera stessa, che tutti gli Spositori, fondati nella dichiarazione di Niccolò III. (2) affermano: potersi ricevere per tali necessità limosine pecuniarie richieste, oppure spontaneamente offerte da' Benefattori. Dicesi, che si può ricevere; ma non già pretenderla per giustizia, come appunto farebbe chi contratta; ma solo accettarla a titolo di pura elemosina da impiegarsi nelle presenti, o imminenti necessità del Convento, o delle Religiose medesime.

Circa poi la Dote delle Sopranumerarie, è da saperssi primieramente, che queste non si possono ricevere senza una espressa licenza della Sacra Congregazione, la quale ordina, e vuole, che le Sopranumerarie di qualsivoglia Ordine, e Instituto (ed anche delle Cappuccine, che nomina espressamente) abbiano da portare Dote duplicata: come (per esempio) se la Dote consueta è di duecento Scudi Romani (che non può essere di meno) di quattrocento deve essere quella delle Sopranumerarie, e li duecento Scudi del di più si hanno da investire in Censi sicuri, o in estinzione di Censi, o in Luoghi di Monte non vacabili: onde se possono, e debbono le Cappuccine, per non contravvenire alla Povertà loro, rinunziare in tutto, o in parte la Dote consueta, non occorrendo le necessità antidette; non possono però rinunziare, o diminuire nè anche in menoma parte la somma degli altri duecento Scudi di duplicata Dote, essendo ciò proibito dalla detta Sacra Congregazione. Avvertasi inoltre, che ammessa una Sopranumeraria con le accennate

(1) *C. Exiit. §. Caterum.* (2) *Loco citat §. Et quia.*

te cautele, resta Essa sempre Sopranumeraria vita durante, nè ha questa da surrogarsi al numero prefisso, venendo a diminuirsi per la morte di qualche Religiosa. (1)

Ma ritornasi ora al Testo della Regola, qual dice, che ammessa colle accennate premesse, la Giovane accettata alla Vestizione, vuole la Santa Madre = „ Che spogliata degli Abiti secolari, e „ tagliatile i capelli, le sieno concesse tre „ Tonache, ed un Mantello. = „ Quindi la Novizia darà incominciamento al suo anno di probazione, che così chiamasi l' anno del Noviziato; perchè la Religione in esso fa prova della Novizia, e la Novizia della Religione. Quest' anno di probazione incomincia il giorno preciso della Vestizione dell' Abito, e Vita comune con le altre Religiose. (2) Nè vi ha dubbio alcuno, che quest' anno deve essere intero, e compito perfettamente, come vuole, e comanda il Concilio di Trento. (3) Anzi un tal anno di probazione deve essere compito per fino in ordine alle ore, e quarti, come ordina il citato Concilio, e tengono comunemente i Dottori: Sicchè nell' anno Bissestile debbonsi computare due giorni per uno; affinchè detto anno possa dirsi compito; onde bisogna ben invigilare su di ciò, per non trasgredire li comandi della Chiesa, e della Regola, e render nulla la Professione. Inoltre quest' anno deve essere continuato; come tengono comunemente li Canonisti; prova la consuetudine, e dichiara la Sacra Congregazione. (4) E infatti deve essere così; perchè quando la legge ricerca qualche tempo preciso, devesi intendere del tempo continuato; che perciò interrotto sarebbe l' anno di probazione, ogniqualvolta che la Novizia lasciasse l' Abito con animo di non più riassumerlo, e con intenzione di lasciare totalmente l' Instituto Religioso; ancorchè ciò facesse per poco tempo, come per uno, o due giorni. (5)

Terminatosi dunque interamente dalla Novizia l' anno di probazione, e conosciuta per la Religione abile, e capace; corre obbligo alle Monache (come dicemmo) di metterla alla Professione: Così anche comanda la Regola, dicendo: = „ „ E finito l' anno della probazione sia ri- „ cevuta (la Novizia) all' ubbidienza, „ promettendo di osservare perpetuamen- „ te la vita e forma della nostra pover- „ tà. =„ Di quanto peso sia un tal obbligo, e come necessario il previo esame del Prelato, e la di lui licenza per ammettere alla professione la Novizia, non occorre quì rammentarlo; perchè di tutto questo si è parlato altrove. Restaci solo far riflettere alle Novizie così di passaggio, essere tanto necessario il prepararsi con sommo fervore, e diligenza alla santa Professione, quanto scorgesi grande, e generoso l' atto, ch' elleno spontaneamente fanno di sacrificare per sempre totalmente sè stesse al Signore. Sacrifizio invero di tanto merito, che per esso (al dire de' Sacri Dottori) vengono restituite all' innocenza battesimale. (6) Avendolo inoltre la Santa Memoria di Paolo V. copiosamente arricchito col tesoro di Plenaria Indulgenza, e remissione di tutti i peccati, quale con sua Bolla, che incomincia = *Romanus Pontifex* = ampiamente concede a qualunque Persona sì dell' uno, che dell' altro sesso, che confessata, e comunicata riceverà l' Abito in qualsivoglia Religione approvata. (7) Oltre a ciò, trascurar non vogliamo di quì registrare a comun consolazione quanto su questo particolare ne scrisse il divoto

Dioni-

(1) *Vide Biblioth. P. Ferrar. v. Monial. n.* 15. 27. 33. 34. 36. (2) *Ita Mirand. Pasculi. & alii.* (3) *Sess.* 25. *de Regul. C.* 15. (4) *Teste Svarez. Tract.* 3. *de Relig. L.* 5. *Cp.* 15. *n.* 3. (5) *Svarez. Vecch. Peyer. & alii* (6) *D. Hier. Ep.* 25. *D. Bernar. lib. de dispens. D. Ansel. lib. de Simil. C. ult. D. Thom.* 2. 2. *q.* 189. *Art.* 3. (7) *Leand. L. C. C.* 22. & 33. *in fine ex citat. Bulla dat. Romæ an.* 1606.

Dionigio Cartusiano. (1) = „ Mentre „ (dic'egli) il Religioso nella professione „ acquista l'Indulgenza Plenaria di tutti „ li suoi peccati, ne siegue, che ancora „ tutte le volte, che gode di aver fatta „ la professione, in maniera che di nuo„ vo la farebbe, se non l'avesse fatta, „ senza dubbio acquista la medesima In„ dulgenza, che acquistò nella professio„ ne. Così (siegue a dire) ogni giorno „ dobbiamo rinovare il nostro proposito, „ cioè la professione, e risvegliarci a nuo„ vo fervore, come se oggi per la prima „ volta fossimo venuti alla Religione. „ Questa rinovazione de' Santi Voti è pure, al dire di San Francesco Saverio, un mezzo efficacissimo contro le diaboliche tentazioni; onde ogni Religiosa può frequentarlo privatamente, per così fortificarsi contro gli assalti de' comuni Nemici.

„ Nessuna (segue a dire la Regola) „ prima che non sia finito l'anno della „ probazione, e Noviziato, possa portare „ Velo, cioè (dicono gli Spositori) Velo „ nero, proprio della professione, qual „ serve per distinguere le Novizie dalle „ Professe. „ Questo Vel nero detto di professione lo può dare anche la Badessa, quando per commissione del Prelato riceve nelle sue mani la professione di qualche Novizia: sebbene il benedirlo tocca al Prelato, o al Sacerdote, a cui da Esso viene data tal facoltà. (2) Nel ricevere che farà la Religiosa il Vel nero, rifletta bene seriamente, che Ella manifesta a tutti di essere già morta al Mondo, e ad ogni cosa terrena, e che in avvenire sol vivere vuole per essere tutta del Divino suo Sposo.

La formola della santa Professione trovasi registrata distintamente nelle Generali Costituzioni dell'Ordine, cui devesi aggiugnere l'accettazione della Bolla di Eugenio IV., per essere stata accettata dalle Religiose di questo Monastero; onde la noteremo quì nel modo stesso, che deve pronunciarsi.

Io Suor N. N. faccio Voto, e prometto a Dio onnipotente, alla Beata Vergine Maria, al Beato Padre S. Francesco, alla Beata Madre Santa Chiara, a tutti li Santi, ed a voi Madre tutto il tempo della vita mia osservare la Regola, e vita delle povere Suore di Santa Chiara, a lei data per il medesimo Padre San Francesco, e approvata da Papa Innocenzo quarto, con le Dichiarazioni, Moderazioni, e Privilegi concessi dalla santa memoria di Eugenio quarto, vivendo in ubbidienza, senza propio, e in castità, e servando la Clausura ordinata per le Costituzioni dell'Ordine.

Questa formola di professione (toltene le parole della moderazione Eugeniana, e quelle circa l'osservanza della Clausura) ella è in tutto uniforme a quella, che usano li Frati, e che loro viene prescritta dalla Regola; la quale a detta degli Spositori, (3) indicata viene da quelle parole della Regola da noi poco fa mentovate, cioè. = „ Che finito l'anno „ della probazione sia ricevuta (la No„ vizza) all'ubbidienza, promettendo di „ osservare perpetuamente la vita, e „ forma della nostra povertà. „ Ed affinchè da tutte le Religiose possa bene intendersi il senso di detta formola, e non credasi ciò, che pare a prima vista, cioè; che il Voto fatto a Dio cada tanto sopra la Regola, quanto sovra l'ubbidienza, povertà, castità, e clausura, ne faremo quì una brieve spiegazione, seguendo in ciò il sentimento de' nostri Spositori.

Per-

(1) *D. Dioni. Opusc. de perfection. Monastica.* (2) *P. Leander L. C. Cp. 24. n. 6. & 7.*
(3) *P. Bernard. a Bonon. L. C. sect. 6. C. 2. §. 8.*

Perchè dunque vuole primieramente la Profitente obbligarsi a Dio di essere Religiosa, dice = Faccio Voto, e prometto a Dio = In secondo luogo, perchè vuole partitamente obbligarsi di essere Religiosa del primo Instituto delle povere Suore di Santa Chiara, specifica la Regola, secondo la quale vuol professare di vivere; e perciò aggiugne = Di osservare la Regola data dal Padre San Francesco a Santa Chiara, e approvata da Papa Innocenzo IV. = a differenza della seconda Regola composta da questo Potefice, e dell' altra parimente composta da Urbano IV., e siccome la Profitente non vuole obbligarsi ad osservare la prima Regola in tutto il suo rigore, dice perciò di osservarla = Con le Dichiarazioni, Moderazioni, e Privilegi concessi dalla santa memoria di Eugenio IV. = Volendo poi in fine individuare l'oggetto del Voto, e della promessa, che fa a Dio, esprime li primi tre Voti, che sono la sostanza essenziale d'ogni Religioso, e perciò soggiugne = Vivendo in Ubbidienza, senza proprio, e in Castità = Ed affinchè il di Lei sacrifizio sia in tutto perfettamente compito, aggiugne alli tre Voti di Religione il quarto Voto di Clausura perpetua, col dire = E servando la Clausura ordinata per le Costituzioni dell' Ordine = Le quali parole per ora, e fintantochè in questo Monastero non è introdotta la Papale Clausura, debbono mutarsi col dire = E servando la Clausura, che nelle nostre Costituzioni viene prescritta.

Fatta dunque che avrà la Novizia la santa Professione, questa si deve far scrivere con le formole consuete in un Libro per mano della medesima Profitente, se saprà scrivere; e quando non sappia, si può far scrivere da altri co' Testimonj, che saranno presenti; e farà poi cura della Badessa di conservarla diligentemente sotto chiave, acciò possa aversi a qualunque bisogno, ed occorrenza.

Dopo di ciò, sarà ottima cosa, che la Novizia professa se ne torni al suo Noviziato sotto la disciplina della sua Maestra, e per due anni posteriori alla celebrata professione venga mantenuta colla stessa disciplina del Noviziato; senza poter dar voto nelle Elezioni, come prescrive Eugenio IV. nella sua Bolla; non ricevendo lettere; non mandando ambasciate; non affacciandosi alle Grate; non ingerendosi negli affari del Monastero, affine di ben assodarsi nello spirito, e religioso contegno, e meglio stabilirsi nella regolare osservanza. Questa legge, non mai abbastanza lodata, di obbligare per due anni la Gioventù alla disciplina del Noviziato, praticasi in ogni bene ordinata Religione, ed inviolabilmente nella nostra Cappuccina; vedendosi per esperienza dipendere da Essa il maggior bene della Gioventù, e il mantenimento della Religione medesima.

SECONDO PRECETTO. Questo dagli Spositori specificatamente viene distinto in questo secondo Capitolo come Precetto eminente, ed espresso, il quale appartiene alla Clausura, ed obbliga sotto peccato mortale le Monache di que' Monasteri, ne' quali è introdotta Clausura perpetua.

Tal Precetto segnato viene in quelle parole della Regola, che dicono. = „ „ Da lì avanti (cioè dopo che la Novi„ zia avrà preso l'Abito, e fatta la pro„ fessione) non le sia lecito uscire fuori „ del Monastero = E benchè aggiunga il „ Testo = senza profittevole, manifesta, „ e probabil causa =„ non devesi al presente ciò intendere (come asseriscono gli Spositori) (1) se non delle cause assegnate nella Bolla del Pontefice San Pio V.; le quali sono già state da noi descritte nel primo Capitolo, ove trattasi della Clausura rispetto alle Monache; e siccome tutto ciò, che ivi si disse, serve compitamente per la Spozizione di questo Precetto, ci dis-

(1) *P. Gregor. a Neapol. in Expos. Regul. S. Clarae C. 2.*

dispensiamo perciò dal quì replicarlo. Restaci solo far avvertire una cosa spettante a questa materia, ed è: Che non si possono ricevere in Monastero Zittelle in Abito Secolare, ad oggetto di dar loro l'Abito Religioso molto tempo avanti la Vestizione; e questo nemmeno può farsi con licenza dell'Ordinario, non avendo Egli autorità d'introdurre Zittelle nella Clausura, se non in ordine a dar loro l'Abito, secondo la vacanza de' Luoghi ordinati in ciaschedun Monastero. (1) Che però detta Vestizione di Abito dovrà farsi immediatamente, o al più due, o tre giorni dopo l'introduzione, ove vi fosse consuetudine di tenere le Giovani in Abito Secolare per detto tempo. (2) E facendosi altrimente; tanto chi entra, come chi riceve incorre nelle pene, e censure della Bolla di Gregorio XIII. (3) Sicchè in que' Monasterj ove è costume di tenere in prova le Giovani prima della Vestizione per alcun spazio di tempo, è necessario, che le Monache ottengano per ogni volta dalla Sacra Congregazione particolare licenza. Questo è quanto restava a dirsi su questo particolare, e per compimento di questo Precetto: Dopo del quale torna la Santa Madre a discorrere sopra il Vestiario delle Religiose, dicendo.

„ Possono ancora le Sorelle avere il „ Mantello per manco peso ed onestà in „ tempo di servizio, e fatica. E la Badessa discretamente le provveda secondo la „ qualità delle Persone, luoghi, e tempi, e conforme la necessità. = „ Circa il Mantello sovraccennato, stimiamo non sia altro Mantello diverso dal già concesso dalla Santa Madre, quando disse. = „ Spogliata (la Giovane) de' panni Secolareschi, le sieno concesse tre Tonache, „ ed un Mantello. = „ Vogliono alcuni, che in questo luogo prescrivasi di potere far uso del Mantello in qualunque stagione, per alleviamento di fatica laboriosa, qualora le Religiose volessero alleggerirsi di Tonaca interiore, e coprirsi poi col detto Mantello per maggior decenza, ed onestà. Possono però le Suore far su di ciò come lor torna meglio in comodo, per essere questa una Libertà della Regola.

Viene inoltre imposto alla Badessa dalla Madre Santa Chiara di provvedere discretamente di vestiario le Monache; e quantunque la Regola conceda loro non più di tre Tonache col Mantello; ad ogni modo (dicendo: che le Religiose sieno provedute conforme le necessità) s'intende, come dichiarano le Costituzioni dell'Ordine, (4) che la Badessa possa provvederle di Tonache, anche di più delle assegnate, a misura del bisogno, e qualità delle Suddite vecchie, o deboli, e de' Paesi, o Invernate più, o men fredde. In quanto alla qualità del panno, dovrà certamente esser vile, ed austero; tanto quello, che deve servire per l'Abito, come anco quello delle tonache, e mantelli; così ordinando le accennate Costituzioni, ed esige la professata lor Povertà. E farà inspezione della Badessa l'invigilare, acciò non s'introducano novità, o singolarità, sì nel modo di vestire, che nella qualità del panno; poichè l'esempio di una sola bastar potrebbe per introdurre universale rilassazione. Onde per levare ogni pericolo d'abuso, e per mantenere la santa uniformità, potrebbesi (come dice un dotto Spositore) (5) tenere in Monastero qualche discreta provvisione di panno per li bisogni occorrenti, per non dar ansa alle Suore farne cercare altrove d'altra sorte fuori del consueto.

Seguita a dire la Regola. = „ Che le „ Fanciulle, che si ricevono nel Monastero „ innanzi il tempo della conveniente età, „ vada-

(1) *Pront. declar. Salarnit.* 10. *Feb.* 1645. & 11. *Jun.* 1646. (2) *In Brixien.* 15. *Jun.* 1594. (3) *In Auximan.* 13. *Nov.* 1589. & *in Ast.* 18. *dec. ejusdem Anni.* (4) *Cap.* 2. (5) *P. Anton. ab. Alboza. L. C. §.* 3.

„ vadano con li capelli tagliati, e deposto „ l' Abito Secolare, si vestano di panno da „ Religiose, come parerà alla Badessa. = „ Queste ultime parole, colle quali si rimette al parere della Badessa il modo di vestire delle Fanciulle, mostrano non essere questo un Precetto, ma bensì una LIBERTA' lasciata all'arbitrio della Badessa, la quale potrà disporre su questo particolare, come stimerà meglio a proposito; cercando però sempre, che le dette Zittelle vadano vestite senza vanità secolaresche, in Abito positivo, e con somma modestia.

„ E giunte (prosiegue il Testo) all' „ età accettabile, siano vestite secondo le „ altre, e facciano la sua probazione; e „ così esse, come le altre Novizie la Badessa le consegni ad una Maestra delle più „ prudenti, che siano nel Monastero, la „ quale diligentemente le ammaestri se„ condo gli ordini della nostra professio„ ne. = „ Tutto ciò (dicono gli Spositori) (1) contiene un sol precetto, ed è quello dell' Elezione della Maestra delle Novizie, il quale sebbene si conta fra li Precetti moderati dalla Bolla Eugeniana, ad ogni modo per ragione della Legge naturale, e divina obbliga a colpa grave; come anche insegna colla comune de' Dottori San Tommaso, trattando l'importanza di questo punto. (2) E in fatti parlandosi di un bene sì grande della Religione, e della Comunità, non basta di eleggere per Maestra delle Novizie la degna, e la prudente; ma devesi altresì far cadere la elezione sopra la più prudente, e la più degna; essendo appunto ciò che comanda la Regola in ordine a tal elezione, dicendo: Che la Maestra sia delle più prudenti. Ed avvertasi bene: che non dice la più santa, ma la più prudente; imperocchè si può dare, che una abbia maggior virtù personale, e che abbia meno di prudenza per governare, e ammaestrare Novizie; e perciò devesi far scelta di quella, che ha maggior dignità, abilità, e prudenza in ordine all' ufficio, a cui si elegge; avvegnachè avesse minor santità di un' altra. Deve ciò non ostante essere la Maestra Religiosa esemplare, ed avere intera salute per istare rigorosamente in tutto e per tutto alle regole della Comunità, e per potere esattamente soddisfare al suo impiego, che nel seguente paragrafo cercheremo farle conoscere di qual carattere egli sia, e come debba diportarsi per ben adempirlo.

DELLA MAESTRA DELLE NOVIZIE, E SUO UFFIZIO.

SE ben riflettesi di qual giovamento sia alla Religione l' Uffizio di Maestra delle Novizie, non si crederà certamente essere troppo il dire: doversi per un sì ragguardevole impiego far scelta fra le Religiose tutte della più abile, prudente, e illuminata; giacchè ad Essa addossato viene il gran carico di allevare alla Religione le Giovini, con istillare loro quello spirito, per cui di poi ne hanno a divenire il sostegno. Questo esser deve lo spirito del Signore, spirito di Ubbidienza, spirito di Castimonia, spirito di Povertà serafica, spirito di Umiltà, di Pazienza, di Regolare osservanza. La buona Maestra deve osservare con attenzione qual sia l' indole delle sue Novizie, per potersi regolare ne' documenti, e guidarle per il rispettivo sentiero, imitando la rugiada, che sull' albegiare del giorno stilla dal Cielo, la quale addatta il fresco umore alla naturalezza de' fiori; onde si vede e a biancheggiare col giglio, ed a rosseggiare colla rosa. Dal canto suo deve ammaestrarle, e far bene conoscere loro quanto torni il vivere alla presenza di Dio; il rassegnarsi al divin volere; il soffrire nelle tribulazioni; l' esercitarsi nella Santa Orazione maestra d' ogni vera virtù;

(1) *P. Anton. ab. Albog. L. C. & alii.* (2) *Vide Peyer. T. 1. de subd. quest. 1. §. 4.*

tù; mettendo ogni ſtudio per far loro apprendere il modo di farla con frutto delle anime loro; ſervendoſi perciò de' buoni Libri: come del gran Maeſtro di Spirito San Franceſco di Sales, di Santa Teresa, del Padre Rodriquez; uſando quelli, che più s' addattano alla loro capacità. Ponga tutta l' applicazione in iſpiegare alle Novizie la Santa Regola, in far loro conoſcere qual ſia il rigore di eſſa, quali i Precetti, le Ammonizioni, i Conſigli (ſervendoſi a tal uopo del brieve Riſtretto da noi compoſto in forma di Dialogo) affinchè prima di ammetterle alla Santa Profeſſione ſiano di eſſa pienamente inſtruite, e ſappiano almeno in quanto al ſoſtanziale, in che conſiſtono li Santi Voti, che dovran fare, e ſpecialmente di qual carattere ſia la minorica povertà, baſe, e fondamento dell' Ordine Serafico; facendo ben loro capire, che la Regola non è diſpenſata in coſa veruna per quello riguarda i Voti, ma ſolo moderata ne' precetti, che alli Voti non ſpettano; come dice Eugenio IV. nella ſua Bolla, e che noi facciamo vedere nell' accennato Riſtretto, e più diffuſamente ancora in queſta noſtra Spoſizione. Moſtri inoltre ad Eſſe la ſingolare premura, che aver debbono nella perfetta oſſervanza delle riſpettive, e generali Coſtituzioni; quanto utili ſiano le Coſtumanze clauſtrali, e frequentemente le eſerciti in eſſe, ne eſamini la prontezza, ne oſſervi la pia affezione, ne noti il profitto, che ne ricavano; e ſoprattutto faccia loro intendere, che rinnovateſi nello ſpirito hanno ſempre da creſcere nel profitto ſenza mai rivoltarſi addietro, dopo di aver poſto la mano all' Aratro evangelico. Batta pure, e ribatta col ſuo diſcorſo nelle conſuete Conferenze sì bel principio, acciocchè paſſato il tempo del Noviziato, e ſciolte da quella Legge, che le ſoggettava alla Maeſtra, non abbiano a raffreddarſi nello ſpirito, e ralentato il fervore della divozione, non ſi riducano ad una deplorabile tepidezza, laſciando a poco a poco le ſante coſtumanze, li conſueti eſami, la mortificazione de' ſenſi, le viſite al Santiſſimo Sagramento, l' apparecchio all' Orazione, alli Sagramenti, e quanto ricevuto aveano di nudrimento alla menſa del buon Padre Celeſte. In qual ſollecitudine poi dovrà metterſi una Maeſtra delle Novizie, qualora ne diſcopra qualcuna ſcontenta; quando per diſtacco fatto dal Mondo, e da' ſuoi Congiunti; quando per la cognizione di eſſere aſſai lontana dall' attitudine delle Compagne; quando per laſciarſi da gagliarda apprenſione ſorprendere; quando per eſſere travagliata dal Nemico comune con gagliarde tentazioni; e quando al vederſi, o ſentirſi incomodata dalla vita monaſtica, dall' auſterità, e rigore dell' Inſtituto, e in ogni una di queſte claſſi d' Infermità eſſer tenuta a porgere alla Novizia indiſpoſta, e nelle ſue doſe, pronto il riſpettivo rimedio. Ma facciaſi pur animo, e non diffidi; perchè quel Signore, che fra tutte la ſcelſe al caritatevole ufficio, le darà abbondevole ſoccorſo, e nel ſuo ſanto nome porgerà all' Inferma la guarigione.

Sia di giorno, ſia di notte la Maeſtra non perda d'occhio le ſue Novizie; ſappia trovare il tempo a propoſito per eſercitarle con prudente diſcretezza nelle ſolite penitenze, e mortificazioni, facendo ſcelta di quelle, che ſingolarmente ſono più valevoli a reprimere la propria volontà. Non permetta loro in qualunque differenza di tempo il parlare, che con voce baſſa, e ſommeſſa; il camminare con tutta compoſtezza, mortificazione, e modeſtia; il tenere eſatto ſilenzio ne' luoghi, e tempi preſcritti; e nell' accomodarſi religioſamente, guardi bene, che non uſino arte di attilatura a ſfogo di vanità; eſſendo purtroppo vero: che (come diceva Santa Catterina da Bologna) può andare la Religioſa all' Inferno anche con una Tonaca di bigio colore, e con un ve-

lo

lo di rozza tela: Ciò non oſtante ha da cercare ſempre, che da loro ſia sfuggita ogni anche menoma ſordidezza, e ſcompoſtezza sì nell'abito, che nelle altre coſe, che ſervono ad un veſtir povero sì, ma religioſo. Stia ſopra tutto attenta, che tra di loro non ſiavi affezione di ſoverchia benevolenza, nè permetta, che a capriccio ſe ne vadano quà, e là per le officine, e molto meno trattino con le Religioſe profeſſe, ſe non foſſe in qualche tempo di ſtraordinaria ricreazione; dovendo però Ella eſſervi ſempre preſente. Procuri d'iſtillare nel loro cuore una ſomma venerazione al Santiſſimo Sagramento dell'Altare, facendoglielo viſitare più volte al giorno, ed iſtruendole circa l'apparecchio, che hanno da premettere per riceverlo degnamente, e con frutto delle Anime loro. Non le ſia meno a cuore d'infervorarle in una tenera, e coſtante divozione verſo la gran Madre di Dio Maria Santiſſima, del Serafico Padre San Franceſco, della Madre Santa Chiara, de' loro Santi Avvocati, e ſpezialmente verſo dell'Angelo ſuo Cuſtode; raccomandando loro di ſpeſſo pregare con private Orazioni per li Benefattori vivi, e defunti, di ſuffragare frequentemente le Anime Sante del Purgatorio, e in particolare quelle delle defunte Sorelle.

Uno degli obblighi preciſi della Maeſtra sì è quello d'iſtruire le Novizie pienamente circa le cerimonie del Coro, inſegnando loro di leggere puntatamente; di recitare, ed ordinare a tenore delle Rubriche l'Uffizio divino, facendo loro prevedere tutto ciò, che hanno da leggere pubblicamente; affinchè non naſcano ſconcerti, e diſturbi in tempo, che ſi onora Iddio con le divine laudi. Sua incombenza pure deve eſſere d'inſegnare alle Novizie la Dottrina Criſtiana, il che potrà fare tutte le Domeniche dopo terminato il Veſpro, alla quale Iſtruzione la Badeſſa vi farà intervenire ancora le Converſe. S'avverte per ultimo la ſaggia Maeſtra ad inſiſtere con modo ſpeziale ſulla mortificazione de' ſenſi delle ſue Novizie, e ſingolarmente degli occhi, e della lingua, avvezzandole a ſoggettare ogni altro ſenſo alla ragione; e quando alle occorrenze avranno da parlare con Lei, o con qualche altra Religioſa, mantenga il ſanto coſtume del noſtro Inſtituto, che è quello di doverſi inginocchiare, e colle mani giunte, e gli occhi baſſi dire quanto loro fa di biſogno.

Per quanto però la Maeſtra ſia prudente, e diſcreta; per quanto ſia vigilante, ed affaticata; per quanto ſia piena di Carità nel guidare le Novizie come a mano per il ſentiere della Perfezione religioſa, amandole come tenera Madre, ed inſtruendole come perita Maeſtra; poco potraſſi però ſperare ſe le ſteſſe Novizie non ſi rendono docili alle iſtruzioni, e non procurano di ricavare il deſiderato vantaggio dagli ammaeſtramenti, e dalla ſanta edificazione della Maeſtra, e di tutte le Religioſe del Monaſtero. Avvertano le Novizie, che l'Anno del Noviziato eſſendo l'anno di prova, ſono tenute ad eſperimentare la diſciplina del Chioſtro, a ſcordarſi interamente delle morbidezze, e de' divertimenti del Secolo, i quali non ſi confanno colla mortificazione Clauſtrale; a ſoffrire le fatiche del dì, e gl'incomodi della notte; a piegare la fronte, ad umiliarſi profondamente alle correzioni nel Capitolo delle colpe, alle riprenſioni, e mortificazioni ſolite a praticarſi nelli Noviziati di ſtretta oſſervanza; ad avvezzarſi inſomma a tutti quelli rigori, che dovranno poi dopo la profeſſione eſſere il quotidiano eſercizio della lor vita, da cui mai non debbono da sè diſpenſarſi, ma ſolamente dal benigno permeſſo della Maeſtra, o della Madre Badeſſa;

Secon-

Secondo poi il privilegio conceduto dal Sommo Pontefice San Pio V. (1) la Novizia inferma potrà fare (aggravandosi notabilmente il male) la sua Professione prima che sia giunta al compimento dell' Anno sestodecimo, e al termine di sua probazione; e morendo, muore professa, e gode tutte le Indulgenze, e suffragi comuni alle altre Professe, colle quali sarà sepellita. In questo caso, ancorchè il Monastero si trovasse in necessità di limosine pecuniarie, non possono le Suore esporle ai Parenti della Defunta, per ottenere il caritatevole sussidio della Dote; perchè (come dicono gli Spositori) (2) non sono tenuti sotto qualunque titolo a darla, dovendo però soggiacere a tutta la spesa de' funerali. Che se poi la Novizia sopravvive; siccome la professione nel pericolo di morte fu fatta sotto condizione, dimodochè riavendosi torna ad essere Novizia come prima; così terminato l' anno del Noviziato, deve pur fare la sua solenne professione.

Facciamo ora di nuovo ritorno al Testo della Regola, in cui la Santa Madre dice. = „ Che nell' esame, che si „ farà nel ricevere le Sorelle, che hanno „ da servire fuori del Monastero, osser„ vasi la forma sopraddetta, e possono „ portare calze, e scarpe. = „ Quale esser debba questo esame, se n'è già parlato fin da principio di questo Capitolo, nè occorre quì replicarlo. Le ultime parole poi, che per le Converse contengono una Liberta' di poter portare Calceamenti (il che s' intende quando ve ne sia il bisogno in occasione di cerca) contengono altresì a contrario senso, giusta il comune sentimento degli Spositori.... (3)

Il terzo Precetto distintamente segnato in questo Capitolo, di non potere le Monache portare Calceamenti, confermando pur ciò Eugenio IV. nel paragrafo quinto della sua Bolla, ove dice. = „ „ Le Suore, e Monache possano portare „ quelle cose, che non vengano sotto no„ me di Calceamenti; cioè li Zoccoli di „ legno, ovvero Sandali. = „ Notasi quì; Che per Calceamenti (secondo il sentimento di San Bonaventura (4) ed altri Scrittori) s' intendono le Scarpe, le Pianelle, ed altre cose simili in qualunque altro modo chiamate, che coprono tutto il piede, o la maggior parte di quello. Quantunque alcuni abbiano voluto dire: Che per Calceamenti s' intende quello, che copre tutto il piede, e che sia di Cuojo, e non d' altra materia; il che è manifestamente falso, e contrario all' intenzione del nostro Santo Padre, e della Madre Santa Chiara, i quali vollero, che i loro Frati, e Suore andassero con li piedi ignudi ad esempio de' Santi Appostoli, e de' Discepoli di Gesù Cristo. Che perciò Papa Urbano VIII. in un suo Breve, che incomincia: = *Sacrosanctum Apostolatus ministerium &c.* espressamente dichiarò: Che per Calceamenti s' intendono tutte le cose, che coprono il piede, sia di qualsivoglia materia: ed in questo rivocò tutti li privilegi in contrario. Sicchè le Monache, che professano la prima Regola di Santa Chiara, non possono portare Calceamenti senza necessità, e licenza: e questa necessità (dicono gli Spositori) (5) si potrà conoscere da alcune circostanze; come per rispetto alla Monaca, che patisce infermità di tal fatta, per cui non possa stare senza Calceamenti, che con danno notabile: ovvero quando fosse molto vecchia, o di complessione cagionevole, per cui non potesse resistere al gran freddo. Insomma non parlasi quì di qualunque necessità, ma solamente della grave, e pericolosa: nè basta l' incomodo comune del fred-

(1) *Const. incip. summi Sacerdotii* 1570. (2) *Ita P. Romual. Refor. in Expo. Regulæ S Claræ:* (3) *P. Gregor. a Neapol. in Exp. Regulæ S. Claræ C. 2. P. Anton. ab Albog. L. C. & alii.* (4) *In Cap. 2. Regulæ.* (5) *P. Anton. cit. & quat. Magist. in Exp. Reg. FF.*

freddo, o il sol timore di patire, e di ammalarsi, volendo che le comodità siano necessità. Che però li Sommi Pontefici al vero conoscimento di questa necessità ne hanno lasciato il giudizio, e la determinazione alli Prelati, ed a' loro Vicarj, i quali hanno da ponderare bene le circostanze, che concorrono al bisogno, per non introdurre ne' Monasterj, sotto spezie di Carità, rilassatezza nelle Religiose; mentre la troppa facilità di dispensare è sempre incentivo d' inosservanza.

Conchiude finalmente la Madre Santa Chiara questo Capitolo con un comando, ed un' ammonizione. Il comando viene così espresso. = „ Nessuna stia con „ voi altre nel Monastero, che non sia „ ricevuta secondo la forma della vostra „ professione. = „ Dunque (conchiudono gli Spositori) (1) da ciò rilevasi: Non potere le Monache, che professano la prima Regola di Santa Chiara, ricevere, nè tenere Zittelle in educazione, ancorchè fossero Figlie di persone nobili, e particolari Benefattori: ed è questo in vero un gran vantaggio per la quiete delle Religiose, e del Monastero.

L' AMMONIZIONE poi, che fa la Santa Madre in questo luogo, non può essere certamente più tenera, ed obbligante; mentre dice. = „ Per amor di Gesù Cristo, „ che fu involto Bambino in poveri pan„ ni, ammonisco, prego, e dimando al„ le mie amate Sorelle, che si vestano „ sempre di panni vili. = „ Questa viltà si potrà considerare, e in quanto al prezzo, e in quanto al colore, come dice Papa Clemente V. (2) con tutti gli Spositori della Regola. E Martino V. espresse nelle Costituzioni: che in detti panni deve sempre risplendere la povertà, e l' asprezza. Nè debbono essere tinti, ma del color naturale della lana; cioè bigi quelli, che servono per le Tonache interiori, e di color leonato per l' abito esteriore; e che siano veramente riputati vili, umili, e disprezzevoli, secondo la qualità de' Paesi. Questa qualità però non consiste in un punto indivisibile; onde rimettendosi da' Sommi Pontefici il giudizio di essa al giudizio de' Prelati, e Superiori delle Monache, dovranno le Religiose quietarsi alle prudenti loro determinazioni. (3)

Alla viltà de' panni, con cui ammonisce la Santa Madre vadano vestite le sue Figliuole; alla povertà, e scarsezza, che negli abiti viene loro prescritta, hanno altresì da procurare, che corrispondano le altre cose; cioè i Veli del capo, li Soggoli, il Cingolo, la Corona, i Sandali, il Fazzoletto ec. così ordinano nel Capitolo secondo le Costituzioni dell' Ordine. Diffatti sarebbe troppo disdicevole vedere indosso un abito grosso, ruvido, e rattoppato; e poi pendesse dalla corda una bella Corona di legno prezioso, o copriss il Capo un finissimo velo; cose tutte opposte alla viltà di que' panni, onde vuole la Santa Madre siano vestite le sue Religiose; affinchè sempre più s' innamorino a disprezzare tutte le cose del Mondo.

Non basta poi contentarsi di andar vestite con abito di panno vile, e dispregiato per essere vere Cappuccine; ma bisogna inoltre portar notte, e giorno, sane, ed inferme il Sant' Abito, quando una qualche particolare infermità non ne dispensasse; rimettendo le sovraccennate Costituzioni una tale dispensa al prudente giudizio della Badessa, e Discrete. Una sì fatta obbligazione, sebbene non apparisce nel Testo della Regola, con tutto ciò si deduce dalle medesime Costituzioni dell' Ordine (4), dalla consuetudine della nostra Religione, da un Decreto della Sacra Con-

(1) *P. Anton. & Gregor. Cit. in Exp. Regul. L. C.* (2) *C. Exivi de Verb. Signif.*
(3) *Ita Zabarell. in Clementin. Exivi, & Com. Doctor.* (4) *Cap. 2.*

Congregazione (1), e dagli ſteſſi Sacri Canoni, citati da più Spoſitori. (2)

Si chiude queſto Capitolo con eſporre quel tanto, che li Sommi Pontefici Urbano VIII. (3), ed Innocenzo XI. (4) hanno decretato circa l'uſo de' Pannicelli, o Sciugatoj di lino, o canepa. Spiegando dunque gli accennati Pontefici con autorità Appoſtolica la Serafica Regola, deciſero: Non eſſer lecito a' Frati Minori far uſo de' detti Sciugatoj, o Pannicelli ſe non in occaſione d'infermità, o dopo una ſtraordinaria fatica, e ciò ſolo per il neceſſario tempo di levarſi il ſudore: come pure potevano uſarli li Viandanti, e Cercatori dopo un lungo viaggio.

Udita queſta Pontificia deciſione, ci ſarà facilmente richieſto: Se le Suore ancora debbono ſtare in tutto rigore all'oſſervanza di eſſa, oppure ſe poſſa eſſere loro permeſſa ſu queſto particolare qualche moderazione. Riſpondiamo: Che ſiccome l'intenzione, che hanno avuta li prelodati Pontefici in concedere a' Frati nelle già deſcritte occorrenze l'uſo de' pannicelli, quella è ſtata (non ha dubbio) di ſollevarli, ſe infermi, o di preſervarli, ſe ſani dalle infermità, alle quali certamente e più gravi, ed anche incurabili poſſono per diverſi riſpetti eſſere ſoggette le Religioſe, facendo continuo uſo delle Tonache di Lana: perciò non dubitiamo affermare: Che le Suore poſſono beniſſimo ſu di ciò uſare una diſcreta moderazione, e ſpezialmente ne' tempi eſtivi, ne' quali la Madre Badeſſa coll'intelligenza del Medico del Convento avrà tutta la premura di far uſare li Pannicelli, o Sciugatoj a quelle Religioſe, che ſi giudicherà averne biſogno, nè permettere loro il levarſeli ſino al rinfreſcarſi della ſtagione.

CAPITOLO TERZO.

Del Divino Uffizio, e Digiuno, della Confeſſione, e Comunione.

AVendo la Madre Santa Chiara nel precedente Capitolo regolate le ſue Figliuole intorno al modo, che debbono tenere in ammettere alla Religione quelle, che con ſingolar vocazione chiamate ſono da Dio ad abbracciare il Serafico Inſtituto; paſſa in queſto terzo Capitolo a ben regolarle ancora verſo Dio, e verſo loro ſteſſe. Le regola verſo Dio colla recita dell'Ufficio Divino; le regola verſo loro ſteſſe, coll'aſſegnar loro il digiuno, e il quando debbono accoſtarſi ai Sacramenti. Quindi con cinque equipolenti Precetti a tutto ſoddisfa compitamente. Che però debbono le Religioſe, come vere Figliuole di sì gran Madre, eſſer premuroſe, e ſollecite in ſecondare le di lei ſante intenzioni, onorando Iddio colla divota recita delle Ore Canoniche; mortificando loro ſteſſe coll'auſterità de' digiuni; e col diſporſi altresì con fervoroſo apparecchio a degnamente ricevere li Santiſſimi Sacramenti; giacchè in tutto ciò altro fine Ella non ebbe, che di porger loro ſicuriſſimi mezzi, e per invigorirle nell'aſſiduo combattimento delle proprie paſſioni, e per incamminarle nel più perfetto ſervizio di quel Dio, che le eleſſe per le più dilette fra le ſue Spoſe.

(1) *Bullar. Ord. pag.* 103. (2) *Can. Vidua* 20. *queſt. I. C. Sanctimon. d.* 23. (3) *In Bulla Sacroſanct.* (4) *In Bulla Solicit. paſt.*

IL PRIMO PRECETTO di questo Capitolo comanda = „ Che la Monache, che „ fanno leggere, dicano il Divino Uffi- „ cio secondo l'uso de' Frati Minori, quan- „ do potranno avere il Breviario, leg- „ gendo senza cantare. = „ Intorno a questo Precetto dell'Ufficio Divino evvi diversità di parere fra gli Espositori; mentre sonovi di quelli, che vogliono, che esso cada direttamente sopra l'obbligo di recitarlo, ed altri dicono di nò; adducendo, essere già più che certo, per antichissima consuetudine, che chi trovasi consecrato a Dio, sia con la professione Religiosa, sia cogli Ordini Sacri, ha d'avere questo peso di recitare cotidianamente le Ore Canoniche, che appunto vengono chiamate da' Sacri Canoni: (1) *Pensum servitutis quotidianæ:* Ma che tale Precetto cada bensì sopra il Rito, che hanno da tenere le Suore in dirlo, e sopra il modo di recitarlo; come abbastanza lo dimostrano quelle parole = „ dicano il Divino Uf- „ ficio secondo l'uso de' Frati Minori; „ cioè giusta il Rito della Santa Romana „ Chiesa; come impone loro il Santo Pa- „ dre = „ e leggendolo senza cantare = recitandolo, vuol dire, con voce non troppo alta, nè troppo bassa; ma con tuono semplice, posato, e divoto; come praticasi appunto nella Religione de' Cappuccini.

Questa seconda opinione (che come vedesi più s'accosta al senso letterale della Regola) è più conforme ancora al sentimento de' Dottori, i quali di comune consenso affermano: (2) Che tutte le Monache dedicate al Coro sono tenute, per vigore dell'antica Consuetudine suddetta, a recitare sotto grave colpa l'Ufficio Divino, tanto in Coro pubblicamente, che in privato, qualora al Coro per qualche legittimo impedimento non potessero intervenire. Nè credasi già, che da tale Consuetudine le Monache di Santa Chiara, che professano la Regola moderata, vengano dispensate, ancorchè il Precetto dell'Ufficio Divino cada sopra l'obbligo di recitarlo, per esser quello appunto uno de' precetti moderati, che non obbliga a colpa grave. Perchè, come dicono gravi Autori, (3) è ben vero, che Eugenio IV. in quella sua Bolla dichiarò: che le Religiose Clarisse non hanno altra cosa, che le obblighi al peccato mortale, fuorchè li quattro Voti principali di Ubbidienza, Povertà, Castità, e Clausura; li precetti, che concernono li detti voti, e circa l'elezione, e deposizione della Badessa; ma non s'intese già Egli di disobbligarle dalla detta Consuetudine, comune a tutti li Religiosi dell'uno, e dell'altro sesso; ma solamente intese il Pontefice di disporre circa i precetti, ed obbligazioni, per cui le Clarisse erano dalla Regola oltremodo gravate. Sicchè da tutto ciò rilevasi: Che le Monache di Santa Chiara sì Osservanti, che Cappuccine, che professano la Regola moderata, sono obbligate, come tutte le altre Suore, sotto colpa grave alla recita, tanto pubblica, che privata, dell'Ufficio Divino per vigore della più volte mentovata Consuetudine; e per vigore poscia della Regola sono tenute recitarlo col Rito, e modo già detto.

Per rapporto poi al Calendario, hanno da servirsi di quello, che fin da principio sonosi eletto di osservare: così ha determinato la Sacra Congregazione; (4) dovendo altresì accomodare gli Ufficj secondo la mobilità delle Feste, e secondo il trasporto, che convien fare, giusta la particolarità de' Santi, e de' Riti, che si celebrano ne' rispettivi Luoghi, de' quali non può darsi regola generale.

In

(1) *C. Presbyt. de Celeb. Miss.* (2) *Vid. P. Ferrar. verb. Monial. art. 6. n. 1. 2.* (3) *Idem ibid. n. 3. Felix Potest. T. 1. q. 2. n. 429. & alii.* (4) *Ita P. Romuald. L. C. Cap. 6.*

In quanto spetta all'assistenza del Coro, la Badessa precisamente è ad essa obbligata sotto grave colpa più delle altre Monache; poichè appartenendo un tal carico alla Comunità, viene principalmente addossato al Capo, o Superiora di quella: Sicchè essendo detta Superiora notabilmente negligente in frequentare il Coro senza legittima causa, o essendo troppo facile, e frequente in permettere tali esenzioni alle sue Suddite senza vera necessità, si renderebbe gravemente colpevole appresso Dio. (1) Siccome succederebbe ciò ancora, quando la Superiora fosse causa, o trascurasse di far compire all' Ufficio Divino di un giorno in Coro, ovvero ad un' Ora, ed in questa medesima colpa incorrerebbero quelle, che cooperassero a tale omissione, quantunque compissero al detto obbligo fuori di Coro. (2) Altrettanto deve dirsi, quando la Superiora scientemente permettesse, che si lasciasse l' Ufficio della Beata Vergine in Coro, o i Salmi Graduali, e Penitenziali ne' giorni assegnati, in cui si fa l' Ufficio della feria, essendo pure tuttociò spettante al Divino Ufficio. (3)

Sono inoltre tenute le Monache tutte assieme a compire giornalmente alla publica ufficiatura del Coro, per esser questo un obbligo, che appartiene alla Comunità, di cui ciascheduna è parte: sebbene ciascheduna separatamente presa non peccherebbe, se non quando per loro mancanza venisse il Coro a patire notabilmente; imperocchè l'assistenza individuale di esso obbliga a misura delle rispettive Regole, e Costituzioni, che sogliono obbligare alla pena tassata, e non a colpa grave; come tengono comunemente i Dottori. (4) Evvi un dotto Autore, che apporta un Privilegio concesso alle Monache di Santa Chiara da Leone X., che concede facoltà alle Badesse di dispensare dal Coro con le loro Suddite; rimettendosi peraltro alla savia loro discrezione in servirsi di tal Privilegio, potendone far uso secondo l'esigenza del tempo, e con quelle Religiose, che Elleno prudentemente conosceranno convenirsi tale Indulgenza. (5)

Qualora le Monache fossero assenti dal Coro, o per impotenza, o anche per qualche loro trascuratezza, non sarebbero obbligate a recitare quegli Ufficj, che in non poche Comunità religiose soglionsi recitare per li Benefattori defunti; ancorchè tali Ufficj fossero d'obbligo; imperocchè esso non appartiene a ciascheduna Monaca in particolare, ma a tutta la Comunità; onde la Comunità del Coro soddisfa all' obbligo ancorchè non vi fossero tutte. Altrettanto deve dirsi d'altri particolari Ufficj, e Orazioni, che vengono prescritte da recitarsi in comune per le Religiose defunte. (6) Sebbene a dir vero dovrebbero tutte molto bene guardarsi da tali omissioni, riflettendo, che secondo l' oracolo di Gesù Cristo saranno Elleno colla stessa misura suffragate, colla quale avranno avuta premura di suffragare le altre.

„ Quelle poi, (segue a dire la Re-
„ gola) che alcuna volta per ragionevo-
„ le impedimento non potranno dire l' Uf-
„ ficio, sia lecito dire li Pater noster, co-
„ me fanno le Converse =„ Questo impedimento, o causa ragionevole esser potrebbe (a detta degli Spositori) (7) qualche abituale infermità, per cui non potesse dirsi il Divino Ufficio senza gran difficoltà; come sarebbe per mal d' occhi, o mancamento di vista, per cui si rendesse no-

(1) *Text. Clem. Gravi* 1. *de celeb. Miss. Peyrin. tr.* 2. *de Prælat. q. I. Cap.* 4. §. 5. *num.* 123. (2) *Sot. l.* 10. *de just. qua.* 5. *art.* 3. *Ladesma &c.* (3) *Sorb. in Comp. Privil. V. Offic. div. Graff. Sot. &c.* (4) *Gajet. Verb. Hor.* §. 5. *Faust. Bonac. &c.* (5) *Emanuel. Rodrig. T.* 3. *q. q. Regul. art.* 6. (6) *Peregrin. in adnot. Const. sui Ord. p.* 1. *Cap.* 10. (7) *P. Anton. ab Albog. l. C.* §. 4.

nocivo il leggere: o per qualche urgente, e grave occupazione, che non permettesse il dirlo. Quando dunque la causa è certa, e manifesta, non abbisogna altra licenza, che quella della Badessa: ma quando la necessità, o causa fosse dubbiosa, allora sarà necessaria la licenza, o dispensa del Prelato. (1) Benchè afferma un moderno Spositore della Regola di Santa Chiara: che in tal caso anche la Badessa può commutare l'Ufficio Divino in quello dei Pater noster; e ciò per concessione del Sommo Pontefice Innocenzo IV. (2) Se poi la Badessa anche nelle dubbie necessità possa dispensare dalla recita del Divino Ufficio, lo vedremo parlando della dispensa del digiuno. Il sovraccennato Ufficio dei Pater noster dalla Regola viene prescritto in questo modo = „ Per il Mattutino dicano ventiquattro „ Pater noster; per le Laudi cinque; per „ Prima, ed altre Ore, ne dicano per ciascheduna sette; per il Vespero dodici, e „ per Compieta sette. Per li Defunti dicano al Vespero sette Pater noster col „ Requiem æternam, e al Mattutino dodici.

Il secondo Precetto ordina = „ alle Sorelle, che sanno leggere (cioè alle Coriste) di recitare l'Ufficio de' Morti. = „ Quest' Ufficio de' Morti, comandato dalla Regola alle Coriste, non è (al dire degli Spositori) altro diverso da quello, che viene comandato dalla Chiesa nel giorno della Commemorazione di tutti li Fedeli Defunti, che in Coro, e fuori di Coro v'è obbligo in quel dì di recitare sotto colpa grave; e da quello, che prescritto viene dalle Rubriche in certi giorni determinati, quando accade farsi l'Ufficio della Feria; benchè circa questo non v'è obbligo preciso di dirlo se non da quelle, che ritrovansi in Coro. Lo stesso deve dirsi, quando ne' detti giorni di Feria prescritto viene l'Ufficio della Madonna, o li Salmi Penitenziali, o Graduali. Vero è, che non recitandoli quelle, che dicono l'Ufficio fuori di Coro, non acquistano le Sante Indulgenze concesse da S. Pio V. a' Religiosi, che li recitano. Al modo stesso deve discorrersi delle Litanie della Beata Vergine, che si dicono in Coro dopo Compieta; e di quelle de' Santi, che diconsi immediatamente dopo il Mattutino; quantunque sia cosa molto lodevole il recitarle ancora quando si dice l'Ufficio privatamente, avendone l'opportunità. Non è però così delle Litanie, che segnate vengono nel Calendario da recitarsi nel giorno di S. Marco, e nelli tre giorni delle Rogazioni; imperocchè queste sono di precetto, ed obbligano a colpa grave anche fuori di Coro.

Rispetto alle Sorelle Converse, secondo il Testo, sono dalla Regola astrette a recitare li Pater noster nel modo, e distribuzione già detta. Parlando poi la Regola delli Pater noster da recitarsi dalle medesime ne' Vesperi, e nel Mattutino delli Defunti, può intendersi (come dicono gli Spositori) (3) e degli Ufficj ordinati dalle rispettive Costituzioni fra l'anno, e dell' Ufficio nel dì della Commemorazione di tutti i Defunti. E quantunque a tenore della Bolla Eugeniana nè questo, nè quelli astringano ad obbligo grave le Converse; contuttociò non debbono lasciare di soddisfarli, per non contravvenire in modo alcuno alla professata Regola. E siccome il Santo Padre nella Regola de' Frati non fece menzione del giorno dei Defunti nell' assegnare l'Ufficio alli Conversi, benchè raccomandasse loro il pregare per i Morti; così neppure la Santa Madre fece menzione di tal giorno nell' assegnare l'Ufficio alle Converse: onde prescrivendo Ella per il Vespero dei Defunti sette Pater noster, e per il Mattutino dodici, sembra quasi evidente, che volesse

(1) *P. Leander. L. C. Cap. 25. n. 4.* (2) *Vide P. Romuald. M. Reform. L. Cit. §. 2.*
(3) *P. Romuald. M. Refor. L. C.*

se accennare gli Ufficj per i Morti da recitarsi fra l'anno: il che maggiormente comprova dall' imporre distintamente, e specificamente = „ la recita di cinquan- „ ta Pater noster quando morirà alcuna „ Religiosa del Monastero = „ soddisfacendo le Coriste a tal obbligo recitando tutto intero l'Ufficio de' Morti.

Si vorrà forse quì sapere quante Religiose ricercansi per costituire Coro sufficiente per soddisfare al precetto, e consuetudine di esso? Rispondono gravi Autori coll' autorità de' Sacri Canoni: Che bastano due, o tre Monache professe, dedicate al servizio del Coro. (1) Si disse Professa, perchè le Novizie sole non sono valevoli a soddisfare ad un tal obbligo.

DEL MODO DI RECITARE L' UFFICIO DIVINO.

Circa il modo di recitare l' Ufficio Divino, deve questo, sì in Coro, che in privato, essere *Esatto, Studioso, e Divoto*. Esatto; recitandolo giusta il prescritto del Breviario Romano, e delle Rubriche di Esso: onde giova molto a far ciò, il prevederlo avanti con riflessione, ed accuratezza. Deve essere studioso; cioè recitandolo puntatamente, pronunciando bene le parole senza tralasciarne veruna, e senza punto troncare le ultime sillabe; avvertendo di non incominciare una parte, se l'altra non ha interamente terminato: e questo si adempisce a dovere col recitarlo adagio, posatamente, e senza darsi fretta. Il nostro Santo Padre era solito a dire: (2) Che se per mangiare vogliamo tutto il comodo, e tutta la quiete, molto più dobbiamo ciò procurare per dire l' Ufficio Divino, che è cibo dell' Anima. L' ultima condizione per ben recitare l' Ufficio Divino si è quella di dirlo divotamente; al che contribuisce molto il ben prepararsi avanti di recitarlo; mettendosi con fede alla presenza di Dio; unendosi in compagnia degli Angeli Santi, che lodano assieme con noi, e benedicono il Signore; mantenendo al più che si può nell' atto di recitarlo questo sentimento della Divina presenza, riflettendo sovente, come dice il nostro Serafico San Bonaventura: che col dire l' Ufficio si parla immediatamente alla gran Maestà di Dio. (3)

Per dare compimento a questo paragrafo dovrebbesi dire alcuna cosa sopra l' intenzione, ed attenzione necessaria per essenzialmente soddisfare all' obbligo del Divino Ufficio; ma per non impegnarci in Dottrine morali, che forse non sarebbero da tutte intese, o potrebbero recare a qualcheduna della confusione; ci contenteremo di soddisfare a ciò coll' apportare quì l' insegnamento, che S. Francesco di Sales dà a tale proposito alle sue Figliuole della Visitazione nel Trattenimento decimo ottavo.

„ Dicovi primieramente (incomincia „ così il Santo, parlando dell' intenzione) „ che bisogna prepararsi per dire l' Uffi- „ cio, subito che si ode la Campana, che „ ci chiama, e bisogna, ad imitazione di „ S. Bernardo, dimandare al nostro cuo- „ re, che cosa và a fare; e non solamen- „ te in questa occasione, ma anco nel co- „ minciamento dei nostri esercizj; accioc- „ chè noi portiamo in ciaschedun di loro „ lo Spirito, che si conviene; perchè non „ sarebbe a proposito di andare all' Uffi- „ cio, come andare alla ricreazione: alla „ ricreazione s' ha da portare uno spirito „ amorosamente allegro, e all' Ufficio se- „ riamente amoroso. = „ Dipoi passa a discorrere il Santo dell' attenzione col dire.

(1) *C. Nullus in Eccles. 1. de elect. ap. Donat. q. 29. Idem. L. C. quest. 30.* (2) *Opusc. S. F. Ora. 16.* (3) *D. Bonaven. Spec. Discip. C. 6.*

re. = „ Quando si dice: *Deus in adjutorium meum intende*, dobbiamo pensa„ re, che nostro Signore ci dice recipro„ camente: Voi siate attenti a me. Quel„ le, che qualche poco intendono quel„ che si dice nell' Ufficio, impieghino fe„ delmente il loro talento secondo il be„ neplacito di Dio, che lo concede loro „ per ajutarle a tenersi raccolte per mez„ zo de' buoni affetti, che ne potranno „ cavare. Quelle, che non intendono cosa „ alcuna, stiano semplicemente attente a „ Dio, pensino a qualche passo della pas„ sione del Signore, ovvero facciano de' „ slanciamenti amorosi, mentre, che l' „ altro Coro dice il versetto, e che esse „ fanno pausa. E' necessario ancora con„ siderare, che noi facciamo il medesimo „ Ufficio degli Angeli, benchè in diversi „ linguaggi, e siamo avanti lo stesso Dio, „ alla presenza di cui gli Angeli trema„ no; e siccome appunto un Uomo, che „ parlasse ad un Re, starebbe molto at„ tento, temendo di fare qualche errore, „ e se non ostante tutta la sua cura, gli „ succedesse di farne alcuno, arrossirebbe „ in un subito; così dobbiamo far noi „ all' Ufficio, stando bene avvertiti per „ tema di errare. E' anche necessario d' „ aver attenzione in pronunciare bene le „ parole (essendo una tale attenzione ba„ stevole per soddisfare) e qualora nel „ principio accadesse di fare qualche man„ camento, bisogna umiliarsi senza sbigo„ tirsene; poichè questa non è cosa stra„ na, mentre ne facciamo anche altrove: „ ma se accade di farne molti, e che ciò „ vada continuando, è segno, che non si „ è concepito un vero dispiacere del pro„ prio fallo commesso; e questa negligen„ za dovrebbe veramente apportare mol„ to rossore, e confusione; non per la pre„ senza della Superiora, ma per rispetto di „ quella di Dio, che ci è presente, e de' suoi „ Angeli Santi.

„ Non bisogna poi (seguita a dire il „ Sales) avere scrupolo, se in tutto l' Uf„ ficio si lasciasse per inavvertenza uno, „ o due versetti; purchè ciò non si fac„ cia apposta: Che se dormiste per buo„ na parte dell' Ufficio, ancorchè diciate „ i versetti del vostro Coro, siete obbli„ gate di ridirlo; ma quando si fanno „ cose, che sono necessarie ad esser fatte „ in tempo dell' Ufficio; come di tossi„ re, o sputare; ovvero in ricercare ciò, „ che appartiene al medesimo Ufficio, allo„ ra non v'è obbligo alcuno di ridirlo.

„ Quando s' entra in Coro, che già „ è incominciato alquanto l' Ufficio, bi„ sogna mettersi nel suo luogo con le al„ tre, e seguitare l' Ufficio con esse, e „ dopo che è finito, dovete ridire quel„ lo, che il Coro aveva già detto avan„ ti, che vi foste, terminando dove l' „ avete preso; altrimente bisogna dire „ basso quel, che il Coro ha detto, e poi „ avendolo ragiunto, continuare con lui, „ in caso, che la vostra assistenza vi sia „ veramente necessaria.

„ Non avete a ripetere l' Ufficio per „ essere stata distratta in dirlo, purchè „ non sia stato volontariamente; e quan„ do vi trovaste al fine di qualche Sal„ mo senza essere sicura se l' avete detto „ per la distrazione, che avete avuta, „ senza pensarvi, non lasciate però di pas„ sare avanti, umiliandovi innanzi a Dio; „ imperocchè non si ha sempre da crede„ re, che vi sia stata negligenza, quan„ do uno è stato lungamente distratto, „ potendo accadere, che duri la distra„ zione quanto è lungo l' Ufficio, senza „ che vi sia mancamento nostro; e per „ cattiva che fosse la distrazione, „ non bisognerebbe inquietarsene, ma ri„ fiutarla di quando in quando sempli„ cemente davanti a Dio. Io non vor„ rei, che alcuna s' infastidisse mai per i „ cattivi sentimenti, che ha; ma che ani„ mosamente, e fedelmente s' ingegnasse „ di non acconsentirvi; poichè è gran

dif-

„ differenza fra il ſentire, e l'acconſen-
„ tire. = „ Così tutto al noſtro propoſi-
to il gran Maeſtro di ſpirito S. Franceſco di Sales.

Per ultimare queſto Capitolo dell' Ufficio Divino, ſtimiamo opportuno di notare alcune Indulgenze concedute da varj Sommi Pontefici a' Religioſi, e Religioſe, che lo recitano divotamente, eſſendo queſto appunto luogo a propoſito = Aleſſandro VI. a chi lo recita coll' orazione Preparatoria = *Aperi Domine* = concede anni duecento d' Indulgenza. = Leone X. a chi recita l' Uffizio Divino, non a memoria, ma leggendo ſul Breviario, o ſul Diurno, o Salterio, concede la remiſſione della metà delle colpe commeſſe in quel giorno, per animare ognuno a recitarlo con attenzione, e divozione. = Martino V. concede cento giorni d' Indulgenza a chi lo recita in Coro cogli altri. = Giovanni XXII. concede quaranta giorni d' Indulgenza a chi fa la debita riverenza al Gloria Patri, e alli Santiſſimi Nomi di Gesù, e di Maria. = Parimenti Leone X. a chi nel terminare l' Uffizio reciterà l' Antifona: *Sacroſanctæ, & individuæ Trinitati* = già compoſta dal noſtro Serafico San Bonaventura, concede la remiſſione di tutti i difetti di fragilità commeſſi nella recita dell' Uffizio: il che ſervir dee di conſolazione a chi troppo foſſe ſtimolata in dubitare circa le mancanze commeſſe nella recita dell' Uffizio Divino.

Ricordaſi per ultimo alle Madri Superiore, eſſere lor carico preciſo l' invigilare, acciocchè l' Uffizio Divino ſia recitato in Coro alle ore conſuete, con voce competente non troppo alta, nè troppo baſſa; colle dovute pauſe, divozione, e compoſizione: Che tutte le Religioſe, non legittimamente impedite, convengano al Coro di giorno, e di notte: Che ſi dica alternativamente con voce diſtinta ſenza ſincope, e frettoloſità; e che ſi oſſervino le Rubriche; le approvazioni della Santa Sede, e quanto intorno a ciò viene preſcritto dalla Regola, dalle Coſtituzioni dell' Ordine, e determinazioni de' Superiori.

TERZO PRECETTO SOPRA IL DIGIUNO.

DOpo di avere la Madre Santa Chiara regolate le ſue Figliuole verſo Dio, paſſa immediatamente a ben regolarle verſo loro ſteſſe; e ſiccome per eſſerſi Ella tanto addottrinata ſul libro del Crocifiſſo, e tanto adoprata per ricoppiare in ſe ſteſſa il triſto governo, che fatto avea di ſe medeſimo il gran Penitente Franceſco, era perciò venuta in cognizione di quanto foſſe neceſſaria la mortificazione del corpo a chi vuole nel Chioſtro tener ſoggette le proprie paſſioni; onde incomincia con un Precetto il diviſato regolamento, preſcrivendo alle ſue Religioſe il digiuno in queſti termini. = „ In
„ ogni tempo le Sorelle digiunino; ma
„ nella Natività del Signore, in qualſi-
„ voglia dì, che venga, potranno due volte
„ pigliar refezione.

Queſto digiuno perpetuo, comandato dalla Santa Madre coll' accennato precetto, obbliga tutte le Religioſe Franceſcane, che oſſervano la prima Regola in tutto il ſuo rigore, nella maniera ſteſſa, che obbliga il digiuno intimato dalla Chieſa a tutti i Fedeli; cioè ſotto grave colpa. Quelle però, che profeſſano la ſuddetta prima Regola moderata da Eugenio IV., non ſono obbligate al digiuno ſe non nelle quattro Tempora, in tutte le Vigilie fra l' anno comandate dalla Chieſa, e ai digiuni preſcritti dalla Regola ai Frati Minori: benchè in queſti non vengono aſtrette ſotto colpa grave, fuorchè nella Quareſima grande di Reſurrezione; come affermano (contro l' opinione di alcuni pochi troppo zelanti) li più accreditati Spo-

ſitori,

sitori, fondati sulla stessa moderazione del prefato Pontefice Eugenio IV. (1)

Questi digiuni prescritti dal Santo Padre nella Regola a' suoi Frati consistono in tutti li Venerdì dell'anno; nell' Avvento, che incomincia il giorno dopo la festa di tutti i Santi fino al Natale: Nella Quaresima detta la Benedetta, che principia il dì dopo l'Epifania, e dura quaranta giorni continui; e nella Quaresima grande di Resurrezione: E convenientissimo sarà l' aggiugnere la Vigilia del Serafico Padre, e quella della Madre Santa Chiara.

Papa Onorio Terzo nella concessione, che fece ai Fedeli di poter mangiar carne senza digiuno il dì di Natale, quando occorreva in giorno di Venerdì, e nel Sabbato, dichiarasi di concederlo soltanto a quelli, i quali nè per voto, nè per osservanza regolare sono astretti al digiuno. (2) Privilegio, che non possono godere le Monache, essendo come li Frati Minori, legate all' osservanza regolare. L' eccettuarsi dalla Regola il dì di Natale, cade soltanto sù gli altri giorni della Settimana, in cui può cadere la Solennità; ma non cade sul Venerdì dal Santo Padre nella Regola specificato per il digiuno; onde occorrendo il dì di Natale in Venerdì, sono tenute le Monache egualmente che i Frati a digiunarlo come tutti li Venerdì dell' anno; il che non corre per la giornata del Sabbato, in cui cadendo tal solennità, e dalle Monache, e dai Frati Minori può mangiarsi la carne, come fanno gli altri Fedeli, non essendo il dì di Sabbato dalla Regola specificato per il digiuno. (3)

Circa poi la Quaresima grande di Resurrezione, che per precetto della Chiesa vengono universalmente obbligati tutti i Fedeli sotto colpa grave di osservare, sì nel Digiuno, che nella qualità de' cibi di pesce, ed oglio, si disse già, che le Monache sono ugualmente obbligate collo stesso rigore ad osservarla. E nemmen possono, per vigore del precetto della Regola, servirsi dell' Indulto quando il Pontefice lo concede al Popolo di mangiar carne, o latticini in quella data quaresima, se di loro, o de' Frati Minori nominatamente, o con altra particola non fa spezial menzione. Così con l' autorità di Clemente V. affermano li più sani Spositori; (4) e così diffatti ha sempre praticato la minoritica nostra Religione.

Parlando ora della Quaresima della Benedetta, così chiamata per quella copiosa benedizione, che il nostro Santo Padre promette a' suoi Figliuoli, che la digiunano. Questa è esente da ogni precetto non solo, ma viene anzi lasciata in totale libertà dal Santo Legislatore a' suoi Frati in osservarla; il che tanto più dovrà dirsi per quelle Religiose Francescane, che all' osservanza degli altri nostri rigorosi digiuni vengono obbligate da sola colpa veniale, per indulto, e moderazione della Bolla Eugeniana. Volle il Santo Padre lasciare in libertà a' suoi Figliuoli una tale astinenza, persuadendosi, che niuno, potendo, se ne farebbe dispensato: sì perchè osservasi in quel tempo, in cui sì rigorosamente digiunò il Divin nostro Redentore; sì perchè stimò che tutti avrebber ciò fatto per imitare il di lui esempio, e dargli un sicuro attestato di veri Figliuoli; sì anche per meritarsi la promessa sua Benedizione; e sì finalmente per darsi alla penitenza in un tempo, in cui tanto s' offende Iddio dai Mondani co' divertimenti carnevaleschi. Questi motivi sono stati sempre quelli, che hanno impegnato il nostro Cappuccino instituto ad inviolabilmente osservarla: e vedesi infatti es-

ser

(1) *Vide* P. Romuald. M. Riſor. L. C. Cap. II. §. 2. (2) C. Explicavi de obſerv. Jejunii.
(3) *Ita Communiter Expoſit.* (4) *Cap. Exivi §. deinde cum March. hic text.* 3. q. 1.

ſer vero quel tanto, ch'era ſolito dire quel grand' uomo il Padre Mattia da Salò: Che fintanto che da noi ſi farà la Benedetta, ſi manterà in vigore l'oſſervanza nella noſtra Congregazione, con l'ajuto di Dio, e del Santo Padre, che non laſcierà di benedirla. Per queſto tutti li noſtri Religioſi, che non hanno indiſpoſizione notabile, cercano di eſattamente oſſervarla; e li Cagionevoli, che non poſſono, ſi sforzano di almeno digiunarla, per eſſer eglino pure partecipi della promeſſa Benedizione. Così parimente far dovrebbono le Figlie tutte di queſto gran Padre: e in que' Monaſteri, che per la mancanza de' cibi quadrageſimali, e ſcarſezza d'olio oſſervare non ſi poteſſe, dovrebbero almeno far ſuo impegno di digiunarla, affine di meritarſi in qualche maniera la paterna ſua Benedizione. Il che non dovrebbe riuſcire di troppo peſo a quelle Religioſe, che profeſſano la prima Regola moderata, ſul rifleſſo: che tante lor buone Conſorelle, dalle quali la medeſima Regola oſſervaſi in tutto il ſuo rigore, digiunano coſtantemente tutto l'intero tempo dell' anno, e ſempre in cibi Quareſimali.

Potrebbeſi quì ricercare, ſe trovandoſi nel Monaſtero alcuna Religioſa profeſſa minore d'anni ventuno, ſe queſta tenuta ſia al digiuno? Riſpondono comunemente gli Spoſitori: Che è tenuta a tutti li digiuni della Regola profeſſata; cioè dalla Feſta di tutti li Santi fino alla Natività del Signore: Tutti li Venerdì dell' anno, e la Quareſima, che precede la Riſurrezione, eſſendo ſpecificata nella Regola: non s'include la Benedetta per eſſere di divozione. Non ſarebbe obbligata ai digiuni ordinati dalla Chieſa; come le quattro Tempora, le Vigilie degli Appoſtoli, di Pentecoſte, dell' Aſſunta, per non eſſere queſti digiuni dalla Regola comandati; onde non eſſendoſi Ella a tai digiuni volontariamente obbligata nella profeſſione, gode del privilegio comune a tutti quelli, che prima di compire gli anni ventuno ne vanno eſenti.

Si fa quindi avvertire: Che tutti li digiuni comandati dalla Regola ſi hanno da fare in cibi Quareſimali; e la Benedetta per eſſere di ſola divozione, potrebbe anche farſi in Ova, e Latticinj. Così parimente potrebbonſi fare in latticinj li digiuni ordinari infra l'anno dalla Chieſa quando però (come ſpecifica Eugenio IV. nella ſua Bolla) vi foſſe nel Paeſe conſuetudine di così oſſervarli.

REGOLA DA TENERSI PER LA DISPENSA DAL DIGIUNO, E UFFIZIO DIVINO.

Avvegnachè il diſpenſare dal digiuno, e dalla recita del Divin Uffizio ſia un atto di poteſtà ſpirituale, che non poſſa in verun conto competere a' Medici, ſe non ſi vuol dire, ch' eſſi ciò facciano in qualità di Delegati Appoſtolici, per quietare de' Religioſi la diſturbata, o dubbioſa Coſcienza; ciononoſtante è ſempre vero, ch'eglino ſi hanno da tenere in queſto particolare come Conſiglieri, e periti in quell' arte, che profeſſano, a' quali ſpetta riconoſcere la qualità del biſogno, e riconoſciuto, deve allora la Religioſa ricorrere all' autorità ſpirituale, che ritrovaſi nel Superiore, o almeno nel Confeſſore, conſtituito Parroco a reggere le Anime del Monaſtero; e in caſo non poſſa averſi dal Confeſſore, chieggaſi alla Badeſſa, la quale, benchè non abbia poteſtà ſpirituale, e non poſſa propriamente diſpenſare dal digiuno, e dall'Uffizio, può nondimeno interpretare la legge, e dichiarare, che nella tal circoſtanza la legge non obbliga. (1)

Qualora il biſogno ſia evidente, e manifeſto, non occorre diſpenſa, sì nella

(1) *Ita P. Remuald. M. Refor. L. C. Cap.* 11. §. 3.

recita dell' Ufficio Divino, come nel digiunare, dicendo anche la Regola = Che in tempo di manifesta necessità non sieno le Sorelle obbligate al corporale digiuno. = Ma quando il caso è dubbio, allora s' ha da ricorrere al Superiore, perchè supplisca coll' autorità a quanto potesse mancare per costituire una vera, e stretta necessità, scansandosi in questo modo il pericolo di operare a seconda del proprio giudizio, e con dipendenza de' Superiori, a' quali, chi vive nel Chiostro, usar dee tutta la soggezione: e questi sono il Vescovo, e suo Vicario per quelle Monache, che stanno sotto la loro giurisdizione. Il Confessore pure per essere (come si disse) Parroco del Monastero, può decidere se in tempo d' infermità devesi lasciare tutto l' Uffizio, ovvero recitarne parte, oppure commutarlo in altra breve orazione; e tanto più può Egli far ciò, perchè non sempre può ricorrersi ai Superiori. Dicono li Canonisti: Che la Badessa incapace, come Donna, di giurisdizione spirituale, rigorosamente parlando, non può dispensare ne' casi dubbj dall' Uffizio, e digiuno; ma che solo lo può fare come Ministra del Prelato, in quanto che nelle tali circostanze dichiara, per commissione di chi ha autorità, non obbligare il precetto; il che piuttosto può dirsi un' eseguire la dispensa del Superiore: che però fatta dalla Badessa tal dichiarazione ne' casi urgenti di non potere in qualche dubbio consultare il Medico, il Prelato, o il Confessore, la Monaca inferma può senza scrupolo tralasciare l' Ufficio, ed anche non digiunare, (1) parlandosi dei digiuni comandati dalla Chiesa; perchè circa i digiuni della Regola la Santa Madre concede alla Badessa = „ di poter „ dispensare con misericordia non solo „ con le Giovinette, e deboli, ma anche con le Converse, che servono fuori del Monastero; = „ Sicchè alla prudenza della Badessa si lascia il discernere quando debba dispensare nelle già dette necessità di fatica, di debolezza, di età, ed infermità; dovendo essa procedere sù di ciò più colla carità, che indiscreta austerità.

QUARTO PRECETTO DELLA CONFESSIONE, E COMUNIONE.

Conoscendo l' illuminata Madre Santa Chiara, che a ben regolare verso loro stesse le sue Figliuole, la penitenza del Corpo non essere quel tutto bastevole per ben disporle a combattere coraggiosamente contro le proprie passioni, ma che perciò era d' uopo unire alla mortificazione della Carne un mezzo sicuro da rinvigorire lo spirito; affinchè e quello infiacchito colla penitenza, e questo di forze spirituali corroborato, potessero meglio allora combatterle, superarle, e vincerle. Questo validissimo mezzo consiste nel ricevimento de' Santissimi Sagramenti, ordinando la Santa Madre = „ Che „ dodici volte l' anno almeno si confessino le Monache con licenza della Ba„ dessa ec..... e si comunichino almeno „ sei volte l' anno ec. =„ E quantunque sembri abbreviato di molto il numero delle volte, che alle Religiose vien prescritto in questo precetto per accostarsi a' Sacramenti; ciononostante può ragionevolmente supporsi, che non a quel sol preciso determinato numero di volte volesse la Santa Madre ristrette le sue Figliuole in accostarsi a quelle fonti di eterna vita, da cui ben sapeva avrebbon' esse potuto ritrarne frutti copiosissimi per la loro santificazione; ma volle piuttosto con ciò (a detta degli Spositori) (2) significar loro una certa discreta frequenza,

(1) *Donat. q. 60. 61. 62., & 64. Roder. Portel. Diana &c.* (2) *P. Romuald. L. C. de Confes. Cap. 7. §. 1.*

za, che propria fosse, è convenevole alle Religiose del suo Instituto, la quale determinata pur viene dalle Costituzioni generali dell'Ordine, come nel Capitolo quinto di esse viene ordinato.

Quindi noto essendo alle Religiose tutte, essere la Sacramental Confessione quel misterioso bagno, che è pieno del Sangue di Gesù Cristo, e sapendo altresì, che andando a confessarsi vanno a lavarsi, e a purificarsi dalle loro colpe; debbon perciò accostarvisi con umiltà profonda, e fiducia grande ne' meriti del Redentore, affine di ottenerne il salutevole lavacro. E avvegnachè per le Confessioni già fatte possano giustamente sperare di aver ottenuto delle loro colpe il perdono; pure con replicarne la Sacramentale lavanda, vieppiù renderansi monde agli occhi di Dio; imitando in questo il Santo Profeta Davide, il quale con tutta la sicurezza dell'ottenuto perdono, testificatogli da Natanno, (1) volle sempre più chiederlo a Dio di Cuore, per essere vieppiù mondato dalla commessa sua colpa.

Stimiamo poi affatto superfluo il trattenerci quì a porre in vista alle Religiose l'accuratezza, onde prima d'accostarsi a questo Sacramento esaminar debbono la loro Coscienza: il Dolore, che hanno da concepire in detestare le loro mancanze: le condizioni, che aver dee il loro proponimento: la compunzione, umiltà, e sincerità, con cui hanno da deporre a' piedi del sacro Ministro i loro falli; poichè troppo siam persuasi, che ognuna su di ciò sia più che bastevolmente instruita. Faremoci solo a ricordar loro l'ammonizione, che fu tal proposito ad esse si fa dalla Santa Madre col dire = „ Che si guardino nel tempo „ di confessarsi a non dire altre Parole, „ che le necessarie alla Confessione „ = e vuol dire: che bisogna guardarsi in quel Sacro Tribunale dalla superfluità de' discorsi, e distrattivi racconti, e diremo anche dalla studiata lunghezza nel confessarsi; lunghezza, che infastidisce tante volte il Sacro Ministro, che ascolta, e le Religose, che aspettano. Bisogna persuaderssi, che al più delle volte avviene, che quelle, che ivi più discorrono, meno si emendano; dovechè altro non ebbe in vista la Santa Madre nel fare questo Precetto della Confessione, che di recare alle sue Figliuole un mezzo sicurissimo per emendarsi de' loro difetti, per vincere le proprie passioni, e fare acquisto delle Sante virtù.

Devesi innoltre sapere, non esser permesso a Religiosa veruna il confessarsi da altro Confessore fuori dell'Ordinario dal Superiore deputato: sebbene, secondo la determinazione del Sacro Concilio di Trento, si deve concedere alle Religiose Confessore straordinario due, o tre volte l'anno, e questo deve essere deputato dal Vescovo, il quale lo deve offerire, ancorchè le Monache nol richiedessero: anzi non si deve permettere ad alcuna di rinunziare a questa grazia, per non rendere sospette di maggior bisogno quelle, che lo voleffero. Avendo poi il Confessore straordinario incominciato il suo impiego, tutte le Suore, senza eccettuazione veruna, sono tenute di successivamente rappresentarsi ad esso, nè può il Confessore ordinario in tutto il tempo determinato per lo straordinario ascoltare confessione alcuna delle sue Monache. La Santa memoria di Papa Benedetto XIV. vuole nella sua Bolla, che incomincia = *Pastoralis curæ* = (2) che qualora, anche *Infra annum*, qualche Religiosa particolare, per quiete di sua coscienza, chiedesse al Vescovo Confessore straordinario, le sia per una qualche volta concesso. Ottima cosa però faranno le Religiose se di tale indulto se ne serviranno parcissima-

men-

(1) *Reg. 1. Cap. 12.* (2) *Bulla n. 56. Tom. 2.*

mente, e fol quando astrette sono da gran necessità; imperocchè nelle Comunità Religiose le singolarità sogliono sempre produrre moltissimi inconvenienti; onde crediamo, che questo appunto sia il motivo, per cui le Costituzioni dell' Ordine affatto ciò proibiscono. (1)

Per quello poi riguarda alla Santissima Comunione, che dalla Santa Madre prescrivesi sotto questo stesso precetto: Noi del pari ci dispensiamo dal discorrere sopra quelle disposizioni, che necessarie sono per ricevere con frutto questo ineffabile Sagramento; e ciò perchè diamoci a credere, che ogni Religiosa dal suo fervore saprà ritrovare maniere di disporvisi assai meglio di quello potremmo noi suggerirle; e ciò anche, perchè tanti sonovi divoti libri, che a ciò fare insegnano, quanti vi sono stati Uomini di spirito, che hanno scritto su tal materia; fra' quali, non ha dubbio, che hassi da dare il vanto al gran Maestro delle anime divote S. Francesco di Sales.

Disponganſi dunque le Religiose alla Comunione Ssma, preparandovisi con modo straordinario, e procurino di avvivare ognuna in particolare, e tutte unitamente una viva fede verso questo sacrosanto Mistero, e la fede farà lor vedere come sensibilmente Gesù Cristo nascosto sotto il velame di quel pane Eucaristico. Abbiano nel tempo stesso un alto sentimento della di lui grandezza, ed una confessione sincera della propria viltà, da cui concepiranno e un vivo dolore delle proprie mancanze, ed una confidenza grande nella divina misericordia. Non dovrebbono giammai le Religiose mancare di dar ogni giorno qualche testimonianza di singolar venerazione verso l' Augustissimo Sacramento, ora col recitare qualche divota Orazione in suo onore, ed ora col portarsi ad onorarlo nel Santuario, ora coll' offerirgli tutto il loro cuore in testimonio dell' amore, che gli professano, ed ora consecrando le proprie azioni alla di lui gloria, e in rendimento di grazie per tanto amore: e sopratutto impegnar dovrebbonsi in qualche particolare esercizio di virtù, per imitare i preclarissimi esempj, che Gesù Cristo ci diede in questo mistero. Persuadansi pure le Religiose, non esservi divozione più propria per farle prestamente avanzare nel corso della perfezione, quanto la fervida divozione al Santissimo Sacrameto dell' Altare, in cui trovasi Gesù medesimo fonte inesausta di tutte le grazie; sapendo noi sicuramente, che il maggior suo piacere sarebbe di ritrovare chi con ardente amore aprisse il seno per ricevere l' immenso tesoro delle copiosissime sue beneficenze. Per la qual cosa deve ogni Religiosa far suo preciso impegno di starsene quanto più può vicino a Lui, rendendogli omaggi, prestandogli voti, offerendogli affettuosi ringraziamenti, e profittandosi industriosamente di quel tempo, in cui dopo la Santa Comunione l' amante suo Sposo si trattiene con essa: tempo, in cui sembra più disposto a versarle in seno ogni più segnalato favore: tempo, nel quale con premurose istanze deve pregarlo, perchè le conceda quelle virtù, che son necessarie per giugnere alla meta di quella perfezione, a cui fu chiamata nell' atto medesimo di sua vocazione Religiosa.

Circa poi alla frequenza nell' accostarsi alla Santa Comunione, deve ogni Comunità Religiosa regolarsi giusta il prescritto delle rispettive Costituzioni, o alla lodevole introdotta consuetudine di ciaschedun Monastero; e molto più particolarmente al prudente consiglio del loro Confessore, e Padre spirituale, a cui la Madre Superiora deve in tutto, e per tutto rimettersi, tanto per il particolare di ciascheduna Religiosa, quanto ancora di tutta la Comunità.

CAPI-

(1) Cap. 5.

CAPITOLO QUARTO.

Della Elezione, Autorità, ed Uffizio della Badessa, Vicaria, e Discrete; del Capitolo delle Colpe, e dell' Uffizio del Sindaco Appostolico.

REgolate così bene dalla Madre Santa Chiara le sue Figliuole e inverso Dio, e inverso loro stesse; come abbiamo già veduto nel precedente Capitolo; e premendole altresì, che fossero ben regolate ancora in quello spetta all' essere di Comunità Religiosa; si fa in questo Capitolo, prima d'ogni altra cosa, a prescrivere il modo, che debbono tenere in eleggerne una fra loro per Badessa, e Superiora, che qual Madre aver debba tutta la cura in governarle, dirigerle, ed assisterle sì nelle spirituali, che temporali loro necessità.

Sette distinti Precetti si contano dagli Spositori in questo quarto Capitolo, alcuni de' quali altri Precetti contengono sotto di sè; come faremo vedere per maggior chiarezza, accennandoli, benchè non col preciso titolo di precetto, ma col solo Testo della Regola. Avvertasi intanto, che tutto ciò, che concerne all' Elezione della Badessa; alla forma Canonica di detta Elezione; al Precetto della Deposizione di Essa, in caso d'insufficienza, o impotenza al governo, obbliga sotto colpa grave, come dichiara Eugenio IV. nella sua Bolla; restando le altre cose dalla Regola espresse su tal materia, come il procurare di aver presente all' Elezione il Padre Ministro Generale, o Provinciale dell' Ordine ec. di sola ammonizione, o Consiglio, alle quali cose nemmeno sono tenute quelle Suore, che stanno sotto la cura degli Ordinarj. Varie altre ammonizioni contengonsi pure in questo Capitolo, e tutte spettanti alla Badessa, come andremo vedendo a suo luogo.

PRIMO PRECETTO SOPRA L'ELEZIONE DELLA BADESSA.

COmanda la Santa Madre in questo primo Precetto = „ Che nella Ele„ zione della Badessa sieno obbligate le „ Monache di osservare la forma canoni„ ca = „ cioè fatta giusta il prescritto de' Sacri Canoni. A questa debbono le Monache conformarsi, e per vigore della Regola, e per non rendere irrita, e nulla la Elezione. E' ben però vero, che non sono tenute le Monache ad osservare le apici della Elezione, ma basta la sola sostanza; mentre le apici non la rendono nulla, nè degna d'essere annullata; imperocchè, sebbene la Elezione sia *Ipso jure* nulla, quando senza necessità si tralasciasse alcuna cosa delle sostanziali, e spettanti alla forma essenziale della Elezione canonica; poichè le cose fatte contro la detta forma sono dalla legge dichiarate per nulle, come la medesima legge protesta: (1) Ad ogni modo li Regolari non sono tenuti ad osservare le apici della Elezione, bastando solo, che osservino la forma essenziale, e sostanziale di quella, come dice la Clementina, (2) ed insegnano li Canonisti (3). Onde nelle Elezioni de' Regolari tanto Uomini, come Donne, basterà l'osservarsi la forma delle proprie Costituzioni, quantunque la Elezione non si conformasse in tutte le cose

(1) *Cap. cum dilect. de rescript. & Panorm. in Cap. cum post. de Elect.* (2) *Exivi de Parad. de verb. signif.* (3) *Portel. dub. Regul. V. Elect. n.* 14.

cose alla formà prescritta. (1) Che però prescrivendosi dalle Generali Costituzioni dell'Ordine al Capitolo settimo la forma da usarsi in detta Elezione, essendo quella nel sostanziale conforme al prescritto de' Sacri Canoni, debbono perciò, e possono le Religiose con tutta sicurezza servirsi di essa. Una sola cosa facciamo quì avvertire, per non essere nelle dette Costituzioni indicata, ed è: Che se in tempo del Capitolo vi fosse qualche Monaca inferma, la quale non volesse privarsi del suo diritto di votare, e nemmeno potesse portarsi al luogo del Capitolo: in tal caso il Presidente deve scieglière due Religiose delle più Anziane, alle quali sotto sigillo naturale affiderassi dall' inferma il suo Voto, o in voce, oppure scritto, e sugellato in un biglietto, quale si notificherà dalle Religiose, o si consegnerà (se è scritto) al Presidente, e Scrutinatori, da' quali sarà esattamente notato cogli altri Voti.

Prosiegue pure su questo particolare la Regola a dire = „ Niuna sia Eletta, „ che non sia professa, e in caso che se „ n'eleggesse una che non fosse professa, „ o in qualche altro modo fatta, questa „ tale non sia ubbidita, se prima non av- „ rà fatta professione conforme agli or- „ dini della professata Povertà, la quale „ finito che avrà il suo Ufficio, se ne „ eleggerà un' altra. = „ Queste parole sono precettive; e come che appartengono alla forma della Elezione canonica, obbligano sotto colpa grave; disponendo i Sacri Canoni, che non abbia voce passiva, nè possa essere Prelato, o Prelata chi non è della stessa Regola, e professione. (2) E infatti non sarebbe ragionevole, che quella, che dovesse comandare fosse di professione diversa da quelle, che hanno da ubbidire. Circa poi le altre qualità, che aver deve la Badessa da eleggersi, la Regola espressamente non ne parla, poichè rimettesi al Jus comune, ed alle disposizioni della legge Canonica. Queste canoniche qualità verranno da noi brevemente notate nel seguente paragrafo.

QUALITA' DELLA MONACA, CHE SI HA DA ELEGGERE PER BADESSA.

SEcondo il Sacro Concilio di Trento (3) deve la Monaca da eleggersi per Badessa essere di età d'anni quaranta compiti, e di otto dopo la professione lodevolmente condotti; e non essendovene nel Monastero alcuna, che abbia l' età suddetta, se ne potrà eleggere un' altra d' altro Monastero, ma del medesimo Ordine. Sebbene non sarebbe necessario far questo in mancanza di Religiosa, che abbia gli anni quaranta; poichè se ne potrà eleggere una dell' istesso Monastero di anni trenta di età, e cinque di professione, essendo ciò dal Concilio rimesso al Presidente della Elezione, coll'intelligenza però del diocesano Vescovo, che in tal caso dovrebbe essere preventivamente avvisato dalla Madre Superiora. Avvertasi dunque bene: che ritrovandosi nel Monastero Religiose Coriste di quarant' anni, ed otto di professione, non se ne potrà eleggere altra mancante la detta età, e tempo nemmeno per un mese; avvegnachè fosse stimata più abile. Siccome non si potrà eleggere, come stimata più abile, quella, che solamente ha trent' anni di età, e cinque di professione in concorso di altra, che abbia l' età prescritta dal Concilio. (4) Sicchè ritrovandosene anche una sola nel Monastero, che abbia quarant' anni compiti, e otto

(1) *In Cap. quia prop. apud Bass. T. 1. V. Elect. in sup. 226.* (2) *C. cum Cauf. & ad nostram, & de elect.* (3) *Sess. 25. Cap. 7.* (4) *Sacr. Congreg. in Viterbien. S. Rosæ 25. Martii 1623.*

otto di professione; quella dovrà eleggersi, purchè non sia inabile per altro rispetto; perocchè, quantunque le altre fossero veramente più abili per ragione di prudenza, e di condotta, sono però effettivamente inabili per il mancamento dell' età, e del tempo della Professione: nè il Concilio dispensa fuori dell' accennato caso d' inabilità. Dimodochè se fosse talvolta ispediente eleggerne un' altra, o per mantenere la pace del Monastero, o per altre cause ragionevoli, si dovrà necessariamente far ricorso alla Sacra Congregazione per ottenerne la dispensa.

Non può nemmeno senza dispensa essere eletta una Monaca di natali illegittimi, nè Vedova, nè Cieca, nè Sorda, nè per delitto infame punita, nè la terza Sorella viventi le due maggiori; potendo però una Sorella succedere all' altra immediatamente, quando qualche statuto del Monastero nol vietasse; il che sarebbe lodevole, e degno della più esatta osservanza.

A norma delle Costituzioni di Gregorio XIII. (come nota un grave Autore) (1) comanda Sisto V. (2), e vuole ancora la Regola: non può essere eletta quella Monaca per Badessa, che non ha vacato per tre anni intieri da tale Ufficio; avendo stabilito questi Pontefici, che la Badessa, la quale prima era perpetua, fosse di soli tre anni, e poscia vacasse per un intero triennio, senza avere ingerenza nel Monastero. Terminato dunque il triennio, non può la Badessa continuare il governo nè anche per giorni, o a titolo di Vicaria, o di Presidente, o di Commissaria, essendo stata vietata questa proroga dalla Sacra Congregazione nell' anno 1615. come afferma il citato Autore.

Queste sono le materiali qualifiche, che si ricercano dalle Leggi per la Elezione Canonica della Badessa, le quali debbono essere accompagate da altre qualità morali, che dalle medesime Leggi giustamente si esigono nella Persona da eleggersi, e queste pure debbonsi con saggia accuratezza rilevare dalle Vocali; affine di potere in Capitolo regolare con sicura coscienza il lor Voto; onde circa di queste diremo parimente quanto fa d' uopo, e con la maggior possibile brevità.

QUALE MONACA PER OBBLIGO DI COSCIENZA DEVE ELEGGERSI PER BADESSA.

PRima d'ogni altra cosa è da saperſi, che secondo le Leggi Canoniche deve eleggersi nelle Capitolari azioni quella Persona, che si conosce essere la più degna, e la più idonea a governare, senza fermarsi coll' occhio, col cuore, e col voto su quella Persona, che a solo titolo di amicizia, di parentela, e di genio pur troppo alle volte si preferisce. *Non ex carnali affectu* (dice il Canone) (3) *sed discreto judicio debet Ecclesiasticum beneficium in personam magis idoneam dispensari*. Rilevasi dunque da ciò: Che le Vocali hanno da usare tutta la diligenza per conoscere la qualità di quella, che hanno da eleggere per Badessa, come usolla Samuele nell' eleggere il Successore a Saulle, non fermandosi, cioè, le Vocali sulla Persona, che porta la sola apparenza della virtù, volendo il Signore, che eleggasi quella, che fra tutte è la più degna, come vuolle, che fra tutti i Figliuoli d' Isai eletto fosse Davidde a governare Israello, perchè il più degno fra' suoi Fratelli; onde bisogna ben persuadersi, che questo è un obbligo strettissimo, che astringe le Religiose, senza poter arbitrare, quando ritrovasi maggioranza di autorità. Il punto sta, sento chi mi ripiglia, il poter conoscere quale fra tante sia la più degna. Questa difficoltà fu

(1) *Nicolius V. Abbatissa.* (2) *Const. Exposcit. anno* 1583. (3) *L.* 3. *Decret. Comic.*

decisa da San Tommaso, il quale dice: (1) Che la più degna deve stimarsi non quella, che più d'ogni altra è insensibile agli affronti, non quella, che più d'ogni altra si profonda nell'umiliarsi; non quella, che più d'ogni altra la dura nell'Orazione, qualora sia inabile a governare; ma bensì quella deve essere riputata la più degna al governo, che avendo le qualità dalle leggi prescritte, e nel fisico, e nel morale sarà provveduta di prudenza, e più delle altre sarà profittevole alle Monache, e al Monastero. Bella sarà la pazienza, edificativa l'umiltà, ottima l'Orazione: prerogative tutte, che saranno di non poco vantaggio al governo medesimo, e tutte ancora da desiderarsi nella Persona da eleggersi; ma la virtù della prudenza sembra, che sia il carattere distintivo, che costituisce l'idoneità nella Persona, che scieglies nel governo: correndo su di ciò l'antico proverbio: Chi è santo, prega per noi, ma chi è prudente ci governa.

Per ispiegarci con tutta chiarezza in un affare tanto importante, deve notarsi, che una Monaca può essere indegna, un'altra può essere degna, ed un'altra può essere più degna. Quella dicesi indegna, a cui mancano le qualità dalle leggi taffate. Quella dicesi degna, che ha tutte le condizioni dalle leggi prescritte, con quanto fa d'uopo per ben esercitare il suo Ufficio. Quella dicesi più degna, che in confronto delle altre mostra di avere, oltre le già dette qualità, più merito, più abilità, più attitudine al Ministero, che ha da conferirsele. Secondo il Canone sopraccitato dalla Legge a quest'ultima sono obbligate le Monache a dare il loro Voto sotto pena di colpa grave, e di partecipare delle trasgressioni consecutive; come nota un grave Teologo, e Canonista, (2) se scientemente, e con malizia eleggessero una Monaca per Badessa, che fosse men degna, e meno idonea di quella, che conoscessero essere più degna, e più atta al governo delle Monache, e del Monastero. Nota pure il sovraccitato Autore: che in caso, che due Monache concorrenti, una fosse più degna, ma meno utile, e l'altra bensì fosse meno degna, ma più utile, dic' egli: Che dovrebbesi preferire la più utile, la più sollecita, la più sperimentata, la più efficace nell'operare, lasciando l'altra a pregare con le fervorose sue Orazioni per li vantaggi delle Monache, e del Monastero.

Sicchè dunque (sembra, che vengaci risposto) la singolare bontà di una Religiosa non è quel distintivo, che merita tutto il riflesso nelle Capitolari elezioni? Questo è ciò, che abbiamo addimostrato fin' ora, e che torneremo a ripetere anche con maggior chiarezza per essere ben inteli. Sappiasi dunque: Che due sorta di bontà possono darsi nelle Persone, che si hanno in vista per promoversi a qualche carica; una personale, e l'altra rispettiva. La prima consiste nelle virtù, e perfezioni, che adornano una Persona, le quali la fanno essere per se stessa molto dabbene, virtuosa, ed anco perfetta. La seconda consiste nella maggiore attitudine, prudenza, ed isperienza per compire all'ufficio, o carica, a cui deve essere eletta. Quando dunque la legge, i Dottori, i Canonisti dicono: che si hanno da eleggere le Persone più degne, non devesi intendere della bontà, e perfezion personale; poichè una Religiosa può essere per sè medesima una gran Santa, ma non avere poi capacità per governare le altre. Si deve intender dunque della bontà relativa agli Uffici, e Cariche, a cui si eleggono. Lo diremo di bel nuovo: che nelle Persone da promoversi sarebbe desiderabile il poter rinvenire e la personale, e la rispettiva bontà,

(1) *Quodlib. 8. art. 6.* (2) *P. Anacl. Reinf. de Jure Can. T. 1. lib. 1. tit. 6.*

tà; ma qualora prevalga quest' ultima, queste hannosi da eleggere: salvo sempre, come dice con molti Dottori San Tommaso (1) non sieno persone viziose, scandalose, e poco curanti della Legge di Dio, e della regolare osservanza.

A togliere non pertanto le ansietà, e gli scrupoli da quelle, che nell' elezioni fossero troppo delicate, e sofistiche; ci piace d' accennare quì una prudenziale, e molto discreta avvertenza, che dà a questo proposito un saggio, e dotto Scrittore, riferita da un nostro Spositore di grande autorità. (2) = „ In que„ sto negozio (dic' egli) di eleggere il „ più degno, non bisogna poi procedere „ con tanta ansietà, sottigliezza, e rigo„ re; talchè per qualunque vantaggio sia „ in un' altra, che si avesse potuto elegg„ gere, debba subito condannarsi la ele„ zione di peccato mortale. Il Signore „ ci obbliga a procedere umanamente in „ tutte le cose, non troppo speculativa„ mente (3). „ = Così Egli moderatamente, da servirsene però sempre con pari moderazione.

Ma dato che in un Capitolo sianvi più concorrenti, fra le quali non passa gran superiorità di merito; mentre se questa lo ha per un capo, quell' altra lo ha per un altro, non potendosi perciò accertatamente decidere, e determinare qual sia la più degna, o men degna; allora in tal caso, dicono concordemente gli Spositori: che si può concorrere sicuramente col proprio voto all' elezione di quella, verso la quale si vede pendere la maggior parte delle Capitolari.

Le Costituzioni Generali dell' Ordine, dopo di avere ordinato nel Capitolo settimo: che alcuni giorni avanti il Capitolo si faccia da tutte le Suore Orazioni continue, e ferventi, pregando Dio a disporre tutte le cose ad onore di Sua Divina Maestà: il che possono fare due settimane avanti la Elezione, recitando in Coro dopo le Laudi, e Litanie de' Santi, e dopo il Vespro ancora *Il Veni Creator Spiritus*, in quel modo, e formola d' Orazioni posta nelle stesse Costituzioni: proibiscono altresì, che da quel tempo, che si parla, e che è ordinato farsi il Capitolo = „ Le Suore non vada„ no discorrendo, nè subornando diret„ tamente, nè indirettamente l' una all' „ altra, ma lascino fare allo Spirito „ Santo. = „ Non ostante, per rimovere anche su di ciò dalle Religiose qualunque inquietudine, facciamo avvertire: che quanto giustamente sono da detestarsi, ed efficacemente da proibirsi le subornazioni di quelle Religiose, che stimolano questa, e quella, perchè concorrano col loro voto alla elezione di quella tale, che si vorrebbe per Superiora dalle Subornatrici; benchè conoscasi inferiore di merito di qualunque altra, su cui può cadere per giustizia la elezione; altrettanto (dicono gli Spositori) (4) sono commendate, e permesse le consulte, che dalle Monache possono farsi privatamente; non molto tempo però avanti il Capitolo, ma qualche giorno solamente prima di esso, nè assolutamente prima che dalla Badessa vengano intimate; e ciò affine di rilevare qual sia su la nuova elezione il sentimento dell' una e dell' altra, e discutere, ma senza passione, e per la sola gloria di Dio, e vantaggio comune, chi stimasi più degna, e meritevole per quella Carica; imperocchè sì fatte consulte non cercano che l' equità, e il bene del Monastero, rendono l' elezioni più sbrigative, ed anco più polite; laddove le subornazioni cercan sol-

(1) *D. Thom. Vasq. Aragon. Valent. Solon. Azor. Navar. & alii apud. Payrin. t. 1. de Subd. q. 1. §. 4.* (2) *Vid. P. Bernard. a Bonon. in Expos. reg. Lect. n. 5. §. 7.* (3) *Capata Opusc. de Just. dist. q. 2. Cap. 6. n. 3.* (4) *P. Bernard. a Bonon. L. C. Lect. 26. Cap. 8. §. 11.*

tanto il proprio intereſſe, o quello delle Aderenti, e ſono purtroppo la diſtruzione della pace, e dell'oſſervanza regolare. Oltre a ciò, ognuna Religioſa in particolare ricorra con ferventi orazioni al Padre de' lumi, acciò la inſpiri a fare quanto torna in adempimento della ſua Santiſſima Volontà; conſiglisi con qualche Miniſtro del Signore, e non giammai con ſeſteſſa, potendo l'amor proprio ingannar molto ſu queſto particolare.

Eletta che ſarà la Badeſſa canonicamente, e confermata dal Veſcovo, eſerciterà la ſua carica immediatamente, ſeguitando per tre anni compiti, dopo de' quali dovrà ceſſare, come ſi diſſe, per altri tre da tale Uffizio, al quale poſcia (ſecondo vien preſcritto dal Sacro Concilio di Trento, ed appare dalla Bolla Gregoriana,) (1) potrà anche più volte eſſer eletta.

SECONDO PRECETTO SOPRA LA DEPOSIZIONE DELLA BADESSA.

IL ſecondo Precetto di queſto Capitolo ordina eſpreſſamente = „ che ſe in alcun tempo pareſſe all'univerſità delle „ Sorelle, che la Badeſſa non foſſe ſufficiente, nè atta per il ſervizio, e comun benefizio loro, ſieno obbligate le „ Monache, al più preſto che potranno, „ eleggerne un' altra ſecondo la forma „ già detta. = „ Queſto Precetto, come ſi è fatto avvertire altrove, obbliga ſotto colpa grave tutte le Monache di quel Monaſtero, in cui accadeſſe il biſogno di dover fare una tal depoſizione, ancorchè da eſſe ſi profeſſaſſe la Regola moderata; mentre Eugenio IV. nella ſua Bolla non ha ſu queſto particolare fatta veruna moderazione, volendo anzi, che queſto Precetto ſuſſiſta nel priſtino ſuo vigore.

A ben ſpiegare queſto Precetto inſegnano prima d'ogn' altra coſa gli Spoſitori = che per univerſità delle Sorelle = deveſi intendere la maggior parte delle Vocali, che ſecondo la legge baſta per eleggere; e così parimente per deporre la Badeſſa: benchè non eſſendo più al preſente la ſua Carica perpetua, come è ſtata per lungo tempo nell'ordine, è difficile, che nel ſuo triennio poſſanvi concorrere cauſe tali da doverſi deporre.

Queſte cauſe, per cui dovrebbeſi giudicare l'inſufficienza della Badeſſa, e la neceſſità di deporla, ſi poſſono conſiderare (dicono gli Spoſitori) (2) in due modi: Primo dall'inſufficienza per parte della Perſona; come quando non foſſe capace per il comun ſervizio per l'età, infermità, o per altro riſpetto, o impedimento perſonale, per cui non poteſſe eſercitare a dovere il ſuo Uffizio, nè ſtare al preſcritto della Regolare oſſervanza, e del viver comune. Secondo quando dopo eletta ſi conoſceſſe totalmente inſufficiente, o per la ſua molta imprudenza nel governo, o perchè diſtruggeſſe tutte, o quaſi tutte le buone coſtumanze del Monaſtero, o ſcompigliaſſe, ed inquietaſſe ſenza ragione le Religioſe; perturbaſſe la pace, o foſſe notoriamente criminoſa, colpevole, traſgreſſora della Regola, e Coſtituzioni. Ne' quali predetti caſi dovrebbero però le Monache renderne informato il proprio Prelato, e ſentire ſu di ciò le di lui riſoluzioni, e a tenore di quelle regolarſi in un' affare sì delicato.

Termina la Santa Madre queſto Precetto col dare alla novella Badeſſa alcuni ſanti Conſigli, e ſalutari Ammonizioni, dicendo con zelo veramente Serafico: = „ Penſi quella, che ſarà eletta al ca„ rico, che ſopra di sè ha ricevuto, a „ chi ha da render conto del gregge „ a sè commeſſo. Affatichiſi quanto „ può di eſſere più Prelata nel precedere

(1) *Quæ incip. Expoſcit debitum.* (2) *P. Anton. ab Albog. L. C. §. 5.*

„ dere le altre in virtù, e santi costu-
„ mi, che per la dignità dell' Uffizio;
„ acciocchè le Sorelle incitate dal suo
„ esempio ubbidiscano più per amore,
„ che per timore. = Non abbia parti-
„ colar affezione, perchè amando una par-
„ te, non generi scandalo nelle altre. =
„ Consoli le afflitte, e sia ultimo rifu-
„ gio alle tribolate; acciocchè per man-
„ canza di rimedj necessarj alla salute,
„ non venga a dominare nelle inferme il
„ morbo della disperazione. = „ Non poche cose ci somministrerebbero da dire le accennate Ammonizioni per ammaestramento di chi tien carico di Superiorità; ma siccome ci converrà discorrere su questa materia trattando in particolare della Potestà, ed Ufficio della Badessa, diremo perciò allora quanto sarà necessario all' intento. Una cosa sola vogliamo quì accennare brevemente, perchè ci diamo a credere, che in vista dei detti medesimi della Santa Madre, sarà per fare una più forte impressione. Questa è circa le particolari affezioni, le quali certamente, qualora avessero posseso nel cuore di chi governa, cagionerebbero indubitatamente in una Comunità Religiosa, e singolarmente di Donne, rotture grandissime di Carità. Si sforzi pur dunque la prudente Badessa di spogliare affatto il suo cuore da ogni particolare affezione, e con uno spirito di santa indifferenza metta l' occhio suo ugualmente sopra tutte. Nella distribuzione degli Uffici cerchi sempre che prevalga la ricognizione del merito, e non il genio, o l' amicizia: perchè se altrimente facesse, oltre agli sdegni, e perturbazioni, che fra le sue Religiose nascer potrebbero, sarebbe cagione altresì, che la Comunità verrebbe poco ben servita, e molto meno avvantaggiata. Non mostri mai parzialità di amore, nè contragenio con veruna, se non vuol essere di scandalo a quelle, che veggono quella amata, e questa abborrita; questa lodata al sommo, e quella depressa; questa senza rimproveri tuttochè difettosa; quella tolta di mira, benchè esatta nell' adempire a' suoi doveri. Oh guai a quel Monastero, che viene governato da una Superiora facile a nudrire genj, e contragenj! diviene ben presto, in vece di scuola di perfezione, un seminario di ciarle, di mormorazioni, di odiosità, di discordie, delle quali tutta ne sarà un dì responsabile al Divin Tribunale l' imprudente Badessa.

Il terzo Precetto impone alla Badessa = „ Che in tutte le cose osservi la
„ Comunità, e principalmente in Chie-
„ sa, Dormitorio, Refettorio, Infermeria, e nel vestire; ed il medesimo sia
„ obbligata osservare la sua Vicaria. = „ Questo precetto avvegnachè non obbligh a colpa grave, per essere de' moderati da Eugenio IV. come anche lo sono gli altri susseguenti; ciò non ostante, qualora la Badessa fosse abitualmente negligente in osservarlo, e che le di lei trasgressioni in seguire la Comunità apportassero scandalo alle Religiose suddite, non ha dubbio, che verrebbe non poche volte ad aggravar notabilmente la propria coscienza. Guai (diceva un gran Santo, Fondatore di un Ordine assai ragguardevole) guai a quel Superiore, che colle parole esorta ciò, che poi distrugge coll' esempio! (1) Che però consideri ben seriamente la Madre Badessa; che stante la sua carica di Superiora, Ella viene posta sul Candeliere, e che perciò gli occhi di tutte stanno rivolti verso di lei, e da tutte viene osservata: Onde come potrà dunque pretendere dalle sue Suddite e la frequenza al Coro, e l' assiduità all' Orazione, ed agli altri Esercizj della vita Comune, s' Ella spesso vi manca? Non avrà nemmeno coraggio di parlare; e se parlerà, assicurisi pure, che sarà poco intesa; poichè

(1) *S. Joseph. a Calassan.*

chè le Suddite più attenderanno al suo esempio, che alle sue parole. Non vediamo come alla Superiora le verrà fatto d' insinuare nelle sue Religiose il disprezzo delle cose del Mondo, quando Ella vi si addimostra attaccatissima. Come esortare la povertà, ed austerità nel cibo, nel vestito, nelle cose spettanti al proprio uso, s' Ella ammette particolarità alla Mensa, singolarità nell' abito, negli utensilj, nelle suppellettili, ancorchè sana, robusta, e non bisognosa di siffatte distinzioni? „ Volete (diceva ai Prelati „ dell' Ordine il nostro Santo Padre) volete vedere il grande spettacolo, che „ all' aprir voi la bocca i Sudditi tosto „ operino, ed ubbidiscano? Fate voi prima vedere quest' altro spettacolo: cioè, „ che le vostre parole escano dalle vostre „ opere, e i comandi vengano dai vostri „ esempj; ed allora subito avrete la virtù di far anche i Sudditi operare, ed „ ubbidire. „ (1) Ed allorchè parve ad alcuni, che a lui si dovesse, come a capo dell' Ordine, qualche distinto trattamento, rispose il gran Patriarca: „ Che se i Prelati dell' Ordine vogliono i loro Sudditi contenti di una vita frugale, e povera, bisogna ch' Essi prima di tutti la mostrino, e la pratichino; (2) come diffatti la praticò Egli certamente sempre austeriſſima, e praticolla del pari la Madre Santa Chiara, la quale, sebbene fosse quasi del continuo infermiccia, volle però mai sempre, ad imitazione del Santo Padre, precedere instancabilmente le sue Figliuole nella penitenza, nella povertà altissima, e in ogni apice della regolare disciplina; affinchè imparassero quelle, che nelle Cariche di Superiorità doveano succederle, imparassero dal di Lei esempio il modo di regolarsi, e nell' adempire ai loro doveri, e nell' eseguire le di lei sante intenzioni.

QUARTO PRECETTO DEL CAPITOLO DELLE COLPE.

ORdinà questo quarto Precetto = „ „ Che una volta almeno la settimana la Badessa sia obbligata di chia- „ mare le sue Monache a Capitolo, nel „ qual luogo così Essa, come tutte le „ altre Sorelle si deb'bano accusare di „ tutte le pubbliche offese, e difetti „ di negligenza. „

A tenor dunque di questo Precetto, e di quanto ordinano ancora nell' ottavo Capitolo le generali Costituzioni dell' Ordine, è tenuta la Badessa ad ascoltare una volta almeno la Settimana le colpe delle sue Monache, congregate a questo fine in Capitolo, luogo dove per asserzione del Patriarca S. Domenico il Demonio ripugnava cotanto di entrare, perchè ivi (come disse al Santo una volta) perdeva tutto il guadagno, che avea fatto stentatamente in altre parti del Monastero colle sue arti contro de' suoi Religiosi.

Questa sincera confessione dell' esteriori mancanze, se a detta di tutti li Maestri di Spirito fu mai sempre giovevole ad allontanare dal Chiostro le trasgressioni, atta ad avvezzare le Anime Religiose a trionfare delle proprie passioni, e mezzo sicurissimo per l' acquisto delle più belle virtù; sarà facile l' inferire: Che non di elezione, e di arbitrio, ma di strettissima necessità sia ne' Superiori il Capitolo delle colpe; affine di ammonire, di correggere, di castigare, e fare quelle ordinazioni, che saranno necessarie per riformare, secondo il bisogno, la monastica disciplina; onde non sarà perciò in potere della Badessa di dispensarlo, avendo anzi (a detta degli Spositori) (3) tutta la potestà di replicar-

lo

(1) *Opusc. S. P. Franc. Ep.* 9. (2) *Ibidem Coloq.* 8. (3) *P. Romuald. M. Rifor. L. C. Cap.* 20. §. 9

lo quando Ella vuole, prima della benedizione della mensa in pubblico Refettorio, quando vi fosse il bisogno. Perlocchè renderebbesi la Superiora colpevole, se ommettendolo pigliassero piede nel Monastero le trasgressioni, gli abusi, e se per sua indolenza nel correggere decadesse la regolare Osservanza.

Con sentimento dunque di vera umiltà, e sincera penitenza tutte le Monache d' ogni età, e condizione, dopo la recita delle Preci assegnate nelle predette Costituzioni, si accusino delle esteriori loro mancanze, e particolarmente di quelle, che sono note alla Comunità. Avvertasi, che ascoltate le Novizie, le quali saranno sempre le prime, ed imposta loro la penitenza, si devono far partire dal Capitolo, affine di lasciare la libertà alla Badessa di parlare su qualche materia, che alle Novizie non converrebbe. Dipoi la Badessa, dopo che avrà ascoltate le colpe di tutte le Religiose, si prostrerà avanti loro per accusarsi de' suoi difetti, come vuole la Madre Santa Chiara, e chiederne la penitenza, da imporsi dalla Vicaria. Da ciò devesi argomentare quanta stima faceva l' illuminata Madre del Capitolo delle colpe, non volendo neppure che la Badessa ne sia dispensata; ben conoscendo, che l' accusarsi pubblicamente delle umane mancanze era un esercizio di perfezione, con cui la Religiosa veniva a negare sestessa, e coll' esporsi alla domestica confusione, concepiva contro se medesima quell' odio Santo, che il Redentore accennò nel Vangelo quando disse: che chi odia l' anima sua in questa vita, nell' altra la manterà: (1) Indi ponderata dal Sommo Pontefice Paolo V. l' eccellenza, ed il merito di tale accusa, concesse in una sua Bolla (2) Indulgenza di tre anni, e di tre quarantene per ogni volta di questo Santo Esercizio.

Crediamo superfluo l' avvisare quì le Superiore presenti, e future di questo Monastero: Che il Capitolo delle colpe non è stato instituito per isfogare a titolo di Superiorità le private passioni, ma bensì per emendare chi si trova in difetto; essendo anzi prudenza, e tratto di amorosa carità l' avvisare prima privatamente la Monaca difettosa, che esporla di primo slancio al rossore di sentirsi pubblicamente corretta delle sue mancanze, le quali, quando sieno ordinarie, basterà con qualche caritatevole avviso ammonire le Religiose, e imporre penitenze tali, che servano di eccitamento a riflettere, che certe trasgressioni, benchè minori, nè si approvano, nè si lasciano pigliare possesso con piena pace nel Monastero.

Non dovrebbe però la Badessa mostrarsi tanto indulgente nell' ascoltare le colpe, quando dopo le private correzioni ritrovasse durezza di capo in qualche Religiosa poco curante dell' emendazione; scorgendola tuttavia negligente in portarsi al Coro, o frettolosa di troppo in recitare l' Ufficio divino, senza le debite pause; o la vedesse absentarsi con mendicati pretesti, e per frivoli motivi dall' Orazione, dai Sacramenti: quando ciò non ostante osservasse in altre resistenza nell' ubbidire, franchezza nel rispondere, trascuratezza nell' osservare il silenzio ne' luoghi, e tempi prescritti; o vedesse una certa facilità d' introdurre novità contrarie alla professata Regola, alle rispettive, e generali Costituzioni, all' osservanza regolare: allora scorgendo la Badessa non giovare le private correzioni, riprenda pure in Capitolo con santo zelo, ed anche imponga le dovute penitenze; cercando però sempre di guadagnare le difettose, con mettere loro in vista qualche massima eterna, o qualche altro argomento di spirito; mostrando di essere costretta a parlare in pubblico per l' obbligo, che le corre;

per

(1) *D. Matth. Cap. 12.* (2) *Quæ incipit Rom. Pontif. dat. 25. Maj. 1606.*

per la premuroſa ſollecitudine, che aver deve del loro bene; per il buon ordine, e mantenimento della regolare diſciplina; eſprimendoſi ſempre con parole riſpettoſe, con pacatezza d' animo, con maniera ſoave, facendoſi conoſcere anco nel correggere una buona Madre, che in tal maniera farà coraggio alle ſue Figliuole a confeſſare di buon grado le loro mancanze, e impegnerà le delinquenti a metter ſtudio per emendarſi.

Nel Capitolo delle Colpe, qualora il biſogno lo richiedeſſe (il che non vogliamo giammai ſupporre in Religioſe così amanti della perfezione, quali voi ſiete) ma pure ſe per diſgrazia, e coll' andare del tempo una qualche volta accadeſſe, che ritardata veniſſe la riconciliazione, e la pacifica unione fra animi diſcordi: frappongaſi la ſaggia Superiora in tempo così opportuno; ammonendo, eſortando, pregando, facendo giuocare zelo, e amore, ed improntando ſul cuore delle riſentite ſentimenti di pace, di umiltà, di pazienza, di manſuetudine ad eſempio di Gesù Criſto, del Serafico Padre, e dell' umiliſſima Santa Chiara, e indubitatamente ci diamo a credere, che in udirſi la ſoave dolcezza, e le obbliganti maniere della loro Madre, non ſolo ſi arrenderanno le inaſprite alla primiera tranquillità; ma ancora colla ricuperata pace attenderanno ad approfittarſi nello ſpirito colla pratica delle ſante Virtù, e coll' oſſervanza della regolare diſciplina, a cui dalla medeſima Badeſſa vengono animate maſſimamente nel Capitolo delle colpe colla ſua dolcezza, col ſuo zelo, colla ſua edificazione, e prudenti maniere.

Terminato il Capitolo delle Colpe, vuole la Santa Madre, che nel medeſimo luogo = „ Si conferiſcan con tutte le So„ relle quelle coſe, che ſi hanno da trat„ tare per utilità, ed oneſtà del Mona„ ſtero; e ciò perchè (dic' Ella) molte „ volte il Signore rivela il meglio al mi„ nimo de' Congregati. = „ Ognuna dunque in coteſte conferenze, o vogliamo dire conſulte, ha da dire liberamente il ſuo parere come le pare innanzi a Dio, le detta la coſcienza, e il proprio diſcernimento; imperocchè a queſto ſol fine ſi fanno nelle Comunità le conſulte, perchè dal parere di tutti vengaſi a rilevare, ed a riſolverſi quel meglio, che è di maggior gloria del Signore, e di vantaggio del Monaſtero.

Il quinto Precetto proibiſce = „ „ Che non ſi faccia dalla Badeſſa debito „ alcuno conſiderabile ſenza il conſenſo „ di tutte le Sorelle, e manifeſta neceſ„ ſità; e queſto ſia fatto per mezzo del „ Procuratore. = „ Quello, di cui ſembraci più neceſſario dover trattare ſotto queſto Precetto, ſi è di fare conoſcere: Chi ſia propriamente queſto Procuratore, che quì nominaſi dalla Santa Madre, e che al preſente diceſi Sindaco Appoſtolico; qual ſia il di lui Ufficio, e impiego; e da chi poſſa eſſere nominato: tutto ciò eſſendo neceſſariiſſimo a ſaperſi non ſolo dalle Monache, ma anco da que' che moſſi da caritatevole affetto accetteranno l' impegno di eſercitare a vantaggio delle povere Religioſe un impiego sì decoroſo, e di tanto merito.

DELL' UFFICIO DEL SINDACO APPOSTOLICO.

Il Sindaco Appoſtolico è quegli, che con autorità della Santa Sede Appoſtolica, in qualità di ſuo Proccuratore aſſiſte, e provede alle neceſſità delle Suore, e viene ſpecialmente deputato per la ſpedizione d' alcuni negozj a nome del Papa, e della Chieſa Romana. A queſto Ufficio di Sindaco Appoſtolico neſſuno può eſſere deſtinato, ſe queſti (ſecondo la conceſſione di Martino V.) non viene nominato dal Generale, dal Provinciale, dal Cuſtode, o da qualunque altro, che tenga

gà commissione dagli accennati: Nè questa facoltà può competere alla Badessa, nè a tutto il Monastero: e se lo nominassero, questi non sarebbe Sindaco, o Procuratore del Papa, ma delle Suore medesime, che il nominassero, e conseguentemente ei non avrebbe veruna Appostolica autorità.

In quanto poi alle Monache Cappuccine, che non stanno soggette all'Ordine Minoritano, ma al Diocesano Vescovo; potranno essere provvedute di Sindaco Appostolico o dal medesimo Vescovo, o dal suo Visitatore, oppure da qualche altro nominato da questi; imperocchè gli predetti Prelati per autorità Appostolica sono succeduti ne' medesimi diritti de' Prelati Regolari in ordine al governo delle Monache, e loro vantaggi; partecipando come fanno le medesime Monache di tutti i Privilegi de' Frati Minori, quantunque non sieno soggette ad esse loro. Anzi li suddetti Prelati potrebbero commettere l'autorità di nominare il Sindaco a' Confessori delle stesse Monache, a condizione che il nominassero con soddisfazione della Badessa, dalla quale potesse essere proposto. S'ha d'avvertire, che la nomina del Sindaco fatta con autorità Appostolica potrà farsi solennemente avanti il Notajo, e Testimonj, ovvero privatamente con semplice nomina: e secondo il privilegio, niuno dell'Ordine Minoritano potrà essere instituito Sindaco Appostolico. (1)

L'Ufficio dunque del mentovato Sindaco consiste in eseguire a nome del Papa, e della Chiesa Romana quelle cose, che sono di utile alle Monache, contenute nella Bolla del Sindacato conferitogli, e si riducono alli seguenti cinque Atti. (2)

Primo. Può il Sindaco Appostolico ricevere in nome di Sua Santità tutte le cose mobili, e immobili date, o lasciate per qualsivoglia ragione, o causa, alle Monache, o per semplice donazione gratuita, o per cose lasciate loro in Testamento, e per ultima volontà. Si disse per pura, e semplice donazione, per avvertire: che nelle cose, delle quali il Dante riservò a sè il Dominio, il Sindaco Appostolico non tiene autorità veruna. E quando si disse cose mobili, non debbonsi intendere le pecuniarie in quest'azione, come non s'intende delle immobili, qualora fossero lasciate in qualche modo non conveniente allo stato, e professione delle Suore.

Secondo. Il suddetto Sindaco Appostolico, occorrendo il bisogno, può, con intelligenza della Badessa, e Discrete, vendere, commutare, distribuire, cambiare, ed alienare tutte le cose, che sono ad uso delle Monache, e che Elleno possono lecitamente usare; mentre per esserne di queste il dominio della Santa Sede, potrà il Sindaco riceverne il prezzo, e spenderlo per le necessità delle medesime Monache. Salvo sempre (come si è detto): Che delle cose, che usano le Suore, il Dante non se ne sia riservato il Dominio.

Terzo. Può il Sindaco Appostolico ricevere, e ricercare giudicialmente in nome della Santa Sede tutte le limosine, anco pecuniarie, lasciate, o legate in testamento alle Monache in modo lecito.

Quarto. Potrà detto Sindaco comparire in Giudicio, o fuori di quello per tutte le cose, azioni, cause, e controversie, che possono accadere alle Monache; ed avere azione, sì per ricercare, come per difendere qualunque cosa a nome della Santa Sede, e come suo Procuratore; come appunto per le accennate quattro azioni Martino IV., Niccolò IV., Sisto IV., e Paolo IV. concessero il Sindaco per li Frati Minori, e per le Suore di Santa Chiara, che l'hanno accettato. (3)

(1) *Omnia supradicta late probat P. Leander. L. C.* (2) *Pront Const. ex Bullis Innocen IV. & Martini V.* (3) *Ita Omnes Expositores.*

Il QUINTO atto, che agli accennati quattro aggiunse Martino V., consiste nell' autorità concessa al Sindaco di ricevere a nome della Chiesa Romana tutti li danari, e limosine pecuniarie appartenenti in qualunque modo alli Frati Minori, ed alle Monache, o per offerte liberali, o per Messe, e divini Ufficj, o per Legati, e Testamenti, per ispenderli nelle necessità de' predetti Frati, e Monache, come Eglino, ed Esse disporranno, e richiederanno. (1)

E sebbene quest' ultima azione del Sindaco sia posta in disputa, se sia, o non sia dispensazione della Regola; questo però s' intende rispetto a' Frati Minori, che hanno precetto di Regola di non ricevere danari, nè pecunia per sè, nè per interposta Persona; ma non già rispetto alle Monache, che osservano la prima Regola di Santa Chiara; imperocchè Elleno non hanno questo precetto, nè per questo capo hanno bisogno del Sindaco; mentre Esse medesime possono, per le loro necessità presenti, o imminenti, e toltane ogni proprietà, ricevere tutte le limosine di danari, e pecunie date loro, e con debito modo spenderle a sovvenimento delle accennate necessità: benchè è sempre bene, a maggior cautela, che in tutte le cose si servano del Sindaco Appostolico; giacchè Egli (oltre gli accennati cinque atti, che a nome della Santa Sede ha tutta l' autorità di poter eseguire) viene ancora destinato per assistere a tutti li bisogni delle Suore, e del Monastero; sì perciò che riguarda alle ordinarie, e straordinarie provvisioni; sì per quello spetta all' invigilare in occorrenza di qualche fabbrica, o necessario risarcimento, sopra de' lavori, e maestranze; dovendo però sempre in tutte le cose passare d' intelligenza colla Madre Badessa; non potendo il detto Sindaco (come affermano gli Spositori) (2) arbitrarsi in cosa veruna senza il di lei assenso, sotto pena di nullità in tutto ciò, che da esso si facesse, o si eseguisce senza la dovuta dipendenza. Deve inoltre il Sindaco star bene avvertito a non oltrepassare i limiti di quell' autorità, e facoltà conferitagli da' Sommi Pontefici; e specialmente in ciò, che riguarda al non impegnarsi in far fare alle Suore spese, o provvisioni superflue; fabbriche non convenienti al loro povero stato; nè introdurre abusi nelle loro Chiese, e Sagristie, provvedendo Calici più del bisogno, o Apparati con oro, argento, e ricami sontuosi, cose tutte opposte alla professione loro, e alle Pontificie Ordinazioni; perchè ciò facendo, in vece di acquistar merito per un tanto caritatevole impiego, verrebbe ad aggravare la propria coscienza, con essere cagione di far trasgredire alle Suore l' altissima professata lor Povertà.

La Sacra Congregazione ordinò, (3) che per tre anni fosse instituito il Sindaco, non potendo in questo tempo senza motivi gravissimi essere rimosso neppure dal Vescovo sotto pretesto di poco buona amministrazione. (4) Nè vi è positiva proibizione di farlo continuare per molti anni di triennio in triennio, qualora un tanto Ufficio di carità sia da lui a dovere adempito. E perchè varj Sommi Pontefici a benemerenza della carità, e fatica, che prestano li Sindaci Appostolici alle povere Religiose di Santa Chiara, hanno loro conceduti privilegi di più nature, stimiamo bene di quì notarli, affinchè si sappiano da quelli, che inspirati dal Signore accetteranno un tale Ufficio; dovendo poi essere incombenza della Madre

(1) *Ex Privileg. Martini V. Per vigilis more, & Martini IV. Exultantes.* (2) *P. Romuald. M. Reform. in Expos. Regulæ S. Claræ Cap.* 11. §. 1. (3) 31. *Julii* 1615. *Lantusc. Verb. Monial. n.* 6. (4) *Ita S. Cong. Bull. T.* 4. *pag.* 101., & 102. *Resp. ad dubia.*

dre Badessa di far leggere al nuovo Sindaco quanto si è quì scritto circa al di lui impiego.

PRIVILEGI CONCEDUTI DALLA SANTA SEDE ALLI SINDACI DELLE MONACHE DI SANTA CHIARA.

Il Sommo Pontefice Innocenzo VIII. concedette alli predetti Sindaci, e loro Sostituti, come pure ai loro Genitori, Mogli, e Figliuoli, e Sorelle, tutte le Indulgenze delle Stazioni di Roma, ed ogni altra Indulgenza conceduta a' Frati Minori, ed alle Monache, recitando nelle loro Chiese cinque Pater, ed Ave per il felice stato della Santa Romana Chiesa. Clemente VIII. nella celebre Costituzione = *Dum consideramus* = conferma alli medesimi le stesse Indulgenze, e per dar loro altresì qualche temporale vantaggio, soggiunse: Che li Procuratori, o Sindaci de' Monasterj (e questi sia un solo per cadaun Monastero) in tutte le loro cause criminali, civili, e miste, o passate, o presenti, non possano essere convenuti da altro Giudice, che dal Conservatore de' Privilegi di quel rispettivo Convento, per cui sarà stato assegnato; ed in mancanza di esso, dal Tribunale Ecclesiastico, ma non giammai dal Foro Laico, e dal Giudice Secolare, uguagliandosi in tutto il Sindaco delle Monache al Sindaco de' Frati Minori, come chiaramente ne dicono li Decreti delle Sacre Congregazioni, riportati dal Padre Lucio Ferraris: (1) Bastando quanto si è detto rispetto al Sindaco, sua nomina, ufficio, e privilegi, che gode.

Il settimo Precetto, ed ultimo di questo Capitolo viene così espresso = „ „ Per conservare la pace, fraterna unio„ ne, e carità: tutte le Ufficiali del Mo„ nastero sieno elette di comun consenso, „ e nello stesso modo sieno elette otto „ Monache delle più prudenti, delle qua„ li nelle cose, che la Regola nostra ri„ cerca = la Badessa sia obbligata a pi„ gliare il loro consiglio = Possono an„ cora, e debbono le Sorelle (parendo „ lor cosa utile, e conveniente) levare „ le Ufficiali, e Discrete dai loro Uffi„ cj, ed eleggerne altre in luogo loro = In queste parole (dicono gli Spositori) (2) contengonsi quattro Precetti, da noi già segnati distintamente l'uno dall'altro con due piccole tratte; sebbene alcuni vogliono, che le ultime, che vertono sopra la deposizione delle Ufficiali, non cadano altrimente sotto precetto. Le quali cose, avvegnachè non obblighino sotto colpa grave, stante la Bolla Eugeniana, ad ogni modo deve essere a cuore alle Religiose di osservarle con la maggior possibile esattezza, per non dipartirsi punto dalle intenzioni della Santa loro Madre.

Per rapporto alle Elezioni, e Deposizioni, guardinsi bene le Monache da ogni passione, favore, genio, ed ambizione; onde cerchino sempre di tenere l'occhio diritto a Dio, alla propria coscienza, al pubblico bene, ed abilità delle Religiose da promoversi; eleggendosi sempre quelle, che si crederanno più degne, e capaci, come si disse parlando della Elezione della Badessa. Stiano anche avvertite dal non rimovere giammai alcuna dal suo Ufficio per cause frivole, e di poca conseguenza; ma solamente per un ben grande, e legittimo motivo; e ciò sempre con buona, e santa intenzione, secondo Dio, ed il maggior bene della Comunità.

In ordine poi alla Elezione delle Ufficiali del Monastero, ciaschedun Convento deve regolarsi, sì in quanto al numero, e al tempo che durar debbono nel loro Ufficio, come ancora in tutte le cose di

(1) *Verb. Sindacus n.* 38. *ut refert P. Romuald. Cit. in sua Expos.* (2) *P. Antonius ab Albog. L. C. §.* 4.

di costumanza; giusta il prescritto delle rispettive Costituzioni. (1) E poichè in questo Capitolo dalla Madre Santa Chiara si fa gran premura intorno alla elezione di quelle, che concorrer debbono co' rispettivi loro Uffici di Badessa, Vicaria, e Discrete a ben regolare il Monastero non tanto nello spirituale, che nel politico, ed economico, troppo perciò crediamo necessario di doverci trattenere alcun poco a discorrere con quelle, a cui dalla Santa Ubbidienza verranno imposti li suddetti Impieghi: mostrando fin dove s'estenda la loro autorità, e come debbano regolarsi per bene adempirli. Non diremo cosa, che non sia stata detta da altri, affine di mantenerci nella già fatta, e fin da bel principio indicata nostra risoluzione; onde noteremo su tal proposito ciò, che ne scrive un moderno Spositore, delle cui istruzioni, e dottrine abbiamo fatto uso fin' ora, e ne faremo altresì occorrendocene il bisogno; poichè troppo bene sembraci colpisca nel segno.

DELL' AUTORITA', ED UFFICIO DELLA BADESSA.

PRima d' ogni altra cosa deve la Madre Badessa fermarsi di quando in quando col suo pensiere a considerare di qual pregio sia la sua dignità, non già per compiacersene vanamente, ma bensì per riflettere con serietà, che se a tutte le Religiose precede nel nome, e nell' autorità, deve altresì a tutte precedere nell' esemplarità de' costumi; come avvisolla la Santa Madre in una delle già accennate sue ammonizioni. Posto ciò; converrà dunque dire: che Ella debba essere umile sì, ma di un'umiltà così profonda, alla quale non giunga l'umiltà di tutte le altre: Paziente sì, ma di una pazienza, che più delle altre ad ogni prova mostrasi inalterabile: Fervorosa sì, ma di un fervore, a cui il fervore delle altre non arrivi giammai: Premurosa, non ha dubbio, della regolare osservanza, ma che però di tutte le altre ne superi la premura, e diligenza; e con questi, ed altri luminosi caratteri Ella spicchi fra tutte, si distingua per essi da tutte le Religiose, piucchè per la preeminenza del posto, che Ella tiene; accertandosi, che quanto le Religiose suddite troveranno in Lei più edificativo l' esercizio della virtù, tanto maggiore e alla dignità del Nome, e alla Superiorità dell' Ufficio presteranno rispetto, sommessione, e riverenza.

Per quanto poi spetta all' autorità, la quale ignorata potrebbe essere di universale pregiudicio; notisi sulle prime: Che la Badessa come Donna, essendo incapace di autorità spirituale, non può dispensare da' Voti privati le Religiose, nè commutarli. Nondimeno avendo la Badessa, come Madre, la potestà dominativa sopra le proprie Suddite; potestà certamente in Esse maggiore, che quella de' Padri, e Madri sopra de' loro Figliuoli, per essere la volontà delle Religiose più strettamente obbligata alla volontà della Badessa, che quella de' Figliuoli alla volontà de' loro Genitori; ne viene perciò, che la Badessa può irritare tali Voti; onde se una Monaca avesse fatto Voto di non andare alla grata, di non parlare a' Parenti, di digiunare, e simili, può la Badessa irritare, e dichiarare nullo un tal Voto, e può ordinare alla Monaca, che operi secondo quello le viene comandato da Essa, ancorchè col di lei consenso fosse stato fatto il Voto: e la ragione si è; perchè la Badessa è sempre padrona della propria volontà, e con pieno dominio sopra la Suddita può a suo piacere mutarla, supponendosi sempre nella mutazione di volontà il ragionevole motivo. (2)

In

(1) *Idem P. Antonius L. C.* (2) *Ita P. Romuald. Reform. L. C. Ep.* 21. §. 6.

In quelle cose poi, che seco portano colpa mortale in materia de' Voti, de' precetti della Chiesa, e de' Superiori, non può la Badessa dispensare le Monache assolutamente. Che se ne' casi repentini ne avesse dal Prelato la facoltà, allora come ministra potrà dispensare, come si disse, rispetto all' Ufficio divino, e alli digiuni. (1) Per giusta, e ragionevole causa può dispensare la Badessa nelli più ordinarj Precetti della Regola; come sarebbe in ordine al mangiare, al vestire, al dormire, al parlare dentro, e fuori; e in ordine a tutte quelle cose, le quali non sono vietate da qualche legge superiore: così richiedendo la soavità del governo di un Monastero, a cui convenga un regolamento caritativo, e materno. Li motivi di tali dispense si lasciano al prudente arbitrio della Badessa, la quale nelle cose più gravi opererà da saggia, se alle Discrete chiederà consiglio, e più che alle Discrete ne chiederà al Padre Confessore. Rifletta quindi la Badessa esserle necessario l' usare una fina prudenza sì nel dispensare, come nel negare le dispense, per non esporsi ad udire lamentanze nell' una, e nell' altra maniera delle due parti. Dispensi con materna cordialità, qualora la dispensa non intacca la monastica disciplina: Ricusi di dispensare quando per la dispensa tutte le altre ricevono molestia, e faccia perdere nel Monastero la santa pace.

Non può la Badessa senza permesso del suo Prelato, o del Sindaco Appostolico alienare beni del Monastero, spettanti alla Santa Sede di qualunque sorta sieno, e questi sono tutti quelli, de' quali il Dante non se ne riservò il dominio; di quelli poscia, che il Dante ne riservò il dominio a sè, senza la di lui facoltà, e licenza, non può alienare in verun conto; dovendovi sempre ancora in qualunque alienazione concorrere il consiglio, ed intelligenza delle Discrete. Alla Badessa nondimeno spetta tutta l' amministrazione economica del Monastero, per quanto n' è capace una Donna. Può dare licenza alle Suddite di dare, e ricevere cose private, non vietate dalla Regola, o dalla Consuetudine. Non può dare licenza di fare donativi, che oppongonsi al Voto della povertà; potendo però concederla per cose ragionevoli, secondo le circostanze de' luoghi, de' tempi, o delle persone; come più individualmente spiegheremo nell' esporre l' ottavo Capitolo. Può altresì, co' debiti modi, spendere, o far spendere quella somma di danaro, che si conviene al bisogno del Monastero, e Religiose; e delle cose mandate per carità può parteciparne ancora ad altri Poveri, quando particolarmente eccedessero al rispettivo bisogno della Comunità. Non ha facoltà la Badessa (come altrove dicemmo) sulla ricezione, e professione delle Giovani, dovendo in tutto dipendere primieramente dal Vescovo, senza il di cui espresso consenso sarebbe nulla qualunque ricezione, e professione, circa le quali deve anche dipendere dal consenso della maggior parte delle Religiose. Nel decimo Capitolo vedremo poi se la Badessa abbia autorità di fare precetti ubbidienziali alle sue suddite, e comandare loro in virtù di santa ubbidienza, di Spirito Santo ec. onde possa bene conoscere fin dove si estenda la sua autorità, e sappia saggiamente regolarsi nel dirigere le sue Religiose: Benchè a ciò fare compitamente, dovrà anche più spesso impegnare i suoi riflessi in riandare le obbligazioni sue, e per riguardo a quello, che deve essere in se stessa, e per riguardo a quello, che esser deve nel governo delle Religiose, e del suo Monastero.

Per riguardo a se stessa ha ben da riflettere: che oltre le virtù personali, e le sostanziali prerogative, che sogliono ri-

cro-

(1) *Idem Ibidem.*

trovarsi in un' Anima Religiosa, la quale attenda ad abellirsi qual Colomba in faccia al Sole divino; deve inoltre in qualità di Badessa sentire bassamente di se medesima ne' più segreti del suo cuore, e nel tempo medesimo, che si vede constituita da Dio nel posto più onorevole della Religione, deve altresì riputarsi la più indegna fra tutte le Religiose, esprimendone alle occorrenze gli umili sentimenti del suo cuore coll' esteriore corrispondenza, argomentandolo le Religiose suddite e dalla piacevolezza nel tratto, e dalla mansuetudine ne' discorsi, dall' impiegarsi ne' ministerj più abbietti del Convento, e particolarmente dall' instancabile premura in preceder tutte ne' più minuti esercizj della regolare osservanza.

Per riguardo poi a ciò, che la Badessa esser deve nel governare le Monache, e il Monastero: Ella senza punto diminuire il suo zelo, è tenuta a dirizzare i suoi atti sulle regole della carità, a cui come a centro deve ridurre tutte le linee nel suo governo. Rammentasi, che per questo appunto è chiamata nel Monastero col dolce nome di Madre, e come Madre deve bensì togliere li difetti, frenarne le libertà, perseguitarne le cattivanze; ma nel tempo stesso deve procurarne alle delinquenti l' emenda, e al pari di quante sono nel Monastero esattissime di osservanza farne conto. In caso che venga accusata la debole di qualche fallo, non deve la Badessa correre tosto alla correzione, ma con piena tranquillità d' animo, e serenità di volto ne diferisca il pensiero, e con esattezza informatasi, usi colla colpevole quell' ordine di carità, che nel Vangelo prescrivesi a chi tiene obbligo di ammonire, e massimamente se è Madre.

Fra le molte obbligazioni, che fanno essere una madre tutta sollecita verso de' suoi figliuoli, siccome trovasi quella di doverli nudrire, vestire, e provvedere in ogni genere di bisogno; così al nostro proposito si apre alla Badessa almeno in abbozzo l' obbligo, che la costringe a sovvenire le Religiose in tutte quelle cose, che sono di legge, o di costumanza, senza sminuirne, e senza mancare al convenevole necessario loro sostentamento; non essendovi cosa, che tanto rovini la regolare osservanza, quanto il cuore ristretto di chi governa. Che s' Ella si trovasse alcuna volta in qualche reale, o temuta penuria, ricorra pure per mezzo dell' orazione con confidenza a Dio, il quale non mancherà del necessario provvedimento, essendo sempre aperta la liberale sua mano per dispensare le copiose sue beneficenze a chi singolarmente si fece povero per suo amore. Faccia pure la buona Superiora dal canto suo quanto è necessario, perchè non s' indebolisca la regolare osservanza, e non si raffredda in essa la carità, che sempre deve aver tenerissima, ed operosa per le sue Religiose Figliuole; e per il resto poi ne lasci il pensiere a Dio, il quale senza le nostre domande, sapendo quello, che ci fa di bisogno, vuole che noi attendiamo alla sola osservanza della giustizia, ed alla ricerca dell' eterna felicità, riservandosi Egli a darci come per giunta ogni temporale provvedimento. (1)

Che se rispetto al sostentamento corporale è tenuta la Badessa nudrire, vestire, e provvedere qual Madre amorosa le sue Figliuole, con quanta più stretta obbligazione non sarà Ella tenuta a nudrirle spiritualmente nell' anima, infervorandole nell' esercizio della mentale Orazione, nè mai permettendo, che questa si lascia, se non per urgentissime indispensabili necessità: insinuando loro a non trascurare gli esami soliti a farsi la mattina, il mezzo dì, e la sera; a non tralasciare gli altri divoti esercizj, e sante co-

(1) *Evang. D. Matth. Cap. 6.*

te costumanze del Monastero, senza le quali ne languirebbe a poco a poco lo spirito. Metta loro spesso in vista i vantaggi grandissimi, che si ricavano dall' uso de' Sacramenti, ne mostri l' efficacia, ne insinui la fervorosa preparazione; e molto più s' adopri, acciocchè non abbiano a lontanarsene alcune, o per aridità di spirito, o per inquietudini di coscienza, togliendo da loro gli scrupoli, le perplessità; incorraggendole, consolandole nelle loro infermità spirituali, ed in qualunque altra loro afflizione. „ La Badessa, disse la S. Madre nell' ultima delle „ accennate ammonizioni, consoli le afflitte, ajuti le tribolate, acciocchè „ mancando il rimedio della consolazione non prevalga l' infermità della disperazione „. Dalle quali parole ben si comprende, che il consolare le afflitte, e l' ajutare le tribolate esser dee una delle più amabili prerogative, con cui avrà la Badessa da esercitare il materno suo amore, per adempire a' suoi doveri. Che se tale diffatti Ella non fosse, le Religiose medesime, benchè tormentate in eccesso da sorprendente tristezza, non si arrischierebbero d' avvicinarsi alla lor Madre, e di comunicarle le loro amarezze, se non fossero prevenute dalla buona opinione di lei, come appunto di tenera Madre, a cui per la dolcezza delle sue viscere, e delle sue maniere confassi sì bene un tal nome.

Deve in fine la Madre Badessa procurare con tutto lo sforzo di se medesima, che fra le sue Religiose costantemente mantengasi la santa pace, e fraterna carità, e questa sempre del pari mantenga fra Essa, e Loro; il che le riuscirà assai facile, qualora ella stessa premetterà l' esatta osservanza d' ogni più minuta legge, che riguarda la carità, la quale seco porta la continua vicendevole amorevolezza, per cui al dire dell' Appostolo S. Pietro, si coprono gli altrui difetti per molti che sieno. (1)

DELLA VICARIA, E SUO UFFIZIO.

SIno dal tempo del Serafico Padre trovasi il Nome, e l' Uffizio della Vicaria, come si ha nel Capitolo quarto della Regola, e questa dev' essere eletta nel modo stesso, col quale eleggesi la Badessa; così ordinando le Costituzioni generali dell' Ordine. (2) All' uffizio di Vicaria s' ha da promovere una delle più gravi, delle più zelanti, delle più prudenti Religiose del Convento. Sia questa di età competente, e di tale sanità, che possa concorrere a tutti gli atti della Comunità, in Coro, in Refettorio, e in ogni altro uffizio della vita comune. Ella in assenza della Badessa presiederà in tutte le cose spettanti alla Comunità, invigilando, acciocchè la santa Regola, le Costituzioni, e buone Costumanze sieno perfettamente osservate.

L' uffizio della Vicaria, a dir breve, è lo stesso che quello della Badessa nel presiedere, nel correggere, nel punire, in mancanza però solamente di essa a cagione d' infermità, o d' altra sua personale impotenza a reggere al governo del Monastero, facendone essa le veci; facoltà assegnata dalle Leggi, e confermata dalle sovraccennate Costituzioni dell' Ordine. E quantunque, oltre alli Decreti fatti da' Sommi Pontefici Gregorio XIII., e Sisto V., ed altri Decreti emanati dalla Sacra Congregazione, la Badessa, dopo che avrà terminato il suo triennio, non possa esser eletta in Vicaria; contuttociò (al dire de' Canonisti) (3) se ne vede contraria la pratica; rilevandosi, che li Sommi Pontefici, e li Decreti della Sacra Congregazione dispongono solamente: Che la Badessa terminato il suo triennio, non possa avere uffizio

(1) *Epist. Cap. 4.* (2) *Cap. 7.* (3) *P. Luc. Ferrar. Verb. Abbatis.*

zio di autorità, o di governo, o di amministrazione, in cui non si comprende quello della Vicaria, il quale di sua natura non porta nè autorità, nè amministrazione, nè governo; onde senza dubbio può esser eletta, e la pratica universale ben lo dimostra; qualora però le respettive Costituzioni nol vietassero. (1)

Che poi la Vicaria possa immediatamente essere eletta Badessa, o possa essere confermata per altro tempo Vicaria, gli Spositori lo affermano sicuramente. (2) Fu poi detto di sopra: che nella Vicaria ritrovar devesi e zelo, e prudenza, e quante prerogative sono desiderabili nella Badessa, la quale dalla Vicaria deve essere perfettamente imitata e nell' umiltà, e nella pazienza, nella mansuetudine, e nella materna affezione verso le Religiose. Ella non manchi d'assistere alla Badessa col suo consiglio, e con tutta la maniera propria di Religiosa prudente; e soprattutto procuri di camminare sempre con essa in una santa, e non mai interrotta armonia; perchè se la cosa andasse diversamente, sarebbe il precipizio di tutta la Comunità. Riflettino pertanto seriamente sì la Badessa, che la Vicaria di essere state da Dio constituite nel Monastero; la prima a foggia di luminare maggiore, e di luminare minore la seconda; e siccome se avviene, che i due luminari de' Cieli tra di loro s' incontrino, l'uno all'altro ne toglie la chiarezza, e la luce con ammirazione del Mondo; così se mai per mala sorte accadesse, che la Badessa, e la Vicaria s'opponessero, e s'incontrassero con incontro di sdegno, e disunione, oscurerebbesi dell' una, e dell' altra purtroppo il chiaro concetto, e anderebbe il Monastero tutto in disordine.

Per quanto dalla bontà, e connivenza della Badessa venga ampliata l'autorità, che dalle leggi concedesi alla Vicaria, Ella non perciò interamente, e fuori di tempo deve servirsene, e molto meno abusarsene; riconoscendosi sempre in faccia alle Monache rispettosa suddita della Badessa al pari d' ogni altra Religiosa; non essendo Ella infatti che uguale alle altre, benchè per il suo Ufficio venga constituita la prima fra loro. E quando mai accadesse fra la Badessa, e alcuna, o più d'una delle Monache qualche sconcerto cagionato, o da non troppa prudente condotta, o da qualche zelo indiscreto di Essa, venga fatto alla Vicaria ricorso, con amorevole piacevolezza le ascolti, e qualora ragionevole sia il loro lamento, attenda intanto a raddolcirle, e pacificarle, e poi a tempo opportuno cerchi di penetrare saggiamente, e destramente nell' animo della Superiora, e a forza di ragionati riflessi procuri di renderla persuasa, e appiani così all' ottimo regolamento delle Monache, e del Monastero la strada, che erasi già resa scabrosa. Non deve però mai la Vicaria in tal critica circostanza mostrare apertamente alle Religiose manchevole la Superiora; ma bensì con termini propri ordinati dalla carità ha da dimostrarla degna di quel compatimento che merita chi per le molte occupazioni può essere soggetto a commettere una qualche svista. Con siffatta prudenziale condotta diportandosi la Madre Vicaria nella sua carica, farà fare un'ottima comparsa alla sua Badessa, e stabilirà fra le Religiose quella pace, che è il più prezioso tesoro, che godere si possa in una Comunità Religiosa.

DELLE DISCRETE, E LORO UFFICIO.

CIrca le Discrete, il consiglio delle quali vuole la Santa Madre che prenda la Badessa in tutte le cose, che la Regola ricerca: otto vengono assegnate di nu-

(1) *Ita P. Romuald. Reform. L. C. §. 11.* (2) *Idem Ibidem.*

di numero da eleggersi a scrutinio segreto, al modo stesso, che eleggesi la Badessa; così comanda la Regola, e ordinano pure le generali Costituzioni dell'Ordine. (1) Procedendo le Religiose a questa elezione, debbono avere tutto il riflesso, che cada sopra quelle Monache, che conosceranno le più dotate di virtù, prudenza, e buona condotta negli affari, le quali dovrebbono essere quelle, che altre volte hanno avuto qualche carica nel Monastero, comecchè più di qualunque altra sperimentate, ed instruite delle cose appartenenti al governo. Per riguardo al numero delle Discrete, sappiamo esser vario il regolamento, che circa esso si tiene ne' Monasterj, accadendo forse ciò, perchè non tutte le Comunità sono di un eguale quantitativo di Religiose; onde su di questo sarà bene, che ogni Monastero si regoli a tenore delle rispettive Costituzioni, o della già introdotta consuetudine.

Che poi la Badessa sia tenuta procedere in tutte le cose più importanti del Monastero con il consiglio delle Discrete, chiaro apparisce e dal precetto, che glie ne fa la Santa Madre, e da quanto ordinano le prelodate Costituzioni; onde negli affari di rilevanza il consenso delle Discrete è talmente necessario, che qualora sia alla Regola uniforme, non può da esso esimersi la Badessa, senza usurparsi quell' autorità, che non ha, e senza contravvenire all' impostole precetto, e agli statuti dell'Ordine. Nondimeno, dicono gli Spositori, (2) non sarà per questo lecito alle Discrete il farsi avanti, ed introdursi dove non sono ricercate, mostrando non so qual possesso sul governo del Monastero, ed un certo diritto di volere saper tutto, stando a bella posta sull' espiare ogni azione della Badessa, e chiedendo ad ogni tratto da questa, o da quella informazione. E peggio sarebbe se una Discreta chiamata a consulto, la facesse per non so qual spirito di contradizione, o genio avversivo verso la Superiora, più da disprezzante, che da consigliera. Debbono le Discrete dire il suo parere sì, ma unicamente come loro vien dettato dalla cognizione, e dalla coscienza; e ciò sempre con quella venerazione, e rispetto dovuto a chi tiene in qualità di Superiora le veci di Dio. E qualora il consiglio d'una, o di più oppongasi al parere della Badessa, Ella non ha luogo di lamentarsene, quando con tutta moderazione venga esibito; e sarebbe ben Ella dal torto, se si lamentasse; mentre ognuna deve dire ciò, che stima bene sulla materia proposta per iscarico di sua coscienza.

Ognuna pertanto delle Discrete deve ne' consulti avere il solo riguardo alla maggior gloria di Dio, al Divin suo culto, alla Monastica disciplina, all' osservanza della Santa Regola, delle particolari, e generali Costituzioni, ed al vantaggio del Monastero, e non mai precipitare il consulto con una risposta, che sia immatura, e troppo sollecita, quando l' affare esigga ponderazione. Ma per quanto apparisca il suo parere opportuno, proprio, e prudente, in caso che la Discreta si accorga, che al proprio sia preferito, accolto, ed anche applaudito l' altrui parere, deve con umiltà ritirarsi in se stessa, consolandosi al gran riflesso, che dal canto suo Ella fece, e disse quel, che sapeva, che poteva, e che doveva; essendo che fu Ella chiamata soltanto per dire sulla proposta materia il proprio sentimento, e nulla più: riflesso, che non può essere più opportuno per conservare internamente, ed esternamente la santa pace.

Questo è quel tanto, che promisesi di notare come troppo necessario da saperfi, e molto più con tutta l'esattezza da praticarsi da quelle, che agli Uffici di Badessa, Vicaria, e Discrete verranno promosse. Restaci per ultimo d' avvertire:

(1) *Cap.* 7. (2) *P. Romuald. L. C. Ep.* 21. §. 11.

che quantunque le Religiose tutte abbiano sempre a desiderare di essere piuttosto suddite, ed ubbidire ad esempio di Gesù Cristo, del Serafico Padre, e della Madre Santa Chiara, che di essere Superiore, e alle altre comandare; tutta volta quelle, alle quali saranno imposte le superiorità, e le prime cariche del Monastero, non sieno pertinaci in rifiutarle; ma con ogni umiltà, e sollecitudine adempiscano l'Ufficio, ed impiego, che sarà loro commesso. Rammentino però spesse volte quanto in una sua conferenza il Santo Padre fece riflettere a questo proposito a' suoi Frati: „ Avvertite (disse loro un giorno) che l'es„ sere di Superiore nel mio Ordine, più „ che mai altrove è una condizione di ser„ vitù: e però se eletto siete, fatene con„ to quanto se foste stato eletto a lavare „ i piedi degli altri. Avvenendo di per„ dere il posto, tanto attristatevene, quan„ to vi attristereste di essere rimosso dal „ lavare i piedi altrui: e se ve ne attri„ state di più, sappiate, che siete in pe„ ricolo. „ (1) Non convien dunque cruciarsi nè per la carica già addossata, nè per il timore di perderla, ma in tutto conviene diportarsi con una santa indifferenza. Veramente non può negarsi, che l'arte del comandare non sia la più difficile fra tutte, ed anco la più pericolosa: ma chi è chiamato da Dio a tale incarico, senza punto ambirlo, o desiderarlo, potrà altresì assicurarsi di conseguire dal medesimo la grazia di esercitarlo debitamente a di lui gloria a prò delle Anime a se commesse, ed anche a proprio merito.

CAPITOLO QUINTO.

Del Silenzio, e modo di praticarlo in Monastero, al Parlatorio, e alla Grata.

Apendo la Madre Santa Chiara, qual esperta maestra di spirito, che qualunque ottimo regolamento da Lei dato alle sue Figliuole per ben dirigerle, e inverso Dio, e inverso Loro stesse, e che qualunque anche più saggia, e prudente condotta usata fossesi da chi in qualità di Madre, e Superiora vigilantissima governate le avesse, tutto sarebbe per esso loro riuscito di poco, o niun profitto, qualora poi Elleno stesse non fossero state altrettanto premurose in mantenere ben conservato, e raccolto il loro spirito con un'esatta, ed indefessa custodia della propria lingua: Quindi su tale riflesso di niun' altra cosa vuole Ella trattare in questo Capitolo, fuorchè del silenzio, ordinando, prescrivendo alle sue Religiose il tempo, i luoghi, e circostanze, in cui hanno da esattamente osservarlo; assegnando, e prefigendo il modo, che usar debbono quando da necessità saranno costrette dover parlare, o fra di Loro nel Chiostro, o con Persone estere alle Grate, alla Ruota, ed anco in Monastero, bene sapendo, che da ciò non avrebbero tante volte potuto escimersi.

Non più che tre Precetti si contano distintamente dagli Spositori in questo Capitolo, benchè varj ne contenga tutto il Testo di esso, come si farà avvertire. Contiene altresì due Libertà, e tre Ammonizioni, le quali da alcuni si vuole, che abbiano vigore di precetto, essendo ciò

(1) *Opusc. S. Patris Francis. adm. 4.*

ciò molto probabile; se (come dicono Essi), riguardasi al vigore del Silenzio perpetuo, che osservavasi ne' Monasterj avanti la moderazione, che poi fu di ciò ne fece Eugenio quarto. Non vi è cosa in questo Capitolo, che obblighi a colpa grave; stante che tutto cade sotto la predetta moderazione della Bolla Eugeniana, la quale concede pure alli Superiori, e conseguentemente anco alla Badessa, di potere qualche volta moderare il rigore del regolare Silenzio. Tutto ciò poi, che dalla Santa Madre viene ordinato, e comandato in questo Capitolo, ordinato pur viene premurosamente dalle Costituzioni dell' Ordine al Capitolo nono.

Le Ammonizioni, dalle quali la Madre Santa Chiara dà principio a questo Capitolo, consistono. Prima „ Che le „ Sorelle dopo l' ora di Compieta fino a „ Terza del giorno seguente osservino „ Silenzio (e benchè soggiunga) eccetto „ quelle che servono di fuori del Mona„ stero „ ciò intendesi di non obbligare le Cercanti al rigore del silenzio, quando sono fuori nell' attuale suo impiego; ma non già quando stanno in Convento, o in luogo di ritiro vicino ad esso; che allora sono pur esse tenute all' osservanza del silenzio egualmente, che le altre.

La seconda Ammonizione prescrive = „ Che le Sorelle osservino perpetuo „ silenzio in Chiesa, e nel Dormitorio: „ ma nel Refettorio solamente nell' ora „ del mangiare. = „ Questo parimente ordinato viene dalla legge comune, (1) e si è sempre costumato, e costumasi diffatto in tutte le Religioni ben regolate, e singolarmente in quelle, che professano stretta osservanza. E sebbene le suddette ammonizioni (che tali, giusta l' opinione più benigna considerar le vogliamo, e non come precetti) non obblighino per se stesse a colpa, quando in trasgredirle non v' interveniss il disprezzo, o lo scandalo; obbligano però, giusta il prescritto delle leggi, e Costituzioni della Religione, alla pena da imporsi nel Capitolo dalla Superiora a chi negli accennati luoghi trascurerà l' osservanza del silenzio: nè essa dovrebbe essere indulgente di troppo, quando in questo particolare vedesse introdursi qualche abuso.

Le libertà sono. Prima = „ Che „ nell' Infermeria sia lecito alle Sorelle „ parlare discretamente per sollievo, e „ servizio delle Inferme = „ onde poco sollievo sarebbe, e men discrezione, se ivi tal una si tratteness più del dovere in ciance inutili, e discorsi ozioni, con rompicapo delle povere Malate, e detrimento del regolare silenzio, servendosi di tale occasione per soddisfare piuttosto al prurito di discorrere, che di recare alleviamento alle indisposte Sorelle, le quali non abbisognano allora certamente, che di discorsi santi, che le incoraggischino a portare con ilarità di spirito, e rassegnazione al voler divino quella croce, che loro dà il Signore per mezzo dell' Infermità.

La seconda Libertà permette = „ „ Che le Suore possano sempre in ogni „ luogo dichiarare brevemente, e con vo„ ce bassa quello, che sarà necessario = Quest' è l' ordinario de' Religiosi bene accostumati; cioè di parlar sempre in ogni luogo con voce sommessa, mostrando in tal guisa, e il loro interno raccoglimento, e quanto lor sia a cuore quel silenzio, che distingue le Case religiose da quelle de' Secolari, in cui quasi sempre si parla da tutti con clamore, e schiamazzo. E avvegnachè la Madre Santa Chiara non faccia in questo luogo menzione del silenzio da osservarsi nel Claustro, si deve però in esso, ne' Monasterj, che vi è, molto bene osservare; venendo pur ciò espressamente comandato dalle Costituzioni dell'

(1) C. *Cum ad Monast. de stat. Monac.*

ni dell' Ordine. (1) Intanto (dicono gli Spoſitori) la Santa Madre non fece menzione nella Regola del ſilenzio da tenerſi nel Clauſtro; perchè nel Monaſtero, in cui Ella viſſe, non vi era per la ſtrettezza del luogo; come ſi vede anche al dì d'oggi nel Monaſtero poſto fuori d' Aſſiſi.

In queſto punto del ſilenzio hanno da inſiſtere con premura le Madri Superiore, perchè venga eſattamente oſſervato ne' luoghi, e tempi preſcritti dalla S. Regola; poichè dall' oſſervanza di eſſo dipende in gran parte lo ſpirituale profitto delle Comunità religioſe; vedendoſi in pratica, che in que' Sacri Chioſtri, ne' quali oſſervato viene l'evangelico ſilenzio, vi rifiorisce l'oſſervanza regolare, vivono i Religioſi, e Religioſe in una ſanta pace, in un divoto raccoglimento, e attendono di propoſito alla Santa Orazione, maeſtra, e nudrice d'ogni virtù. Pur troppo gli è vero (dice un dotto Aſcettico) (2) ciò, che erano ſoliti a dire li Santi Padri dell' Eremo: che chi non ſa tacere, non ſa far' orazione: chi non ſa tacere, non ſa eſſer povero, nè caſto, nè ubbidiente, nè umile: Chi non ſa tacere, nè por freno alla propria lingua (conferma pure l'Appoſtolo San Giacopo) (3) vana è per lui la Religione che profeſſa: e ciò, perchè, conchiude lo Spirito Santo, (4) a chi parla molto, non mancheranno mai peccati. Convien dunque parlar poco, per non errar molto, e ricordarſi ſpeſſo di ciò, che dice Gesù Criſto in San Matteo: (5) che d'ogni parola ozioſa ne renderemo ragione nel dì del giudizio: Ozioſo eſſendo tutto ciò, che non è di gloria a Dio, di util noſtro, e di qualche vantaggio a' noſtri proſſimi. Prendaſi dunque (eſorta ſingolarmente le Perſone Religioſe il divoto San Lorenzo Giuſtiniani) (6) prendaſi amore al ſilenzio; poichè il ſilenzio è l'eſempio dell' umiltà; guardia dell' amore di Dio; maeſtro del proprio conoſcimento; ſcuola della pazienza; teſtimonio della coſcienza; immagine della felicità eterna; riprenſore della malvagità; eſploratore de' vizj; amico della verità; onore dell' innocenza; indagatore de' ſegreti celeſti; conſecutore della contemplazione; ſcala del Cielo; ſfogo dell' Anima; porta dell' orazione; abitacolo della pace; morte delle paſſioni; vigilanza dell' intendimento; dolcezza del cuore; fonte della ſperanza; letto florido dello Spoſo Celeſte, e mezzano tra Dio, e l'Uomo. Sicchè conchiudiam pur dunque: Che l'eſſere una Religioſa vituoſamente taciturna, ſarà lo ſteſſo, che eſſer Santa. Per queſto troppo ben conſapevole la Madre S. Chiara del vantaggio grande, che reca il ſilenzio alle anime religioſe, dopo d'avere colle già eſpoſte ammonizioni additato alle ſue Figliuole la maniera da tenerſi in oſſervanza tra di Loro il ſilenzio regolare; paſſa di poi con varj precetti ad aſſegnar loro il modo, che uſar debbono, qualora ſaranno coſtrette dover parlare con perſone eſtere, troppo premendole, che il raccoglimento del loro ſpirito non venga perciò a patirne qualunque benchè menomo detrimento.

Il primo precetto dunque, che altri pure ſotto di ſe contiene, comanda eſpreſſamente „ Che non ſia lecito alle „ Suore di parlare al Parlatorio, o alla „ Grata ſenza licenza della Badeſſa, o „ ſua Vicaria „. Diſtingue quì la S. Madre il Parlatorio dalla Grata; e ſebbene ſembrar potrebbe una coſa ſteſſa, perchè nel Parlatorio vi ſono le grate; pure non è così; la grata, ch' ella quì s' intende ſpecificare, è quella poſta nella Chieſa, di cui quaſi tutte le Monache ſi ſervono, non ſolo per le veſtizioni, per udire la predica, e per comodo della Sagreſtana, ma

(1) *Cap.* 9. (2) *P. Gajet. Maria a Berg. in lib. Exerci.* (3) *Epiſt. Cap.* 1. 26. (4) *Prov. Cap.* 10. 19. (5) *Matth. Cap.* 12. (6) *De Vita ſolit.*

ma ancora tal volta se ne fa uso per discorrere in qualche urgente necessità. Di cotesta grata le Suore Cappuccine (almeno quelle di stretta osservanza) non servonsi che per udire la Predica, per le vestizioni, e professioni, e per l'elezione della Badessa, e non giammai per abboccarsi con veruna persona: sicchè devesi dunque aver quì in vista il solo Parlatorio; venendo proibito per questo Precetto a qualunque Religiosa l'andarvi per discorrere, se prima non avrà ottenuta la licenza dalla Badessa, o sua Vicaria. „ E quelle (seguita a dire il Testo) che „ avranno la licenza suddetta, non ardi„ scano parlare, se non vi saranno pre„ senti due Sorelle, le quali sentano tut„ to quello, che si dice. Ma alla grata, „ cioè alla grata della Chiesa, non presu„ mano di andare, se non vi saranno almeno „ tre Sorelle, mandate dalla Badessa, o „ sua Vicaria, e sieno di quelle, che so„ no elette dal Monastero per Consiglie„ re, o Discrete. „ Questi Precetti sono per sestessi chiarissimi, come gli altri pure di questo quinto Capitolo, non avendo perciò bisogno di spozizione. Dicono nondimeno gli Spositori (1): Che circa al modo di praticare le sovraccennate cose, s'ha da dipendere dalle Costituzioni, e consuetudine di ciaschedun Monastero; supponendo, che non sieno per discostarsi molto da quanto la Regola prescrive. Avvertiscono ancora: che se per qualche urgente bisogno qualcheduna delle Ascoltatrici assegnate dovesse absentarsi per poco tempo dal Parlatorio, non deve la Monaca assistita astenersi per allora di parlare; sì perchè il poco tempo si reputa per nulla; sì perchè ancora il precetto affirmativo obbliga sempre, ma non per sempre. (2)

IL SECONDO PRECETTO comanda „ Che „ la Badessa, e sua Vicaria sieno obbli„ gate di osservare, nel modo di parla„ re, l'ordine suddetto, per quanto sarà „ lor possibile „ Aggiugne la S. Madre „ la clausula per quanto sarà lor possi„ bile „ ben consapevole, che trattandosi di chi tien carico di superiorità, dovrà una qualche volta per tratto di prudenza dispensarsi dalla legge delle Ascoltatrici, per doversi abboccare con tali persone, e trattare certi affari a vantaggio comune, che non sempre sarà spediente vi si trovino le Ascoltatrici presenti. Contuttociò, quando la Badessa, e sua Vicaria non saranno ben astrette da gran necessità, non hanno mai da dispensarsi da una tal legge, la quale se venisse da loro trascurata, e negletta, non potrebbero poi avere quel santo coraggio, che è necessario per esigerne dalle Religiose suddite la perfetta osservanza.

Vuole inoltre la S. Madre „ Che „ non mai si parli alla porta; e alla gra„ ta sia poche volte, e questa sia coper„ ta con una tela di dentro, la quale „ non si levi mai, senon quando vorran„ no udire la parola di Dio ec. „ Queste parole contengono un Precetto, ed un' Ammonizione. Il PRECETTO proibisce che non mai si parli alla porta del Monastero: lo che è indispensabile appresso le Cappuccine, che professano la prima Regola, le quali vivono con tanta ritiratezza dal Secolo, e con tanta edificazione de' secolari medesimi, che non ha dubbio, resterebbero scandalizzati se ne vedessero alcuna pubblicamente discorrere alla porta: nè sappiamo vedere qual necessità abbiavi da essere per far ciò, poichè accadendo un qualche straordinario bisogno, non può mancarvi maniera di soddisfarlo in altro modo migliore.

L'AMMONIZIONE consiste „ che alla „ grata della Chiesa non si parli senon di „ rado, e questa sia coperta di dentro „ con una tela. „ Da queste premure della S. Madre prendiamo motivo di far quì riflettere a quelle Religiose, che veranno

(1) *P. Anton. ab Alboz. L. C. §. 6.* (2) *P. Leander L. C. Cap. 31. n. 3.*

ranno destinate al rispettabile uffizio di Sagrestane, quanta moderatezza, e circospezione Ella vuole, che usisi, dovendo parlare nel luogo santo, dedicato al Signore. Vuolsi dire con ciò: che non essendovi la grata in Chiesa, ma bensì la Ruota in Sagrestia, luogo del pari venerabile, hanno molto bene le Sagrestane da stare sopra di se, e non servirsi della ruota, santificata pure dal contatto di tante cose consecrate all' Altare, per far discorsi inutili, e non necessarj al loro impiego; mentre ciò facendo contravverebbero alle troppo giuste premure della S. lor Madre, e nel tempo stesso verrebbero ad avvilire quell' impiego, che in tutte le cose, che trattano, ricorda ad esse l' amore del lor Celeste Sposo.

Il terzo, ed ultimo Precetto proibisce „ Alle Monache, qualunque siasi, il „ poter parlare alle grate con qualsivo- „ glia persona prima del levare del sole, „ e dopo che sarà tramontato. „ Il che devesi con tutt' esattezza osservare per decoro del Monastero: nè ciò dovrà mai permettersi senza una causa molto grave, e al tutto indispensabile; e questo sempre a giudizio prudente della Badessa, o sua Vicaria in caso d' impedimento legittimo della medesima, e consenso delle discrete.

Chiudesi dalla S. Madre questo Capitolo col dire „ Che nel Parlatorio sem- „ pre stia di dentro alla grata una tela, „ la quale non si mova mai. E che „ nella Quaresima di S. Martino, e nella „ Quaresima grande nessuna parli al Par- „ latorio, senon col Sacerdote, confes- „ sandosi, o per altra manifesta necessità, „ la quale rimettesi alla prudenza, e di- „ screzione della Badessa, o sua Vica- „ ria. „ Tutto l' accennato è di precetto nel modo già detto fin da principio, e viene altresì ordinato dalle generali Costituzioni dell' Ordine, (1) le quali dichiarano, e vogliono „ che la quaresima di S. „ Martino incominci il dì dopo la festa „ d' ogni Santo, e duri fino alla Natività „ del Signore. „ Fanno quì avvertire gli Spositori (2): che la necessità per discorrere in Parlatorio nelle due sovraccennate Quaresime non deve esser estrema, ma ragionevole, e manifesta; come quando si trattasse di negozio urgente, ed importante; o che la persona, che volesse parlare colla Monaca, fosse di ragguardevole distinzione, o fossero Parenti venuti di lontano, o per altre consimili cause, nelle quali negar non si potesse tale abboccamento senza commettere un' indiscretezza, o una disdicevole inurbanità, il che non intende la Regola; la quale rimettendosi appunto in questo particolare alla prudente discrezione, e saggio discernimento della Badessa, non deve perciò essere in questo nè troppo facile, nè troppo rigida, ma saviamente discreta a proporzione delle occorrenti occasioni più o men necessarie.

Vogliamo però sperare, che in questo Sacro Chiostro sia per mantenervisi sempre costante la santa risoluzione, che di presente hanno le Religiose di portarsi rarissime volte al Parlatorio: risoluzione veramente santissima di un incomparabil spirituale vantaggio, di una somma edificazione al Secolo, di un singolar credito al Monastero, e alle Religiose medesime. Guai però se una così santa risoluzione venisse a poco a poco ad intepidirsi! incominciandosi ad aprire con qualche frequenza il Parlatorio; levandosi di quando in quando il panno nero dalla grata; aprendosi per tratto di civile urbanità qualche volta lo Sportellino; e così insensibilmente, sì nel parlare, che nel lasciarsi vedere, venissesi a togliere quella tanto edificante austerità incominciata: allora sì che dir si potrebbe senza timore di errare: Addio edificazione: Addio concetto: Addio raccoglimento; non essendovi cosa più pestifera per un Monastero,

(1) *Cap. 9.* (2) *P. Anton. ab Albog. L. C. §. 5.*

ſtero, è Monaſtero ſingolarmente di ſtretta oſſervanza, quanto la frequenza del Parlatorio: Luogo (dicea Santa Maria Maddalena de' Pazzi) di diſtrazioni, d'inquietudini, di tentazioni; luogo inſomma tutto del Diavolo. Così egli ſteſſo affermò un giorno alla Venerabile Suor Maria Villani, che l'obbligò da parte di Dio a paleſare in qual luogo del Monaſtero più guadagnava. Riſpoſe il Nemio dell'Uman genere: Io guadagno nel Coro, nel Refettorio, e nel Dormitorio; in queſti luoghi però parte guadagno, e parte perdo; ma nel Parlatorio guadagno tutto, perchè quello è luogo tutto mio. Onde ebbe ben ragione Santa Tereſa di ſcrivere in una ſua lettera queſte parole, degne veramente d'eſſere ſcolpite nella mente, ma ancora più nel cuore d'ogni Religioſa. Le grate (dicea) ſono porte del Cielo quando ſtan chiuſe; ma ſono quelle del pericolo quando ſtanno aperte ..... Un Monaſtero di Donne (ſoggiugnea) dove vi è libertà, ſerve più preſto per condurle all' Inferno, che per rimediare alla lor debolezza.

Voi pertanto dilette Figlie nel Signore, e tutte quelle, che dopo voi verranno ad abitare fra queſti ſacri recinti, per le viſcere di Gesù Criſto ſcongiuriamo a non volere giammai ralentare la già coſtante fatta riſoluzione di ſtar ſempre lontane al più che vi ſarà poſſibile dal Parlatorio; e qualora da indiſpenſabile neceſſità ſarete coſtrette d'andarvi, cercate altresì di sbrigarvi con la maggior poſſibile ſollecitudine. = La corteſia delle Monache (dicea la Beata Giacinta Mariſcotti) è quella di eſſere ſcorteſi, con troncare dal Parlatorio ogni lungo diſcorſo. = Che ſe vi diporterete ſempre così, non mancherà no il voſtro Celeſte Spoſo di compenſarvene abbondantemente; poichè nella voſtra ſolitudine parlerà Egli, come vi promette per Oſea, (1) parlerà al voſtro cuore, vi riempierà di ſanti lumi, e vi farà guſtare le più pure delizie di una ſingolare pietà.

CAPITOLO SESTO.

Che le Monache non poſſono tener Poſſeſſioni, o proprietà per sè, nè per interpoſta Perſona.

SE ne' precedenti Capitoli è ſtata premuroſa la Madre Santa Chiara in dirigere, e regolare le ſue Figliuole a norma delle fervoroſe idee del Seraſico Patriarca; in queſto Seſto Capitolo però ſi fa Ella più che in ogni altro ſollecita in adempire perfettamente le fantiſſime ſue intenzioni, col gettare le prime fondamenta al grand' edificio di quell'altiſſima Povertà a Lei, ed alle ſue Figliuole dal medeſimo Santo Padre raccomandata cotanto, che prima ancora della beata ſua morte, volle, come ultima ſua eſpreſſa volontà, ad ognuna di bel nuovo premuroſamente inculcarla, ſcrivendo loro in queſti preciſi termini = „ Io Frate Franceſco pove-
„ rello voglio ſeguitare la vita, e po-
„ vertà dell'Altiſſimo Signore Gesù Cri-
„ ſto, e della ſua SS. Madre, e perſeve-
„ rare in quella ſino alla fine. Onde pre-
„ go voi tutte Figlie mie, e vi conſi-
„ glio, che in queſta ſantiſſima vita, e po-
vertà

(1) *Oſea Cap. 2.*

„ vertà viviate sempre, e grandemente vi „ guardiate, che in nessun modo, nè per „ qualsivoglia dottrina, o consiglio di „ qualsivoglia persona mai da quella in „ eterno vi separiate. = „ E siccome (soggiugne quì la Santa Madre, dopo d' aver descritti, e posti in fronte di questo Capitolo gli accennati sentimenti del nostro santo Legislatore) „ E siccome io „ fui sempre sollecita, unitamente colle „ mie Sorelle, di osservare la santa Po- „ vertà da noi promessa a Dio, e al Bea- „ to Padre Francesco; così sieno obbli- „ gate di osservare inviolabilmente fino „ al fine le Badesse, che mi succederan- „ no nell' Ufficio, e tutte le Sorelle: col „ non ricevere, o avere possessione, o „ proprietà nè per sè, nè per interposte „ persone; nè avere cosa alcuna, che ra- „ gionevolmente si possa dire proprietà, „ se non quanto terreno ricerca la ne- „ cessità, ed onesto bisogno del Monaste- „ ro: e questo terreno non sia lavorato se „ non per far orto, che serva alle necessi- „ tà, e servizio loro.

UNICO PRECETTO DI QUESTO CAPITOLO.

IL solo, ed unico Precetto, che si contiene in questo Capitolo, s' include nelle anzidette parole della Santa Madre, colle quali comanda alle Badesse, e Sorelle = „ di non ricevere, o avere pos- „ sessione, o proprietà per sè, nè per in- „ terposte persone. = „ L' osservanza di questo Precetto obbliga sotto peccato mortale, per essere uno di quelli, che concernono li Santi Voti, i quali non essendo stati moderati dal Pontefice Eugenio IV., rimangono sì questo, come gli altri in quel primiero vigore, onde volle il Santo Padre, e la Madre Santa Chiara fosser inviolabilmente osservati.

A mantenersi dunque le Monache Cappuccine vere osservatrici della prima Regola di Santa Chiara in quello stato di povertà altissima imposta loro con questo Precetto; hannosi ben da persuadere, che non possono in conto veruno ammettere, o tenere per sè, o per interposta persona possessioni, o altre cose, che successivamente fruttificano; consistendo queste, giusta la dichiarazione di Clemente V., (1) in Mandre d' Armenti, in Orti, in Vigne da raccogliere frutta per vendere; e caso che tali cose fossero loro lasciate in testamento, proibisce Niccolò III. che non le possano assolutamente ricevere, come contrarie alla professata povertà. (2) E sebbene venga lor concesso dalla Santa Madre poter avere in Convento tanto di terreno per farvi Orto competente da sollevarsi con qualche religioso ricreamento, e per avere altresì comodo bastevole da raccogliere erbaggi al necessario uso, ed anco piantarvi qualche Vite, ed Arbori fruttiferi per cavarne frutta da mangiare; ciò non ostante vien loro vietato averlo grande più del bisogno; il seminarvi Orzo, Grano, ec. come pure il piantarvi Vigne, Oliveti, e cose simili. Così parimente (seguitano a dire gli Spositori) avvegnachè possa loro essere lecito avere in Convento alcune poche Galline, un Majale, un Agnello o due da far grandi, perchè ancora li poveri del Secolo hanno simili cose: ad ogni modo il tenere Pollai grandi, e numerosi più del dovere; il voler avere quantità di Majali, e di Pecore, sarebbe cosa illecita; perchè, come si accennò, essendo cose fruttifere, vengono loro proibite da questo Precetto, come non convenienti al loro povero stato.

Veduto dunque come le Monache Cappuccine, che professano la prima Regola di Santa Chiara, non possono, per vigore di questo Precetto, avere, nè ricevere beni stabili, nè ammetter cose, che

(1) *Clem. Exivi §. Licet vero.* (2) *Cap. Exiit. art. 3. §. ad hæc de Verb. signif.*

che succeſſivamente fruttificano; e per altra parte riflettendoſi, avere le ſuddette Religioſe Monaſterj in luoghi tanto riſtretti, ed ancor poveri, che non poſſono baſtevolmente ſoſtentarſi colla ſola mendicazione; o per lo meno coſtrette vengono, acciò queſta rieſca ſufficiente al cotidiano loro mantenimento, mandare le povere Queſtuanti a girare per molte Terre, e Città (coſa nommeno pericoloſa al loro ſeſſo, che di poco decoro all' Abito Religioſo, e di un ſommo diſſipamento al loro ſpirito:) perciò ricercaſi ora: ſe poſſano almeno le dette Suore ammettere rendite virtuali per ſoſtentarſi, ſenza punto contravvenire alla profeſſata loro Povertà.

RENDITE VIRTUALI COME HANNOSI QUI' DA INTENDERE.

PRima di riſpondere al propoſto queſito, dobbiamo cogli Spoſitori (1) far avvertire: che da' Giuriſti chiamanſi rendite, o entrate virtuali le limoſine perpetue, che conſiderate in riguardo all' utile, che ne riſulta da eſſe, poſſonſi dire equivalenti alle rendite, o annue entrate, che da' Beni ſtabili ricavanſi da chi poſſiede di proprio, benchè tali non ſieno formalmente. Queſte ſono tutte le limoſine annuali di Grano, Vino, Carne, Olio, Peſce, Legna, o danari, offerite ai Monaſterj di ſtretta povertà da' Signori ricchi, o dagli Oſpitali, Confraternite, Capitoli, o Comunità, che ne tengono regiſtro ne' libri, come di coſe, che ſonoſi obbligati a dare di anno in anno, o per loro gratuita ſpontanea promeſſa, o perchè aſtretti ne ſono da' legati fatti da' Teſtatori amorevoli. Ciò premeſſo: vedremo adeſſo, ſe le Monache Cappuccine, che profeſſano la prima Regola di Santa Chiara, poſſano ammettere, ed accettare le dette limoſine, o vogliamo dire rendite virtuali.

Tutti gli Spoſitori di unanime conſenſo affermano: che circa le annue limoſine, o voglianſi dire rendite virtuali, che con ſpontanea gratuita obbligazione vengono date alle Cappuccine dalli Signori delle Comunità, o Luoghi pii, ſi poſſono da Eſſe come lecite beniſſimamente ricevere; e che ſolamente potrebbono allora divenire illecite, quando l' aſſegnamento foſſe tanto copioſo, che veniſſe a toglier loro, ſe non la povertà, almeno la totale mendicità. (2) Se poi ſi parla circa il ricevere le dette limoſine, o rendite virtuali, laſciate da' Teſtatori per via di perpetuo Legato; ſiccome queſto è un modo di riceverle diverſo dal primo; così prima di decidere del sì, o del nò, biſogna premettere una dottrina neceſſariiſſima da ſaperſi, e da metterſi ben a mente, per non errare in coſa di tanta importanza.

AVVERTENZA SOPRA I LEGATI.

LA Dottrina neceſſaria a ſaperſi, e bene d' avvertirſi ſopra queſta materia, ſi è: che in due maniere ſi poſſono ammettere Legati dalle Cappuccine: prima accettando con il Legato anche il diritto civile, che dà loro il Teſtatore, mediante il quale potrebbono coſtringere giuridicamente gli Eredi, o altri da Lui aggravati a pagare per giuſtizia detto Legato, qualora foſſero negligenti, o renitenti in ſoddisfarlo. La ſeconda è quella di accettare bensì il Legato, ma ſenza però ammettere il ſuddetto diritto civile, e di più anzi la Badeſſa eſpreſſamente proteſtarſi a nome di tutte le ſue Religioſe, che intendono bensì di aderire alla pia mente del Teſtatore, con accettare quel Legato, ma unicamente come una pura limoſina; laſciandola poi

(1) *P. Anton. ab Albog. L. C. §. 2.* (2) *Ita cum Omn. Expoſit. P. Anton. ab Albog. Loc. Cit. §. 2.*

totalmente in arbitrio degli Eredi, senza una menoma pretensione; riccorrendo poscia ad essi, in occasione di dover esigere il Legato, come farebbero ad altri Benefattori, o ad altre Persone amorevoli in chiedere quelle limosine, che sanno essere soliti a darle.

In quanto dunque al primo modo di accettare Legati, che assegnano limosine, o vogliamo dire rendite virtuali con obbligazione civile nella prima maniera detta di sopra, viene affatto proibito alle Monache Cappuccine, che professano la prima Regola di Santa Chiara; come è altresì proibito a' Frati Minori l'accettarli; affermandolo concordemente colli quattro Maestri tutti gli Spositori della Serafica Regola; (1) essendo questa appunto quella tal sorte di Legati perpetui, di cui le generali Costituzioni dell'Ordine dichiarano essere incapaci le Suore di poter ricevere per sè, nè per interposta Persona. (2) Questo parimente si prova per le dichiarazioni de' Sommi Pontefici Niccolò III., e Clemente V. poste ne' Decretali, le quali espressamente proibiscono que' Legati, la cui ricezione (come dice un dotto Spositore) (3) impone agli Eredi l'obbligazione civile di soddisfarli; e per cui s'acquista da chi professa la Regola Serafica una giuridica azione a pretenderli: essendo certo, e fuori d'ogni dubbio, che quelle dichiarazioni Pontificie obbligano egualmente li Frati Minori, che le Monache, che professano la prima Regola di Santa Chiara, concorrendovi le stesse ragioni per gli uni, che per le altre; come insegnano i Legisti, e Canonisti, (4) e addimostrossi da noi fin da principio.

Provasi secondariamente con la ragione; imperocchè la mendicità, su cui è fondata la Povertà minorica, deve essere incerta; il che non sarebbe, se i Religiosi, e Religiose suddette potessero avere rendite virtuali per mezzo dei Legati accettati da loro con civile obbligazione; mentre in tal caso la loro mendicità sarebbe certa, e sicura, stante che avrebbero un mezzo da esigerle sicuramente.

Ma parlando del secondo modo di ricevere dette limosine per mezzo de' Legati annui; cioè accettandole senza diritto Civile, e con la protesta già detta; sarà benissimamente lecito alle Suore Cappuccine, che professano la prima Regola di Santa Chiara, ed ancora a' Frati Minori l'accettarle, e riceverle; come affermano i Dottori sovraccitati circa il primo modo; dicendo: Non accettansi allora que' Legati come obblighi civili, ma come limosine liberali, offerte da Persone, che non possono essere giuridicamente sforzate a darle, quantunque sia moralmente certo, che le daranno. Nè si oppone alla povertà, che ne' Legati annui vi sia morale certezza, che la cosa lasciata dal Testatore sia per essere data ogni anno; poichè primieramente sopra di quella cosa, sia Grano, Vino, Olio, o danaro, le Suore non hanno certezza alcuna civile, che è quella, per cui si costituisce la immobile proprietà del Peculio; come dice la Legge; (5) e per cui cotesti Legati sono stati proibiti a' Professori della Serafica Regola, a preserva della Povertà; siccome ha dichiarato in una particolare sua Bolla l'istesso Pontefice Clemente V. (6) Secondariamente ancora perchè questa morale certezza si compone benissimamente con la povertà dalle Suore professata; essendo elleno ancora per altro certe, e sicure per una cotidiana esperienza, che la Provvidenza divina non sarà per lasciare loro mancare il vitto. Se questa certezza fosse di

(1) *Quos vide apud Leand. I. C. n. 7.* (2) *Const. Cap. 10.* (3) *P. Gajet. Maria a Berg. in Exp. Paup. Minor. Just. 8. art. 1. n. 13.* (4) *Nicol. III. Cap. Exiit. & Clem. V. Cap. Exivi L. C. & lex quædam §. numularios Bart. Bald. Fulg. &c.* (5) *L. Pecul. 1. & 2. & L. depos. ff. de Pecul. ubi Gloss.* (6) *Bulla 33. An. 1311.*

se di pregiudizio alla povertà, ne seguirebbe, che non potrebbono nè anche vivere colla mercede del lavorizio, concessa loro dalla Regola, essendo certe moralmente, che questa sarà data loro, almeno per naturale gratitudine, e convenienza; non potrebbono nemmeno domandare limosina a' Ricchi timorati di Dio, e loro divoti, perchè hanno una morale sperimentata certezza, che le daranno. Oltre di che: può darsi (non si niega), che quelle annue limosine sieno certe nella mente degli Eredi, che hanno una buona volontà di contribuirle ogni anno in adempimento de' loro doveri: ma oltre che la volontà umana è sempre instabile, incerta, che può mutarsi di giorno in giorno, saranno quelle limosine per le Suore sempre incerte; sì perchè non hanno Gius a pretenderle; sì perchè non hanno tampoco la facoltà di riceverle, se non nelle circostanze delle necessità, che hanno presenti, o imminenti. (1)

Potrebbesi quì ad ogni modo opporre: Che i legati presi anche nel modo accennato sono nullaostante illeciti alle Suore, perchè appunto hanno ragione di annue rendite; e siccome da Clemente V. queste annue rendite = *Annui Reditus* = vengono proibite a' Frati Minori, così pur anche saranno proibite alle Suore, che professano la prima Regola di S. Chiara. A chi così opponesse, dovrebbesi con buona pace rispondere: Che da Clemente V. sono proibite ai Frati Minori, e conseguentemente alle predette Suore quelle annue rendite, che sono computate dalla Legge tra li beni immobili; e siccome per sentenza comune di tutti i Dottori, Teologi, Canonisti, e Legisti, quelle sole annue rendite sono computate dalla Legge trai beni immobili, che hanno annesso il Gius a potersi legalmente riscuotere, e non le annue rendite provenienti da' Legati pii, accettati nel modo già detto; le quali non hanno annesso un tal Gius; perciò tali rendite non essendo computate dalla Legge trai beni immobili, perchè destitute di Gius civile, non sono altrimenti nè ai Frati Minori, nè alle Suore proibite. In oltre le annue Rendite in sestesse spropriate di ogni Gius non altro sono che cose mobili di vittuaglia, o pecunia: ma queste cose mobili, purchè sieno necessarie, e ricevute in una quantità moderata, sono lecite a chi professa la serafica povertà per dichiarazione dell' istesso Clemente V., che pur conferma sopra di ciò le dichiarazioni di Niccolò III. (2). Dunque le annue rendite separate da ogni Gius debbono dirsi lecite e ai Frati Minori, e alle Suore, che professano la prima Regola di Santa Chiara. (3)

E' ben però vero, dicono, e con ragione, tutti li zelanti Spositori: Che in accettare questi Legati perpetui bisogna diportarsi con saggia, e ben ponderata moderazione; e singolarmente dee ciò farsi da que' Religiosi, e Religiose, che dimorano in luoghi dove facilmente possonsi ritrovare le cose necessarie questuando di porta in porta, come raccomanda il Santo Padre, e praticano li veri osservatori della S. Povertà; perchè infatti accettandosi successivamente ora un Legato, ora un' altro, si verrebbe colla moltiplicità de' Legati a formare un' entrata fissa bastevole al cotidiano mantenimento di tutta la Comunità; cosicchè verrebbesi totalmente ad escludere la mendicità; resterebbe la povertà offesa; perchè nulladimeno si vorrebbero fare le solite cerche, le quali in allora diverrebbero spesse volte superflue, si prevaricarebbe per ciò la Regola, e le Religiose, che la professano, metterebbonsi in uno stato assai pericoloso. S' abbia dunque tutta l'avvertenza, ed usisi una prudente

(1) *Ita P. Gajet. Maria a Berg. L. C.* (2) *Clem. Exivi §. Caterum quia Nicol. III. in Cap. exiit §. nec quicquam.* (3) *Idem P. Gajet. Maria &c. L. C.*

dente discretezza in accettare Legati perpetui; e perciò solo quando preme la necessità, a cui difficilmente in altra maniera non può soddisfarsi, s'accettino, e si prendano in sollievo; e specialmente per non avere tutt'il tempo dell'anno a mandar a girare quà, e là le povere Cercanti. Che se poi con accettare Legati si avesse da contravvenire alla Regola; il che sarebbe, quando con modi illeciti, e non convenienti allo stato, che professano le Religiose, fossero stati fatti da' Testatori, si viva pur piuttosto senza Legati, e colla sola mendicazione dal Santo Padre raccomandata, e favorita cotanto dalla Divina Provvidenza.

Ecco pertanto le necessarie, e indispensabili condizioni, che concorrer debbono alla pratica, per non errare, in ricevere Legati = La Prima si è: che i Legati sieno fatti co' debiti modi, convenienti allo stato delle Religiose. (Quando si parlerà de' Legati illeciti, si vedrà allora quali sieno li modi inconvenienti.) = La Seconda è, che vi sia un vero bisogno. La Terza richiede un totale spogliamento di proprietà, e di diritto Civile, facendone rinunzia di esso (come si disse) con espressa protesta. = La Quarta vuole, che abbiasi una Santa indifferenza nell'attendere il suffidio da chi s'aspetta soddisfarli. = La Quinta, ed ultima esige una prudente religiosa moderatezza in accettarli. (1)

Queste medesime condizioni non debbono concorrere solamente in ricevere Legati perpetui, ma in accettare ancora Legati temporali; cioè que' Legati, che vengon lasciati da' Testatori per un certo determinato tempo d'alcuni anni; i quali (dicono gli Spositori) (2) perchè consideransi come limosine moderate da pagarsi successivamente per un sol determinato tempo, e meno perciò atti a togliere la mendicità, e ad esporre a pericolo di violare la povertà professata, possansi, più de' Legati perpetui, con sicurezza ricevere supposto sempre il vero bisogno, che è la principale fra le accennate condizioni.

LEGATI AD USO SACRO QUALI SIENO.

SOnovi pure altri Legati, oltre i già detti, che da' detti Giuristi, e Spositori si vogliono come privilegiati, e perciò liberi, ed esenti da tante cautele, apportando una decisione della Sacra Congregazione del Concilio, tenuta l'Anno 1697., che li favorisce, ancorchè fossero Legati perpetui. (3) Questi sono que' Legati fatti da' Testatori per uso sacro; cioè per la manutenzione della Chiesa; come per fare le Ostie, per comprar Vino, e Cera per le Messe, per l'Olio della lampada; ovvero per gli apparati Sacri, che servono all'Altare, o per uso della Sagrestia: come pure per mantenimento delle Persone Ecclesiastiche, che assistono ai Monasterj delle Suore; cioè Confessori, Capellani, ed altri Ministri; asserendo: Che detti Legati non esendo concernenti al Corpo della Comunità Religiosa, nè destruttivi della mendicità, ma concernenti solo al culto Divino, potrannosi ricevere dalle Monache, che professano la prima Regola di S. Chiara con tutta sicurezza; qualora le loro Chiese si trovassero sprovvedute di suffidio, e sieno questi in quantità moderata. Ciò confermasi da più Teologi, e dotti Spositori, (4) e si deduce ancora dai Decretali medesimi.

Questi Legati perpetui, fatti ad uso sacro, a modo di tutti gli altri, non devono esser fatti in testa delle Monache, nè de'

(1) *Idem P. Gajet. Maria a Berg. L. C. Inst. 8. art. 3.* (2) *Cordub. Cap. 6. q. 11. punct. 3. & P. Leander. L. C. n 12.* (3) *Faventina legator. ap. Marcellin. de Luccia de Legat.* (4) *Vide P. Leand. n. 12. citatis. Bald. Cordub. Silvest., & alii.*

nè de' Monaſterj, ma bensì d' altre Perſone; come degli Eredi, oppure di qualche Oſpitale, o altro Luogo pio; come molto bene fanno avvertire li ſovraccitati Scrittori. In fine, ſe poi conſiderar ſi vuole il privilegio di queſti Legati fatti ad uſo ſacro, non conſiſte in altro, dice un moderno Spoſitore (1): ſe non ſe che queſto preciſamente permette, che gli Eredi reſtino obbligati determinatamente a dare i frutti alle Chieſe delle Suore, e dei Frati Minori; nè per eſso annullata viene la diſpoſizione di Urbano VIII. circa i fondi dei Legati fatti a favore de' Profeſsori della Serafica Regola, preſi dal Pontefice in proprio arbitrio; nè dà a' Religioſi, e alle Monache verun diritto Civile; nè toglie loro quella indifferenza, che debbono avere in aſpettarne i frutti: ſicchè reſta anche in queſti Legati, laſciati ad uſo ſacro, ſufficiente ragione di limoſina: per la qual coſa dovraſſi pur di queſti ancora fare dalle Suore la più volte mentovata Proteſta; e deveſi ben perſuadere, che queſta non conſiſte in una ſemplice cerimonia; mentre è ſtata approvata neceſsaria dal ſuddetto Urbano VIII. (2) a lecitamente partecipare dei Legati perpetui in qualità di limoſine; come pure per tale è ſtata ſempre approvata dall' uſo antico dell' Ordine, come la rapporta, ſovra tutti gli altri Spoſitori, San Bonaventura. (3) La Formola di detta Proteſta, come è ſtata approvata, è la ſeguente, tradotta dal latino in volgare, e accomodata con termini proprj, e convenienti alle Religioſe.

FORMOLA DELLA PROTESTA DA FARSI PER I LEGATI.

„ Eſsendo venuto a notizia di me Suor N. N. Badeſſa del Convento delle Cappuccine di Bagnacavallo, che il Sig. N. N. abbia laſciata in perpetuo (*ovvero per tanti anni*) certa gratuita elemoſina da diſtribuirſi ogni anno a queſto noſtro Convento a benefizio delle Religioſe (*oppure a benefizio di queſta noſtra Chieſa, o Sagreſtia*). E ſiccome non è a noi lecito in vigore della noſtra regola l' accettare queſta ſorte di Legati, ſenon in qualità di ſemplice limoſina: Così in virtù della preſente Noi tutte proteſtiamo nel Signore, che non vogliamo, nè intendiamo di ricevere il detto Legato in ragione di puro Legato, eſſendone noi al tutto incapaci. Onde ſe l' Erede (*o l' Eſecutore Teſtamentario*) vorrà a noi ſomminiſtrare tal ſomma di danaro (*o la tal altra coſa*) per modo di ſemplice limoſina, eſcludendo ogni obbligazione di dominio, e proprietà; in tal maniera, e non altrimente l' accettiamo, e alla pia volontà del Teſtatore, per quanto è a noi permeſſo, ſaremo pronte di pienamente, e fedelmente ſoddisfare. „ Di poi ha da ſegnarſi colla data del giorno, meſe, ed anno corrente, e ſottoſcritta dalla Badeſſa, e Diſcrete, e ſugellata col ſigillo del Convento deve mandarſi a Monſignor Veſcovo incluſa nella lettera d' informazione del Legato, che è ſtato fatto, e della richieſta di ſua approvazione per accettarlo; ſupplicandolo nel tempo ſteſſo di far riporre l' accluſa proteſta nella ſua Cancelleria.

Dopo tutto ciò; potrebbeſi adeſſo ricercare: ſe gli Eredi, aggravati per Teſtamento, e aſtretti a dare per modo di Limoſina le anzidette annue rendite virtuali alle Monache Cappuccine, che profeſſano la prima Regola di Santa Chiara, ſieno tenuti in coſcienza a ſoddisfarle, quantunque non abbiano Eſſe diritto alcuno di poterle pretendere di giuſtizia, ed abbiano anzi proteſtato di non avere verun diritto politico, o azion civile in detti Legati. I Teologi tutti concordemente riſpon-

(1) *P. Bernard. a Bonon. L. C. L. 24. Cap. 6. §. 14.* (2) *Conſtit. 49.*
(3) *Ita Idem P. Bernard. L. C. §. 13.*

ſpondono: (1) Non eſſervi dubbio veruno, che gli Eredi aggravati da' Teſtatori a dare per via di limoſina le laſciate annue rendite non ſieno tenuti in coſcienza, ſotto peccato mortale a ſoddisfarle; avvegnacchè le Religioſe abbiano proteſtato, e rinunziato nella forma già eſpreſſa; imperocchè dicendo uno di non aver diritto ſopra una coſa, non reſta perciò l' altro diſobbligato dal ſoddisfare; mentre l' Erede non è tenuto per il diritto, che ne abbiano le Suore, ma per l' obbligazione impoſtagli dal Teſtatore, che laſciò il Legato a benefizio loro. Siccome ſe uno faceſſe voto a Dio di dare annualmente vita durante, e dopo ſua morte per mezzo de' ſuoi Eredi certa determinata elemoſina alle Monache ſuddette, non verrebbe diſobbligato dall' adempire il ſuo voto, ancorchè le Monache, che profeſſano la prima Regola di S. Chiara, ſieno incapaci d' annue rendite, ricevute con diritto, o azione civile nei Legati fatti a loro vantaggio; imperocchè detta obbligazione non dipende dal diritto, che ne abbiano le Monache, ma bensì dal voto fatto a Dio, il che non ripugna allo ſtato, e profeſſion loro; così del pari deve dirſi dell' obbligo, che in coſcienza hanno gli Eredi di ſoddisfare ai legati loro impoſti da' Teſtatori. (2)

Accordano per altro col noſtro Serafico Dottore San Bonaventura (3) gli Spoſitori tutti, col dire: Che qualora gli Eredi, o Eſecutori teſtamentarj foſſero ritroſi, traſcurati, e negligenti in adempire la volontà da' Teſtatori, ommettendo per molto tempo di ſoddisfare ai proprj doveri in ſomminiſtrare alle povere Religioſe le laſciate limoſine (e che intorno a ciò il Sindaco Appoſtolico traſcuraſſe di far uſo di quell' autorità conceſſagli dalla Santa Sede) potrebbono Eſſe, in caſo di biſogno, dopo d' averle umilmente richieſte, e non ottenute, ricorrere al Veſcovo, non come a Giudice, ma come a Padre de' Poveri; affinchè Egli paternamente, ſenz' atti giudiziali, in quella maniera che ſtimerà più a propoſito, abbia cura acciò venghino ſoddisfatte; non eſſendo queſta iſtanza giuridica, ma un' eſporre ſemplicemente il fatto, rimettendoſi poi in tutto alle prudenti diſpoſizioni del Prelato.

LEGATI ILLECITI DA BEN AVVERTIRSI.

SIno ad ora ſi è parlato del modo di ben regolarſi circa de' Legati, ſuppoſto fatti lecitamente a vantaggio delle Religioſe, che profeſſano la prima Regola di Santa Chiara: reſta ancora a dire qualche coſa ſopra di que' Legati, ch' elleno non ſon capaci poter ricevere per eſſere illeciti, ed eſpreſſamente contrarj alla profeſsata lor Povertà. Il modo illecito di fare Legati per li Frati Minori, che conſeguentemente deve dirſi illecito ancora per le Suore, che profeſsano la prima Regola di Santa Chiara, viene diſtintamente eſpreſso da Niccolò III. in queſti termini (4). „ Dichiariamo (dice il Pon„ tefice) ed ordiniamo: Che ſe il Teſta„ tore in fare il Legato oſſerverà tal mo„ do, ſecondo il quale, attenta la condi„ zione de' Religioſi, non ſarà lor lecito „ di riceverlo; come per eſempio: ſe ad „ eſſi laſciaſſe una Vigna, o un campo „ da coltivare, una caſa d' affittare, e in „ ſimil coſa proferiſca altre ſimili parole, „ e in legando oſſervaſse altri ſimili mo„ di: Li Religioſi s' aſtengano dal riceve„ re tali Legati, o laſciti. „ Che ſe vuol ſaperſi (dicono gli Spoſitori) (5) perchè ſia

(1) *Angel. v. legat. 1. n. 5. Rodr. in manuel. q. 126. Art. 4. Sylveſter. v. legat. 2. q. 3. Tabiena v. legat. 1. q. 4. n. 5. & alii.* (2) *Ita cum P. Leand. L. C. n. 11. omnes Expoſ.* (3) *In expoſ. Regul. Seraf. Cap. 4.* (4) *Cap. Exiit §. ad hæc.* (5) *P. Bernard. a Bonon. L. C. L. 22. Cap. 6. §. 8.*

sia questo un modo illecito da invalidare i Legati? Lo è, perchè questo è un vero provedere, ed un lasciare ai Frati Minori, ed alle Suore possessioni, e fondi da cavarne perpetue entrate; il che è totalmente contrario alla professata lor Regola. „ Se poi il Legato (ripiglia il Pon„ tefice) è fatto dal Testatore con mo„ do, e formole non disconvenienti allo „ stato di Frate Minore; come se verbi „ gratia dicesse, lascio tanti danari da „ spendersi per questa, o quella necessità „ de' Religiosi: oppure lascio una casa, „ un campo, una vigna, acciocchè da' „ miei Eredi si venda, o ciò facciasi per „ mezzo d'altra idonea Persona, ed il „ prezzo ricavato si dia per le loro ne„ cessità: o altre formole esprima, e „ modi, che a questi possono assomigliar„ si „ allora il Pontefice dichiara validi questi Legati, e capaci li Frati, e per conseguenza anco le Suore a lecitamente riceverli: considerato però sempre il bisogno, e le necessità, che possono avere; perchè è chiaro, come si è detto più volte, che se non vi è un vero presente, o imminente bisogno, il Legato non può riceversi; come in tal caso nemmen ricever si può la pecunia spontaneamente offerta.

Dalle sovraccennate Dichiarazioni di Niccolò III. ricavano gli Spositori altre formole di Legati illeciti, che quì porremo in vista per norma di regolamento in questa così importante materia. Come per esempio; se un Testatore dicesse: lascio alle Suore Cappuccine gli annui frutti della tal mia vigna, o del tale mio campo: ovvero gli annui scudi, che mi si rendono da quel tale mio censo, o Luoghi di Monte. Questo non ha dubbio (dicono gli Spositori) che sarebbe un Legato illecito, tale dichiarandolo pure le generali Costituzioni dell'Ordine nel decimo Capitolo. E la ragione si è: perchè vien lasciato alle Suore il Dominio, e la proprietà di un giuridico usofrutto, di cui non ne sono capaci. Non così però farebbe se il Testatore dicesse: Ordino, e lascio, che dal mio Erede, o da' miei esecutori Testamentarj sieno dati alle Suore Cappuccine li tali annui frutti, o li tali annui scudi, che ricavansi da quel fondo, o da quel censo ec.; perchè allora il Testatore lascia solamente alle Religiose un semplice uso di ciò, che può esser loro necessario, dandosi all'Erede, o Esecutori Testamentari non solo l'incombenza dell'esecuzione, ma anco si dà loro ogni civile diritto. (1)

Supponiamo adesso che un Testatore non riflettendo, o non sapendo più che tanto circa il modo di fare Legati a vantaggio di chi professa la Serafica Regola, fa un Legato in favore delle Cappuccine in tal maniera, che si può dubitare, se sia lecito, o illecito il modo; ricercasi se un tal Legato debba rinunciarsi? Rispondono gli Spositori (2): Che in tal caso è da rammentarsi, a quiete delle coscienze, la dichiarazione più volte citata di Niccolò III., che dà il documento a doversi diportare i Frati, e così egualmente le Suore, nelle limosine lasciate lor per Legato, come nelle altre pecuniarie, che sono lor offerte, o mandate caritativamente da' vivi. Quando un Benefattore (dice il Pontefice) dà, o manda a' Religiosi qualche limosina, senz'altro esprimersi, è da credersi, che tale sia la sua intenzione di darla nel modo lecito, di sorte che a lui sia di merito, ed a loro di utile, nè mai in modo tale illecito, che nel riceverla essi pecchino, e venga ad essere la sua limosina di scandalo. Onde così parimente è da intendersi nel dubbio di ogni limosina lasciata dal Testatore, che sia da lui voluta nel modo lecito, a

(1) *Ita P. Gajet. Maria a Bergom. L. C. Inst. 8. Art. 3. §. 19.*
(2) *Idem Ibidem num. 21.*

to, a lui meritorio, ed a' Religiosi profittevole, non giammai pernicioso. (1) Dunque a tenore di questa Pontificia dichiarazione s'ha da risolvere: Che quando nel Legato non è espresso un modo per sestesso inconveniente, ma che stante la significazione de' termini solamente se ne dubita, deve intendersi esser fatto il Legato con modo lecito.

A delucidar bene in tutte le sue parti questa materia di tanta rilevanza, fa d'uopo ricercare ancora: se un Testatore lasciasse alle Cappuccine cose inconvenienti da usarsi da loro in propria specie; come una possessione, una casa, una vigna, senza l'aggiunta formola di tenerla per li frutti; oppure lasciasse loro armi, cavalli, o cose simili inconvenienti al loro stato, se un tale Legato verrebbe compreso tra i Legati illeciti? Rispondono anche quì li prelodati Spositori (2): Che risguardando il caso a confronto del citato Testo di Niccolò III., non potrebbesi giustamente un tale Legato invalidare; mentre dice ivi il Pontefice: Che in vigore dell'incapacità de' Professori della Serafica Regola, quei Legati non vagliano, non che sono di cose inconvenienti, ma che sono espressi con modi inconvenienti. Dunque benchè la roba, o sia la materia del Legato sia per sestessa disdicevole, o inconveniente alle Religiose, non perciò viene a cadere un tale Legato: si può quella stessa inconveniente roba disporre al bisogno loro in modo conveniente; cioè vendendosi per mano degli Eredi, o d'altra persona approvata da loro: ed ecco (conchiudono li citati Autori) trovato un modo lecito (giudicato per tale ivi dal contesto del Pontefice) e insieme da supporsi, e d'ammettersi, giacchè il Testatore vuole, quanto può, favorire le povere Religiose.

Diamo per ultimo il caso, che dopo la morte di una persona amorevole, che fece un Legato a favore delle Cappuccine, si scopra essere il detto Legato contrario alla professata lor Povertà, e perciò totalmente illecito; e che risaputosi questo dall'Erede, faccia istanza alle Religiose, acciocchè del detto Legato gliene facciano una formale rinuncia; oppure vengano ad una qualche composizione: ricercasi se potrebbe ciò farsi dalle Suore? Tutti gli Spositori concordemente rispondono di nò assolutamente, e la ragione (dicono Essi) è questa. Siccome ogni rinunzia, o composizione civile suppone dominio, e non potendo al pari de' Frati Minori le dette Suore avere ragione di dominio alcuno sulle cose assegnate loro nei Legati, nè in cosa veruna di questa terra; ne viene di conseguenza, che dovendo rinunziare formalmente un Legato, perchè illecito, sono incapaci di fare tal rinunzia; onde in tal caso dovrebbono dire: Che non accettano quel Legato, perchè contrario alla lor professata povertà; e che siccome dei Legati illeciti fatti a' Frati Minori, e alle Suore, che professano la prima Regola di Santa Chiara, ne prende il possesso il Sommo Pontefice, come decretò la Sacra Congregazione, tenuta in Roma per comando di Urbano VIII. (3); così facciano Essi ricorso al Papa per ottenere quanto desiderano. Che se poi il Legato fosse lecito, e rinunziar si dovesse per non averne le Religiose bisogno; allora potrebbe ciò farsi dalla Badessa col consenso delle Discrete, dicendo soltanto di non accettare quel Legato per non averne il Convento, o la Chiesa verun bisogno. Sebbene prima di fare alcuna delle accennate rinunzie, ottima cosa sarà, che la Madre Superiora si regoli nel modo, che quì siamo per suggerirle.

Venendo dunque avvisata la Badessa di essere stato fatto alcun pio Legato, o lascia-

(1) *Idem Niccol. III. C. Exiit §. ad majoram. §. ad hæc quia vers. si vero.* (2) *P. Bernard. a Bonon. Cap. L. C. n. 18.* (3) *Die 14. Februarii 1633.*

lasciate da qualche amorevole Testatore le tali cose a vantaggio del Convento, ovvero della Chiesa, o Sagrestia, deve indagare per mezzo del Sindaco del modo, con cui è stato fatto il Legato, o il lascito; dipoi unitamente con le Discrete esaminare, a tenore delle già date Decisioni, se il Legato fatto sia lecito, e conveniente alla professata loro povertà: se le cose lasciate sieno proprie del loro stato, e soprattutto se siavi il vero bisogno di accettarle; essendo questa, come si disse, la principale delle accennate condizioni, alcune delle quali in tal contingenza dovrannosi pure considerare se concorranvi a render lecito il Legato. Che se fatta una tale diligente disamina, non desse loro l'animo di ben conoscere se il Legato fatto sia lecito, o illecito; facciano discutere la cosa al Padre Confessore, affinchè Egli giustamente, e dottamente decida del sì, o del nò. (1) Fatta dunque la prudente discussione, e conoscendo le Religiose concorrervi alcuno degli accennati motivi, che in buona coscienza le obbliga doverne fare la divisata rinunzia, non la facciano di proprio arbitrio; ma ne informino subito distintamente, e specificamente di tutto Monsig. Vescovo; e ottenutane la di lui permissione, potranno farla allora con tutta sicurezza; ma sempre però ne' termini, e modo da noi descritto.

Così pure è d'avvertirsi: che dovendosi dalla Badessa far la Fede dell'adempimento di un qualche Legato, deve cercare di farla in termini convenienti alla professione sua; onde potrà dire semplicemente: di avere ricevuta la Carità della tal cosa, o della tal somma di danaro data dagli Eredi, ovvero Esecutori Testamentarj, secondo la pia intenzione del Testatore: ma il chiamarsi contenta, o soddisfatta; il promettere, o dare quietanza, o usare altri simili termini, che appresso tutti gli Uomini si adoprano a dimostrare, o anzi ad esercitare padronanza, dicono tutti gli Spositori, che non sono da usarsi, perchè questi significano quella Civile pretensione tanto contraria all'altissima nostra Povertà.

SI DISAMINANO PER ULTIMO ALCUNE COSE NECESSARIE.

STimiamo questo luogo opportuno per lo scioglimento di alcune difficoltà circa alle cose necessarie a saversi, la prima delle quali è questa. Se le Badesse, o Superiore de' Monasterj, che osservano la prima Regola di Santa Chiara, possano avere diritto di sopraintendenza di Patrimonio, o sia Jus patronato alle Capellanie, che si fondano nelle loro Chiese; acciò che detti Capellani assistano a' Divini Uffici; dicano Messa, e confessino in esse, con autorità di nominarli a dette Cariche secondo la mente de' Testatori? = La seconda è: se la Badessa, e Monache suddette abbiano diritto di Patrimonio nelle loro Chiese, e Monasterj, per far scritture pubbliche sopra di quelli? = Rispondono ad amendue i quesiti gli Spositori con l'affirmativa; dicendo, (2) che essendo gli accennati diritti puramente spirituali (quando dette Capellanie sieno collative) non sono perciò contrarj al loro stato; imperocchè l'avere diritto spirituale, il conferirlo, ed il farne pubbliche scritture non si oppongono alla santa Povertà. Avvertono Essi però coll'autorità di Autori gravi: che quanto si disse, devesi intendere solamente in ordine al diritto, o Jus Patronato; poichè quando nelle dette scritture s'includessero condizioni, nelle quali si desse, o ammettesse alcun bene temporale con obbligazione politica, o civile; ovvero con diritto politico

(1) *Videat Confess. Bibliot. P. Luccii Ferrar. T. 4. Verb. Leg. N. 96. & seq.* (2) *P. Anton. ab Albog. L. C. §. 2. P. Leander. L. C. n. 14.*

litico a quello; sarebbe allora necessario farsi ciò dal Sindaco Appostolico, non essendo in tal caso più lecito alla Badessa, nè alle Monache. (1)

Aggiugnesi inoltre: che non solamente la Badessa potrà nominare gli accennati Capellani, quando le Capellanie sono collative; cioè quando si danno e conferiscono con autorità del Vescovo a quelli nominati dal Padrone, o Testatore, ovvero Erede; ma ancora quando non fossero tali, o fossero Capellanie di Jus Patronato secolare; quando però l'Instituore abbia data l'autorità al Monastero di nominare detti Capellani.

Altrettanto deve dirsi in ordine al nominare qualche Zittella, cui avesse a darsi qualche dote per farsi Religiosa, o maritarsi: ovvero quando si avesse a distribuire alcuna determinata limosina a' Poveri; imperocchè in detti casi la Badessa, e le Monache non hanno alcuna amministrazione, o dominio sopra detti beni temporali, ma la semplice nomina delle Persone, le quali poscia ne acquistano il diritto per il Testamento, o disposizione del Fondatore: sicchè senza alcun scrupolo, e sicura coscienza potranno fare una tal nomina. (2) Che se poi la nomina unicamente fosse lasciata in petto di qualche Religiosa Suddita, potrebbesi questa fare da Lei lecitamente; ma però sempre con permissione della sua Superiora, o di qualche altro Superior maggiore, quando ciò fosse necessario; mentre la Suddita non può avere alcun diritto, o volontà, che non sia uniforme alla volontà de' suoi Prelati. (3)

CAPITOLO SETTIMO.

Del modo di lavorare, e di esercitarsi in impieghi manuali.

Avvegnachè tutte le premure del nostro Santo Padre fossero quelle di gettare per stabile fondamento del suo Ordine quell'altissima Povertà, che fin da principio, trattando de' Santi Voti, mettemmo in vista, e che pur anche nel passato Capitolo veduta abbiamo, benchè non ancora in tutto il suo aspetto compitamente; e che per sussidio di Essa lasciasse egualmente a' suoi Figliuoli, che alle amate sue Figlie il Patrimonio sicurissimo della Mendicità, mediante la quale potessero da veri Poveri sostentarsi: volle nondimeno, e fu sempre sua intenzione, che alla Mendicità si anteponesse la fatica; persuaso, che se è proprio del Povero il lemosinare, esser deve suo proprio ancora l'affaticare di buon grado. Questo si fu il principale motivo, per cui raccomandò tanto a' suoi Frati nella Regola il Lavorizio, e volle altresì, che la Madre Santa Chiara in questo settimo Capitolo alle sue Figliuole raccomandasse di sempre impiegarsi in qualche onesto Lavoro; affinchè con tal mezzo venissero e ad isfuggire l'oziosità tanto pernizioſa all'anima, e a rendersi tanto men gravi a' Secolari, da' quali Egli non voleva si cercasse se non se ciò, che in altra maniera ottenere non potevasi. Quindi a ben persuadere questo ad ognuno, dice nel suo Testamento: = „ Ed io con le mie mani „ lavorava, e voglio lavorare, e tutti „ gli

(1) *Navar. Less. Folin. Cajet. & alii apud P. Leand. cit.* (2) *Vecchius in prax. Novit. disp. 8. n. 2. Diana, & alii.* (3) *P. Leander. L. C. n. 15.*

„ gli altri miei Frati fermamente voglio, „ che lavorino di lavorizio, che appar- „ tiene ad onestà. = „ E sebbene non abbia voluto il Santo Padre in questo particolare formare per li suoi Figliuoli un positivo Precetto, per dar forse a conoscere, che formar voleva un Ordine non di solitarj, il cui impiego è solamente la contemplazione, e il lavoro; ma bensì di Religiosi tutti intenti alla santificazione propria, e de' prossimi: ad ogni modo mostrò sempre così gran premura, che s' impiegassero in qualche onesto lavoro, che arrivò per fino a scacciare dall' Ordine un Frate ozioso con dirgli: = „ „ Va per i fatti tuoi Frate mosca, che „ senza lavoro stai mangiando le fatiche „ altrui. = „ (1) Che se fra noi dunque, non solo li Fratelli Laici, ma ancora li Cherici, li Sacerdoti, li Predicatori, e per fino li Superiori stessi s' occupano in qualche onesto impiego, affine di rendersi meno gravosi al Secolo, e per comparire col vero carattere de' poveri, come voleva il Santo Padre; quanto più debbono ciò fare le Religiose di questo stess' Ordine Serafico, che non hanno da occuparsi in applicazione di studj, in Ministerj laboriosi a spirituale vantaggio de' Prossimi; solamente hanno di attendere a servire il Signore in santa solitudine, e ritiratezza. Il che ci fa credere essere stato questo l' unico motivo, che abbia indotta la Madre Santa Chiara ad imporre sotto Precetto alle sue Religiose il Lavorizio; come osserviamo essere stato da tutti gli Spositori per tale nelle loro Spozizioni concordemente segnato, ed è l' unico di questo Capitolo; contenendo però sotto di sè due cose, che cadono egualmente sotto precetto. La prima è: di dovere le Religiose consegnare in Capitolo tutto ciò, che di lavoro avranno fatto. La seconda: di consegnare parimente nelle mani della Badessa qualunque cosa sarà loro mandata in limosina: Per quello spetta al Precetto del Lavorizio, e della consegna di esso, non vi è cosa che obblighi sotto colpa grave, perchè tutto cade sotto la Moderazione di Eugenio IV. Per quello poi riguarda alla consegna da farsi di quanto in particolare viene mandato in limosina, a suo luogo diremo quel tanto sarà necessario.

PRECETTO UNICO DEL LAVORIZIO.

Questo Precetto viene dalla Santa Madre espresso in questi termini. = „ „ Le Sorelle, alle quali il Signore ha „ dato grazia di lavorare, lavorino dopo „ l'ora di Terza di Lavorizio, che ap- „ partenga ad onestà, ed utilità comu- „ ne, fedelmente, e divotamente, talmen- „ te che escluso l'ozio inimico dell' Ani- „ ma, non estinguano lo spirito della santa „ Orazione, e divozione, al qual spiri- „ to le altre cose temporali devono ser- „ vire. = „ Con questi medesimi termini viene pure raccomandato nella Regola dal Santo Padre a' suoi Religiosi il Lavorizio; l' uso del quale è stato sempre molto lodevole ne' Religiosi, e Religiose; nè è già stato il primo il nostro Santo Fondatore a raccomandarlo; poichè fino al tempo de' Santi Appostoli incominciossi a praticare, come ricavasi dalla Lettera, che scrisse l' Appostolo San Paolo a que' di Corinto.

„ Noi (dic' Egli in quella sua Epi- „ stola) (2) non siamo Uomini neghitto- „ si, nè dati all' ozio, ma lavoriamo col- „ le nostre mani. „ Il lavorizio fu pure ordinato da Sant' Agostino nella sua Regola a' suoi Religiosi, raccomandato da San Benedetto alle sue Monache; encomiato da San Bernardo in una sua lettera, scritta ai Monaci del Monte di Dio. Che se negli altri Ordini Religiosi il lavori-

(1) *Opusc. S. P. Apoph.* 5. (2) *Corint.* 1. *Cap.* 4. 12.

vorizio è così coñendabile, nel noſtro però (dice un dotto Scrittore) (1) non ſolo ſarà degno di lode, ma anche tanto più ſicuro, e fuor d'ogni obbligazione il così guadagnarſi colle proprie fatiche le coſe neceſſarie al vivere umano, che vivere di limoſine mendicando. Fra gli altri eſempj ne porta queſto Autore quello di Frate Egidio, il quale di queſto modo di vivere col ſolo lavoro delle ſue mani, ſe ne era preſo propriamente paſſione; onde per queſto piaceva tanto al Santo Padre, che da Lui era chiamato: il Cavaliere della tavola rotonda. E in vero, quanto più torna a conto il vivere piuttoſto delle proprie fatiche, quando poſſa ciò farſi agevolmente, per non aver il gran peſo di dover ſcontare le limoſine, che ſi ricevono; poichè dice Oſea: che il ricevere limoſine è un mangiare i peccati de' Popoli, per i quali biſognerà renderne ragione a Dio, ſe non ſi ſono ſcontati con il rimerito dell' Orazione, e penitenza. (2)

Di qual ſorta debba eſſere queſto Lavorizio, in cui eſercitare ſi debbono li Religioſi? Cel fa ſapere con la comune de' Dottori S. Tommaſo (3) dicendo: Che queſto deveſi conſiderare riſpetto a' diverſi fini, che tiene ciaſcheduna Religione. Convengono però tutti i Teologi in aſſerire: Che l'occupazione principale de' Religioſi eſſer dee la frequenza del Coro, e dell' Orazione; ed il tempo che ſopravanza (quando non venga impiegato in ſtudj lodevoli, e divoti, de' quali le Suore non abbiſognano, ſe non per fare qualche lettura ſpirituale) ſi deve ſpendere in qualche manuale lavoro, conveniente alla decenza, ed oneſtà dello ſtato Religioſo, e profittevole ancora alla Comunità; come appunto dice la Santa Madre nell' imporre queſto Precetto del Lavorizio.

Biſogna però nel lavoro oſſervare il modo, onde vogliono e il S. Padre, e la Madre S. Chiara, che i ſuoi Figliuoli vi s' impieghino; cioè „ Lavorare fedelmen„ te, e divotamente, talmente che, eſclu„ ſo l' ozio inimico dell' Anima, non ſi „ eſtingua lo ſpirito della ſanta orazio„ ne, e divozione „. Queſta fedeltà nel lavoro ſpettar dee alla mano, acciocchè il lavoro rieſca ben fatto, e compito. La divozione poi s' appartiene al cuore, acciocchè ſia lavoro da Religioſo; onde ſe ſi lavorerà con troppa fretta, e ſenz' applicazione, o come ſuol dirſi a ſtampa, o per diſpetto, mai ſi lavorerà fedelmente. Così pure ſe di troppo ſi metterà il cuore nel lavorizio, o vi ſi perderà in ciance inutili, non potrà mai dirſi che ſi lavori divotamente; perchè il lavoro ſervirà allora piuttoſto al diſſipamento, e alla diſtrazione, che alla divozione. Quanto dunque ha da premere ad ognuna di lavorare per isfuggir l' ozio, e renderſi men gravoſa a' Benefattori, altrettanto ha da eſſerle a cuore di lavorare con fedeltà, e divozione, cercando non ſolo di far bene quello che fa, ma anche di farlo col penſiere a Dio. Ajuta molto a far queſto quel tanto, che le noſtre Coſtituzioni ordinano ſu queſto particolare (4): cioè „ Che mentre ſi lavora, o tengaſi ſilen„ zio, o ſi parli di Dio, o ſi legga qual„ che divoto libro „, e in cotal guiſa, tanto il travagliare in Cucina, quanto l' impiegarſi nella ſtanza del lavoro, o il trattenerſi in Comunità a rapezzare i panni, il fare il bucato, il pulire il Convento, il ſervire alle Inferme, e per fino l' attendere al governo del Monaſtero, tutto ſerve ad acquiſtare maggior divozione, fervore, e Religioſità.

Paſſiamo ora a dir brevemente qualche coſa ſopra ciò, che ordina, e vuole la Santa Madre che oſſerviſi dalle Suore a com-

(1) P. Sanct. Rom. in Expoſ. Regulæ Cap. 5. in corp. (2) Oſeæ 64. 8. (3) 2. 2. q. 187. art. 3. (4) Cap. 5.

a compimento dell' impoſto Precetto: ed è „ che tutto quello, che lavorano di „ ſua mano le Religioſe, ſieno tenute „ conſegnarlo alla Badeſſa, o ſua Vicaria „ in Capitolo in preſenza di tutte le So„ relle. „ Queſto ſebbene (come dicemmo ſin da principio) cada ſotto Precetto, non obbliga a colpa grave ſtante la Moderazione Eugeniana: anzi dicono gli Spoſitori (1): che partenendo ciò a precetto affirmativo, che al dire de' Teologi, e Giuriſti obbliga ſempre, ma non per ſempre, ſaranno tenute le Suore a conſegnar i loro lavori nel modo ſuddetto, allora quando ſolamente vi ſarà opportunità, e morale poſſibilità di farlo: ma quando il lavoro foſſe tale, che in Capitolo non poteſſe portarſi, e foſse anzi neceſsario o convenevole doverlo ſubito conſegnare alla Perſona, che l' ordinò; in tal caſo baſterà ſolo renderne di ciò inteſa la Superiora; e così facendo non ſi contraverrà in coſa alcuna alla Regola.

Ordina in fine la Santa Madre. = „ „ Che d' ogni elemoſina, che ſia manda„ ta al Monaſtero da qualunque Perſona „ a qualſivoglia Monaca, ſia conſegnata „ nelle mani della Badeſſa. = „ Di queſta conſegna delle Limoſine mandate in particolare diciamo ſolamente per ora: che Eſſa cade ſotto precetto, e che per eſſere coſa partenente al Voto di Povertà, potrebbe la traſgreſſione giugnere a colpa grave, qualora la limoſina ritenuta, e non conſegnata arrivaſſe a quella ſomma, che è baſtevole a coſtituire un atto grave di proprietà. Di queſta materia, ſiccome ne tratterremo nel ſeguente Capitolo diffuſamente, dovendo appunto diſcorrere ſopra la Proprietà, perciò non ci tratteniamo quì a dirne verun altra coſa.

Facciamo unicamente riflettere, che quanto in queſto Capitolo, ſotto ad un ſolo Precetto, ha ordinato alle ſue Figliuole la Madre Santa Chiara, tutto è conforme alle Coſtituzioni Appoſtoliche, ed è perciò molto giuſto, ragionevole, e commendabile. Lo è (come vedemmo) per rapporto al Lavorizio tanto raccomandato, e lodato da' Santi Fondatori de' principali Ordini Religioſi; e ſingolarmente dal noſtro Santo Padre, e Legislatore, che tanto lo ha inculcato affine di ſfuggire l' ozio, e renderci men gravoſi a' Benefattori amorevoli. Lo è per riguardo ancora a ciò che dalle Religioſe deve conſegnarſi nelle mani della loro Superiora, e di lavorizio fatto, e di quanto ſarà loro dato per mercede di lor fatica, o mandato ſpontaneamente in limoſina da Perſone divote; eſſendo queſto appunto quel tanto che praticaſi in tutte quelle Religioni, nelle quali eſattamente oſſervaſi la ſanta povertà, e perfetta vita comune; moſtrando in tal guiſa le Religioſe, a ſomiglianza de' primitivi Criſtiani, quanto ſia il loro cuore alieno da ogni intereſſe, e diſtaccato dalle coſe caduche di queſta terra.

Ecco dunque come la Santa Madre provvidamente aſſegnò alle ſue Figliuole que' mezzi opportuni, che valevoli ſono a ſeparle da tutto il terreno, e a tenerle impiegate con merito per mezzo del lavorizio, impoſto loro principalmente per la fuga dell' ozio nemico capitale dell' Anima. Ma perchè con avvertirle fino da bel principio, non eſſere ſua intenzione, che tanto ne' manuali lavori ſi occupino, che per eſſi venga ad eſtinguerſi in loro lo ſpirito della Santa Orazione, moſtra chiaramente, che l' Orazione eſſer deve la principale loro occupazione; ben conſapevole di quanto era ſolito a dire il Santo Padre: che ſenza Orazione niente mai nella ſua Religione potrebbe farſi; così per impegnare ſempre più le Religioſe ad applicarviſi di propoſito, e per ſeguire le tracce d' altri Spoſitori, che danno compimento a queſto Capitolo con diſcor-

(1) *P. Anton. ab Albog. L. C. §. 8.*

ſcorrere della Santa Orazione, non ommetteremo noi ancora di farne brevemente parola, eſſendo la materia troppo neceſſaria.

SI MOSTRA QUANTO SIA NECESSARIA ALLE RELIGIOSE LA SANTA ORAZIONE.

NON è già quì mio penſiere di ſignificare alle Religioſe le ſpezie tutte dell' Orazione, ſia mentale, ſia vocale, ſia miſta, di cui tanto ne deſcrivono li Maeſtri della vita ſpirituale, e tanto ne avranno aſcoltato da' loro Direttori; ma ſolo di addimoſtrare loro ſuccintamente l' importanza, e neceſſità dell' Orazione, per ottenere il fine deſiderato, a ſegno che all' Orazione poſpoſta venga ogni altra occupazione, e non facciaſi, come alle volte ſuol ſuccedere nel Chioſtro, che con tutta prontezza ſi eſeguiſce quanto porta il riſpettivo impiego, ma però ſolo ſe né diviene maggiormente ſolleciti allora che ſi dovrebbe attendere all' Orazione; contentandoſi di avere in tal guiſa ſcanſata l' oziosità, e di avere ſoddisfatto all' impoſto precetto del Lavorizio. Ma s' ingannerebbe aſſai chi operando in queſta guiſa, penſaſſe di profittare nello ſpirito, e di eſſere eſatta nell' oſſervanza di queſto precetto. Troppo patentemente farebbe credere, che fra gl' impieghi della Religione il meno importante foſſe quello dell' Orazione, quando forza è confeſſare colle Scritture, co' Padri, e colla ſperienza ſteſſa, eſſere anzi il maggiore fra tutti, ed il più neceſſario.

Che ſia di fatto così: può dedurſi primieramente da quel tanto, che diſſe a' ſuoi Diſcepoli Gesù Criſto medeſimo, quando non ſolo intimò loro il vegliare coll' Orazione per non ridurſi a cadere, e a cedere agli aſſalti del Tentatore; (1) ma quando di più ne preſcriſſe loro il tempo, e tempo ſenza miſura a titolo di ſtretta neceſſità, acciocchè la duraſſero ſempre nell' Orazione ſenza punto arreſtarſi. Dovendo quindi argomentare ogni Perſona Religioſa eſſerle tanto neceſſario l' eſercizio dell' orazione, che la vita ſua eſſer dee vita di orazione, e che quella Religioſa (giacchè colle ſole Religioſe ora quì parliamo) che della mentale orazione non è amante, ſarà difficile, anzi moralmente impoſſibile che ſia buona Religioſa; poichè ſenza di eſſa mai emenderà ſemedeſima; ſenza di eſſa mai farà acquiſto delle ſante Virtù; ſenza di eſſa facilmente ſoccomberà nelle tentazioni, e precipiterà in mille cadute.

E in vero come potrà mai la Religioſa ſenza l' eſercizio dell' orazione emendare ſeſteſſa, ſe per ſentimento del noſtro Serafico Dottore San Bonaventura la ſola Orazion mentale è quello ſpecchio terſiſſimo, che ci fa chiaramente vedere le macchie, che abbiamo nell' anima? E ſebbene (dice Santa Teresa) (2) ci pare che non ſi trovino in noi imperfezioni, quando però apre Iddio gli occhi dell' anima, come ſuol fare nell' orazione, ben compariſcono queſte imperfezioni. Chi dunque (conchiude la Santa) non curaſi di fiſſare lo ſguardo con l' occhio dell' intelletto in queſto ſpecchio dell' orazione, non potrà giammai arrivar a conoſcere i proprj vizj, e difetti; e ſe non arriva a conoſcerli, mai nè anche ſi prenderà premura per emendarli.

Di ſemedeſimo confeſſa il Santo Re Davidde, che nel meditare gli anni eterni, non ſolo purgava l' anima ſua da ogni vizio, e imperfezione, ma di più ancora diveniva premuroſo, e ſollecito nell' eſercizio delle Sante Virtù (3). Sono queſte di fatto que' fiori, di cui parla il Divino Spoſo ne' Cantici (4), i quali per ſentimento del divoto San Bernardo non ſpun-

1) *D. Marc. C.* 14. (2) *Letter.* 8. (3) *Pſal.* 75. 5. (4) *Cant.* 2. 2.

spuntano nel terreno dell'anima, senon quando essa, seguendo le tracce della Sacra Sposa, ritirasi qual solitaria Tortorella, e raccoglieси con Dio nell'orazione; allora solamente appariscono cotesti fiori delle sante Virtù, perchè allora soltanto venne il tempo della potazione; cioè (come spiega il citato Santo Abbate) (1) il tempo della riforma de' costumi: il tempo di estirpare i vizj, le imperfezioni, i difetti, che mediante l'Orazione si conobbero esser que' soli, che impedivano, che i fiori delle Sante Virtù non spuntassero nel giardino spirituale dell'anima.

Che se la Santa Orazione è necessaria alla Religiosa per emendare sestessa, e togliere da se i vizj, le imperfezioni, i difetti, e per fare acquisto delle sante Virtù: molto più le sarà necessaria, anzi necessariissima, per non arrendersi agli assalti delle tentazioni, e star lontana dalle cadute. E a vero dire: se li nemici contro cui devesi combattere, fossero pochi, e deboli, e non molti, e ben robusti di forze, allora non sarebbevi tanta necessità di presidiarsi colla frequente Orazione; ma questi essendo molti, e assai poderosi, e non deboli, e pochi, ed essendo altresì sempre pronti in ogni luogo, in ogni tempo a tramare insidie, a replicare assalti; chi non vede quanta sia indispensabile a chi non vuol restar vinto, il premunirsi di forze spirituali, per poter superarli?

Queste forze spirituali, dice il poco fa mentovato San Bernardo, non si acquistano così vigorose quanto appunto colla mentale, e costante Orazione; onde perciò volle con tutta ragione il Divino Amante, che la sacra Sposa disturbata non fosse dallo spiritual sonno, che prendeva nelle fervorose sue meditazioni, fintantocchè da sestessa non si svegliasse (2); e ciò non per altro (dice un dotto Ascetico) (3), perchè il sonno, o sia riposo, che prende l'anima nell'Orazione, è tutto volontario, ma insieme necessario per la vita spirituale: e siccome chi non dorme non ha forza di faticare, e di camminare, e và perciò inciampando, e cadendo per il cammino; così chi non riposa, e non prende forze nell'orazione, non solo non ha robustezza bastevole per operare il bene, ma molto meno ne ha per combattere contro li nostri nemici, e resistere ai loro assalti, e tentazioni, e perciò ne viene, che cade, e ricade ad ogni passo.

Leggesi nella Vita della Venerabil Suor Crocifissa (4), che stando Ella un giorno in orazione, intese che un Demonio vantavasi di aver fatto mancare una Monaca all'Orazione comune, e che poi seguitando il maligno a tentarla in cosa assai grave, la povera Sorella stava già in procinto di cadere: accorse tosto sollecita la buona Serva del Signore al bisogno di quella trascurata Religiosa, e col divin'ajuto riuscille di liberarla dalla rea suggestione, e dall'imminente pericolo di perdere la grazia di Dio. Vedasi dunque anche da ciò solo, che brevemente si è fin quì detto, quanto sia necessaria ad ogni Persona consecrata al Signore la Santa Orazione, e in quali pericoli ella si mette in lasciarla; vero essendo: non esservi tentazione più pericolosa di questa, con cui il Demonio tanto s'adopera, perchè si lasci or sotto un pretesto, or sotto di un'altro l'orazione: nè ha bisogno (dice Santa Teresa) chi lascia l'orazione, de' Demonj, che lo portino all'Inferno; mentre egli vi si mette da sestesso con le sue proprie mani.

Non lasciate mai dunque Figlie amatissime nel Signore la Santa Orazione; e qualo-

(1) *De Conf. l. 2. c. 6.* (2) *Cant. 3. 5.* (3) *De Liguor. c. 15. de Orat. ment.*
(4) *Lib. 2. Cap. 8.*

qualora astrette sarete da indispensabile necessità, o dalla carità, o dall' ubbidienza a lasciarla, fate supplire all' Orazione frequenti atti giaculatorj; acciocchè il vostro Cuore non si raffreddi del fuoco del Divino Amore, nè s' intepidisca in voi lo spirito dell' Orazione. = „ Una delle cose „ che più deve desiderarsi nel Religioso „ (conchiude il nostro Serafico Padre) „ (1) si è la grazia dell' Orazione; per- „ chè senza di essa non si può sperare frut- „ to: e con essa vi è da sperare ogni „ cosa. = „ Oh come in breve Egli ci mostra quanto necessaria a noi sia l' Orazione!

CAPITOLO OTTAVO.

Che le Monache niente si approprino. Della Mendicità, e delle Sorelle Inferme.

Eccoci giunti a quel Capitolo, in cui sebbene dalla Santa Madre facciansi varj Precetti sopra diverse, ed importanti materie, vedesi ad ogni modo essere il primario suo intento quello di dare l' ultima mano nell' adempire pienamente la volontà del Santo Padre, riducendo (a di lui imitazione) le sue Figliuole all' apice della perfetta osservanza di quella Povertà da Lei tante volte dalla stessa sua bocca udita encomiare: ora qual Tesoro nascosto, per cui acquistare, lasciar nonmeno devesi, che disprezzarsi ogni altra cosa: ora qual mezzo sicuro per giugnere al perfetto amore di Dio: ora qual Madre di tutte le più belle virtù, e qual sicura caparra dell' Eterna Gloria. (2) Quindi volendo Ella pure camminar rettamente sull' orme del gran Padre de' Poveri, nè un sol passo deviare dall' erto sentiero di quella stretta Povertà da Esso lui costantemente battuto; dopo di avere in alcuni de' precedenti Capitoli e interdetto alle sue Figliuole di non poter avere, nè ricevere per sè, nè per interposte Persone Possessione veruna, ed avere premurosamente loro raccomandato, e imposto il Lavorizio; acciocchè come vere Povere cerchino, per quanto sarà loro permesso, di sostentarsi coll' opera delle loro mani: ora si fa quì adesso ad intuonare all' orecchio di tutte, co' termini stessi, che nella Regola de' Frati usa il Santo Padre. = „ „ Che niente si approprino, nè casa, nè „ luogo, nè cosa alcuna; ma come Pel- „ legrine, e Forestiere in questo Mondo „ servino al Signore in povertà, ed umil- „ tà, e facciano cercare limosina con fe- „ de, nè bisogna che di ciò si vergogni- „ no, perchè il Signore del Cielo, e del- „ la Terra si fece povero per noi in que- „ sto Mondo. = „ Un sol Precetto, ed un Consiglio, o sia Ammonizione contengono le accennate parole: incominceremo ad esporre il primo, che per essere un Precetto dell' ultima importanza, ci esibirà non poca materia da dover discorrere.

Il Precetto dunque contiensi in quelle prime espressioni della Santa Madre, che dice: = „ Le Suore niente si appro- „ prino, nè Casa, nè Luogo, nè cosa al- „ cuna. = „ Il Consiglio, o sia Ammonizione consiste in ciò che siegue; cioè = che facciano cercare Limosina con fede ec. Il Precetto, siccome è uno di quelli, che con-

(1) *Lib.* 2. *Conf.* P. 1. (2) *Opusc. S. P. coll.* 5.

concernono il Voto della santa Povertà, non comprendesi fra li Precetti moderati da Eugenio IV., e perciò obbliga sotto colpa grave tutte le Monache Cappuccine, ed Osservanti, che professano la prima Regola di Santa Chiara, non potendo aver di proprio in comune, nè in particolare.

A ponderare pertanto con seria riflessione le parole usate dal Santo Padre, e della Madre Santa Chiara in esprimere questo Precetto, scorgesi chiaramente (per sentimento degli Spositori) (1) essere stata la precisa loro intenzione di togliere da' loro Figliuoli, non solo ogni proprietà in particolare, ed in comune, ma di esigere altresì da Essi un uso parco, ristretto, e povero di quelle cose, di cui si ha di bisogno per vivere. Se vuole ciò conoscersi ad evidenza, basta esaminare attentamente le loro stesse parole. = *I Frati, e le Suore* (dicono Essi) *niente s' appropriino*. = E se vuol saperfi cosa s' intende per questo niente; soggiungono immediatamente = *Nè Casa, nè Luogo, nè cosa alcuna*, che sia più del niente; onde potendo spettare la Casa, o il Luogo al comune de' Frati, o delle Suore; e questa, e quella cosa mobile potendo essere del particolare; se tutto ciò Essi vietano, vietano ancora assolutamente, che non si abbia cosa alcuna di proprio nè in comune, nè in particolare. Ed ecco il Precetto del totale spropriamento. Ed acciocchè poi s' intenda essere loro intenzione di obbligare li suoi Figliuoli e in comune, e in particolare all' uso povero delle cose, che ad essi sono necessarie; soggiungono tosto = *Ma sieno* (li miei Frati, e le mie Suore) *come Pellegrini, e Forastieri in questo Mondo*, i quali non hanno nè tetto, nè luogo: e se pur hanno da mantenersi, questo sia il loro stile, questo il modo, questa l'entrata = *Il servire al Signore in povertà, ed umiltà* = e a guisa appunto di abbandonati Pellegrini il buscarsi limosinando il pane. E che altro è questo? (continuano a dire gli Spositori) (2) se non se, a buon lume di ragione, che l' istesso Precetto, che siegue ad esprimersi: con questa differenza, che nel principio era Precetto negativo proibendo a' Frati, ed alle Suore l' avere proprietà sopra qualunque cosa; ed ora col segno di quella particola avversativa -MA- diventa positivo; cioè negando prima la proprietà di qualunque cosa, e di poi comandando la pratica di un vivere, o sia di un uso veramente povero. Bisognerebbe di fatto non avere discernimento per non conoscere, che in vigore di un tal Precetto una cosa viene a' Frati, ed alle Suore proibita, ed un' altra viene comandata. Viene proibita la proprietà di qualunque cosa tanto in particolare, che in comune; viene comandato un uso tutto conforme all' altissima povertà, che professano; onde conchiudono perciò li Santi Legislatori col dire = *Questa è quell' altezza dell' altissima Povertà, la quale ha instituiti voi carissimi Fratelli, e Sorelle, Eredi, Re, e Regine del Regno de' Cieli* = Addimostrando con tali parole, che siamo in obbligo di essere altamente poveri tanto nello spropriamento, quanto nell' uso; posciachè se lo fossimo nell' uno, e non nell' altro; ovvero in questo, e non in quello, la nostra Povertà non potrebbesi più chiamare altissima. (3)

DELLO SPROPRIAMENTO DELLE SUORE, E DEGLI ATTI OPPOSTI AD ESSO.

VOlendo ora incominciare a trattare dell' alto Spropriamento, che in tutte le cose debbono avere le Suore, che pro-

(1) *P. Bernard. a Bonon. L. C. Lect.* 17. §. 1. (2) *Idem Ibidem.*
(3) *Ita omnes expositores.*

professano la prima Regola di Santa Chiara, essendo questa la primaria obbligazione, che (come vedemmo) viene loro imposta in questo Precetto di nulla appropriarsi (riserbandoci a parlare di poi della seconda; cioè dell' uso povero, dopo che di questa prima avremo bastevolmente trattato) uopo è perciò ricordarsi di quanto si disse fin da principio trattando del Voto di Povertà. Se bene rammentasi, si disse allora: che le Monache professanti la prima Regola di Santa Chiara, per vigore delli due precetti concernenti il Voto di povertà; cioè quello di non avere, nè ricevere Possessione veruna; e questo di nulla appropriarsi nè casa, nè luogo, nè cosa alcuna, (che come un sol Precetto da noi quì ora si considera) si spogliano d' ogni diritto di possedere civilmente, non solo in particolare, ma anche in comune; rinunziando nella loro professione a qualunque azione civile, e politica di Dominio, di Possessione, di Proprietà, di Usofrutto, ed Usogiuridico, come che in questi cinque Atti consiste ogni maniera di possedere roba su questa terra. Quindi perchè appunto ognuno di questi Atti si oppone direttamente a quel totale spropriamento, che viene loro imposto con questo Precetto di nulla appropriarsi; sarà perciò necessario affine di bene intendere quanto saremo per dire in appresso, e per potere altresì rilevare chiaramente di qual carattere sia per se stesso un tale spropriamento, sarà (dissi) necessario dichiarare brevemente in che consistono questi cinque Atti.

Il Dominio, che è il primo di essi, è quello, per cui l' Uomo è fatto padrone di qualche cosa, e perciò ha tutta la libertà di donarla, di venderla, di cambiarla, o con altra sorte di contratto di alienarla, oppure di distruggerla, se gli pare. Questo è onninamente contrario allo spropriamento di chi professa Povertà evangelica; mentre non ha mai questi da poter dirsi padrone di qualunque cosa anche minima; perchè col professare una tale Povertà viene a manifestare di non volere più in questo Mondo acquistarsi Dominio di cosa veruna per fare acquisto solamente del Cielo.

Il Possesso è un atto, col quale uno si mantiene in Dominio; cioè ritiene appresso di sè cosa, di cui ne ha tale diritto, che da niun altro ne può essere impedito, o distolto. Questo è il possesso proprio civile, incompatibile coll' accennato spropriamento, ed è totalmente interdetto a' Religiosi, e Religiose dal Voto di Povertà. Vi è per altro il possesso nudo, e materiale; o a parlare più distintamente l' uso naturale, detto anche uso di fatto: come quando uno viaggia su d' un Cavallo d' altri; o viene invitato a mangiare alla tavola altrui, avendo il semplice uso di fatto di tali cose, senza Dominio civile di esse: onde un tal uso non è proibito a' Professori della Serafica Regola; perchè in tal caso si possiede non per possedere, ma semplicemente per adoprare in uso.

La Proprietà', la quale è lo stesso, che il Dominio; ma in maniera che esprime di più la singolarità, con cui uno si fa padrone di una cosa, e può dirla così propria, che non abbia d' averne dipendenza da altri nel riceverla, nel ritenerla, nel donarla, nel cambiarla, nell' alienarla, o nel distruggerla. E perchè tale proprietà esprime sibbene il tutto, che opponesi allo spropriamento di chi professa Povertà altissima; perciò ogni Atto sostanzialmente opposto ad Essa suole promiscuamente chiamarsi Atto di proprietà: come noi pure in questo senso per tale l' abbiamo chiamato altrove, e il chiameremo così parimente, qualunque volta da quì avanti dir vorremmo il Voto della Povertà sostanzialmente trasgredito.

L' Usofrutto consiste in un vero diritto di ricevere, o godere de' frutti di una

una qualche cosa fruttifera, che pure è in Dominio d'altri: come verbi grazia il Jus di raccogliere tutto ciò, che nasce in un Campo, o in una Vigna; oppure avere l'utile di una Vigna, di una Greggia, di una Casa affittata, o di un Censo. Questo pure è un Dominio, o atto di Dominio opposto a chi professa Serafica Povertà; come ancora altrove si disse; perchè in fatti si ha vero Dominio, e diritto di pretensione su dell'utile, o dei frutti, benchè non si abbia del fondo.

L'Uso Giuridico finalmente è quello, per cui può uno adoprare solamente, o usare qualche cosa; ma pure a quest'uso ha egli un vero Jus, e può con tutta giustizia pretenderlo: come per esempio nel contratto di Locazione il Locatario ha tutto il diritto di abitare nella Casa presa in affitto: nel comodato, chi ha avuto imprestito un Cavallo ha tutta la giustizia di servirsene ec. E questo pure, perchè dice Dominio fu di una qualche cosa civile; cioè almeno sopra l'uso delle cose, deve, a chi fa professione di essersi spropriato di tutto, intendersi necessariamente proibito.

Questi dunque sono que' cinque Atti, co' quali, siccome viene descritta ogni maniera di possedere civilmente roba in questo Mondo; così nella maniera stessa, che dal Santo Padre vengono interdetti nella Regola a' suoi Figliuoli, vengono pure vietati istessamente dalla Madre Santa Chiara alle sue Figlie con questo Precetto: che niente si appropriino, le quali fintantochè si manteranno nella perfetta osservanza di Esso, potranno santamente gloriarsi, che non v'hanno Religiose più povere, e spropriate di Loro.

E quì prima d'innoltrarci a trattare altre cose spettanti a questa sì importante materia, sarà duopo lo sciogliere una difficoltà, che potrebbe farsi facilmente; poichè dall'avere inteso dal fin quì detto, quanto spropriate esser debbono le Religiose, che professano la prima Regola di Santa Chiara, alle quali per vigore di questo Precetto viene proibita ogni proprietà, e dominio sopra qualunque cosa, tanto in particolare, che in comune; potrebbesi perciò ricercare: con qual titolo dunque ritengono Esse il Convento, la Chiesa, l'Orto, le Suppellettili, e tutte le robe, che pur tanto dal comune, quanto dal particolare necessariamente s'adoprano?

Attendasi bene alla risposta di questo quesito, che è da tenersi sempre a memoria come uno de' principj fondamentali, per cui sciolgonsi molti dubbj intorno l'altissima nostra Povertà. Si risponde dunque: che la Santa Sede ha dichiarato: che le cose mobili, o immobili, che sono offerte, o donate ai Professori della Povertà Serafica, rimangono sempre nel dominio di chi le ha date, se pur questi nel darle si è espresso di volere ritenersi per sè quel dominio. Questo però anche senza dichiarazione Pontificia era certo; perchè chi non si spropria del dominio nel dare, con tutta l'equità Egli solo ne resta il padrone. Ma se l'Offerente, o Dante ciò non ha espresso, e forse anzi ha inteso di spropriarsi di quelle cose mobili, o immobili date; dichiara Niccolò III. (1) seguito da Clemente V. che la Romana Sede, o la Persona del Pontefice ne prende di tutte quelle cose la proprietà, e il dominio. Lo stesso avea dichiarato Innocenzo IV. alquanti anni dopo la morte del Santo Padre, come ivi l'attesta il medesimo Niccolò III., e fu quel Pontefice, che con sua Bolla confermò la Regola di Santa Chiara. Ma a che (dirà tal uno) entrarvi in ciò il Pontefice? Vi entra (risponde il prelodato Niccolò III.) perchè egli è Padre di tutti li Poveri, e particolarmente de' Figli del Serafico Patriarca; giacchè questi sovra

(1) *C. Exiit §. ad hæc cum & Clem. Exivi §. proinde.*

vra tutti i Poveri sono nella Chiesa i più scelti, e di Essi il Romano Pontefice ne è Padre, Tutore, e Protettore singolare. E sebbene nella legge fatta parlano soltanto questi Sommi Pontefici de' Frati Minori; ad ogni modo (dicono gli Spositori) (1) essendo questo privilegio favorevole, partecipano di Esso anche le Monache, e massimamente, come si è sempre detto, perchè concorrono le stesse ragioni per gli uni, che per le altre.

E' ben però vero, che li medesimi prenominati Sommi Pontefici hanno dichiarato ancora: che giammai non s' intendano di tirare a sè il dominio di quelle cose, l' uso delle quali non è lecito a chi professa Povertà Serafica. (2) E queste sono tutte le cose superflue, preziose, o inconvenienti al nostro stato; come sono le Armi, le Gioje, le ricche Vesti, ed anche il danaro. E quantunque la ricezione del danaro non venga dalla Regola proibita alle Suore, come viene proibita alli Frati, viene però loro non ostante proibito il dominio, e proprietà di esso. Onde avendo dichiarato il medesimo Sommo Pontefice Niccolò III. (3) che del danaro dato da un Benefattore a qualche Sostituto per beneficio de' Frati, sempre il dominio, e proprietà di esso rimanga appresso del medesimo Benefattore, che lo diede, e questi abbia sempre diritto a ripeterlo quanto gli piace, essendone egli sempre il vero padrone, fintanto che non venga spesо, e convertito in cosa di loro bisogno: Lo stesso deve dirsi ancora delle Suore; giacchè per vigore del medesimo Precetto viene loro, egualmente che a' Frati, interdetto onninamente il dominio, e la proprietà sopra qualunque cosa di questa terra. E sebbene per giusti riflessi venga loro permesso dalla Regola di ricevere, e ritenere in Convento il danaro; hannosi però ben da persuadere, che la sola Badessa, a cui spetta tener unite in una sol Cassa le dette limosine, Ella unicamente viene costituita come Sostituta del Dante, o Benefattore, che le diede, al quale sempre invariabilmente spetta la proprietà di quel danaro, e mai non ne ammette la padronanza, e il dominio, fintanto che per util loro non venga spesо. Così hanno dichiarato li più volte mentovati Sommi Pontefici, i quali sonosi degnati di fare queste onestissime provvisioni, affine di togliere ogni pericolo di proprietà, e dominio da' Professori della Serafica Povertà.

Sciolta pertanto la già proposta difficoltà, e veduto così in generale dal fin quì detto in che consista l' alto spropriamento delle Monache, che professano la prima Regola di Santa Chiara, e quali pure sieno gli atti, che ad esso oppongonsi: sarà ora necessario passare alla decisione di alcuni dubbj spettanti alli suddetti cinque atti; poichè essi come capi troppo universali essendo per se medesimi, è duopo perciò discendere ad atti particolari, i quali si riducon bensì sempre a quelli, ma pure hanno bisogno che si spieghi a buon regolamento ancora d' ogni Religiosa in particolare il come vi si riducano. Non devieremo dalla nostra determinazione di chiamarli quasi sempre col solo nome di proprietà: poichè quantunque (come si disse) la Proprietà sia un titolo distinto dal Dominio, dal Possesso, dall' usofrutto, ed uso giuridico; pure, come un vocabolo più espressivo, si prende per ogni altro atto illecito di possedere. E perchè la materia è assai diffusa, la partiremo sotto diversi Titoli, acciocchè, quantopiù ritroverassi il discorso distinto, tanto più con riflessione si noti, e meglio s' intenda.

DEL RICEVERE E RITENERE.

DA tutti gli Spositori si dà per primo principio, che non ammette ragione

(1) *P. Anton. ab Albog. L. C. §. 9.* (2) *Cap. Exiit §. Insuper.* (3) *§. Caterum.*

ne alcuna in contrario; cioè: Che qualunque volta la Religiosa riceve, o ritiene qualche cosa contro la volontà della sua Superiora, o senza la di Lei dipendenza, commette sempre un' atto di proprietà grave, o leggero a misura del valore intrinseco della cosa ricevuta, o ritenuta; perchè (dicono essi) (1) la proprietà si forma dall' arbitrio proprio, con cui a suo piacere si usa di una qualche cosa; nè in altra maniera toglies la proprietà, se non con la dipendenza dell' arbitrio altrui, e se questo non vi è, siccome domina il solo proprio arbitrio; così in tutta ragione si diviene proprietario. La volontà della Superiora può essere conosciuta contraria in due modi; espressamente, o implicitamente: espressamente dicendo, per esempio, in pubblico, o in privato; che non vuole si ricevino, o ritengano ad uso proprio le tali cose; che non si piglino dal comune le tal' altre; onde contradicendo la Religiosa a questa volontà espressa, viene a farsi rea di proprietà. Qualora poi la Superiora non abbia espresso, ma pure si sa per molte occasioni, e per sicuri segni, ch' Ella a tali cose sicuramente è contraria; questa è volontà vera della Superiora, benchè solo implicitamente manifesta; e chi vi contradicesse, sarebbe con tutta verità proprietaria. Direbbesi forse, che questi piuttosto sembrano atti di disubbidienza: e così è. Ma appunto il non dipendere, e molto più il contradire all' ubbidienza di chi presiede, circa l'uso delle cose temporali, secondo i Canoni (2) è la vera forma della proprietà.

Sul fondamento di questa data dottrina (seguono a dire gli Spositori) (3) essere un vero atto di proprietà il chiudere le sue robe in Cella, o altrove in maniera che non resti libertà alla Superiora di vederle, o di toglierle se vuole: e tanto più lo sarebbe, quando dalla Religiosa si nascondesse a bello studio qualche cosa, allorchè la Superiora andasse a fine di visitare la sua cella, o la sua officina, e le robe, che in essa contengonsi; mentre così facendo, mostrerebbe di non voler dipendere in quelle cose dalla disposizione della Superiora, per volerle a proprio arbitrio; o almeno darebbe a conoscere di aver timore, o paura ch' Ella gliele toglies, perchè le vuole per sè: il che tutto è vero carattere di proprietà. In fine sarebbe atto di proprietà la più grande il togliere nascostamente le cose della Comunità, o di un' altra particolare Religiosa, e sarebbe cosa ben maliziosa il dire: Che essendo tutte le cose, che sono in Convento per uso delle Suore, e le stesse robe concedute alle Suore essendo tutte in comune, non eservi perciò male il prenderle, e servirsene; poichè sieno le cose in comune quanto si voglia, è certo che non possono prendersi al proprio uso particolare senza la dipendenza della Superiora, e senza commettere un atto di manifesta proprietà.

Ma non solo (soggiungono li citati Spositori) è atto di proprietà il ricevere, o ritenere qualche cosa contro la volontà della Superiora, ma anche il ritenerla, o riceverla senza la di Lei licenza, e permissione. Il disporre della roba contro la volonta della Superiora, certo che è proprietà la più evidente; ma anche il disporne senza l' autorità, e licenza della medesima, è l' istessa proprietà viziosa, quanto essenzialmente basta: giacchè nell' uno, e nell' altro caso si fa valere il proprio arbitrio. Questa licenza della Superiora necessaria alla Religiosa suddita sì nel ricevere, ritenere o dare ad altri qualche cosa, può essere di due sorta; cioè espressa una, e l' altra tacita,

(1) P. *Bernard. a Bonon. L. C. Lect.* 15. *Cap.* 6. §. 1. (2) *V. C. Monast. de stat. Monac.*
(3) *Cordub. in Cap.* 6. *q.* 9.

ta, ovvero presunta, o interpretativa. L'espressa consiste nella viva voce della Superiora, che concede alla Religiosa di ricevere, ritenere, o dare alcuna cosa. La tacita, o sia presunta, o interpretativa consiste in una prudente opinione, che si ha, che se la Superiora vedesse, o sapesse, che dalla suddita si riceve, si ritiene, si dà quella tal cosa, non sarebbe contraria, ma anzi approverebbe. Questa seconda licenza è men sicura; e perciò il rendersi abituale l'uso di tali licenze è molto pericoloso; sì perchè il servirsi le Religiose suddite di licenze presunte è un deludere il voto; e per lo contrario il cercarsi più che si può la licenza espressa, egli è il vero osservare il voto, che mai non può soggiacere ad inganno. (1)

DEL DARE O DONARE.

CIrca il dare, o donare indipendentemente qualche cosa ad altri, si vede (dicono parimente gli Spositori) anche più netto l'atto di proprietà. Perocchè, o si dà la cosa ad un'altra Religiosa, o si dà ad una persona secolare. Se discorriamo tra Religiose, certo è, che il dare, o donare non altro importa che la traslazione dell'uso di qualche cosa dall'una all'altra Religiosa: ma pure se ciò si fa di propria autorità, e senza licenza della Superiora, egli è un vero alienare la cosa, almeno in quanto all'uso, ed è perciò un vero atto di proprietà. Se discorriamo poi del dare o donare fuori della Religione a' Secolari; tantopiù cresce manifestamente di quest'atto la proprietà: perocchè il donare in tal caso, che cosa è egli? Se non un trasferire roba nel vero dominio di un'altro; giacchè il Secolare, che riceve il dono, lo riceve secondo il suo costume, cioè in suo vero, e proprio dominio. Dunque se le Monache, che professano la prima Regola di Santa Chiara, ed anche la moderata da Eugenio IV., sono affatto incapaci di dominio, per non averla quel Pontefice minorata punto nel rigore dell'altissima povertà, vorranno disporre a proprio arbitrio della roba, trasferendola, col donarla senza dipendenza, nel Dominio altrui, si faranno ree di proprietà.

Se è così; dunque (potrebbe quì dirsi) le Religiose non potranno mai dare, o donare cosa alcuna? nè la stessa Superiora avrà facoltà di dare tale licenza; imperocchè se a tenore di quanto è stato detto: il dominio delle cose, che usano le Suore, spetta o a chi le diede, se a sè riservò tal dominio, o pure spetta alla Santa Sede; dunque è cosa chiara, che nemmeno la Superiora potrà dare questa licenza; mentre niuno può dare licenza di dare ad altri ciò, che è in dominio altrui. Prima di rispondere direttamente alle due proposte difficoltà, facciamo avvertire colla comune degli Spositori: Che o sia il dominio di tutto ciò, che tengon le Monache presso la Santa Sede, o sia appresso il Dante; egli è certo, che non solo i Prelati dell'Ordine, e il Vescovo (parlando delle Suore, che sono sotto la di lui giurisdizione); ma anche la Badessa può dare licenza alle sue suddite di ricevere, e ritenere ad uso proprio le cose, che sono lor necessarie. Vi è però questo divario; che i Prelati dell'Ordine, e il Vescovo possono darla alla Badessa per tutte le cose sì ordinarie, che straordinarie, che occorrer possono per uso, e bisogno del Monastero, e che non sono contrarie alla professata povertà: e una tale licenza deve sempre chiedersi al Prelato da ogni Superiora dal principio del suo governo, quando questa non venga annoverata fra le licenze generali solite a darsi dai Prelati alle Badesse immediatamente dopo la lor elezione:

(1) *Ita Idem P. Bernard. L. C. §. 5. n. 9.*

zione: Chè parlando della licenza, che la Badessa può dare alle sue Suddite, non può questa darsi da Lei fenon di cose minute, ordinarie, e consuete ad usarsi dalle Religiose per loro personale bisogno, e dei loro rispettivi uffizj. (1)

Circa poi alle due difficoltà proposte; cioè: se le Suore possono donare qualche cosa dentro, e fuori del Monastero, e se la Badessa possa dar loro tale licenza? Rispondiamo coll'autorità de' più accreditati Spositori (2): Che di quelle cose, di cui il Dante, o sia Benefattore, che le diede, ne riservò a se il Dominio, certamente non possono le Religiose donarle senza la di Lui espressa licenza, o probabilmente presunta, quando l'espressa non possa aversi: altrimente facendo, commetterebbesi un peccato di furto, oltre a quello di proprietà. Ma è ben difficile, che di cose di poco valore, come son quelle, che hanno da poter donare le Suore Cappuccine, il Dante ne abbia riservato a sè il dominio. Per rapporto poi alle altre cose, che usano le Suore, il dominio delle quali spetta alla Santa Sede: ha dichiarato il Sommo Pontefice Niccolò III. (3) per quiete de' Religiosi, e Religiose dell'Ordine nostro: non essere loro affatto interdetto il donare; purchè nel donare queste quattro condizioni s' osservino. = PRIMA. Che la cosa da donarsi sia non di beni immobili, ma mobili. = SECONDA. Che sia vile, e di poca valuta. = TERZA. Che si dia per divozione, o per altra giusta causa. = QUARTA. Che si dia con licenza de' Prelati, cioè del Vescovo, o suo Visitatore per le Monache, che stanno sotto la di lui giurisdizione. Tale licenza ha d'avere premura la Badessa di chiedere al cominciare del suo governo, ed Ella poscia la potrà concedere alle sue suddite, in quella guisa che i Guardiani nostri la danno a' sudditi loro per antica consuetudine. (4) Che se la Badessa in qualche caso straordinario, ed urgente fosse in dubbio di poter ciò fare, e non potesse facilmente avere la licenza del Prelato (dicono gli Spositori): che potrà chiederla al Sindaco Apostolico, potendo Egli conferirla per quelle cose, il dominio delle quali spetta alla Santa Sede. (5)

Si vorrà quì sapere a maggior cautela, se mai possa darsi caso, in cui la Religiosa nel donare qualche cosa a Persona secolare, possa esserle lecito scostarsi una qualche volta alcun poco da quella seconda condizione assegnata dal Pontefice, che ordina: sia il dono di cosa vile, di poca valuta. Rispondono all'istanza gli Spositori: (6) Che in quanto alla Superiora, che ha da raggirare tutta la mole del vivere, e del convivere di una Comunità, è certo, che più d'ogn'altra Religiosa suddita dee avere la permissione di onestamente donare; massimamente che alle volte sarà costretta doversi addimostrare grata verso qualche Persona ragguardevole per un rilevante servizio, o benefizio fatto al Convento; ovvero verso alcun Benefattore, o amorevole Operario, che avrà fatto per carità certo considerabile lavoro; ed allora, se in tali occasioni la Superiora si toglie fuori dai donativi assegnati dalla suddetta condizione, non ha da potersi condannare. Parlando poi della Religiosa suddita; bisogna vedere se tali donativi sono donativi remuneratorj, che sono quelli, che appunto si danno in ricompensa di qualche lavoro, o servizio prestato al Convento, o alla stessa Religiosa per causa del

(1) *Ita communiter Expositores.* (2) *Cordub. Cap. 6. q. C. Polit. Cap. 6. n. 20. Ortiz. Cap. 4. Concl. 14.* (3) *Cap. Exiit. §. de vilibus.* (4) *Cordub. Cap. 6. Ortiz. Cap. 4. Con. 14. Ximen. & alii.* (5) *P. Anton. ab Albog. L. C. §. 9.* (6) *P. Bernard. a Bonon. Lect. 15. C. 6.*

del suo Uffizio; o per qualche altro giusto motivo. Quando questi donativi sieno tali, cioè di rimunerazione, non son vietati nemmeno alle Monache suddite, ancorchè oltrepassassero alquanto la viltà assegnata; purchè sieno discreti, e proporzionati al servizio, o benefizio ricevuto, e ciò sempre facciano colla benedizione della Badessa: imperocchè (dicon parimente gli Spositori:) che le rimunerazioni, o donativi rimuneratorj non sono propriamente donativi, ma come una mercede di fatica, che tante volte la ragione, e la legge naturale obbligano a farli. (1) Vuole però sempre il tutto intendersi dentro i limiti della povertà Serafica, cosicchè in qualunque caso il dono sia modesto, e da povera Cappuccina, la quale se non arriva a compire al dovere della gratitudine, tiene però sempre il vantaggio di poter compromettere la compensazione colle orazioni, e particolari, e comuni. Così facendo, non si contraverrà in modo alcuno alla Santa Regola, nè alla Bolla di Clemente VIII., moderata però da Urbano VIII., e ridotta per sentimento di molti Scrittori al Jus antico, e comune; lasciando noi alla disposizione della nostra Regola, secondo la dichiarazione de' Sommi Pontefici, e massime di Niccolò III. (2)

Potrebbonsi quì avanti di passare a trattare cose più generali su questa materia mettere in vista molti altri atti di proprietà sotto varj titoli, che dalle Religiose in particolare possono commettersi; ma per non dilungarci di troppo, diremo in breve, raccogliendo ancora parte di ciò, che fin' ora abbiamo detto; cioè: che non va esente dall' atto di proprietà qualunque sorta di volontaria, e avvertita pretensione, che si addimostri sopra la roba, che è in uso sì in comune, che in particolare. Che però niuna Religiosa può sdegnarsi, nè lamentarsi, perchè dalla Superiora le viene levata quella tal cosa, che teneva a proprio uso: non può pretendere indipendenza nelle cose del suo Ufficio, nè mostrarsi renitente, o parziale nel dispensarle, quando giusta il costume a luogo, e tempo le vengono dalle sue Consorelle richieste. Onde le Ufficiali, alle quali è commessa la distribuzione delle cose della Comunità; come le Cuciniere, le Refettoriere, le Infermiere, ed altre; essendo parziali nel ripartire le cose, o per genio, o per amicizia, o per altro privato motivo, fuori dell' ordine consueto, o dato specialmente dalla Superiora, incorrono (come dice San Bonaventura con altri Scrittori) (3) nell' atto di proprietà. Insomma qualunque atto, che mostri attacco, pretensione, padronanza, e proprietà sopra le cose, che si hanno tanto in particolare, quanto in comune, viene proibito da questo Precetto. Onde convien tenere il Cuore distaccato da tutto per osservare l'eroico spropriamento a Dio promesso. Il che riuscirà facilmente, quando la Religiosa cercherà di dipendere in tutto dall' arbitrio della sua Superiora, con procurare in tutte le cose il di Lei assenso, il quale, se in qualche contingenza di dover dare, ricevere, o ritenere alcuna cosa, avere non si potesse, perchè la Superiora sta occupata in negozj premurosi da non potersi interrompere, si faccia per allora quanto conviene, ma poscia a tempo opportuno rendasi di tutto informata.

Ci aspettiamo, dopo tutto ciò, di essere premurosamente ricercati, con brama di voler sapere: se qualunque atto di proprietà, che commettesi dalla Religiosa tanto nel dare, o donare, quanto nel ricevere, o ritenere qualche cosa senza la dovuta licenza della Superiora, sia veramente peccato mortale? A soddisfare giustamente

(1) *Ximen. Soza. Azor. Valer. Payer., & alii apud Leand. L. C. n. 20.* (2) *4ta P. Bernard. Cit. L. 6. §. 7. n. 13.* (3) *In Specul. Disciplinæ L. 2. c. 4.*

ſtamente ad una tale richieſta, biſogna dire col ſentimento de' più ſani Teologi, e Spoſitori: che ſiccome in tante altre materie ſi ammette la parvità; così eſſere vero, che anche in queſta deve ammetterſi; (1) coſicchè non ſempre mortalmente ſi pecchi; sì perchè da una parte può crederſi, che per alcune minuzie di poco, o niun valore, vi ſia ne' Superiori una tacita permiſſione; come anco perchè dall'altra non ha mai da ſupporſi, che nel riceverſi, ritenerſi, o donarſi dalla Religioſa piccola coſa, vi ſia animo che s' innoltri al diſprezzo del Voto, o della Regola. Ma perchè trattandoſi di Povertà altiſſima, la materia addiviene aſſai dilicata, e nella proprietà non è da ponderarſi la gravezza del peccato, nè colle regole comuni del furto, nè colle pratiche degli altri Ordini Religioſi; perciò procedono in queſto li Dottori, e Spoſitori con una grande cautela; eſſendo anche varj d'opinione tra di loro in aſſegnare il valore, che ricercaſi nella proprietà, per giugnere al peccato mortale. Noi però ci appiglieremo alla più diſcreta, che è quella del noſtro Padre Paolo da Lione, la quale è tenuta ancora da' dotti Scrittori. Afferma dunque queſto accreditato Teologo (2): che il ricevere, o ritenere occultamente, e donare ſenza la dovuta neceſſaria licenza il valore di circa tre pavoli, è ſicuramente un vero Atto di proprietà mortale, il quale diverrebbe tanto più grave, quanto il prezzo della coſa ricevuta, ritenuta, o donata foſſe più notabile. (3)

Biſognerà pure in fine ſoddisfare ad un'altra richieſta, che facilmente, ſtante a ciò che di ſopra ſi è detto, potrebbe eſſerci fatta, ed è queſta: ſe li donativi di coſe piccole, fatti dalla Religioſa in più volte di proprio arbitrio, poſſano col tempo arrivare a tal notabile quantità, che coſtituiſchino colpa grave di proprietà. Riſpondono aſſolutamente di nò gli Spoſitori. (4) E ciò (dicono Eſſi) perchè tali piccoli donativi ſono ſeparati l'uno dall'altro, nè vi ha ragione alcuna di unione, coſicchè poſſano una volta giugnere ad opporſi gravemente alla Povertà; ſapendoſi bene da chiunque, che un peccato veniale mai non diviene mortale per quanto ſi moltiplichi: e ſe lo addiviene ne' furti piccoli, quando arrivano ad una quantità notabile; ciò diceſi, perchè ſi conſidera alla fine il danno grave cagionato ad un terzo.

DEL VENDERE E COMPRARE.

A Proſeguire queſta materia sì ampla della proprietà, e volendo trattare in queſto luogo circa il vendere, e comprare, ſarà neceſſario premettere, prima d'ogni altra coſa, una maſſima fondamentale, premeſſa parimente dagli Spoſitori, e da noi pure poſta in viſta fino nel ſecondo Capitolo, ove ſi riſpoſe al dubbio: ſe dalle Suore potevaſi eſigere la Dote da quelle, che venivano a veſtirſi: la qual maſſima è queſta; cioè = Che ogni alienazione, ed ogni acquiſto, che ſi fa per via di contratto, è una vera proprietà = E che ſia ciò vero, la natura ſteſſa del contratto lo addimoſtra chiaramente; imperocchè coſa è contratto? Se non che un obbligazione fatta con mutuo conſenſo, per dare, o ricevere qualche coſa. S'egli è contratto oneroſo; cioè che dall'una parte obblighi il dare, e dall'altra il rendere qualche coſa in contraccambio, importa l'eſtimazione del prezzo, per cui l'una parte pretende come ſuo proprio ciò, che l'altra ha da dare, e queſta come ſuo proprio ciò, che l'al-

(1) *D. Bonaven. L. C. P. 1. C. 4.* (2) *In Theolog. Moral. Trac. 5. Cap. 2. q. 4.* (3) *Ita etiam P. Gajet. Maria a Berg. L. C. Inſt. 2. art. 2. n. 13.* (4) *P. Bernard. a Bonon. L. 5. C. 6. n. 16.*

l'altra ha da rendere. S'egli è poi, come chiamasi, contratto gratuito; come il donare, il promettere: questo almeno importa una positiva obbligazione in una parte, per cui è in necessità di lasciare alla proprietà d'altri ciò, che prima era suo proprio. Sicchè ecco come di necessità dove interviene il Contratto, ivi si trova, e si suppone senz'altro la proprietà. Per questo egli è un assioma comune de' Giuristi, e de' Morali: che quegli solo può fare contratti, il quale possiede, e insieme tiene una libera amministrazione de' suoi beni: giacchè chi niente ha, niente può disporre. Con questa or data dottrina, chiara per sè medesima, meglio s'intenderà ciò, che faremo per dire in questo, e ne' seguenti paragrafi.

Discorrendo dunque primieramente circa il vendere: egli è certo, che il vendere è la prima, e più espressa alienazione, che far si possa per via di contratto; imperocchè ciò che si vende, non solo si aliena, cioè si dà, e si rinunzia nella proprietà di un altro; ma inoltre si dà per ricevere come proprio un accordato equivalente prezzo: sicchè ecco il dominio nel dare, ecco la proprietà nel prezzo ricevuto: ecco insomma (dicono gli Spositori) (1) il rigorosissimo contratto, di cui li Frati Minori, e conseguentemente anche le Suore, che professano la prima Regola di Santa Chiara, obbligate allo stesso rigore di povertà, e spropriamento, ne sono totalmente incapaci. Ma pure (mi si dice) potrà darsi facilmente il caso, che una qualche cosa, coll'andare del tempo, alle Suore più non serva; come sarebbe un Calice vecchio; un Caldaro disusato di Cuccina, o qualche altra cosa, che vendendola, si possa con quel danaro soccorrere ad altra occorrente loro necessità; come dunque in tal caso ha egli da farsi? Si risponde colla comune degli Spositori: che se il Dante si è ritenuto di quella tal cosa il dominio, si ha da pregare ch'egli la venda; oppure costituisca chi a lui piace per venderla, e impieghi il danaro ricavato al bisogno delle Religiose, o del Monastero. Se poi il dominio spetta alla Santa Sede; allora tocca al Sindaco Appostolico a venderla, e impiegare il prezzo come si è detto. E così ha da farsi tutte le volte, che occorrerà di vendere, alienare, ed anche (come diremo a suo luogo) commutare alcuna cosa mobile, o immobile; giacchè il Sindaco Appostolico è quel solo, che ha tutta la facoltà di farlo a nome della Santa Sede, e farlo anche a tutto rigore di prezzo. Così hanno dichiarato i Sommi Pontefici Niccolò III. (2), Martino V., Leone X., e il Concilio Constanziense. (3)

Se poi sia lecito trovare in quantità di quelle cose, di cui abbonda il Paese per farle vendere, e comprarne poscia con quel danaro delle altre, di cui si scarseggia? Rispondono gli Spositori: che qualora tal vendita si faccia per mezzo del Sindaco Appostolico, potrebbe ciò farsi; ma tosto ripigliano ancora, che far non si deve se non si è astretto da una ben grande necessità, e ciò per lo scandalo, che ne potrebbero prendere gli Secolari, i quali, se venissero in cognizione di tali vendite, si pentirebbero di aver fatta limosina di quelle cose, che veggono poi impiegarsi in vendite, e in compre, che essi non sempre capiscono quanto sieno convenienti, o necessarie. Oltre a ciò, potrebbe nascere un altro inconveniente assai più massiccio del primo, ed è questo: che incominciando a cercare per far vendere, si aprirebbe la porta a far cumuli non necessarj, opposti totalmente alla professata Povertà, e alla determinazione di Nic-

(1) *P. Bernard. à Bon. L. C. Lect.* 16. §. 2. *Mercan. in Compend. Privileg. Tit.* 3. *q.* 3.

(2) *C. Exiit* §. *quia vero.* (3) *Et P.*

Niccolò III. (1) che prescrisse per limiti dell' uso di chi professa la Serafica Regola la pura necessità, escludendo il ricevere, e il ritenere di più, per poscia farlo vendere. E per questo ogni timorato Spositore ha sempre provato del ribrezzo a concedere per lecito quest' atto; e perciò solo accordasi nei casi di gran necessità; (2) Onde pari ribrezzo deve pur avere ogni timorata Superiora in permettere che si faccia.

Dal vendere, di cui sembraci avere sufficientemente parlato, per quanto almeno può essere necessario a ben regolarsi in tale azione; passeremo a dire ancora qualche cosa circa il comprare. Il comprare è relativo al vendere, e perciò all' opposto si definisce: un dare il convenuto prezzo per fare acquisto della roba che si vende. Tale definizione da se stessa ben addimostra quanto alle Suore, che professano la prima Regola di Santa Chiara, sia incompetente il comprare. Rammentasi quì la massima da noi accennata al principio di questo paragrafo, e ciò che dicemmo circa la natura del contratto, e tosto si conoscerà quanto ciò sia loro illecito. Ma pur è vero (dicono gli Spositori) che non in ogni qualunque modo s' intromettano le suddette Religiose nel comprare, debba dirsi che tosto contravvengono alla professata loro povertà, ed altissimo spropriamento? Dunque sarà necessario vedere, a loro buon regolamento, ciò che sia lor lecito in quest' azione del comprare.

La prima cosa, che si fa nel comprare, è quella di proporre il prezzo; e questo semplicemente considerato è bensì disposizione al comprare, ma non entra nella sua sostanza. Fin quì si tratta solo di giudicare qual ne sia il giusto prezzo; e però possono le Suore, assieme con la Superiora in una qualche compra, che abbia da farsi in loro benefizio, se si persuadono di poter Elleno rendere più ragionevole, e condiscendente il venditore, possono esse con quello trattare il prezzo; purchè usino termini, che sieno solo dimostrazioni di equità, o preghiere di convenienza; come sarebbe „ se vi piace di darla per tanto „ Fate tutto quello che potete „ Sapete che siamo povere „ Vedete che da altri si dà per tanto „ non sono più queste merci in quel credito, che erano „ e simili. Ma non giammai „ Vogliamo darvi tanto „ Non potiamo spendere di più „ Abbiamo comprato altre volte per meno „ perchè simili modi di dire, che hanno in bocca i veri compratori, mostrano proprietà, e dominio; onde quanto dal Sommo Pontefice Niccolò III. vengono approvati li primi espressi modi, altrettanto vengono riprovati li secondi, come termini al tutto contrarj all' altissima Povertà. (3)

Il primo passo adunque, che possono far le Suore nelle compre, si è quello di trattare il prezzo; ma come dicono gli Spositori tutti, egli è anche l' ultimo; perchè l' andare più in là si entra nel vero contratto di comprare, interdetto loro dalla Regola. Sicchè stabilito il prezzo della cosa, potranno le Monache cercare il pagamento, quando non vi sieno limosine depositate; ma la consegna di detto prezzo appartiene al Sindaco; ovvero all' amorevole, che avrà dato il danaro per detta compra: spettando all' uno, o all' altro stringere (come suol dirsi) il contratto, e fare tutto il rimanente. (4) E qualora dalla Badessa si avesse da promettere al Venditore il prezzo stabilito, per non avere in pronto il danaro da soddisfarlo; cerchi bene in fare tal promessa di usare termini convenien-

(1) *C. Exiit. §. & quia oportet.* (2) *Ita P. Bernard. a Bonon. L. C. Lect. 16. Cap. 6. §. 3.* (3) *C. Exiit. §. Caterum.* (4) *Cordub. Cp. 6. q. 3. Polit. C. 6. num. 19., & Minard. Cp. 83.*

nienti; giacchè dee prometterſi non come coſa propria, ma che ſi abbia da fare da altri. Onde il dire „ Vedrò che ſiate ſoddisfatto „ Fidatevi della mia diligenga, e ſincerità, ſono formole tutte proprie di chi appunto niente ha, ma farà dare da altri, come anche così le approvò, e ſuggerì il ſempre mentovato Pontefice Niccolò III. Per lo contrario quel dire „ State ſu la mia parola „ Guardate a me „ Vi pagherò „ Vi ſcriverò quì la promeſſa di proprio pugno „ è un modo chiariſſimo di ſpacciare proprietà, e dominio, che eccede i limiti della propria profeſſione. Sebbene meglio è in coteſti affari rimettere il tutto alla cura del Sindaco Apoſtolico, che così ſi viene ad iſchifare ogni pericolo, ed inquietudine, e ad operare con più ſicurezza di coſcienza, nè v' ha dubbio, che nei Secolari intervenga ſcandalo.

DEL CAMBIARE O COMMUTARE.

IL cambiare, o commutare (parlando di cambio rigoroſo) è l'iſteſſo contratto che il vendere; ſe non che nel vendere ſi dà roba per aver denari, e nel cambiare ſi da roba per aver altra roba; ſicchè con quel fondamento medeſimo, onde dicemmo illecito alle Suore Cappuccine profeſſori della prima Regola di S. Chiara il vendere, abbiam pur da dire illecito anco il cambiare. Si diſſe parlando di Cambio rigoroſo; imperocchè occorre cotidianamente un certo contraccambio di amicizia, e di affetto, con cui ſi da bensì una coſa per l' altra; ma perchè appunto ſi fa a ſolo titolo di gratitudine, e ſenza rigore di prezzo, non può mai dirſi quel contratto di Cambio rigoroſo, già detto illecito; ma ſibbene una rimunerazione, una vicendevole corteſia, un' atto di pura gratitudine. Allorchè però ſolamente interviene nel Cambio la valuta della roba, che ſi cambia, e ſi prende, vi è il contratto illecito, e s' incorre dalle Religioſe nell' atto vero di proprietà.

Accadendo pertanto il biſogno di dover cambiare, o commutare qualche coſa mobile, o immobile, biſogna regolarſi nel modo ſteſſo, che ſi diſſe doverſi fare nelle vendite; cioè ſe il Dante di quella tal coſa ne riſervò a ſe il dominio, Egli oppure qualchedun' altro di ſua licenza dee farne il Cambio: e ſe il dominio ſpetta alla Santa Sede, allora ha da farſi per mezzo del Sindaco Appoſtolico. In caſo poi che ſi aveſſero a cambiar coſe, di cui la Santa Sede non tira a ſe il dominio, per eſſere inconvenienti alle Suore, come ſono le Armi, i Cavalli, le Veſti prezioſe, e coſe ſimili, che veniſſero laſciate loro da' Teſtatori: allora (dicono gli Spoſitori) (1) eſſendovi il biſogno, ſi potranno far cambiare con licenza degli Eredi, baſtando anche la licenza preſunta, ſe aver non ſi poteſſe l' eſpreſſa.

Dentro poi del Monaſtero ſi poſſono fare dette commute, e cambj di una coſa in un' altra tra Religioſa, e Religioſa; come ſarebbe del Breviario, di un Libro, ed altre coſe ſimili; purchè non v' intervenga eſtimazione di prezzo: e in tal ſemplice Cambio non v' abbiſogna altra licenza, che quella della Badeſſa, trasferendoſi ſolamente il ſemplice uſo della coſa, e non il dominio di quella. (2)

DEL NEGOZIARE O MERCANTARE.

DOpo d' avere moſtrato ne' ſcorſi paragrafi come le Suore, che profeſſano la prima Regola di S. Chiara, non poſſono fare contratti veri di Vendita, Compra, e rigoroſo Cambio ſenza contra-

(1) *P. Bernard. a Bonon. L. C. Cap. 6. §. 6. & alios.*

(2) *Ximen. Cap. 6. num. 18. citant Polit.*,

travvenire all' altiſſima loro Povertà, e Spropriamento; ſembra ſuperfluo il moſtrar loro, come non poſſano negoziare, trafficare, o mercantare; giacchè queſti vocaboli medeſimi di traffico, negoziazione, e mercatura abbaſtanza fanno conoſcere per ſe medeſimi quanto ſieno contrarj alla Profeſſion loro. Diffatti; in che conſiſte egli il negoziare? Conſiſte (dicono i Canoni) non in un qualunque induſtriarſi per guadagnare: ma propriamente conſiſte in prendere, o comprar roba per darla ad altri a più caro prezzo. Così chiaramente s' inſinua nella diſtinzione ottantesimaottava, Canone: *Ejiciens & quoniam non cognovi*, dove dall' eſempio di chi non può dirſi Negoziante ſi deduce chi lo ſia. Chi (verbi grazia) compra tavole per fabbricar lavori, o metalli per formare Manifatture, ovvero ſeta per far ricami, refe per lavorare merletti, e conſimili coſe, per indi guadagnarvi, egli non è Negoziante, ma propriamente Artefice: e un tal operare è beniſſimamente conveniente a' Religioſi, ſe già lo era agli Appoſtoli per ſoſtentarſi, e ſe anzi ai Frati Minori, e alle Suore lo raccomandano il Padre S. Franceſco, e la Madre S. Chiara nella Regola. Al contrario (ſegue a dire il Canone) chi non dalla propria arte, o fatica, ma preciſamente dalla roba comprata, e ſaputa dare a tempo, e luogo ricava guadagno, queſti veramente è Negoziante deteſtato, e condannato. (1)

Non credaſi già, che queſt' azione del negoziare ſia illecita, ed interdetta ſoltanto a chi profeſſa la Serafica Regola per vigore dell' altiſſima ſua povertà; ma è altresì ſempre ſtata giudicata tale da' ſacri Canoni (2) per qualſivoglia altro Religioſo, ed Eccleſiaſtico Secolare. Nè può dirſi, che la deteſtazione di queſt' atto ſiaſi impiacevolita; mentre il ſacro Concilio di Trento ebbe cura di rinovellare tutti que' Canoni, che un tal atto interdicono; affinchè ſempre mai aveſſero tutto il ſuo pieno vigore. (3)

Che ſe il fine ſantiſſimo di quelle ſacre Leggi, in proibire alle perſone a Dio conſecrate il negoziare, fu perchè non profanaſſero il loro carattere con quella ſorta di guadagni, che altro non ſono (come eſprimeſi il Concilio di Magonza) (4) che un' induſtria di cupidigia tutta propria della più ingorda gente del Mondo: immaginiamoci poi (ripiglia quì un noſtro Spoſitore) (5) ſe la noſtra Regola, la quale fino dalle ultime radici ha voluto eſtirpare la cupidigia da chi la profeſſa, ſe tanto più intenderà di proibire queſt' atto di negoziare in qualunque modo, quando la Chieſa (a chi può eſſer padrone, e proprietario) sì ſtrepitoſamente lo ha interdetto. Avendo il noſtro Santo Padre comandato, che i ſuoi Figliuoli nonmeno che le ſue Figliuole nelle coſe di queſto Mondo ſieno così ſpropriati, e alieni come i Pellegrini: alcerto nemmen per giuoco potrebbe dirſi, che lor abbia conſentito di farſi negozianti. Conſente bensì loro il lavorare per guadagnarſi il vitto, purchè il lavoro ſia oneſto; cioè che non ſerva a fomentare la vanità ne' Secolari; ma appunto all' eſempio de' Canoni ciò concede, per eſcludere l' altro guadagno di ſola cupidigia, che proviene dal mercantare. Se mai ſi falſificaſſe nell' intenzione lo ſteſſo lavorare, ſi dichiarò egli nel ſuo Teſtamento, che in tal caſo non permetteva il lavorare; cioè per la ſola cupidigia di ricevere il prezzo della fatica. Dunque conchiudeſi: che il negoziare, o mercantare, che altro non ha in ſe ſenon tal cupidigia di guadagno, verrà ad eſſere il capitale nemico della Pover-

(1) *Vide P. Bernard. a Bonon. L. C. Lect.* 16. *Cap.* 6. §. 8. (2) *Can.* 2. *ne Monachi, vel Clerici.* (3) *Trident. Seſſ.* 22. *Cap.* 1. *de Refor.* (4) *C. Muta ſunt ne Clerici, vel Monachi.* (5) *Idem P. Bernard. L. C.*

Povertà lasciata, e tanto raccomandata nella Regola dal Santo Padre a' suoi Figliuoli.

DEL DARE E RICEVERE AD IMPRESTITO.

A Ben intender ciò che farem per dire in questo, e negli altri due susseguenti paragrafi, è duopo, cogli Spositori, premetter pure un' altra massima, da noi bensì toccata in altri luoghi, ma non così chiaramente posta in vista, come quì far dobbiamo, ed è „ Che ogni obbligazione civile, che riceveſi in se, o che s' imponga ad altri, importa necessariamente vera proprietà. „ Si disse obbligazion civile; perchè quell' obbligazion morale, che nasce o dalla virtù, o dalla gratitudine, o dall' equità naturale, stringe bensì gli Uomini insieme, ma non in modo, che possa pretendersi dominio sulla roba d' altri posseduta, o possa uno dirsi in un vero debito di trasferire roba di sua proprietà al dominio altrui. L' obbligazion civile adunque è quella sola, che quì s' intende, e si vieta: perchè con questa vuol dirsi, che l' Uomo secondo il Jus de' possessi civili, o egli è obbligato a cedere il proprio in proprietà altrui, o tiene ragione rigorosa di ricevere in sua proprietà quello, che è d' altri; onde può sforzarsi con sentenza di Giudice. Che se a tenore di quanto si è detto sin' ora, le Suore che professano la prima Regola di S. Chiara, son quelle, che non hanno cosa alcuna di proprio nè in privato, nè in comune, nè possono cosa alcuna così in proprietà ricevere; necessariamente ne avviene, che sieno incapaci o di ricevere in se, o d' imporre ad altri questa civile obbligazione. Per questo dichiararono li più volte citati Sommi Pontefici essere li veri professori della Serafica Regola incapaci di avere azione alcuna in giudizio per le cose temporali, perchè supposero prima essere incapaci di qualunque obbligazion civile attiva, o passiva.

Ciò presupposto: ricercasi adesso, se le Suore Cappuccine, che professano la prima Regola di Santa Chiara, possano dare, e ricevere ad imprestito? Prima di rispondere al quesito, fanno avvertire gli Spositori darsi due sorta d' imprestito; il primo che chiamasi MUTUO, e l' altro COMODATO. Il dare, o prendere a mutuo è un atto di obbligazione civile, con cui si dà, o riceve roba colla precisa obbligazione di restituirla, benchè non la medesima in individuo, ma in specie: verbi grazia danaro, farina, olio ec. cose che s' impiegano ne' propri usi, e poi altro danaro, altra farina, altr' olio si restituisce. Questo modo di prendere ad imprestito, dicono gli Spositori, fondati sulla dichiarazione di Niccolò III. (1), egli è totalmente opposto allo stato delle Monache suddette, perchè come dice il prefato Pontefice: nel mutuo il Mio si fa Tuo, e il tuo mio, il che non può competere ad esse, che sono del tutto spropriate. Questo però s' intende del mutuo vero, e rigoroso; cioè che importa una vera civile obbligazione. Si può però prendere il mutuo amplamente; cioè con solo obbligare la propria fedeltà, e onoratezza di procurare la restituzione; ovvero con obbligare solo l' altrui fedeltà, e onoratezza quando si tratti di dare a mutuo: e questo perchè non importa quella civile obbligazione, la quale include la proprietà, può competere benissimamente alle Suore. Anzi questo fu pure un modo di prendere in prestito suggerito, ed approvato dallo stesso Niccolò III. onde le Religiose usar lo potrebbono, qualora si trovassero in qualche necessità, e particolarmente ritrovandosi destitute di limosine pecuniarie. Che se si desse il caso, che fu

(1) *Cap. Exiit. §. Caterum.*

su la sola fede naturale non potessero le Suore ritrovare danaro in prestito, e che un Secolare vi s' interponesse spontaneamente, impegnando il proprio per facilitare il mutuo, promettendo di restituir Egli, qualora le Religiose far nol potessero; allora il mutuo rispetto ad Esse, sarebbe improprio, e perciò lecito; e in tal caso il Secolare si farebbe sicurtà, la quale alle Suore non è illecita, perchè è spontanea; e solo illecita sarebbe, quando da loro fosse cercata, e presentata. (1)

Il dare poi in prestito danari ad altri per nessun modo può competere alle Suore, perchè mostrerebbero vera disposizione di quel danaro, il quale di Mio farebbesi Tuo, e arguirebbe in loro proprietà su di Esso, quando questo (come si disse più volte) sempre spetta al Donante, o sia Benefattore che lo diede, fintantochè non venga impiegato ad utile delle Religiose, o del Monastero. Ciò che si è detto del prestito dei danari, deve dirsi, e intendersi ancora delle altre cose, le quali non restituisconsi le medesime. Se non che qualora fossero le Religiose obbligate dalla carità, o anche dalla convenienza a dover fare simili prestiti, come sarebbe di farina, sale, olio, ed altre cose, che non si rendono le medesime; allora, purchè ciò facciano col mutuo improprio da noi spiegato (a detta degli Spositori) (2) lo possono fare.

Il Comodato poi consiste in dare, o prendere in prestito l'uso di una qualche cosa, la quale debba rendersi la medesima; importa esso pure la medesima civile obbligazione: perocchè tale imprestito si fa bensì gratuitamente, e in favore di chi lo riceve, ma pure impegna la fede di lui con obbligazione precisa di conservare, e di restituire a suo tempo la cosa prestata, sotto pena di compensarla se deteriora, o se si perde, ancorchè la negligenza sia leggiera, come con tutti i Giuristi si definisce in jure. (3) Sicchè le Suore Cappuccine, che professano la prima Regola di Santa Chiara, per il detto sinora, essendo incapaci di civile obbligazione, e non avendo cosa propria di obbligare all' altrui compensazione; e per contrario non potendo Esse pretendere come propria la loro roba ad altri prestata, nè compensazione alcuna rigorosa; ne viene di conseguenza non poter Elleno dare, o ricevere in prestito nel modo accennato.

Per altro, come abbiamo detto degli altri Atti, tanto più in questo ha da dirsi: che vi è un comodare non civile, ma amichevole, ed umano; non obbligatorio de Jure, ma di sola equità naturale (come infatti frequentemente si costuma) e in questo senza dubbio alcuno possono le Suore (le quali più di qualunque altra Persona possono aver bisogno) prendere in prestito, e per carità dare ad altri in prestito le cose bisognevoli.

Parlando poi de' prestiti dentro del Monastero, possono le Religiose infra di loro prestarsi le cose, che tengono a proprio uso, bastando perciò la licenza generale della Superiora; come con altri Spositori insegna San Bonaventura. (4) Anzi (seguono a dire) sarebbe colpevole di proprietà quella Religiosa, che si tenesse così gelosamente custodite le cose concedute a suo uso, che ordinariamente non le volesse prestare ad alcuna; mentre quell' attacco, e quel tanto geloso timore, che nel prestare le sue cose si perdessero, o deterioràssero, verrebbe appunto a mostrare una tal Religiosa per proprietaria: poichè i veri padroni solamente hanno ragione di mostrarsi così restii; ma chi tiene le cose come non sue, dee aver tutta la discrezione, e la convenienza per farle comuni all' uso altrui, ben-

(1) *Ita P. Bernard. a Bonon. L. C. §. 10. n. 23.* (2) *Idem Ibidem.* (3) *C. unic. de Commodato.* (4) *D. Bonav. L. C. Hug. Pisan. C. 6.*

benchè in qualche maniera vi possa patire.

DEL DARE E RICEVERE PEGNI.

L' Impegnare, o sia il dare, e il ricevere pegni è un' obbligazione civile assodata, e rinfrancata coll' esibizione di altra cosa equivalente per sicurezza del Creditore: onde v' ha la pena di perdere almeno per l' equivalente il pegno, se non si soddisfa all' obbligazione. Le Monache Cappuccine professori della prima Regola di S. Chiara, già dichiarate incapaci di civile obbligazione sì attiva, che passiva, tanto più hanno da conoscersi incapaci di dare, o ricevere pegni. Vogliono alcuni Spositori, che le Suore possano dare qualche pegno in segno di compire la promessa fatta; dicendo: (ma però sempre senza civile obbligazione) che procureranno tutto il possibile per soddisfare. Da altri riprovasi questa opinione, asserendo esser meglio in tale occorrenza lasciare tutta la cura al Sindaco Appostolico, il quale, siccome ha tutta la facoltà dalla Santa Sede di poter supplire all' incapacità delle Suore sì nel vendere, comprare, e commutare, così molto più far lo potrà ancora in quest' azione di dare, o ricevere pegni; dove non v' interviene alienazione di cosa veruna, esimendo in tal guisa da ogni imbarazzo le Religiose, e molto più dal pericolo di contravvenire alla professata lor povertà. (1) Questa seconda opinione noi la stimiamo la più sicura, perchè più uniforme alle dichiarazioni de' Sommi Pontefici.

DEI DEPOSITI.

REsta ancora a vedersi se le Cappuccine possano essere vere depositarie; cioè con obbligazion civile di rendere il deposito al Padrone. Sul fondamento di ciò che si è detto ne' passati quesiti, di essere le Religiose suddette incapaci di qualunque civile obbligazione; rispondono anche quì li medesimi Spositori: che non possono in verun conto esser vere Depositarie. Solo permetton loro poter ricevere qualche cosa in custodia, senza obbligazion civile di custodirla, e di renderla; ma obbligandosi soltanto naturalmente; quando però (dicono Essi) prudentemente conoschino, che dal ricevere il Deposito non sia per venirne scandalo a' Secolari, o qualche probabile disturbo al Monastero. Fanno in oltre avvertire: che appunto a quest' oggetto la Regola proibisce espressamente nel Capitolo quarto la ricezione di cotesti Depositi. E quantunque (soggiungono) esser questo uno de' Precetti moderati, il quale non obbliga a colpa grave; ad ogni modo, per ragione dello scandalo in qualche maniera preveduto, potrebb' essere grave colpa il trasgredirlo. (2)

DELLE EREDITA'.

SEmbra veramente una ricerca da non farsi: Se le Suore Cappuccine, che professano la prima Regola di S. Chiara, possano essere istituite Eredi? Imperocchè il nome di Erede al solo udirlo fa tosto conoscere non competere a chi professa un sì eroico spropriamento di tutte le cose di questo Mondo: ciò non ostante, perchè di tal materia se ne tratta da tutti gli Spositori, ne tratteremo perciò ancor noi brevemente, stimando esser cosa necessaria il dar anche su questo particolare qualche istruzione.

Non occorre (dicono gli Spositori) entrar nel Mare delle Leggi per provare che i Frati Minori, e conseguentemente anco tutte quelle Monache, che professano un medesimo tenore di Povertà, non pos-

(1) *Cordub. C. 6. q. 5. Polit. Cap. 6. n. 22.* (2) *P. Leander L. C. n. 9.*

possono in verun modo essere istituiti Eredi; poichè troppo chiaro ha sentenziato su di ciò Clemente V. E chi sono (dice questo Pontefice) li professori della Serafica Regola? Non sono eglino quei, che per la lor professione hanno totale incapacità di qualunque proprietà, e dominio tanto in particolare, quanto in comune? Dunque (conchiude Egli) ecco evidentemente come l' esser di Erede non può loro competere in modo veruno; sia poi eredità di pecunia, o sia di beni mobili, o immobili, purchè abbia ragione di eredità, per niun modo ne sono capaci. (1)

Ma almeno (dicono alcuni) se li professori della Regola Serafica non sono capaci di Eredità, lo potranno ben essere le loro Chiese; sì perchè le Chiese non spettano al particolare, nè al comune delle Suore; e de' Frati, ma alla Santa Sede, la quale ha dichiarato di tirarne a sè il dominio, e la proprietà; sì perchè anche in Esse si viene a promovere l' onore di Dio, e non il comodo de' Religiosi. Veramente (rispondono li più sani, e zelanti Spositori) veramente provan troppo que' Scrittori, che con le addotte ragioni pretendono mostrare capaci di eredità le Chiese de' Frati Minori, e delle Monache professori della prima Regola di Santa Chiara; imperocchè (dicono Essi) anche tutte le altre Officine dimestiche, anzi le provvisioni stesse del Vitto, e del Vestito possono considerarsi in se stesse distintamente dai Frati, e dalle Suore; e anche di tutto questo la proprietà risiede nella Sede Apostolica; e con tutto ciò potrà mai dirsi, che tutte queste cose possono essere soggetto di eredità? Nò certamente: e ciò solo, perchè la proprietà della Santa Sede nelle cose spettanti alle Suore, e ai Frati Minori siegue la loro capacità, non la previene; e perciò si appropria soltanto quello, che può lecitamente essere al loro uso, ma non mai a sè richiama le cose fatte loro illecite per vigore della Regola; come appunto sono le eredità, acciocchè lecitamente sieno ad uso loro. Similmente è una ragione frivola, e di niun valore l'addurre per lecite l' eredità delle Chiese, perchè si vuol promovere l' onore di Dio, e non il comodo de' Religiosi, e delle Suore; perchè se ciò valesse, sarebbe pur lecito il tenere nelle Chiese de' Frati, e delle Monache Vasi, Apparamenti, ed Aredi Sacri in qualsivoglia modo preziosi, perchè non fatti all' utile loro, ma all' onore di Dio: e tanto più parlando delle Suore, nelle cui Chiese vengono ordinariamente adoprati gli Apparamenti Sacri da' Sacerdoti Secolari, essendo la maggior parte dei loro Monasterj (almeno delle Cappuccine) sotto la cura de' Vescovi; e pure non ostante sono cose illecite alla loro professione, e dichiarate tali dagli stessi Sommi Pontefici. (2)

A parlare poi anche direttamente (seguono sempre li prelodati Spositori) Ella è una distinzione immaginaria il fare la Chiesa materiale capace di eredità separatamente dalle Suore, e dai Frati. L' essere di erede, dice una ragione di dominio, e la ragione di dominio non cade sopra di una fabbrica, o sovra de' suoi materiali, ma sulle Persone, cui spetta quella fabbrica, o quel materiale; onde siccome instituendosi erede una Città, s' intendono instituiti eredi li Cittadini; così instituendosi erede la Chiesa delle Monache, e de' Frati, si dicono pure eredi le Monache, e i medesimi Frati. (3) Sicchè e per teorica, e per pratica chiaro apparisce, non potersi concedere alle loro Chiese l' abilità di diventar erede; ed i Sommi Pontefici, come in tutte le altre cose, così in queste non vogliono

(1) *Clemen. V. Cap. Exivi §. proinde.* (2) *Ita P. Bernard. a Bonon. L. C. Lect. 22. c. 6. §. 2.*
(3) *Lex Civibus de Conditio. & demonstra. & ex Clemen. Exiit, & exivi.*

mai abilitare i Frati Minori, e le Suore, che per vigore della lor Regola sono a tutte le sorta di eredità inabili.

Nè vale il dire: che se le Monache professori della prima Regola di Santa Chiara possono ammettere Legati perpetui a vantaggio delle loro Chiese, o Sagrestie, hanno ancora da poter ammettere qualche eredità; imperocchè la parità non corre, essendovi una differenza ben grande tra l' Eredità, e il Legato. Il Legato consiste in una donazione fatta dal Testatore, da eseguirsi dagli Eredi dopo la sua morte; e siccome il donare non inferisce necessariamente proprietà in chi riceve il dono, s' egli in fatti non intende di riceverlo in sua proprietà; così ricevendo le Monache il Legato come semplice dono, senza accettare proprietà alcuna sù di Esso; ne viene che in tal guisa i Legati da loro possono ammettersi. Il che far non possono nelle Eredità; mentre il succedere all' Eredità si abbia, o non si abbia intenzione, vuol dire per se stesso l' entrare nella condizione del Padrone, il quale però come proprietario a questo fine que' beni lascia, e ad altri dispone. Che poi le Suore ricevino il Legato come semplice dono senza accettare proprietà veruna su di esso, egli è così certo, che se l' Erede paga loro per Legato una qualche somma di danaro, quello benchè stia appresso di Esse, resta però sempre il dominio per l' Erede, il quale può ripeterlo finchè è in essere; e ciò perchè appunto il dominio di quel danaro a niun altra Persona è trasferito.

DELLA POVERTA' IN QUANTO ALL' USO.

PRima d' incominciare a trattare di questa importantissima materia, si ha di bel nuovo da richiamare alla memoria quel tanto che dicemmo fin dal principio di questo Capitolo; cioè: che ponderandosi attentamente le parole usate dal Santo Padre, e dalla Madre Santa Chiara in esprimere il Precetto da noi fino ad ora esposto, che è quello, in cui comandasi alli Frati egualmente, che alle Suore di niente appropriarsi nè Casa, nè Luogo, nè cosa alcuna, ma come Pellegrini, e Forastieri in questo Mondo servino al Signore in povertà, ed umiltà, scorgesi (per sentimento di tutti gli Spositori) che in vigore di un tal Precetto una cosa dai due Santi Legislatori viene a' suoi Figliuoli proibita, ed un' altra viene loro comandata; viene proibita ogni sorta di Proprietà, e comandato viene un uso parco, ristretto, e povero di quelle cose, che si hanno di bisogno per vivere. Avendo noi dunque fino ad ora parlato sotto vari titoli della Proprietà, che è la cosa interdetta; restaci a discorrere ancora di quest' Uso, che è la cosa comandata; e quindi vedere se le Suore Cappuccine, che professano la prima Regola di Santa Chiara, senza verun privilegio nell' osservanza de' Santi Voti, e de' Precetti, che concernono ad essi, sieno obbligate all' uso povero, stretto, e penurioso delle cose, e veder pure qual sia l' Uso, che giudicar devesi di tale natura.

Per intelligenza adunque di quanto su questo particolare faremo per dire; si ha prima d' ogn' altra cosa da sapere: che due sorta di uso si danno; uno che chiamasi uso povero, stretto, e penurioso, e l' altro, che dinominasi uso moderato. L' uso stretto, e penurioso consiste propriamente in certa austerità, e parsimonia speziale, e notabile in grado eccellente intorno all' uso povero di qualche cosa, secondo lo stato di chi l' usa. L' uso moderato poi consiste in un certo temperamento in usare le cose, giusta le Regole della moderazione, e temperanza, rispetto però sempre alle persone, stato, uffizio, ed altre circostanze ragionevoli. Il che premesso,

Dicia-

Diciamo in primo luogo: Che le Suore Cappuccine, che professano la prima Regola di S. Chiara nel modo già detto, sono obbligate per vigore della lor professione, e Regola all' uso stretto, e penurioso di quelle cose solamente, che espresse sono nella Regola, in quella forma che detta Regola comanda dover usarle, e tenerle con tal' uso; così ha dichiarato Clemente V., e confermano gli Spositori. (1) Nè sono già le Monache tenute a detto uso stretto, e penurioso per vigore del voto di povertà, ma bensì (come dice il sovraccennato Pontefice, e provano gli Spositori medesimi) (2) tenute sono per vigore del Precetto posto in questo Capitolo, il quale non contasi fra i precetti moderati da Eugenio IV. per essere uno di quelli, che concernono il voto di povertà.

Le cose poi, delle quali debbono le Monache avere l' uso stretto, e penurioso per vigore di questo Precetto, sono tutte quelle, che concernono la santa povertà, e l' uso stretto espresso nella Regola: come di non poter avere più panni, o Abiti dei prescritti, ed assegnati dalla stessa Regola senza necessità, e licenza: di dover usare vestimenti vili: di non portare calceamenti: di guardarsi dal procurar beni di quelle, ch' entrano nella Religione; e generalmente da tutte le cose concernenti la povertà, che obbligano di precetto della medesima Regola; imperocchè in quanto alle altre cose proposte dalla Regola di consiglio le Monache non son tenute senon di congruenza, e conseguentemente all' uso stretto sono obbligate solamente in ordine alle cose precettate da essa Regola, e ciò sotto grave colpa. (3)

Diciamo in secondo luogo: essere lecito alle Monache l' uso moderato delle cose necessarie; venendo però loro vietate tutte le cose superflue, curiose, e preziose; così hanno dichiarato li mentovati Sommi Pontefici Niccolò III.; e Clemente V. (4) All' accennato uso moderato delle cose son tenute parimente le Monache sotto colpa grave (supposta sempre la gravezza dell' eccesso); imperocchè sebbene (dicono gli Spositori) (5) quest' uso moderato delle cose non obblighi precisamente, e formalmente per vigore del voto della povertà Evangelica; obbliga non ostante come mezzo necessario per osservarla: in quella guisa, che essendo la persona obbligata ad osservare la castità, è tenuta conseguentemente a tutte quelle cose, che necessariamente vi si ricercano per custodirla; perocchè la necessità de' mezzi deve corrispondere al fine: e siccome chi è obbligato al fine, è obbligato ancora (dicono concordemente i Teologi) ai mezzi per conseguirlo, ed a togliere tutti gl' impedimenti, che attraversare lo possono: così parimente essendo obbligate le Suore per il voto della povertà all' osservanza della medesima, restano perciò obbligate di guardarsi dall' uso abbondante, superfluo, e ricco; accontentandosi dell' uso stretto, e penurioso nelle cose espresse nella Regola sotto precetto; e nelle altre cose non espresse, valersi dell' uso moderato, e ragionevole, come conviene a Religiose povere, che vivono di mendicità. Così la discorrono col nostro Serafico S. Bonaventura tutti concordemente gli Spositori. (6)

Quindi ne risulta qual sia l' uso superfluo delle cose; imperocchè superfluo si dice propriamente quello, che tolto via, basta il resto per l' uso moderato: Che

(1) *C. Exivi de Verb. signif. Cordub. Cap. 6. q. 14. Polit. Cap. 6. n. 83. & alii.* (2) *Clem. V. L. C. & Cordub. q. 14.* (3) *Speculum fol. 4. Cordub. q. 11. & Cæter. Exposit. Regulæ.* (4) *Art. 2. §. Insuper & Art. 7. §. Quamvis nec non Art. 8.* (5) *P. Anton. ab Alboz. L. C. §. 9.* (6) *D. Bonaven. Cap. 6. Regulæ. Hug. Ximen. Mirand. Polit. Sanct. & c.*

Che però due cose sono superflue, se una basta ec. Parimente si dice curioso propriamente quello, che serve solamente per lusso, e per delizia de' sentimenti; come pitture eccellenti, fabbriche sontuose ec. Se dunque bastano pitture mediocri, e divote, o Immagini di carta, saranno superflue, e curiose le miniature di prezzo, le istoriate dipinture. Se il Monastero fabbricato alla semplice, sarà superfluo l' averlo grande più del bisogno, sontuoso, e curiosamente fabbricato; onde chi permette eccesso notabile nelle fabbriche sì delle Chiese, che del Convento, ed Ufficine, e potendo impedire non impedisce, aggrava, e non leggermente, la propria coscienza; come dicono S. Bonaventura, S. Bernardino, e dichiara pure Clemente V. (1) Così parimente se bastano per riparare dalle intemperie dell' aria le impanate di carta, sarà superfluo, e curioso l' avere le finestre coi vetri. Prezioso finalmente si dice quello, che tien maggior valore di quello, che può bastare per l' uso moderato; come se le masserizie di casa bastano di legno e di terra cotta; sarà prezioso il volerle di stagno, o di fina majolica; e così dicasi del resto, in ordine al numero, alla quantità, qualità, prezzo, e sontuosità, per venire in cognizione, e giudicare qual sia l' uso moderato, e quale il superfluo. (2)

Diciamo in terzo luogo, per levare i timori, e le inquietudini dalle coscienze: che non tutti gli eccessi nell' uso moderato delle cose è peccato mortale; ma sarà tale solamente quando l' eccesso fosse sì grave, notabile, e continuo, che deformemente, e notabilmente offendesse l' obbligazione, che tengono le Suore circa l' uso moderato. (3) La ragione di questo sì è (dicono li citati Spositori) perchè il precetto di questa moderazione da tenersi nell' uso delle cose da qualunque stato di persone non suol cagionare peccato grave senon quando v' interviene notabile eccesso contro la virtù della temperanza: e questo eccesso si misura rispetto alla persona, stato, uffizio, tempo ed occasione. Sicchè avendo la virtù della temperanza molti gradi, ciascheduno de' quali tiene la sua latitudine, dentro di cui può osservarsi la medesima virtù; ne siegue che non ogni eccesso è peccato, almeno grave. Anzi in tempo d' infermità, o in occasione di grande fatica, ovvero di festa solenne, o di qualche onesta, e discreta ricreazione, sarà lecito usare qualche maggior abbondanza, o regalo più del solito nel vitto, senza offesa di questa virtù, e dell' uso moderato. (4)

L' eccesso dunque, che non sia grandemente contrario all' uso moderato delle cose necessarie, non eccederà la colpa veniale; come se una Religiosa tenesse uno, e due libri spirituali di più del bisogno; o qualche immagine alquanto curiosa; ovvero un qualche fazzoletto di più del preciso bisogno; o altra cosa simile alquanto curiosa, o più preziosa della precisa necessità; come affermano gli Spositori. (5) Quantunque le vere, e zelanti Figlie del Serafico Patriarca, e della Madre Santa Chiara debbono guardarsi dall' offendere anche in cose minime la Santa Povertà, tesoro preziosissimo di tutto l' Ordine Serafico.

Nè si estende l' uso moderato alle cose concernenti soltanto al bisogno privato, e comune delle Religiose; come vitto, vestito, e masserizie domestiche, ma ancora a quelle, che appartengono al culto

(1) *D. Bonaven. q. 5. D. Bernardin. in Epist. ad fratres C. exivi Art. 7. §. Hinc est:* (2) *Ita Communiter Exposit.* (3) *Ita P. Leand. L. C. n. 38. & in q. q. select. citant Seren. Consc. Hug. Ubert. Ancar. Zabar. Ximen. & alios.* (4) *Ita P. Anton. ab Albog. L. C. §. 9. & alii.* (5) *Vid. Leand. L. C. n. 39. in fine.*

culto Divino, togliendo da esse (come dice Clemente V.) (1) la superfluità, e la troppa preziosità: *Superfluitas autem aut nimia pretiositas*. Prescrive questo Pontefice nelle cose pertinenti al divin culto la Povertà non già nell' infimo grado, ma bensì moderatamente nei discreti termini della sufficienza, e della decenza; e perciò determina: che li vasi, e paramenti per servizio de' nostri Altari sieno decenti sì, e nel numero, e nella grandezza; ma non già superflui, nè molto preziosi, o curiosi; ma conforme allo stato di poveri Religiosi, e Religiose mendicanti. *Sufficere debent eis* (così egli al luogo citato) *vasa, & paramenta ecclesiastica decentia in numero, & in magnitudine sufficientia competenter*. Vero. Ma (potrebbe dirsi) chi ha da intendere questa mediocrità, cosicchè si stia ben nel mezzo, e non si declini agli estremi? Diremo che la spiega benissimo quella parola ultima del detto Clemente V.; cioè quel *Competenter*. Perocchè questo vuol dire, che dovendo nelle Chiese all' onore di Dio impreziosirsi le cose, si faccia però a proporzione, e competentemente al nostro povero stato. E perciò debbono le Religiose Cappuccine cercare di seguire esattamente in questo particolare le lodevoli consuetudini dell' Ordine, che professano; perchè sarebbe cosa molto disdicevole professarsi Cappuccine, e tali comparire nell' abito, nella povertà del Convento, nella mendicità; e poi nella Chiesa, negli Apparamenti, e Sacri Arredi dimostrarsi diversamente.

RIFLESSIONI CIRCA L' USO POVERO.

A Mantenersi pertanto le Religiose in quell' Uso povero, benchè non sempre estremo, che fin da principio dicemmo; e per non lasciarsi ingannare dall' amor proprio infensissimo nostro nemico, servirà molto il pensare, se con ciò, che da loro si usa, possono essere veracemente conosciute per quelle professori di altissima Povertà, che pensarono di mettere al Mondo il Santo Padre, e la Madre Santa Chiara; servirà molto il considerare: che per essere vere Povere non basta solo avere il cuore distaccato da tutte le cose; ma è necessario ancora sperimentare gl' incomodi della povertà: servirà finalmente il persuadersi, secondo l' insegnamento di San Bonaventura, che lo stato di vera Cappuccina richiede in ogni cosa = Paucita' = Vilta' = e Simplicita' =.

La Paucita' deve escludere l' abbondanza, ed il superfluo, e fare, che abbiasi sì poco, che appena vi sia ciò, che la necessità esige; e tale necessità ha da riconoscersi non già dall' amor proprio, altrimenti ogni cosa (per dir così) sempre sembrerà necessaria; ma bensì dallo spirito di una santa discrezione; ricordandosi spesso, che un vero povero ha da scarseggiare anche del necessario; onde sfuggendo e l' abbondanza, e il superfluo, non pretendere la roba raddoppiata, il Convento provveduto di tutto, ed altre cose simili, che farebbero conoscere le Religiose povere solamente di nome, amanti di un uso non moderato, ma abbondante, e perciò meritevoli di confusione, e di castigo.

La Vilta' esclude la preziosità, e dice una Creatura quanto sprovveduta di averi, altrettanto in quel poco, che usa, usalo semplice, e dimesso: e un tal carattere è così proprio della povertà, che sarebbe cosa ridicola l' accoppiare ad un abito rappezzato fazzoletti di seta, o di altra materia conveniente a chi veste abiti sfoggiati; ridicolo il vedere Religiose scalze, ed avere in capo veli fini, e soggoli gretati all' ultimo biondo; andar per le strade a dimandare limosina, e portare in

(1) *C. Exivi art. 7. §. quamvis.*

re in petto un bel Crocifisso dorato, o appesa alla corda una corona di cocco, o di qualche altro legno prezioso. Che se la povertà nostra ci fa sbandire per fino dalle nostre Chiese la preziosità, non permettendoci di usare nè seta, nè oro, nè argento negli Apparamenti Sacri, fuorchè in ciò, che serve immediatamente all'onore del Santissimo Sacramento; come nelli Veli per coprire i Calici, il Tabernacolo, la Sacra Pissìde; chi avrà poi coraggio di ammettere la preziosità o in ciò, che serve al particolare delle Religiose, o in quello, che spetta al servigio della Comunità? Nè valerebbe già (dice quì un dotto Spositore) (1) il dire: che tali cose si usano, perchè sono state donate; perchè se valesse un tal principio, potrebbesi anche portare in dito un anello d'oro; adoprare posate d'argento; mettere su degli Altari candelieri dorati; sfoggiare ricchi apparati di brocato, di ricamo, o di ganzo, solo perchè tali cose sono state donate. Ma chi oserà mai di dire ciò? Bisogna dunque restar ben persuase: che tutte le cose preziose, cioè quelle, che in se stesse, e realmente hanno un alto prezzo, sono totalmente inconvenienti allo stato di povere Cappuccine, e offendesi grandemente la Povertà, se con altre più vili, e di minor prezzo possa farsi.

La Simplicita' finalmente, che è l'ultima condizione proposta da San Bonaventura circa l'uso povero, siccome ha per impegno di togliere ogni diletto ai sensi; cosicchè nel soddisfare alla necessità nulla abbiamo da godere; così escluder deve dalle cose, che usano le Religiose la morbidezza, la curiosità, e la pompa. La morbidezza dice ogni sorta di delizie, che può trattenere l'uomo in una vita soave. I lini su della carne; i ristori ad ogni tratto; i comodi quasi ad ogni occorrenza; le deliziose bevande, e i ben conditi saporosi cibi, sono il capitale della morbidezza. Che però una Religiosa Cappuccina, la quale cercasse queste cose, o in essa si trattenesse, avrebbe da ognuno le risa, se poi insieme pretendesse di farsi chiamar povera; o a meglio dire, sarebbe certo imputata di colpa, secondo che più o meno con la povertà professata si stesse così deliziando. La curiosità poi dice il bello di una cosa, il colore, la vaghezza, la comparsa dilettevole. Chi è veramente povero, per verità ha altro da fare, che il cercare nella sua roba questa dilettevole comparsa, se appena al bisogno la tiene provveduta: e se pure vi è chi così la cerchi, è segno che poco sente gli effetti della povertà, ed ha l'animo propenso non solo a godere, ma a trescare sulla roba di questo Mondo. Laonde bisogna capacitarsi, che non solo è massima di perfezione lo sfuggire la curiosità nell'uso povero, ma è di essenziale necessità: così fu deciso da Clemente V. (2) Che però se fra le Religiose ve ne son alcune, che nella Cella, nelle Masserizie, o in altre cose al loro uso, cerchino sempre il meglio, e il più vistoso, oltre il dirsi questa una leggerezza mondana, deve anche dirsi leggerezza, che offende la santa povertà, più o meno, secondo la qualità del trascorso. La pompa, che è la terza cosa, che si oppone alla simplicità, contiene in sè non solo tutto ciò, che ha di vizioso la curiosità, ma aggiugne di più ancora un'aria da grande, e da magnifico: sicchè toglie nell'uso delle cose di questo mondo l'umiltà, o sia l'abbiezione. Che se le Religiose considereranno bene il loro stato di povere mendicanti, il suo vestir povero, il vivere austero, come viene loro prescritto dalla Regola, dalle Costituzioni, conosceranno evidentemente, che tutto sta dicendo: che niente può loro convenire di pomposo; e se pure qualche cosa di ciò ammettessero, o nella costruzione del Convento,

(1) *P. Bernard. a Bonon. L. C. Lect. 17. C. 6. §. 9.* (2) *C. Exivi §. Quod si talia.*

vento, o negli Apparati della Chiesa, o nelle Masserizie, o altre cose spettanti al loro uso, verrebbero a distruggere la propria loro professione, che richiede in ogni cosa quella santa simplicità, che tanto fu a cuore al nostro Serafico Padre. Nè vale quì il dire: che il decoro Religioso, e la pulizia Cappuccina esigono, e talvolta possono permettere alle Religiose, che da questa simplicità s' allontanino; perchè sebbene il decoro Religioso richiede, che facciano pompa di virtù; e la pulizia Cappuccina vuole, che allontanino da esse, e dal Convento la sordidezza; mai però non possono loro permettere di avere ad uso proprio cose vaghe, curiose, pompose, e dilettevoli. Nella Chiesa sembrerebbe, che si potesse su questo particolare allargare un poco più la mano; ma questo non ha da essere nella magnificenza dell' Edifizio, o nello splendore degli ornamenti, ma bensì in una mondezza, e pulitezza particolare, tutta propria del nostro Cappuccino Instituto, per cui possa dirsi, che rendesi preziosa, quantunque umile, e povera: che se in certi casi straordinarj, come di solennità per le recenti Canonizzazioni di qualche nostro Santo; o diciamo pur anche per la Professione di qualche Novizia, li cui Parenti, per essere persone ragguardevoli, volessero anche in Chiesa dare in quel giorno qualche segno di particolar distinzione; si può in tali occorrenze permettere alcuna cosa di più del consueto; però sempre con moderatezza, guardandosi dagli addobbi troppo sfarzosi, e dal far uso d' argenterie, e cose simili non convenienti allo stato di chi professa altissima povertà.

Se poi in tutte le cose, che usano le Religiose, ha da essere sbandita la preziosità, l' abbondanza, la delicatezza, molto più lo ha da essere nel vitto cotidiano, in cui son' obbligate a mantenere l' uso povero, come in tutte le altre cose, che tassate sono dalla Regola. Quest' uso povero nel vitto può riguardarsi, e in ordine a chi dee prestarlo, e in ordine a chi dee riceverlo; che è quanto dire: e in riguardo alla Superiora, e in riguardo alla Suddita. Per quello riguarda la Superiora, Ella non è obbligata a tenere misure tanto strette, trattandosi di dar da mangiare alle sue Suddite; ha Ella da fare un provedimento, che vi possa stare la forte, e la debole, la fervorosa, e l' intiepidita. E qualora la carità de' Benefattori non somministrasse quel tanto, che è necessario; o pure se per mezzo delle questue alcuna cosa somministrata venisse, che per essere di poca buona qualità si rendesse insalubre, e alla sanità pregiudicevole; non deve la Superiora, sotto lo spezioso titolo della santa povertà, farla esibire alla mensa delle Religiose, dovendo alla povertà prevalere la carità; ma bensì deve in tali contingenze riccorrere alle lemosine pecuniarie, che tien depositate, per provedere quanto fa di bisogno al vitto delle sue Suore; e può anzi provedere sicuramente quel di più, che si costuma in certi tempi (come si disse) purchè stia lontana dalle provisioni de' cibi preziosi non convenienti al loro povero stato.

In quanto poi alla Suddita, sebbene si vegga proveduta dalla Superiora di un vitto competente, non per questo le farà lecito di sempre così pretenderlo; e molto meno le sarà lecito di chieder cose di suo genio, o perchè non le piace quello, che dà il comune, o perchè un' apprensione di dilicatezza le fa parere, che la tal cosa le faccia male, o la tal' altra non sia mai a suo modo condizionata. „ Poco basta (era solito a dire il no- „ stro Santo Padre) poco basta a soddis- „ fare la necessità, ma nulla basta a „ contentare la sensualità. „ Nè vuole già dirsi per questo: che pretendasi dal Santo Padre in tutti li suoi Figliuoli quella severa austerità, ch' egli sì costantemen-

mente praticò fino alla morte; poichè sebben' egli non ardisse di bere tant' acqua, che estinguer potesse la propria sete; ad ogni modo usò mai sempre cogli altri una molto ben discreta moderazione, sul riflesso, che giusta la varietà delle complessioni dar si può ancora vera necessità di alimento, e singolarmente in chi stà percosso da' malori, in chi è convalescente, o in chi da insolita fatica è abbattuto; onde per questi, e per chi anche troppo eccedesse nell' austerità, parla egli su di ciò nell' ottava sua Conferenza con ispirito di discretezza la più grande: „ Vi vuole (dic' egli) (1) „ Fratelli carissimi, per il Corpo la sua „ provvisione discreta, acciocchè indi „ non ne avvenga all'anima la burrasca „ dell'accidia. Il Servo del Signore nel „ mangiare, nel bere, nel dormire, e „ nel soddisfare alle altre corporali ne„ cessità, deve condiscendere con discre„ zione al suo corpo: acciocchè questo „ in tempo dell'Orazione, e degli Spiri„ tuali Esercizj non ricalcitri per l'ine„ dia di ubbidire all'anima, che non vuole „ esso sufficientemente sostentare. Quan„ do l'avrà soddisfatto in un giusto, e „ conveniente modo, e questo pure nell' „ Orazione, nelle Vigilie, e nelle altre „ opere buone, farà il negligente, il pi„ gro, e il sonnolento: avrà allora ra„ gione il Servo del Signore di premere „ e sforzarlo qual giumento, che man„ gia, e non vol faticare „ Tutto questo dice il Santo Padre a chi si trova in vera necessità, o a chi fosse tentato di troppa indiscretezza nelle penitenze; e perciò contro la pretensione di chi è meno fervente, e contro chi fosse di troppo nell' austerità indiscreto dà questa regola universale „ Nel mangiare, e „ nel bevere (dice Egli) non siavi mai „ troppo; cioè nè troppo più del pro„ prio stato, nè troppo poco del neces„ sario sostentamento „ Chi vuole però la gloria d' essere Figlia di sì gran Padre, deve per quanto le è possibile imitarlo nella penitenza, e se non può in tutto, avezzarsi almeno a non lamentarsi, se il cibo è poco, se è mal condito, se non è preparato con tutta perfezione, e proprietà.

Queste brevi riflessioni circa l' uso povero da noi quì addotte sono di tale importanza, che chi le obliasse, o ne facesse poca stima, credendole minuccie di poco conto, verrebbe non solo a dimostrarsi poco curante dell' osservanza di quell' altissima povertà, che a Dio promise con voto; ma darebbesi inoltre a divedere troppo diversa da quelle, che si professano vere Figlie del gran Padre de' poveri, e della Madre Santa Chiara di Lui perfettissima imitatrice. Procurino dunque le Religiose tutte, sì Superiore che Suddite, di averle in vista in tutte quelle cose, che riguardano la Santa Povertà; perchè il dimenticarsele sarebbe lo stesso che il mettersi a pericolo di mancare ad ogni poco ai doveri della propria professione, e di far decadere dall' esser suo essenziale il loro Sacro Instituto. „ Credetemi Figliuoli miei „ (disse un giorno il Santo Padre a' suoi „ Religiosi) che la rigorosa Povertà sì „ dello spropriamento, come dell' uso è „ il preciso fondamento dell' Ordine; „ mantenuto, o indebolito il quale ver„ rà certamente o a mantenersi l' Ordi„ ne, o a rovesciarsi. (2)

DELLA MENDICITA'.

DAlla Spofizione del primo Precetto di questo Ottavo Capitolo da noi fino ad ora bastevolmente addimostrata in quel tanto, che detto abbiamo ne' scorsi paragrafi; siamo chiamati adesso a discorrere della Mendicità, circa la quale evvi fra

(1) *Opusc. S. P. Coll.* 8. (2) *Opusc. S. P. Collat.* 5.

vi fra gli Spositori diversità d' opinione; volendo alcuni, ch' essa venga comandata nella Regola dal Santo Padre come di Precetto, ed altri, seguendo il sentimento di San Bonaventura, sia la Mendicità di sola ammonizione, e consiglio. Noi sul riflesso, che fa uno de' più dotti Spositori del nostro Instituto (1) circa la differenza, che passa fra la Mendicità, e la Mendicazione, diremo: che se considerasi la Mendicità come attual Mendicazione di quelle cose, che si hanno di bisogno per vivere cotidianamente, la Mendicità così presa non è altrimente di precetto, ma di solo consiglio; come lo addimostra il Serafico Santo nostro Dottore col dire: *Beatus Franciscus mendicavit, & mendicare consuluit*: (2) Ce lo detta anche la ragione, perchè non è men mendico chi riceve la Carità esibita spontaneamente di chi la riceve dimandandola per amore di Dio: e ce lo confermano pure li Sommi Pontefici Niccolò III., e Clemente V., i quali avendo dichiarati quali sieno i Precetti della Regola, mai v' annoveravano fra essi la Mendicazione. (3) Che se poi considerasi la Mendicità come essenzialmente annessa alla Povertà altissima; diremo noi pure essere in questo senso la Mendicità di precetto; e che chi contravviene ad essa, contravviene al Precetto da noi poco fa esposto; perchè cercando, e ricevendo più del bisognevole, o accettando cose non convenienti alla povertà professata, si viene a mancare in ciò, che richiedesi all' osservanza e di un alto spropriamento, e di quell'uso veramente povero, che (come vedemmo) ricerca in tutte le cose Paucità, Viltà, e Simplicità. Per il che qualunque volta si dirà in appresso contravvenirsi alla mendicità, s'ha da intendere senza meno l' incorsa trasgressione del detto Precetto. Posto ciò: veniamo ora alla Spozizione della materia proposta.

Dopo dunque di avere la Madre Santa Chiara vietato alle sue Figliuole ogni sorta di proprietà, e comandato un uso povero in tutte le cose, previde Ella molto bene il bisogno, in cui sarebbonsi Elleno più volte ritrovate d' averne necessità di molte per vivere, volle perciò, ad imitazione del Santo Padre, proporre loro il sicuro patrimonio della mendicazione, consigliandole, e incoraggendole nel tempo stesso col dire = „ Che facciano cercare „ limosina con fede, nè bisogna che di „ ciò si vergognino, perchè il Signore „ del Cielo, e della Terra si fece pove„ ro per noi in questo Mondo = „ Quindi fanno avvertire concordemente gli Spositori: non essere già stato dato dal Santo Padre, e dalla Madre Santa Chiara il Consiglio della mendicazione assolutamente, ma bensì condizionatamente; cioè: che allora vengono consigliati i Frati, e le Suore di mandare per la elemosina, quando col lavorizio non possono sostentarsi bastevolmente, o non vi è chi spontaneamente li soccorra con ordinarie limosine; poichè fu sempre loro intenzione, che prima si tentasse ogni strada per ricavare il vivere colle proprie fatiche, e che poi allora quando ciò non riuscisse, e che nessuno a soccorrerli spontaneamente con sufficienti limosine si movesse, allora si ricorresse pure con fede alla mendicazione, per ritrovare dalla pietà de' Benefattori le cose necessarie al cotidiano sostentamento.

Per animar dunque la Madre Santa Chiara le sue Figliuole a quest' umile esercizio del mendicare, le esorta a deporre qualunque rossore, e vergogna, che mai su di ciò aver potessero, col santo riflesso: che il Signore del Cielo, e della Terra si fece povero per noi in questo Mondo: Laonde possono bene assicurarsi le Re-

(1) *P. Gajet. Maria a Berg. Cap. L. C. Inst. 6. art. 3. n. 10.* (2) *D. Bonaven. de pauper. Christi q. 2.* (3) *Ita Idem P. Gajet. Maria L. C. n. 8. 9. 10.*

ligiose, che quanto più ad imitazione sua cercheranno di seguire gli esempj preclarissimi del loro Santo Padre, con essere fervorose osservatrici della santa Povertà, e porranno ogni studio di mantenersi fedeli a Dio nelle loro promesse, tanto più verranno soccorse nelle necessità, e spezial cura si prenderà di loro la Divina Provvidenza: e qualora mai per mala sorte vedessero raffreddarsi ne' Secolari l'amorevolezza in sovvenirle, ne incolpino pure loro medesime, senza timore d' ingannarsi; così disse un giorno alli Religiosi il Santo Padre in una sua conferenza. (1) Onde cerchino dunque le Religiose con indefessa premura la perfetta osservanza di quel tanto, che hanno promesso al Signore nella loro professione; procurino di regolare con religiosa prudenza le cose del loro Monastero, affinchè tentata non venga la Provvidenza divina; e poi mandino allora con santa confidenza all' accatto di quanto abbisognano per un competente religioso sostentamento, e vedranno quanto sia fedele Iddio co' suoi servi.

Per quanto però debbasi andare con confidenza, e senza rossore a questa mensa del Signore (come era solito il Santo Padre chiamare la mendicazione) non si deve però mai far lecito di cercare più del bisognevole; poichè il mendicare il superfluo sempre è peccato più, o meno grave a proporzione del più, o meno, che si cerca, e ritrova: onde non hanno difficoltà i Dottori di affermare: che il mendicare cose superflue, sia propriamente un vero furto, (2) se anche non deve dirsi: che ricercandosi dette cose superflue da' poveri Contadini, o Artigiani, sia una specie di crudeltà; mentre si cava dall' altrui miseria modo di godere, e scialaquare; cosa tanto abborrita dal Santo Padre, che vicino a morte ebbe a dire = „ Io „ ringrazio Iddio, che per sua bontà ho „ sempre servata la fede alla mia dilet„ ta Sposa Povertà. Non fui mai di li„ mosine ladro, perchè sempre accettai „ meno di quello, che mi bisognava, ac„ ciocchè gli altri Poveri della loro par„ te non fossero defraudati; perchè fare „ il contrario è furto appresso a Dio. „ (3) Che però sarà un offendere grandemente la Santa Povertà, ed un caricarsi la propria coscienza di grave colpa il far cerche, ed ammasso di Grano, Vino, ed altre cose, quando viver si possa colla mendicazione giornaliera, ed ordinaria delle suddette cose: così insegnano gli Spositori, e determina Clemente V. (4) Il quale nulladimeno concede: che quando li Frati Minori (e dicesi lo stesso delle Suore) non potessero competentemente sostentarsi colle limosine ordinarie della giornaliera mendicazione (come suol accadere per lo più ne' piccoli Paesi) sia lecito fare le accennate raccolte di Grano, verbi grazia, in Luglio, e di Vino nell' Ottobre; come anche della Legna per scaldarsi nell' Inverno per quanto porta il puro bisogno. Rimettendosi il tutto alla discreta prudenza di chi governa. (5)

Circa poi le Limosine pecuniarie: dicono concordemente gli Spositori fondati sulla dichiarazione di Niccolò III. (6) che siccome non è lecito alli Frati Minori permettere, che sieno tenute appresso del Sostituto Limosine indifferenti di danaro per li bisogni futuri, ed incerti; così parimente non esser lecito alle Monache professori della prima Regola di Santa Chiara tenere tali Limosine per gl'incerti, e futuri bisogni, ma solamente per li bisogni presenti, o imminenti, certi, e determinati. (7) E avvegnachè in altro luogo siasi

(1) *Opusc. S. P. collat. 5.* (2) *Ita Scotus in 4. d. 15. q. 2. §. de Tertio.* (3) *Opusc. S. P. Apopb. 41.* (4) *Clement. Exivi § Rursus, & quatuor Magistri cum Hugo in Cap. 6. Regulæ.* (5) *Mirand. Cap. 91. Cordub. Cap. 6. q. 12. p. 1., & q. 16. p. 2. apud Leand. L. C. n. 30.* (6) *C. Exiit art. 3. §. quia oportet.* (7) *Ita omnes expositores.*

go fiasi in qualche modo addimostrato quali fieno queste necessità presenti, e imminenti, e quali le future, ed incerte; non farà perciò superfluo il rammentarle quì di bel nuovo, acciò resti ben impressa cosa tanto necessaria da saperssi dà chi professa evangelica Povertà.

Le necessità dunque presenti, e determinate sono quelle, che occorrono attualmente; come per provveder Carne, Pesce, Olio per bisogno della Comunità; ovvero Medicinali per qualche Religiosa attualmente inferma ec., ed a queste riduconsi le passate ancora, che pendono dal presente; come il soddisfare al Maestro, che ha lavorato nella fabbrica del Monastero, o a chi somministrò li materiali, che sonosi posti in opera ec. = Le necessità poi imminenti, o emergenti certe, e determinate sono quelle, che sebbene non sono in atto, incominciano però ad essere, ed in breve succederanno: come il provvedere il panno per vestire le Suore nel mese di Luglio, per il bisogno imminente, che certamente sarà nell'Ottobre, o nel Novembre; (1) e così dicasi d'altre provvisioni, che fra non molto far si dovranno, o per le Religiose, o a benefizio del Convento, Chiesa, e Sagrestia. Onde in tali contingenze il tenere riserbate dette limosine pecuniarie per tali necessità, purchè sieno vere, e non ideali (dicono li citati Spositori) non essere vietato alle Monache. Ma per le necessità future, e possibili, che non sono certe, e determinate, ma che potrebbero succedere, e chi sa quando? non si può fare ammasso di danaro; imperocchè ciò ripugna all'altissima povertà, e mendicità professata dalle Cappuccine, che osservano la prima Regola di Santa Chiara. Questo sarebbe più tosto (dice Niccolò III.) (2) un tesoreggiare, ed un ammassare avaramente con sollecitudine mondana, che un provvedere alle necessità Religiose: sarebbe a dirla più schietto, un diffidare della divina Provvidenza, e un prevaricare la santa Povertà.

Restino ben dunque persuase le Madri Superiore, giacchè ad esse principalmente spetta la ricezione delle pecuniarie limosine, che non possano assolutamente tenere peculj per detti bisogni futuri; come sarebbe, ricevere limosine offerite in Maggio unicamente per li bisogni delle Monache, che potrebbono ammalarsi in Agosto; o per il timore che il nuovo raccolto sia per essere penurioso, e si dovesse perciò far provedere del grano, e simili: essendo queste quelle necessità future ed incerte, che a detta di tutti gli Spositori, non debbonsi prevenire con far cerche, o ricevere, e tenere limosine di danari in abbondanza con offesa della professata povertà. (3) Nè sarà lecito tampoco alle Madri Superiore ricorrere alle dette pecuniarie limosine, da loro tenute in custodia, quanto lor pare, e piace col fare spese inutili, e non necessarie; ma sol tanto possono ciò fare, qualora occorreranno le sovraccennate presenti, o imminenti vere necessità; e nelle spese straordinarie hanno da passare d'intelligenza colle Discrete, e Sindico del Convento.

Devesi inoltre molto ben avvertire: che quando nella cassa comune vi sono limosine, date per qualsivoglia titolo di carità; cioè non determinate dal Benefattore, che le diede a particolari necessità, ma date generalmente per gli occorrenti bisogni, e di queste si vedesse esserne di sopravanzo alle necessità presenti, o imminenti: in tal caso non si deve mandare alla cerca, ma prima hannosi da impiegare quelle pecuniarie limosine per le provisioni occorrenti; essendo questa l'intenzione del Santo Padre che si viva

(1) *Ita Joan. Philip. apud P. Sanct. in Expos. Regul. Cap. 4. fol. 211.* (2) *C. Exiit §. Insuper nec.* (3) *Cordub., & alii apud P. Sanct. L. C. fol. n. 18.*

con limosine spontaneamente date, e solamente mancando queste, si faccia allora ricorso alla mendicazione. (1) Benchè ciò forse di rado potrà accadere, perchè non così di frequente le limosine spontaneamente offerite potranno esser tante che bastino per tutte le necessità presenti, o imminenti del Convento, le quali non sogliono esser poche in rispetto al numero delle Religiose, de' loro uffizj, e de' mobili della Chiesa appartenenti al culto di Dio. Si disse: quando le limosine non son determinate, per far avvertire: che quando un Benefattore desse per esempio quattro scudi, perchè si provedesse Olio, ovvero Pane, Vino, o altra cosa, non può in verun conto allora la Badessa far impiegare quel danaro a ciò determinato, per provedere altri generi; altrimente commetteria un'atto di proprietà: e volendo pur spendere quella pecunia in altro, perchè non si ha più bisogno di ciò, per cui fu dal Dante assegnata; vi vuole in tal caso la di lui licenza, e permissione; benchè potrebbesi anche tale licenza presumere, quando non vi fosse modo di poter avere la licenza espressa.

Soggiungiamo per termine di questa materia quel tanto, che il nostro Padre Gregorio da Napoli suggerisce nella Spozizione della Regola di Santa Chiara, da Lui composta per le Cappuccine di quella Città. Dice dunque (2): Che la Badessa con le Discrete debbono di tempo in tempo vedere, ed esaminare attentamente tutte le cose, che son dentro del Monastero, e secondo l'esperienza avuta degli anni passati, regolare le cerche, e le provisioni per li bisogni presenti, o imminenti; e in tal guisa con zelo della Santa Povertà, accompagnato da prudente religiosa discrezione, moderare il superfluo, ed anche spropriarsene, quando eccedesse i limiti di quella mendicità, che tutta dev'essere appoggiata alla Divina Providenza. E qualora (prosiegue a dire l'accennato Spositore) fossero mandate al Monastero abbondanti limosine di danaro, rinunziasi quello, che sarà più del bisogno; avvertendo: che se verbi grazia, dieci scudi possono bastare per li bisogni occorrenti, non debbono per avarizia riceverne venti, e trenta. Così egli. E il nostro Serafico Padre zelantissimo, ch' Egli era cotanto della S. Povertà, prevedendo pur troppo che l'abbominevole vizio dell'avarizia sarebbesi facilmente potuto introdurre nel cuore de' suoi Figli non meno, che delle sue Figliuole, con paterno amoroso affetto ci esorta tutti per le viscere di Gesù Cristo a guardarci da essa, e da ogni sollecitudine di questo Mondo (3); poichè egli è spezialmente per questa viziosa passione, che la Santa Povertà è più pregiudicata, e violata sì negli affetti, che con gli effetti. Noi però vogliam sperare, che ciò non sia già mai per accadere in questo Monastero; perchè troppo siam persuasi della premura, che tutte le Religiose avranno in procurare di mettere in pratica quel tanto, che abbiam lor suggerito circa questa importantissima materia della povertà, e mendicità, che per essere appunto di una somma rilevanza, abbiam dovuto dilungarci più di quello avremmo voluto; onde cercheremo di rimettere a maggior brevità li Precetti, che seguono.

SECONDO PRECETTO. Avvegnachè sembrar potesse più che bastevole quanto la Madre S. Chiara ha ordinato fino ad ora alle sue Figliuole in quest'ottavo Capitolo per mantenerle veramente povere, e spropriate di tutto, avendo lor comandato fin da principio di non appropriare a se nè casa, nè luogo, nè cosa alcuna; pure tanto le preme questo punto, che pare non sappia distoglierfi dal raccoman-

dar

(1) *P. Gajet. Maria a Berg. Inst. 6. L. C. art. 3. citans. D. Bonaven. in Expos. Regul. C. 4.*
(2) *Cap. 4.* (3) *S. P. Francis. in Regul. Cap. 10.*

dar loro questa a lei sì cara Povertà; mentre dopo d'avere intimato „ Che non „ sia lecito ad alcuna Monaca mandare, „ nè ricever lettere „ torna a ricalcare di bel nuovo le partite col dire „ o ri„ cevere altra cosa, nè mandarla fuori „ del Monastero senza licenza della Ba„ dessa. E di più forma il

Terzo Precetto, aggiugnendo „ Nè „ sia lecito tenere cosa alcuna, che non „ sia data da lei, ovvero permessa. „ Mostra la zelante Madre così esprimendosi in questi due Precetti, che se da principio avea generalmente parlato di tutte le Monache di niente appropriarsi per ciò che riguarda il comune; viene poi quindi a discorrere di ciascheduna in particolare; volendo, che di quanto ognuna riceve, dà, o ritiene a proprio uso, tutto sia colla dovuta intelligenza della sua Madre Superiora.

E quì deve notarsi: che il primo di questi Precetti contiene due parti, la prima consiste in quelle parole „ Che non „ sia lecito a Monaca alcuna mandare, „ o ricever Lettere „ e per questa parte il Precetto non obbliga a grave colpa, per esser uno de' Precetti moderati da Eugenio IV. Ma in quanto all'altra parte, che comanda „ Non doversi rice„ vere cosa veruna, o mandarla fuori del „ Manastero senza licenza della Bades„ sa „ obbliga a colpa grave, quando però nella trasgressione non iscusasse la parvità della materia. Così nel modo stesso obbliga il secondo Precetto, che ordina „ Non sia lecito (a Monaca alcu„ na) tenere veruna cosa, che non sia „ data, ovvero permessa dalla Badessa „ e non per altro sì la seconda parte del primo, che tutto il secondo Precetto obbligano sotto colpa grave, perchè sono Precetti, che concernono il voto di Povertà, i quali (come più volte si è detto) non cadono sotto la moderazione della Bolla Eugeniana.

Di ciò che comandano questi due Precetti circa il voto di Povertà in particolare, siccome ne abbiamo bastevolmente discorso nel primo, e secondo dei precedenti paragrafi; così non ci fermeremo a dire su di ciò cosa veruna, per essere superfluo il ripetere quel tanto, che una volta diffusamente si disse.

Per rapporto poi a quella parte che comanda la dipendenza colla Superiora per mandare, e ricever lettere (il che ordinano pure le generali Costituzioni dell' Ordine) diremo cogli Spositori (1): che detratte le lettere, che le Monache possono una qualche volta aver bisogno di scrivere al Superiore, o a' Confessori, le quali si suppongono fatte per qualche spirituale bisogno; tutte le altre, o sieno mandate, o ricevute per la posta, o a mano per qualche espresso, hanno da passare per le mani della Badessa, o di qualche altra Religiosa a ciò deputata; e avvegnacchè le Lettere scritte al Superiore, o ai Confessori non abbiansi da leggere dalla Badessa, debbonsi però scrivere con la di Lei permissione. E restino ben persuase le Religiose essere cosa molto pericolosa lo scrivere, e ricever lettere senza la dovuta dipendenza; perchè se non altro, vi è sempre la trasgressione del Precetto della Regola, la disubbidienza alle Costituzioni dell'Ordine, ed alla lor Superiora; onde debbono le Religiose avere tutto il riguardo di non contravenire in cosa così essenziale, da cui ne proviene un bene assai grande al Monastero in osservarla, e ancora molti pregiudizj ad esso potrebbono avvenire in trasgredirla.

QUARTO PRECETTO, CHE TRATTA DELLA CARITA' VERSO LE INFERME.

Innalzata dalla Madre S. Chiara cogli ultimi due accennati Precetti ad un' altissimo

(1) *P. Romuald. M. R. in Expos. Regulæ S. Claræ Cap.* 8.

mo grado di perfezione quella virtù, che al dire del nostro Santo Padre „ ha instituiti li suoi Figliuoli Eredi, e Re „ del Regno de' Cieli; perchè avendoli „ fatti poveri di cose, di virtù però li „ ha sublimati, per poscia condurli alla „ terra de' viventi, alla quale accostandosi Eglino di giorno in giorno, niun' „ altra cosa per amore di Gesù Cristo „ debbon cercar di avere. „ Innalzata (dissi) così dalla Santa Madre a tanta altezza di perfezione la Serafica Povertà; si fa tosto con un Precetto a radicare nel cuore delle sue Figliuole una tenera e costante carità verso delle loro Sorelle Inferme; nè paga di ciò, aggiugne poi anche al Precetto una premurosa ammonizione, colla quale raccomanda a tutte l' amarsi vicendevolmente con vero, e sincero fraterno amore.

Il Precetto, che in primo luogo ci facciamo ad esporre, viene espresso nella Regola in questi termini „ Delle Monache Inferme, così nel consolare, come „ nel viver loro, ed altre cose necessarie che ricerca l'Infermità, sia obbligata la Badessa con sollecitudine cercare per se, o per le altre d'intendere il loro bisogno, e secondo la possibilità del luogo con carità, e misericordia provederle; perchè tutte sono „ obbligate di provedere, e servire alle „ loro Sorelle inferme nel modo ch' esse „ vorriano esser servite se fossero ammalate. „

Prima d' incominciar a dire alcuna cosa sopra questa materia, facciamo primieramente avvertire: Che quantunque questo Precetto della cura delle Inferme si conti fra i moderati da Eugenio IV. nella sua Bolla; con tutto ciò non si dessero a credere le Religiose di non essere soggette a grave colpa nella volontaria essenzial trasgressione di esso; perchè il sovraccennato Pontefice non ha tolto già colla moderazione il vigore a quei Precetti, che sono di Legge naturale, e divina, uno de' quali appunto è questo molto importante, ed alla Santa Madre premurosissimo; mentre peccherebbero gravemente le Religiose, se notabilmente, e sostanzialmente mancassero nel servire alle loro Consorelle Inferme: mancanza di grande offesa al massimo Precetto della Carità, la quale, siccome ne' Cristiani è segno di essere veri seguaci di Gesù Cristo (1); così ne' Monasterj è segno indicativo di esatta osservanza, la quale certamente non può credersi in que' Monasterj, dove la carità verso gl' Infermi ritrovasi o raffreddata, o spenta.

Questo importante Precetto adunque obbliga tutte le Religiose, ma sopra tutte obbliga la Superiora, cui è addossata sopra tutte le sue suddite la carità, e massimamente quella che quì si prescrive „ di provedere, e servire alle Sorel- „ le Inferme nel modo, che ognuna vor- „ rebbe esser servita se fosse ammala- „ ta. „ La maniera poi da tenersi in soddisfare a questo Precetto, generalmente parlando, dee esser questa: Che tutte in comune, e in particolare sieno attente in servire le Inferme; ovvero fra tutte dalla Badessa se ne elegga una, o più ancora conforme al bisogno, le quali compiscano per tutte le altre l' obbligazione imposta con questo Precetto. Qualora poi le destinate eseguiscano coll' Inferma tutti gli atti di carità, che possono essere di bisogno, restano (come affermano gli Spositori) le altre Suore assolute dall' obbligo personale; ma se quelle mancassero, ha prima obbligo la Superiora di correggere la mancanza, o di provederne altre; e quando Ella non lo faccia, allora resta ogni Religiosa e in comune, e in particolare obbligata dal Precetto a prestare con la dovuta fedeltà, e carità tutti que' servigj, che può aver

(1) *Evang. D. Joann. Cap.* 13.

aver bisogno la povera Inferma. (1) E perchè siccome nelle Infermità possono considerarsi, e le Religiose inferme, e le Infermiere che assistono, e la Badessa, cui spetta su di ciò molta vigilanza; così per essere questa una materia di rilevanza somma, sembraci troppo necessario il dover discorrere di ognuna individualmente in tre distinti paragrafi; acciocchè ciascheduna di esse possa, e sappia ben regolarsi e nelle infermità, e nell'assistenza.

COME HANNO DA DIPORTARSI LE RELIGIOSE NELLE LORO INFERMITA'.

Avvegnachè fra le molte miserie, alle quali l'umana natura è soggetta in pena dell'original colpa, quella delle infermità sembri all'uomo da soffrirsi la più malagevole, perchè sì di frequente, in tante e sì strane guise viene tormentato nel corpo; pure a ben riflettere, dir si dee una grazia singolare che fagli il Signore, qualora lo tiene con esse esercitato; perchè oltre il porgergli occasione d'accumular meriti grandi pel Cielo, servesene ancora come di mezzo efficacissimo per migliorarlo se è buono, per correggerlo se cattivo, e per purgarlo se difettoso. Quindi da questa incontrastabile verità (dalla maggior parte de' Figliuoli del secolo sì poco intesa) deve però la Religiosa trarne un ben giusto motivo di ringraziar il Signore, e benedire i tratti amorosi della Divina Misericordia, qualunque volta veggasi da infermità colpita, perchè si degna di così condurla per quella strada ch'egli ben conosce essere la più atta per conseguire la salute, nulla badando al solito pensiero di maggiore profitto, che potrebbe fare in tempo di sanità, come alle volte si rappresenta alla mente di chi trovasi infermo: imperocchè al dire del Serafico nostro Dottore San Bonaventura (2) è di maggior perfezione il soffrire con pazienza, e rassegnazione i travagli, che l'attendere a molte opere buone; compiacendosi Iddio più della conformità al suo volere, che delle nostre operazioni per buone che sieno, delle quali, come dice il Santo Re Davidde (3), Egli non abbisogna.

Tenga pertanto ogni Religiosa Figlia della Madre Santa Chiara, che sia inferma, tenga d'avanti agli occhi il chiarissimo Specchio della sua benedetta Madre, che per lo spazio di ventotto anni aggravata da moltissime infermità, da lei sofferte con invitta, e costante rassegnazione, e per cui con pari tripudio dell'umile suo spirito ne ringraziava il Signore, e troverà che imitare di eroico, e ricevere da' suoi malori quei merito, che Iddio pretende da lei in così visitarla. Ma perchè in questa materia sarebbevi molto che dire ad ammaestramento delle Religiose inferme, affine di ben regolarsi nelle loro infermità, e ricavarne da esse a prò dello spirito abbondevole frutto; ci restringeremo sol tanto ad alcuni pochi avvertimenti dati dal soavissimo San Francesco di Sales, e dalla Madre Santa Teresa; e questi saranno più che bastevoli al fine propostoci.

„ Quando sarete inferma (scrive il
„ Sales alla sua Filotea (4) offerite tut-
„ ti li vostri dolori, pene, e languori al
„ divin servizio, e supplicherete il Signo-
„ re di unirli ai tormenti, che Egli ha
„ sofferti per voi. Obbediente al medi-
„ co prendete le medicine, il cibo, ed
„ altri rimedj per amore di Dio, ricor-
„ dandovi del fiele ch'Egli prese per amor
„ vostro. Desiderate di guarire per ser-
„ virlo; non ricusate di patire per ubbi-
„ dirlo

(1) *Ita Communiter Expositi.* (2) *De Grad. Virt. Cap.* 14. (3) *Psal.* 15.
(4) *Philot. P.* 3. *Cap.* 3.

„ dirlo, e disponetevi a morire se così a „ lui piace, per lodarlo, e goderlo. „ Così questo gran Maestro di spirito; onde senza sminuzzarne li sentimenti ogni Religiosa può applicarli a se stessa, e servirsene con profitto in occasione d' infermità.

Ad altro proposito poi, benchè sulla stessa materia, scrive nel suo cammino di perfezione ad ammaestramento delle sue Figliuole la gran Santa Teresa in questi termini = „ La prima cosa (dice Ella) „ (1) che abbiamo da procurare (Figliuole mie) è il levare da noi l' amore „ di questo corpo, atteso che amiamo „ tanto la nostra sanità, che è cosa di „ stupore la guerra, che fa questa cosa alle Monache..... Pare che alcuna di „ noi non sia venuta per altro al Monastero, che per procurare di non morire..... Per cagione d' infermità non „ osserviamo alcune cose assai facili della Regola; come il silenzio, che non „ ci può far male; e quando ci è venuto „ all' immaginazione, che ci dolga la testa, lasciamo di andare al Coro, che „ nè anche ci amazza; un giorno non v' „ andiamo perchè ci duole, l' altro perchè ci è doluta, ed altri tre perchè non „ ci dolga; e vogliamo inventare penitenze di nostro capo, per non fare di „ poi nè l' uno, nè l' altro..... Talvolta „ il male è poco, eppure vogliamo lamentarci. Oh! che questo lamentarsi „ tra le Monache è troppo frequente, ed „ imperfettissima cosa parmi Sorelle mie „ questo sempre lamentarsi ne' mali leggieri, per farli comparire ben grandi. „ Quando il male è grave, esso medesimo „ si fa conoscere..... Ma di certe indisposizioni di Donne non fate caso, „ scordatevi di lamentarvene, e se non si „ lascia il costume di dirlo, non finiremo mai..... Crediate Figliuole mie, „ che se non ci risolviamo d'inghiottire „ in un fiato la morte, ed il mancamento della sanità, non faremo mai niente. Questa risoluzione importa più di „ quello possiamo intendere = „ Così discorreva la Santa, e così praticava nelle sue lunghe infermità per instruzione delle sue Figliuole. La dottrina sua per essere chiara, non ha bisogno, che vi si faccia il comento, e perciò ogni Religiosa da sè medesima può alle occorrenze farne l' applicazione.

Chiudesi questo primo paragrafo con un bellissimo sentimento del Beato Bernardino da Feltre, il quale era solito dire: che in tempo d' infermità avrebbonsi a dare due Libri da leggere, uno alla Persona inferma, e l' altro alla Persona infermiera: in quello della Persona inferma, non dovrebbesi trovare altro di scritto, che PAZIENZA = PAZIENZA = PAZIENZA = sicchè pazienza dunque nelle infermità, chi delle infermità ne vuole il merito. In quello poi da leggersi dall' Infermiera, altro non dovrebbe trovarvisi scritto, che CARITA' = CARITA' = CARITA' = In qual modo debbono le Infermiere esercitare questa carità, si mostrerà loro nel seguente paragrafo.

DELLA CARITA', CHE HANNO DA USARE LE INFERMIERE VERSO LE LORO SORELLE INFERME.

FRA quante opere meritorie si trovano nella Cristiana condotta dell' Uomo, tutti convengono, che il servire agl' Infermi sia la più eccellente, esercitandosi con essa tutti gli Atti della Cristiana misericordia, perchè nel medesimo tempo e si ciba chi ha fame, e si abbevera chi ha sete, e si ajuta chi è debole, e si conforta chi è afflitto, e si porta opportuno sovvenimento a chi trovasi nelle miserie. Leggiamo infatti nelle Cronache del nostr' Ordi-

(1) *Cam. Perfet. Cap.* 10. 11.

Ordine Serafico di più Religiosi, i quali trovandosi sovente occupati in altissima contemplazione de' Divini Misterj, e alla dimestica conversanti con Gesù, e Maria, all' udire che fecero la necessità di un Infermo, lasciaron tosto quella Beata Conversazione, affine di soccorrerlo prontamente nelle sue necessità; atto per cui Iddio ne mostrò gradimento maggiore, che per la fervorosa, e sollevata Orazione. Tanto è vero, che il servire agli Infermi è un' opera di pieno merito, a cui devesi più nobil vanto di tutte le opere della Cristiana pietà. Se ne consolino pertanto le Religiose destinate al caritatevole Ufficio d' Infermiera, nè rincresca loro l' accettarlo perchè laborioso; ma riflettano: che se questo è Ufficio di tutto peso, egli è Ufficio altresì di tutto merito. E perchè poi quest' Ufficio imposto viene dall' ubbidienza, tanto più debbono le Religiose di buona voglia accettarlo, ed eseguirlo, e dolcemente eseguirlo a prò delle loro Consorelle inferme, considerando, che Gesù Cristo medesimo è quello, che vuole essere servito nella persona della povera Inferma: e se a caso l' Infermiera trovasse la malata o incontentabile, o fastidiosa, alzi gli occhi della sua mente dalla fede animati a Gesù Cristo, il quale si protesta di essere egli stesso il servito; soffra con ardentissima carità, e somministri all' Inferma di qualunque carattere, come farebbe a Gesù Cristo medesimo, se personalmente giacente in quel letto le chiedesse, quanto abbisogna, e chiede l' Inferma.

Si disse Inferma di qualunque carattere, affine di comprendere pur anche quell' Inferma, che lo fosse sol di capriccio, o di opinione, a cui nonostante l' Infermiera deve prestare dal canto suo quegli stessi Uffizj di carità, che userebbe ad ogni altra, che fosse oppressa da più grave malattia; onde e con questa, e con quelle, e con tutte l' Infermiera deve dimostrarsi diligentissima; non ammettendosi emulazione, e parzialità nell' esercizio della carità cristiana. Alle ore determinate non manchi di porger loro il rispettivo alimento, osservandone la prescrizione del tempo, e misurandone la quantità per non aggravarle, se troppo, e per non indebolirle, se poco. Sopra tutto non condiscenda giammai alle svogliataggini, ed alle nocive richieste. Porga le medicine, ma non mai fuori delle ore, e tempo prescritto, acciò ne approfitti l' Inferma. Sia attentissima in assettare il letto, e nettare le stoviglie, in pulire la stanza, in mutare all' Inferma, quando abbisogna, o l' Abito, o Tonaca, o i Panicelli, ed in mantenere con religiosa mondezza l' Infermeria; essendo la polizia, e spezialmente nella cura, ed assistenza degl' Infermi, un singolar distintivo della Religione Cappuccina. Non faccia, nè lasci far ciarle, e discorsi dov' è l' Inferma, per non aggravarle il capo; ma con buona maniera cerchi, che le Religiose si sbrighino dopo una caritatevole visita. Stia poi cogli occhi aperti; chiegga, e richiegga, ed anche importuni il Medico a dire con libertà, se l' Inferma, che mostra aggravarsi, sia in pericolo della vita; affine d' avvisarne tosto la Badessa, acciò le faccia somministrare per tempo li Sacramenti. E qualora di suo carattere l' Inferma porti pericolo, non lasci passar giorno, in cui non le ricordi la Croce, per animarla a soffrire, ed il Paradiso, per incoraggirla a meritarlo; e sempre la tenga unita al Signore cogli atti di fede, speranza, e carità. Fra gli altri esercizj di carità, in cui devesi impiegare l' Infermiera, quello si è d' ajutare l' Inferma nella sua convalescenza a recitare l' Uffizio divino, ed altre orazioni, ed anche tenerla sollevata con qualche discorso buono, o con la lettura di qualche divoto libro, e particolarmente di quelli, che contengono

la vita de' Santi. Questo è tanto più fa la buona Infermiera, a cui sta a cuore l' eseguire con esattezza, con diligenza, e con tutta carità un' Uffizio di tanta premura, e dalla Santa Madre cotanto raccomandato. Insomma dev' essere l' Infermiera a prò delle povere Sorelle Inferme piena di caritatevole amore in servirle, perchè riacquistino la sanità, e nel confortarle, perchè si disponghino bene alla morte, se alla morte l' infermità ve le conduce. Così facendo l' Infermiera potrà dire d' aver letto, e perfettamente appreso il libro assegnatole dal Beato Bernardino da Feltre, in cui altro per essa non trovasi scritto, che Carità, Carità, Carità.

DELLA CARITA' E VIGILANZA, CHE DEVE AVERE LA BADESSA VERSO LE SUE RELIGIOSE INFERME.

BEnchè, come si disse fin da principio, tutte le Monache sieno tenute all' osservanza di questo Precetto, per mezzo del quale vuole la Santa Madre, che le Inferme abbiano il necessario sovvenimento, visitandole, ajutandole, confortandole, e servendole in ognuno di quegli atti, che chieggono nel modo stesso, che Esse amerebbero essere visitate, ajutate, confortate, e servite, qualora fossero Inferme: contuttociò alla Badessa, prima d' ogni altra Religiosa, imposto viene il Precetto, e perciò più d' ogni altra ancora è tenuta a vegliare in più maniere a prò delle sue Religiose Inferme.

La primaria però, e principale sua vigilanza dev' esser sull' Infermiera, sciegliendola ben sperimentata, diligente, caritativa, perchè l' Inferma sia per ogni verso assistita; e qualche volta deve informarsene e dalle Monache sane, e dalle inferme se sia o no frandata l' Inferma nelle sue necessità; e qualora trovi, che l' Infermiera sia disattenta, o distratta in lavori, o in trattenersi a soddisfare con pregiudizio della povera Inferma alle geniali sue divozioni; qualora sappia, che non somministri all' Inferma la medicina, e il cibo ne' tempi prescritti dal Medico; qualora osservi, ch' Essa faccia l' Uffizio alla peggio con detrimento della Religiosa malata: prima l' avvisi con carità, perchè si emendi; poscia venga ai rimproveri; indi non emendandosi, senza riguardo alcuno scelga un' altra Infermiera. Nè quì s' arresti la vigilanza della Badessa, la quale con frequenza deve visitare l' Inferma nelle ore anche importune, e all' impensata, perchè vedendo l' Infermiera la sollecitudine della Superiora, si farà anche più attenta nell' eseguire l' uffizio suo a prò dell' Inferma. Sia pur quantosivoglia la Badessa occupata negli affari del Monastero, occupazione, da cui non devesi interamente dispensare, non per questo da Lei non si ha mai da ommettere, o trascurare l' affare principalissimo, qual' è quello di vegliare, perchè le inferme sieno servite, assistite, e provedute.

Deve inoltre la Badessa procurare, che la Religiosa Inferma sia collocata in un luogo separato dalle Monache sane, qualora nel Monastero non sia eretta per anche l' Infermeria; e ottimo provedimento sarà l' erigerla in luogo appartato, acciò non vengano disturbate le Inferme dal loro riposo al mormorio di quelle, che camminano nel dormitorio comune; e sì perchè anche le Religiose sane non sieno impedite nella regolare osservanza, nel silenzio, e nell' alzarsi per andare al Coro la notte; e molto più perchè il Medico non abbia a vedersi girare sù e giù, quà, e là finchè giunga al letto dell' Inferma. Insomma la Badessa faccia di tutto, perchè venga assegnato alla malata questo luogo separato dal comune dormitorio,

torio, il quale riesca di vantaggio, e di quiete alle povere Inferme.

Al primo avviso, che la Badessa riceve della indisposizione di qualche Religiosa, senza dare ascolto a verun'altra cosa, che udisse dire in contrario, deve tosto credere, che l'infermità della Monaca sia vera, e perciò consegnarla all'Infermiera, e mandare tosto ad avvisare il Medico assegnato alla cura del Monastero, e non aspetti a credere il male conforme l'asserzione, che ne possa fare l'Inferma, dicendo non esser nulla, per poscia chiamare il Medico quando il male inoltrato non ha più rimedio, e che è già tempo di chiamare il Confessore: onde al primo attacco del male chiamisi pure il Medico, si ascolti il suo consulto, e stiasi alle di lui ordinazioni in tutto ciò, che stimerà espediente.

Che se la Badessa deve vegliare rispetto al Medico, qual vigilanza non sarà necessaria rispetto ai medicamenti, acciocchè questi sieno tostamente proveduti, quali già furono ordinati, e prescritti dal medesimo Medico. Rammentisi la Madre Badessa, che lo stomaco sconcertato di chi è oppresso da gravosa malattia non può portare la gravezza d'ogni vivanda, ed al palato di una povera languente non si confà ogni genere di trattamento. Faccia pur Ella di tutto, perchè si provegga la povera Inferma e di medicina durante l'infermità, e nel tempo della convalescenza di alimento, e ristoro proporzionato al di Lei opportuno bisogno, che appunto per essere in tale stato bisognosa, è degna d'essere considerata, e trattata con materna parzialità. Si diporti pure la caritatevole Superiora in questo particolare con tutta la possibile carità, e non dubiti, che la Divina Provvidenza non sia per secondare le amorose sue premure con inspirare Persone divote, ed amorevoli a soccorrere con limosine ai bisogni delle Religiose, e del Monastero; mentre in questo particolare sonosi veduti tratti singolarissimi di miracolosa provvidenza, molti de' quali ne troviamo registrati negli Annali della stessa nostra Religion Cappuccina.

Nelle visite che farà la Badessa, e particolarmente nelle visite della sera, dia la sua benedizione coll'acqua benedetta all'Inferma, e stia cogli occhi aperti in osservazione dei bisogni spirituali dell'Anima. Vedendosi inoltrare l'infermità, interroghi mattina, e sera il Medico su la gravezza del male, e sul pericolo dell'inferma, a cui prima della terza visita, secondo il Decreto di San Pio Quinto (1), deve insinuare, che si confessi, quando non siasi confessata prima di ridursi al letto. Con salutare ragionamento esorti l'Inferma a soffrire con religiosa pazienza la Croce, su cui la vuole il Signore, ed a restarsene in essa con santa rassegnazione fino a tanto che per mezzo della medesima Croce giunga a compire perfettamente la Divina volontà, ed a cumulare in tal guisa copiosi meriti per l'eterna gloria, la quale (quando il male fosse pericoloso) deve dirle sinceramente non esser molto lontana, e cercare di soavemente disporla a ricevere tutti li Santissimi Sacramenti, finchè ritrovasi sciolta ne' sensi, e libera nella mente; esibendole altresì i Tesori di Santa Chiesa nelle Sante Indulgenze, e massimamente quelle, che sono proprie delle Religiose di Santa Chiara; facendole in fine fare rinunzia, e spropria di tutto ciò, che può esserle stato concesso a proprio uso, ed anche rinovare la sua Santa Professione. Passata a miglior vita la Religiosa, sia fuor di modo sollecita la Badessa, perchè se le facciano i suffragj del Monastero, e dia il merito di santa ubbidienza a quelle, le quali abbonderanno nel suffragare l'anima della Sorella defunta

(1) *In Bulla incip. Super Gregem* 3.

funta; e guai à quelle, che in questo fossero trascurate! Ed ecco come rispetto alla Badessa, all' Infermiera, e all' Inferma (insegna un dotto Spositore) (1) si ha da regolare il Monastero in caso d' infermità, e come parimente devesi soddisfare al premuroso Precetto imposto dalla Santa Madre circa la cura, e singolar carità, che deve aversi verso le Religiose Inferme.

Non fu però a cuore solamente alla Madre Santa Chiara, che la Carità si esercitasse in singolar modo ne' suoi Monasterj verso le Religiose Inferme, come si è veduto nel già esposto Precetto; ma ebbe inoltre una somma premura, che questa stessa carità verso del prossimo, di cui Ella ne andò sì doviziosamente fornita, spiccasse in singolar modo nelle sue Figliuole in amarsi l' una con l' altra con santo vicendevole fraterno amore; onde tenendosi come sicura, che in ciò senz' altro l' avrebbero compiacciuta, contentasi soltanto di far loro su questo particolare una semplice ammonizione.

AMMONIZIONE CIRCA LA FRATERNA CARITA'.

ECco come la Santa Madre s' insinua in raccomandare alle sue Figliuole il fraterno amore „ Sicuramente (dic' Ella) „ l' una Sorella manifestò all' altra tutti li „ suoi bisogni; perchè se quella, che è veramente Madre, ama, e nudrisce il suo „ Figliuolo carnale, con quanta maggior „ diligenza, e pensiero deve la Sorella amare, e nudrire la sua Sorella spirituale. „ Per verità che meglio non poteva la Madre Santa Chiara addimostrare in poche parole qual esser deve l' amore, che debbono portarsi le sue Religiose una verso dell' altra, che darlo ad intendere coll' espressissima immagine dell' amore, che una tenera Madre porta al suo caro Figliuolo, la quale non solo lo ama, e lo nudrisce; ma di più lo soccorre, lo compatisce nelle sue debolezze, e per quanto sia inquieto, molesto, e difettoso, non mai cessa d' amarlo; anzi quanto più lo scorge bisognevole di ajuto, tanto più tiene a Lui rivolti i suoi pensieri, a Lui indirizzate le sue parole, a Lui, se fosse possibile, ogni suo movimento. Così desidera la Santa Madre, che ogni sua Religiosa ami la sua spirituale Sorella, chiamandosi appunto l' un' l' altra le Monache col nome di Sorelle, perchè tali le rende non il sangue, ma la carità, la quale deve molto più stringerle in amore, che la carne, e il sangue medesimo. Non ci fermeremo quì a descrivere il modo, con che debbono le Religiose esercitare questa carità vicendevole; stantechè nel decimo Capitolo, in un' altra ammonizione, che ivi fa pure la Santa Madre circa la fraterna Carità, ci verrà occasione di farlo più di proposito; onde ci riporteremo di nuovo al Testo della Regola, il quale così prosiegue.

„ Le Monache Inferme abbiano un „ Pagliariccio, o sia Saccone di paglia per „ corricarsi, ed un Cappezzale, o Guanciale di piuma. Quelle, che hanno bisogno di Materazzi di lana, o di coperte, se ne possano servire. „ La provisione di queste cose necessarie al bisogno delle povere Religiose Inferme viene (come si disse) incaricata alla Badessa dal Precetto esposto; che perciò sarà bene, che tutti i letti dell' Infermeria sieno forniti di buone Coperte, Materazzi, e Guanciali di lana, affinchè in questo singolarmente abbiano tutta la carità: onde deve procurare la Badessa di fare tutto il possibile, perchè l' Infermeria sia di tali cose sufficientemente provveduta: nè dia punto orecchio alle Inferme, che volessero stare coricate sul solo pagliariccio, ma le obblighi a servirsi di quelle cose, l' uso delle quali vien dato loro per carità, ed affin-

(1) P. Romuald. Refor. L. C.

affinchè ancora possano più presto riaversi delle loro indisposizioni.

Una liberta' poi si concede dalla Santa Madre alle Inferme, ed è = „ Che „ quando saranno visitate da quelle Per- „ sone, che entrano nel Monastero, pos- „ sono brevemente rispondere loro paro- „ le di edificazione = „ Coteste Persone non possono essere che il Medico, Chirurgo, e qualunque altro, che necessariamente si dovesse introdurre nel Monastero per curare le Inferme, le quali potranno a' detti Professori dire tutto ciò, che spetta specialmente alle loro indisposizioni; ed anche risponder loro qualche edificante parola; dovendo però nel resto osservare un modesto silenzio, sì per proprio debito, che per altrui edificazione.

Con le ultime parole, che danno fine a questo Capitolo, rinnovansi dalla S. Madre li due Precetti già fatti nel Capitolo quinto circa il parlare con le Persone estere: con questa differenza però, che in quelli prescrivesi il modo di parlare con le Persone, che hanno bisogno di abboccarsi con le Monache nel Parlatorio, e in questi con quelle che per qualche necessità vengono nel Monastero introdotte; perlocchè ordina espressamente = „ Che le Monache, che „ avranno licenza, non ardischino di par- „ lare colle Persone, che ne' casi permes- „ si entrano nel Monastero, se non alla „ presenza di due Sorelle discrete, dalle „ quali sieno udite, e queste Ascoltatri- „ ci sieno assegnate dalla Badessa, o sua „ Vicaria. A questa forma pure di par- „ lare sieno parimente obbligate la me- „ desima Badessa, o sua Vicaria.

Già dicemmo nella Spozizione del quinto Capitolo: che questi due Precetti, quantunque non obblighino a colpa grave, stante la Bolla Eugeniana; ciò non ostante (dicono li citati Spositori) perchè dall' osservanza di essi dipende in gran parte il decoro del Monastero, ed il concetto, e buon nome di tutte le Religiose, perciò deve'si avere una premura somma in osservarli esattamente; onde la Badessa, in tali occorrenze di ritrovarsi Persone estere in Convento, abbia tutta l' attenzione di destinare prudenti Religiose, che assistano quella Monaca, che per vigore del suo Ufficio ha da discorrere, e trattare con tali Persone, e far loro eseguire quell' opera, per cui furono ammesse in Monastero; nè debbono le Assistenti per qualunque urgente motivo absentarsi dal loro Ufficio di Ascoltatrici.

E quì facciamo riflettere: che se la Santa Madre nell' imporre nel quinto Capitolo alla Badessa, e sua Vicaria l' espresso Precetto di osservare la medesima forma di parlare alle Grate imposta alle Religiose Suddite, v' aggiugne, che ciò facciano per quanto sarà loro possibile; sapendo, che trattandosi di chi ha carico di Superiorità, dovrà qualche volta per tratto di saggia prudenza dispensarsi dalle Ascoltatrici: Quì però in rinnovare il medesimo Precetto, non v' aggiugne quella particola modificativa, ma dice assolutamente = „ Che la Badessa, e sua Vicaria „ sieno obbligate di osservare la stessa for- „ ma di parlare = „ e ciò non per altro, a ben riflettere, perchè trattasi di abboccarsi con Persone esistenti dentro nel Monastero, che per essere questa cosa assai gelosa, le Superiore debbano essere le prime ad osservare il Precetto; giacchè è obbligo strettissimo di chi al governo degli altri presiede, di dover sempre in tutte le cose precedere col buon esempio, e singolarmente in quelle, da cui dipende e la perfetta osservanza della professata Regola, il buon ordine della regolare disciplina, e il credito, e concetto del Monastero medesimo.

CAPITOLO NONO.

Della Penitenza da imporsi dalla Badessa alle Suore delinquenti, e delle Sorelle, che servono fuori del Monastero.

IN questo nono Capitolo la prudentissima Vergine Santa Chiara la fa veramente da Madre amorosa, imitando la condotta di quel buon Pastore, cui non solo è a cuore di custodire, e dirigere la sua Greggia; ma di più ancora, se per mala sorte una qualche sua Pecorella viene a smarrirsi, procura di tosto ricondurla all' abbandonato Ovile. Così Ella, dopo di avere ne' passati Capitoli mostrata una sollecita cura in ben dirigere le sue Figliuole, ed incamminarle per la via retta del Cielo con tanti precetti, ed ammonizioni; finalmente in questo si prende una santa premura di ridurvele, caso che qualcheduna venisse a traviare. Con un sol Precetto adunque, e tre Ammonizioni adempisce Ella a quanto desidera, e fa conoscere nel tempo stesso la somma sollecitudine, che ha dell' emenda delle sue Figliuole, qualora ve ne fosse alcuna, che alquanto deviasse dal retto sentiero dell' eterna salvezza.

PRECETTO DELLA CORREZIONE DELLE SUORE.

„ SE alcuna (dice la Santa Madre) del-
„ le Sorelle per istigazione del Ne-
„ mico peccherà mortalmente contro la
„ forma della vostra professione, essendo
„ avvisata due, o tre volte dalla Bades-
„ sa, o da altra Sorella non si emende-
„ rà, quanti giorni sarà contumace, tan-
„ te volte mangi in terra pane, ed acqua
„ in Refettorio in presenza di tutte le
„ Sorelle: e ancora faccia maggior peni-
„ tenza se parerà alla Badessa.

Questo Precetto avvegnacchè contengasi fra i moderati dalla Bolla di Eugenio IV. ciò non ostante, per il precetto naturale, e divino della fraterna correzione, può talvolta obbligare a colpa grave, e spezialmente la Superiora, a cui prima d' ogni altra viene addossato l' obbligo indispensabile di correggere le sue Suddite, e procurare la loro emendazione. Questa correzione però deve prima cercarsi dalla prudente Superiora ne' modi li più soavi, e discreti, che mai possa suggerirle affetto di tenera Madre, avvisando prima in privato una, due, ed anco tre volte la Religiosa delinquente; ammonendola, pregandola, e scongiurandola dolcemente a volersi emendare: mettendole in vista il mal esempio, lo scandalo, che alle altre ne viene dalla sua mala condotta; facendole nel tempo stesso riflettere e il conto strettissimo, che ne dovrà rendere a Dio, e i castighi temporali, ed eterni, cui Ella si espone in così malamente corrispondere alla singolare grazia di sua vocazione religiosa; l' obbligo che a Lei corre indispensabile di doverla pubblicamente correggere, ed anche punire; affine di non aprire alle altre la strada a simili disordini, ed essere occasione d' inciampo alle buone, e disciplinate Sorelle. Che se con tutto questo durasse la Suddita nella sua pertinacia senza dar segno di emenda: allora proceda pure la Badessa con santo rigore a qualche pubblica punizione; come con questo Precetto le ordinano ancora le generali Costituzioni dell' Ordine nel terzodecimo Capitolo; ma però cerchi di portarsi in modo, che sia così temperato il vino della giustizia con l'

Olio della misericordia, (1) che la disciplina non manchi, ma nè anche si ecceda per troppo rigore; onde venghi curata l' Inferma di castigo tale, che la misericordia, e la giustizia insieme s' incontrino. (2)

Prima che la Badessa risolvasi d' imporre alla suddita le penitenze, che dalla Santa Madre in questo Capitolo, e dalle predette Costituzioni vengon prescritte; userà questo tratto di prudente condotta, di scegliere quel giorno che stimerà più a proposito per ascoltare con tutta pacatezza d'animo, e con termini assai proprj la colpa alla suddita delinquente in pubblico Refettorio, mettendole in vista l' abuso fatto delle caritatevoli private sue ammonizioni; La poca premura avuta di emendarsi, e l'obbligo di coscienza ch' Ella ha di doverla non men correggere, che punire, affinchè si emendi; differendo per altro allora la penitenza, intimandole però dieci giorni di spirituali esercizj, e di poi assegnandole una Religiosa delle più spirituali da seco conferire. Questo è sempre stato uno de' mezzi più efficaci per fare rientrar in se stessa qualunque Persona Religiosa, che siasi dimenticata delle promesse fatte a Dio nella solenne sua professione; come difatti leggesi di molte, le quali col benefizio incomparabile de' Santi Esercizj si corressero delle loro scostumatezze; intrapresero una vita esemplare; vissero, e morirono anche in concetto di singolare bontà. Dalla spozizione di questo Precetto passeremo adesso a quella della

Prima Ammonizione, la quale dice „ Che durante la contumacia della Reli„ giosa, le altre Monache facciano ora„ zione per quella, pregando il Signore, „ che le illumini il cuore, e la riduca a „ far penitenza. „ Ebbe ben ragione la Santa Madre di raccomandare alle sue Religiose un tal atto di carità: imperocchè se tutte le Spose di Gesù Cristo hanno da zelare il suo onore, come Egli medesimo intimò a Santa Teresa quando la dichiarò sua Sposa; per verità che non v' ha miglior modo di farlo, quanto appunto il procurare con fervide orazioni di ridurre alla via della salute i traviati. Piace tanto quest' atto di carità al Signore, ch' Egli medesimo disse un giorno alla Venerabile Suor Serafina da Carpi; ajutami Figlia mia a salvar anime colle tue orazioni. Ella è questa una Santa premura, che aver debbono tutte le Persone consecrate a Dio, ed è di tale importanza, che Santa Maria Maddalena de' Pazzi arrivò a dire una volta alle sue Monache: „ Sorelle mie noi abbiamo „ a render conto per tante anime perdu„ te; se noi le avessimo raccomandate „ al Signore, non si sarebbero dannate. „ Or se dunque le Religiose astrette vengono in particolar modo dalla carità inverso Dio, e del Prossimo a porgere al Signore incessanti preghiere per la conversione di tante anime, che colà nel secolo camminano a gran passi pur troppo per la via della perdizione: quanto più sarebbero tenute a farlo, qualora una qualche sua Consorella si ritrovasse bisognosa di una sì grand' opera della misericordia spirituale? Dovrebbero al certo in tal caso investirsi d'un zelo di carità sì ardente, che le Orazioni più fervorose, e le penitenze più austere non dovrebbonsi da loro ommettere, fintantochè non si vedessero dal Signore pienamente esaudite.

Nella seconda Ammonizione dice la Santa Madre „ Che la Badessa, e le Mo„ nache si guardino dall' Ira, e Contur„ bazione per il peccato di alcuna Sorel„ la; imperocchè l' ira, e conturbazione „ in sè, e negli altri impediscono la „ Carità. „ Ed è difatto così: perchè essendo la carità per sestessa (al dire dell'

(1) *Luc. Cap.* 10. (2) *Psal.* 45.

dell' Apostolo) (1): benigna, e paziente, non v' ha cosa che più ad essa s' opponga quanto è appunto l'ira, e conturbazione; nè perciò mai la carità potrà essere direttrice delle azioni di chi ha l' animo adirato, e conturbato. La passione dell' ira (dice S. Bernardo) (2) è a guisa di un fosco velo, che mettesi d' avanti agli occhi della mente, e non fa discernere quel che è giusto, o ingiusto; onde avviene, che essendo tal uno turbato, fa quello che non farebbe se fosse quieto, e tranquillo: e perciò bisogna molto bene guardarsi di non mai correggere il Prossimo, anche di correzione bisognoso, nell' atto di sentirsi turbato; perchè in vece di renderlo emendato, si provocherà più presto a sdegno, e ne verrà più male, che bene: il che deve molto più avvertirsi da chi principalmente tien carico di superiorità. Che se il turbarsi anche per i proprj difetti sempre (a detta di tutti li Maestri di spirito) apporta nocumento all' anima; perchè nell' acqua torbida, cioè in un' anima disturbata, sempre trova il Demonio che pescare; qual nocumento non apporterà poi il conturbarsi per i falli del prossimo, verso cui debbesi avere la più fina carità. Per quanto dunque sieno gravi li mancamenti delle Sorelle, non bisogna mai conturbarsi, ma ognuna deve starsene con animo quieto, e staccato, sul giusto riflesso: che ciascheduna di loro è capace di fare assai peggio, se il Signore in modo particolare non l' assiste, e non le tiene ben ferma la sua santa mano sul capo. Così diportandosi le Religiose verranno a secondare le Sante intenzioni del Serafico nostro Padre, e della Madre S. Chiara, a quali tanto premeva, che i difettosi fossero corretti, ed emendati senza veruna turbazione d' animo, ma con tutta piacevolezza, amore, e carità.

Nella Terza Ammonizione fa sapere la Madre Santa Chiara „ Che se occorresse fra le sue Suore, che per parole, o segni nascesse alcuna occasione „ di turbazione, o scandalo, quella che „ ne sarà causa, subito avanti ch' Ella „ offerisca la sua orazione a Gesù Cristo, non solo con umiltà si getti a' piedi dell' altra dimandandole perdono; „ ma di più con umiltà la preghi supplichevolmente, che interceda per lei „ appresso il Signore che le perdoni: ma „ quella che sarà stata offesa, ricordandosi delle parole dette da Gesù Cristo „ (se non perdonerete di cuore, nemmeno il vostro Padre Celeste perdonerà a „ voi) liberamente perdoni alla sua Sorella ogni ingiuria. „

Non si da gran premura la Santa Madre di fare precetti in cosa per altro tanto rimarchevole, qual è quella di conservare fra le sue Figliuole la santa pace; mercecchè tenevasi come sicura, che ognuna di esse sarebbe stata più che gelosa in conservare un tesoro, che in se racchiude ogni bene; anzi (dice l' Appostolo) (3) di tutti li beni la fonte stessa, e la sorgente, che è il medesimo Dio. Con una sola Ammonizione adunque prescrive Ella stessa que' mezzi, che indispensabili sono per conservare la pace, qualora per qualche casual accidente accadesse che fra Religiosa, e Religiosa venisse alquanto disturbata. Il primo mezzo sì è: Che quella Sorella, che ad un' altra avrà data occasione con fatti, o con parole di turbazione, si umilj con gettarsi a' suoi piedi, e chiederle perdono, pregandola nell' atto stesso supplicare il Signore, che perdoni a Lei. Questo mezzo di umiliarsi in sì fatta occorrenza di avere recato qualche disgusto al suo prossimo lo diede ancora il Santo Abbate Bernardo come il più efficace per risarcire

(1) *Corint.* 1. *Cap.* 13. 4. 5. (2) *Lib. de Considerat. Cap.* 11.
(3) *Corint.* 2. *Cap.* 13. 11.

cire la carità offesa, e per riunire in santa amistà gli animi discordi. (1) Il secondo mezzo, che per questo effetto assegnato viene dalla Santa Madre, è quello di praticare quest' atto di umiltà subito che si può; cioè prima di offerirsi dalla Religiosa al Signore la sua orazione, facendosi questa santa violenza di vincere la ripugnanza, che provasi in farlo. Questa sollecita riconciliazione imposta pur viene da Gesù Cristo medesimo in San Matteo (2) dicendo: se ti trovi all' Altare per offerire il tuo dono (val a dire per comunicarti, o per sentir Messa) e ti ricordi, che il tuo prossimo sta disgustato con te, lascia l' altare, e va prima a riconciliarti con esso. Ella è così necessaria la sollecitudine in fare quest' atto d' umile riconciliazione, che ogni tardanza porta con se pericolose conseguenze, la prima delle quali è quella di far crescere sempre più la ripugnanza, e questa aumentandosi, fa sì, che un tal' atto affatto si ommetta. Un' altra ancora più della prima funesta sì è; Che restando gli animi così discordi in persone Religiose, che sempre sono a vista l'una dell' altra, recansi non pochi scandali; sempre più crescono le rotture della carità, e vengono aggravarsi l' anima propria con moltissimi peccati. Non si niega, che anche talvolta sarà spediente il dover tardare qualche tratto di tempo in fare un tal' atto; e questo può essere quando prudentemente si giudicasse, che il farlo subito fosse per cagionare disturbo alla persona offesa: e allora può aspettarsi altro tempo più opportuno; oppure cercasi di far passare qualche buon uffizio per mezzo d' altra Sorella, e frattanto s' attenda a dimostrare all' offesa una più particolare attenzione, e rispetto; e di poi a miglior occasione adempiscansi i proprj doveri. Questi sono li mezzi prescritti dalla Santa Madre a chi avrà con qualche sua Sorella rotta la santa pace, e fraterna carità.

Un sol mezzo poi prescrive a quella, che ha ricevuta l' ingiuria, ed è: di subito perdonare di cuore ogni affronto, sul degno riflesso: che chi vuole ottener da Dio il perdono de' proprj falli, bisogna, che di cuore perdoni a chi l' offese. Ma sarebbe ben cosa indegna, e mostruosa da vedersi, se una Religiosa, che per vigore dell' austero Instituto, che professa, essendo tenuta ad aspirare ad un' eminente perfezione: una Religiosa, che sì spesso accostasi a' Sacramenti, e cibasi più volte la settimana delle carni immacolate del divino Agnello; una Religiosa, che impiega due ore e più ogni giorno nella mental orazione; che ascolta tante lezioni spirituali, tante conferenze da' suoi Direttori; andandole poi una sua Consorella a chiedere perdono per qualche disgusto recatole, avesse una tal Religiosa il coraggio d' ascoltarla con brusca ciera, senza darle una menoma risposta; oppure se si degnasse di dargliela, lo facesse con parole tronche, e mal masticate, senza nemmeno alzar occhio per guardarla in viso? Per verità che una Religiosa di sì poco spirito, oltre l' aggravarsi colla sua durezza l' anima propria, meriterebbe, e per lo scandalo dato alle altre Religiose, che intesero il suo mal procedere, e per la confusione recata all' umiliata Sorella, meriterebbe di essere dalla Badessa severamente ripresa, e pubblicamente penitenziata. Ah nò, carissime Figliuole mie in Gesù Cristo! nò non bisogna mai in tale circostanza diportarsi così, per quanto sia grave l' affronto ricevuto; ma anzi devesi mostrare alla buona Consorella un volto sereno, un tenero affetto di cuore; e s' Ella in chiedere perdono per umiltà s' inginocchia, deve l' altra pure inginocchiarsi, e incominciando quella a chiedere

(1) *D. Bernard. ser. 2. de Nativ. Domini.* (2) *Matth. C. 5. 23.*

perdono, troncarle tosto la parola in bocca, dicendo: Oh Sorella, che serviva far questo con me! Io devo chiedere perdono a voi, per avervi data occasione di disturbarvi; voi dunque perdonatemi, e pregate il Signore per me, acciò mi emendi. Per quanto dunque amano le Religiose la Santa pace; per quanto prema loro l'acquisto delle Sante Virtù, e di giungere alle mete di quella perfezione, a cui obbligaronsi nell'atto di consecrarsi al Celeste lor Sposo, procurino bene con tutto lo sforzo di loro medesime di sempre, a qualunque costo, mantenere inviolabilmente custodito il prezioso, e ricco tesoro della Santa pace, e fraterna carità. Sieno le Madri Superiore sommamente premurose su di un punto così essenziale, da cui ne proviene alle Comunità Religiose ogni bene; dicendo il gran Padre Sant' Agostino (1): Che que' Monasterj, in cui evvi la pace, e la carità, sono Paradisi in terra; ma che quelli, in cui non vi è pace, nè carità, sono Inferni.

PARAGRAFO UNICO
PER LE CONVERSE QUESTUANTI.

CHiude la Madre Santa Chiara questo nono Capitolo con tre Precetti, ed un' Ammonizione, alla cui osservanza son tenute le sole Converse, che vanno a questuare le cose necessarie per i bisogni delle Religiose, e del Monastero; uffizio in vero di un gran merito, ma che può essere ancora di gran pregiudizio allo spirito delle medesime Religiose, se non sapranno starsene ben bene in guardia in mezzo al Secolo, in cui sonovi tanti pericoli. Si espongono al pubblico, e questo basta, perchè loro riesca difficile il togliere la libertà agli occhi, la curiosità all'orecchio, e l'imprudenza alla lingua, se incauta nel parlare. Se dette Religiose non si difenderanno, come faceva il nostro San Felice, stato Cercatore per tanti anni in una Roma; cioè colla molta orazione; colle massime massiccie della più divota Morale; se non saranno umili nel portamento, e in ogni loro senso mortificate, come vuole la Santa Madre, che sieno le Sorelle questuanti; per verità che in vece di edificare il secolo coll'esemplare loro modestia, saranno di grandissimo pregiudizio non solo a loro stesse, ma anche al Monastero medesimo.

Cerchino dunque le predette Religiose nel portarsi alla Cerca di santificare i loro passi, riflettendo primieramente all' ubbidienza Santa, che le dirige; secondariamente procurino di diportarsi sempre con un' inalterabile modestia, con umiltà sommessa, e devota, con indefessa mortificazione de' proprj sensi: Non mai si separino l'una dall'altra per quanto possa esser lunga la cerca, abbiano sollecita cura di sempre prendere alloggio in casa di Persone divote, e dabbene; nè alla presenza loro, nè per istrada, nè in qualunque luogo mai contendano assieme, ubbidendo in ogni cosa la minore alla maggiore, quando il comando sia ragionevole: Facciano tutto il possibile per non mai andar nelle barche; e qualora ve ne sia un' indispensabile necessità, cerchino di non starvi mai sole, nè giammai dimorarvi di notte tempo; ma piuttosto in siffatte contingenze, ed in altre ancora di qualche cerca pericolosa, che tale diciamo esser quella, o che è pericolosa per sestessa, o che può divenir tale per alcune critiche circostanze di tempo, di luogo, o di Persone, lascino dette cerche, nè le facciano in verun conto, e si fidino della Divina Provvidenza, che non mancherà di soccorrerle per altra parte: facendo lor sapere: non essere mai stata intenzione del Santo Padre, nè della Madre Santa Chiara, che le Religiose, per offer-

(1) *Serm. 2. 56. de Tempor.*

oſſervare il conſiglio della mendicazione, doveſſero mettere (anche in un menomo che) a pericolo la lor pudicizia, il decoro del loro Sant' abito, e della Religione, che profeſſano.

Su queſto particolare ſe ne incarica ſtrettamente le coſcienze delle Madri Superiore, le quali non hanno da permettere giammai, che ſi facciano ſiffatte cerche. E ſi ricordino Eſſe pure: che (come altrove ſi diſſe) quando vi ſono limoſine pecuniarie di ſopravanzo ai biſogni preſenti, o imminenti, hanno da impiegar quelle nelle provviſioni delle coſe neceſſarie, e tenere in Convento le Sorelle Converſe; riducendo il corpo della Comunità a quel preciſo numero di Religioſe, che può mantenerſi colle conſuete limoſine; come nella Spoſizione del ſecondo Capitolo dicemmo: eſſer ciò ſtato ordinato dal ſacro Concilio di Trento, e dalla ſanta memoria di Pio V. in una ſua Coſtituzione (1), e non obbligare le Cercanti, per volere che ſuſſiſta il numero già prefiſſo delle Suore, a girare tutto l' anno mezzo mondo, per far cerche ſtraordinarie, con infinito diſſipamento del loro ſpirito, e ſommo pregiudizio de' ſpirituali loro vantaggi. Per altro diportandoſi nel loro laborioſo impiego le ſuddette Religioſe nel modo da noi deſcritto in occaſione di queſtua, s' aſſicurino pure, che il Signore benedirà le loro fatiche, faranno di edificazione al Secolo, e diverranno di merito uguale a quante nel Monaſtero ſe ne ſtanno a' piedi del Redentore a godere con Maddalena le ſoavi delizie della contemplazione.

Il primo Precetto adunque, come pure gli altri due, che fa la Santa Madre alle Sorelle Cercanti, avvegnachè non obblighino per vigore della Bolla Eugeniana a colpa grave, a tanto però obbligar poſſono per cagione dello ſcandalo, che facilmente potrebbe venirne in traſgredirli. Viene intimato queſto primo Precetto ne' termini ſeguenti = „ Le So„ relle, che ſervono fuori del Monaſtero „ ..... ſi guardino dalle Compagnie ſo„ ſpette, o conſigli di Uomini =„ Dicono gli Spoſitori: (2) che in vigore di queſto Precetto, non vengono proibite ſolamente le occaſioni cattive in materia di oneſtà, mentre ſarebbe ſtato ſuperfluo un tale precetto, eſſendo obbligate le dette Religioſe a fuggirle per vigore di altre leggi: nemmeno viene loro proibito ſolamente quel trattare, o procedere con Uomini, che cagiona ſcandalo al proſſimo; perchè la legge di Dio, anzi di natura comanda anche quì da sè ſteſſa, che ognuno s' aſtenga dal porgere ad altri occaſione di peccare: onde per traſgredire un tal precetto non è neceſſario, che il ſoſpetto di tal compagnia ſia certa, ma baſta, che ſia poſſibile; nè anche vi ſi richiede, che ſucceda qualche male, perchè potrebbe la Religioſa mantenerſi innocente nel ſuo trattare, e ciò non oſtante traſgredire il precetto; anzi (ſeguono a dire gli Spoſitori) non è nemmeno neceſſario, che il trattare ſoſpetto ſia oſſervato, o veduto da alcuno; ma baſta, che in sè ſteſſo ſia tale, che, ſe foſſe portato al giudizio di Uomo prudente, ragionevolmente concepir vi poteſſe qualche male.

Da queſta or data ſpiegazione, conforme in tutto al ſentimento di San Bonaventura, ed altri Scrittori, i quali di queſto ſteſſo Precetto, fatto parimente dal Santo Padre a' ſuoi Frati, diffuſamente ne trattano, ne viene di conſeguenza, che ſiccome per Compagnie ſoſpette s' intende il viſitare con frequenza perſone di diverſo ſeſſo, lo ſtare da ſolo a ſolo in luogo o tempo poco proprio, e coſe ſimili; così per conſigli ſoſpetti s' intende il comuni-

(1) *Conc. Trident. ſeſſ. 25. Cap. 3. & Conſt. Pii P. Circa Paſt. Cap. unic. ſane de ſtatu Regul. in 6.* (2) *P. Bernard. a Bonon. L. C. Lect. 29. Cap. 11. & alii.*

care con loro, o in luogo, che niuno posſa vedere, o udire, o ſe anche alla preſenza d'altri, ciò ſi faceſſe con troppa vicinanza di volto, o compoſitura poco compoſta, ancorchè ſi pretendeſſe di far queſto col fine di qualche ſpiritual direzione. Tutte queſte coſe, ed altre a queſte conſimili, ſiccome dicemmo eſſere quelle Compagnie, e Conſigli ſoſpetti proibiti da queſto Precetto, per eſſere fatte in tal modo, e veſtite con tali circoſtanze, che vi è ragione di penſare non eſſervi tutta quella rettitudine, o illibatezza, che richiede l'eſſere di Religioſe; così per conſeguenza non volendo traſgredire un tal Precetto, convien guardarſene, e molto bene aſtenerſene, e tanto più aſtenerſene quanto che dalla poca circoſpezione nel trattare con Perſone del Secolo potrebbevi eſſere occaſione di ſcandalo a qualcheduno, o troppo facile a formare giudizj dall'eſteriore condotta, o poco divoto, ovvero non troppo bene affetto all'Abito Religioſo.

Il Secondo Precetto proibiſce „ Che „ dette Religioſe Converſe non ſi facciano Comadri di Uomini, o di Donne, „ acciocchè per queſta occaſione non ne „ naſca ſcandalo. „ Per intendere quel tanto, che vien proibito con queſto Precetto, non vi vuol molto; atteſocchè ognuno ſa, che per Compare, o Comare s'intendono quelli, che nel Sacramento del Batteſimo, o della Creſima ſi aggiungono a' Genitori qual figurtà di allevare nella fede di Gesù Criſto il Figliuolo, che vien battezzato, o confermato. Onde perchè sì nel levare dal ſacro fonte, sì nel tenere alla Creſima ſi contrae quella parentela, la quale famigliarizzando il Religioſo, e la Religioſa con il Padre, e Madre di chi fu levato, e tenuto, facilmente può riuſcire di ſcandalo a ſeſteſſo, e agli altri; per queſto motivo avendo ciò proibito a' ſuoi Figliuoli il Santo Padre, volle la Santa Madre alle ſue Figliuole Converſe parimente proibirlo; o a meglio dire vollero rinovare la proibizione fatta molto prima a tutti li Monaci da' ſacri canoni.

Il terzo Precetto impone alle accennate Converſe = „ Che fermamente ſie„ no obbligate a non raccontare coſa al„ cuna fuori del Monaſtero di quello ſi di„ ce, e ſi fa dentro di eſſo, che poſſa ca„ gionare ſcandalo = „ ſicchè le coſe da non doverſi paleſare a Perſone del Secolo, che cadono ſotto precetto, ſono tutte quelle, che ſapendole li Secolari, reſterebbero non ſolo ammirati, ma anco ſcandalizzati, e verrebbe il Monaſtero a perdere, o almeno a decadere da quel primiero concetto, che eraſi acquiſtato, e in cui era tenuto da loro. Noi quì trattenere non ci vogliamo a mettere in viſta lo sfregio grande, che farebbe alla ſua buona Madre Religione, alle ſue buone Conſorelle, al ſant'Abito, che veſte, e più il danno grave, che recherebbe all'Anima propria quella Religioſa Converſa, che in occaſione di Cerca raccontaſſe a Perſone del Secolo qualche ſconcerto caſualmente accaduto nel ſuo Monaſtero; mentre non ci poſſiamo perſuadere, che in coteſto ſanto Luogo abbia giammai da eſſervi Religioſa di sì poco ſenno, e men timorata di Dio, che voglia con sì imprudenti racconti ſcandalizzare li Secolari, e nel tempo medeſimo recare un sì grave nocumento al proprio ſuo Monaſtero, il quale mantenendoſi unicamente col patrimonio del credito fattoſi, verrebbe ſicuriſſimamente a perdere di molto; ſtantechè a ſol riguardo del buon concetto, che hanno li Secolari delle Religioſe, ſomminiſtrano con cordiale amorevolezza quanto è neceſſario al loro ſoſtentamento. Facciamo ſol dunque avvertire alle predette Religioſe cercanti, che non ſolamente hanno da eſſere circoſpette, e premuroſe in non traſgredire queſto importante Precetto col non raccontare a' Secolari coſe accadute in Convento, che poſſano eſſer loro di mal' eſem-

ſempio, e ſcandalo; ma debbono uſare ancora tutta la prudenza, e cautela in tacere altresì, e conſervare ſotto ſilenzio certi altri fatti domeſtici; come le Regole di governo, che ſi praticano nel Monaſtero, il mangiare, il ricrearſi, ed altre ſimili coſe, le quali quantunque per ſeſteſſe ſieno lecite, ed oneſte, venute peraltro a notizia della gente del ſecolo, che la maggior parte dilettaſi di criticare, potrebbonſi talvolta porre in ridicolo, ed anche divenirne materia di mormorazione; onde è prudenza il laſciarle ſotto quella Regola: che non tutto ciò, che è lecito a farſi, è ſempre lecito a raccontarſi.

L' Ammonizione, che dopo ai tre Precetti fa la Santa Madre alle Sorelle cercanti, è queſta „Che non ſieno ardite „ di venire al Monaſtero a raccontare „ nuove delle coſe del Mondo. „ Con queſt' Ammonizione viene Ella a ſecondare le premure del ſanto Padre, il quale (come leggeſi nelle Cronache dell' Ordine) non comportava giammai, che i ſuoi Frati deſſero orecchio alle nuove delle coſe del Secolo, affinchè non veniſſero con ciò a perdere nella contemplazione il guſto delle coſe celeſti; onde era vietato a chiunque il raccontare coſa, che aveſſe udita, o veduta al difuori, e ſe a tal uno foſſe sfuggita di bocca qualche parola delle coſe del mondo, veniva ſubito penitenziato: Talchè (conchiude la Leggenda) tutti quelli, che ſtavano con lui sì di giorno, come di notte, s' occupavano nelle lodi del Signore; Laonde parevano più preſto Angeli, che Uomini in terra. Imparino dunque le Cercanti per loro, e altrui governo a ſtare ben ſopra di ſeſteſſe allorchè vanno al Secolo; guardandoſi primieramente dalla curioſità di guardare a ciò, che loro non ſpetta, e dalla curioſità pure di voler ſaper ciò, che a loro non appartiene; perchè altrimente ſi riempiranno il cuore, e la mente delle coſe del Mondo, e facendo poi a caſa ritorno così imbevute di volontarie curioſità, ſaranno più Secolari, che Religioſe. Soleva dire al ſuo Compagno il noſtro San Felice allorchè uſciva di Convento per andare alla cerca „ Fratel caro (dicea), occhi in ter- „ ra, cuore in Cielo, e corona in ma- „ no. „ E così egli diffatto praticando, era tanto pronto ad unirſi con Dio nell' orazione immediatamente dopo fatta la cerca, come ſe foſſe ſempre ſtato in Cella, o in Chieſa. Secondariamente, ſiccome nell' andare al Secolo non ſi può a meno pur troppo, anche non volendo, di vedere, e udir ciò, che non vorrebbeſi, guardinſi perciò le Cercanti dal raccontare alle Sorelle, ritornate che ſieno al Convento, quel tanto che hanno udito, e veduto, perchè farebbero in queſto la parte del Demonio, il quale ſempre cerca di fraſtornare la mente delle perſone Religioſe con mille fantaſmi di coſe impertinenti allorchè ſtanno all' orazione, o occupate ne' loro ſpirituali eſercizj; onde non avrebbe biſogno in tal caſo il Tentatore di affaticarſi di vantaggio, perchè i loro racconti ſarebbero più che baſtevoli per tenerle diſſipate, e diſtratte. Chiude poi la Santa Madre il Capitolo col dire „ Che ſe alcuna delle „ Sorelle cercanti cadeſſe in una di queſte „ coſe (o comandate cioè ne' tre Precet- „ ti, o raccomandate nell' Ammonizio- „ ne) reſti nella prudenza della Badeſſa „ di dar loro la conveniente penitenza „ con miſericordia, ſecondo la qualità „ della colpa „ Dovendoſi da ciò argomentare, quanto prema alla Madre Santa Chiara, che tali coſe vengano eſattamente oſſervate.

CAPITOLO DECIMO.

Del modo che tener dee la Badessa in visitare, e correggere le Suore, e della loro Ubbidienza.

IN questo decimo Capitolo, che contiene due Precetti obbligatorj amendue a colpa grave, con due Ammonizioni, mettonsi dalla Santa Madre le Superiore dell' Ordine in esercizio del loro Ministero, che è quello di visitare, ammonire, e correggere le loro Suddite, ed innalza pure l' ubbidienza delle medesime Suddite a tanta altezza, che se possono santamente gloriarsi di avere preeminenza sopra ogni altro Ordine Religioso nella santa Povertà, possono ancora egualmente pretenderla nell' ubbidienza, come si addimostrò trattandosi di questo Voto.

DEL VISITARE, AMMONIRE, E CORREGGERE IMPOSTO ALLA BADESSA.

IL Primo Precetto comanda alla Badessa = „ Che visiti le sue Suore, e le „ ammonisca, e corregga con carità, nè „ comandi loro cosa, che sia contro l' A„ nima, e l' ordine della loro professio„ ne = „ In vigore adunque di questo Precetto sono obbligate le Badesse a quattro cose; cioè a Visitare, Ammonire, Correggere, e comandare; e perchè in quanto alle prime tre positivamente espresse nel Precetto vengono astrette ancora per Legge Divina, e Naturale; per questo si disse, che obbliga questo Precetto a colpa grave: e sebbene molte cose appartenenti alla regolare osservanza non astringano le Religiose Suddite più che a peccato veniale; il farle però osservare, ed il correggere quelle che le trasgrediscono, obbliga la Badessa diversamente: dimodochè essendo Ella talmente negligente in questo particolare, che per sua colpa, e trascuraggine si perdesse l' osservanza di uno, o più Precetti; ovvero le osservanze regolari importanti, e molto notabili nella Comunità, peccherebbe mortalmente; come con gravi Dottori insegna San Tommaso. (1) E avvegnachè la Badessa nel mantenere la regolare osservanza debba essere fornita di un zelo discreto, caritativo, e pacifico, e abbia altresì da procurare nel suo governo di essere piuttosto amata, che temuta; ciò non ostante tiene obbligo indispensabile di togliere colle ammonizioni, e correzioni certe innosservanze anche leggeri di quelle cose, che non cadono sotto Precetto, ma che soltanto date sono di ammonizione, e consiglio, le quali sono state instituite per decoro, e perfezione della Religione non meno, che delle Religiose medesime; come sarebbe quella di chiedere perdono alla Sorella offesa; di raccontare le Cercanti nuove delle cose del Mondo, ed altre simili, le quali sebbene non obbligano a colpa grave, il trascurarne però l' osservanza, la Religione verrebbe a patir molto nell' Instituto regolare, il cui mantenimento, ed integrità viene principalmente addossato a chi in qualità di Superiora regge, e governa il Monastero. Quanto si è detto in ordine all' osservanza delle cose, che sono di pura ammonizione, e consiglio della Regola, altrettanto deve dirsi di quanto viene prescritto dalle generali, e rispettive Costituzioni.

Circa

(1) *Turlenc, & alii, quos cit. Bartbol. a S. Fauſt. q. 152. n. 3. & D. Thoma 2. 2. Disp. 45. n. 4.*

Circa poi al visitare le Suddite: questo deve intendersi di visita ordinaria, che consiste in visitare gli Ufficj, per vedere se le cose camminano a dovere; se ognuna delle Ufficiali adempiscono le loro parti; se tengono in buon aspetto, ed ordine le cose consegnate alla lor cura; se la loro negligenza, o poca attenzione sia con detrimento della santa Povertà, capo principalissimo, che in tutte le cose deve impegnare la vigilanza della Badessa, la quale in tali visite ha da cercare di non rendersi poi troppo sofistica, e fastidiosa; ma avvisare, ed ammonire le Ufficiali con piacevolezza, e carità, qualora non conoscesse in loro una maliziosa trascuratezza, e durezza di capo in voler fare a lor modo, e senza la di lei dipendenza.

Per riguardo al comandare, che è il quarto Atto, che compete alla Badessa: questo avvegnachè non se le imponga dalla Santa Madre in questo Precetto positivamente, ma piuttosto negativamente nell' avvertirla: di non comandare alle Suddite cosa che sia contro l'Anima, o alla Regola; ad ogni modo intendesi già nelle Prelature una tale giurisdizione. E perchè sul riflesso, che alcune cose possono essere secondo la Regola, altre contro la Regola, altre sopra la Regola, ed altre oltre la medesima Regola, e ricercar potrebbesi, quali di queste cose possa comandare la Badessa; sarà perciò necessario dire qualche cosa circa questo particolare, per istruzione principalmente di chi comanda, e per ammaestramento ancora di chi ha da ubbidire.

Diciamo dunque col sentimento de' più dotti Spositori: (1) che tutto quello che è secondo la Regola; cioè che serve per osservarla ne' suoi Precetti, o ne' suoi Consiglj; o pure anche che conduce alla miglior osservanza di quella, non v' ha dubbio, che può comandarsi dalla Superiora; ed anzi quello esser deve l'ordinaria materia degli ordini, e de' comandi, a' quali le Suddite sono tenute ubbidire.

Ciò poscia che è contro la Regola; cioè che è una trasgressione de' Voti, dei Precetti, o de' Consiglj in essa contenuti, ancorchè la trasgressione fosse di colpa veniale, è più che certo, non può comandarsi dalla Badessa, e nemmen dal Prelato, nè la Suddita allora sarebbe obbligata ad ubbidire, salvo che il Precetto, sovra cui cade il comando, non fosse dispensabile dall' una, o dall' altro, che in tal caso la lor autorità non si estenderebbe a comandare cose illecite; come con San Tommaso insegnano comunemente i Dottori (2); potendo il Prelato dispensare (supposta la vera, e legittima causa) in quelle cose che ha autorità di farlo; come lo può in tutti i Consiglj della Regola, e nei Precetti moderati da Eugenio IV., e di sua autorità lo può (come si disse a suo luogo) anche la Badessa. Che se poi il comando del Prelato si estendesse sopra de' Precetti non moderati concernenti l'essenziale osservanza della Regola, e de' Voti; come per esempio; se comandasse, che s' accettassero Possessi, Eredità, ovvero Legati, de' quali le Suore non ne avessero bisogno, o che fossero stati fatti con modi inconvenienti al loro stato; siccome Egli non ha facoltà su di ciò di dispensare, spettando questa al solo Sommo Pontefice; così nemmeno le Monache sarebbero tenute ad ubbidire.

Le cose poi, che sono sopra la Regola, sono quelle, che eccedono non solo i Precetti, ma anche i Consiglj, e l'intenzione della stessa Regola: come sarebbe il digiunare frequentemente, il disciplinarsi più del consueto, ed altre consimili, alle quali la Religiosa non vi si obbligò per vigore di sua professione. Queste cose non

(1) *P. Bernard. a Bonon. L. C. Lect. 28. Cap. 10. §. 14. Et P. Anton. ab Albog. L. C. §. 2.* (2) *Vid. P. Leand. L. C. n. 5.*

se non si possono lecitamente, nè debbonsi comandare; quando non s'imponessero per penitenza di qualche commesso delitto, o non fossero necessarie per l'osservanza de' Voti, e Precetti della Regola; come con la comune de' Teologi insegna pure San Tommaso. (1)

Finalmente diconsi essere sopra la Regola tutte quelle cose, che nè dalli Precetti, nè dalli Consigli, e nè meno dall' intenzione della Regola sono contenute, o espresse; come sarebbe il comandare di levare una paglia da terra, il rimirare gli Uccelli, che volano per aria, e simili cose, le quali quando possano servire, se non per se stesse, almeno per le circostanze al buon costume, alla disciplina, ed osservanza regolare, o alla maggior osservanza della Legge di Dio, e della Regola; allora (dicono gli Spositori) (2) che possono tali cose dalla Superiora comandarsi: ma se per sè stesse, nè per alcun' altra circostanza possano a ciò servire, non può comandarle la Superiora; perchè quantunque sia vero, che l' autorità concessale dalla Regola non ha termine nel comandare, se non eccettuato il peccato; è vero prima di ciò ancora, che il comandare nella Religione le è conceduto, non per servirsene a proprio arbitrio, o a capriccio, ma a questo preciso oggetto di promovere l' osservanza della legge di Dio, e della Regola; quando però il comandare tali cose non fossero per esercitare nella virtù dell' Ubbidienza qualche Suddita fornita di uno spirito particolare, che allora siccome il fine sarebbe appunto l' esercizio della virtù; così sarebbe ragionevole della Superiora il comando.

Resta ancora a vedersi se la Badessa possa fare alle Suddite formali precetti, comandando loro in virtù di Santa Ubbidienza, e dello Spirito Santo. Alcuni Scrittori dicono: che non trovandosi, nè potendosi ritrovare nella Badessa, come Donna, giurisdizione spirituale, nè potestà Ecclesiastica, sembra, che Ella non possa fare veramente tali precetti. Altri affermano: (3) che se ciò fare non può in virtù dell' accennata spirituale giurisdizione, può farlo nulladimeno per quel diritto, che Ella ha sulle Monache, le quali nella solenne loro professione promisero alla Badessa la loro ubbidienza; onde (dicono essi) se la Badessa può esigere l' ubbidienza promessa, anche le Monache saranno tenute prestarla. E' ben però vero, che il comandare in virtù di Santa Ubbidienza, e dello Spirito Santo non si ha da usare che rare, anzi rarissime volte, per non allacciare vieppiù la coscienza delle Religiose; essendo questa, per dirla, una maniera di comandare assai spiritosa, che potrebbe incoraggire di troppo l' indiscreto spirito di una Badessa poco prudente. Ella è (diceva il nostro Santo Padre) (4) una spada da non maneggiarsi giammai, o solamente alle strette, ed allora, puranche non più che per metà, riposta nel fodero, e a sole occorrenze, e vere occorrenze di far conoscere a qualche Religiosa ricalcitrante, e presuntuosa (se mai si desse) le sue obbligazioni; e massimamente quando ciò accadesse con ingiuria, e disprezzo di chi tiene in comandare le veci di Dio.

SECONDO PRECETTO DELL' UBBIDIENZA.

IL secondo Precetto di questo Capitolo comanda = „ Che le Monache suddi-
„ te si ricordino, che per amore di Dio
„ hanno abnegata la propria volontà; e
„ perciò sono obbligate di ubbidire in
„ tutte le cose, che non sono contrarie all'
„ Anima, ed alla Regola. = Questo Pre-

(1) *Ita P. Anton. ab Albog. L. C. §. 2.* (2) *P. Bernard. a Bonon. L. C.* (3) *Vid. P. Romuald. M. R. L. C. Cap. 1. §. 2.* (4) *Opusc. S. P. Epistola 9.*

precetto è tanto chiaro per se medesimo, che non abbisognerebbe quasi di Spofizione; mentre dalle parole stesse, che contiene, si vede subito a quanto restino obbligate le Suore; cioè a dover ubbidire in tutte le cose, qualora in esse non vi conoscano chiaramente il peccato. Bisogna ben dunque che di spesso le Religiose ricordinsi, che avendo fatto a Dio il gran sacrifizio della propria volontà, nell' atto medesimo che aver debbono un sommo rispetto alla lor Superiora qualunque siasi, giovane, o vecchia, semplice, o accorta, savia, o poco prudente, hanno altresì invariabilmente da ubbidire in tutte le cose, ed ubbidirla con prontezza, senza ricercare il che, il come, il perchè venga lor ciò comandato; tenendo per fermo, che quanto Ella ordina, e comanda è sempre il meglio. Vuole in somma la Santa Madre, che le sue Figliuole nell' ubbidienza dianfi a conoscere affatto morte a loro stesse, e che in tutte le occorrenze di dover ubbidire, sieno come un Cadavere, che ovunque lo pongono, e per qualunque cosa ne facciano, non ripugna, non si risente, non si lamenta; come della maniera stessa si disse volere il Santo Padre ubbidienti li suoi Figliuoli.

Questa è quella perfezione, che noi addimostrammo fin da principio, e che dicemmo essere annessa a quell' ubbidienza, cui obbligasi chiunque professa la Serafica Regola, la quale non per altro sì perfetta addiviene, se non appunto per il Precetto impostoci in questo Capitolo, quale c' intima di dover ubbidire in tutte le cose, che non sono contrarie all' anima, ed alla Regola; ubbidienza invero a tanta altezza da' nostri Santi Progenitori innalzata, che se per la Povertà nostra altissima la preminenza godiamo sovra qualunque altro Santo Istituto, possiamo senza meno pretenderla nell' ubbidienza, che in vigore di questo Precetto diviene per sestessa eroica.

Dall' avere inteso quanto perfetta, e sublime sia l' ubbidienza, alla quale obbliganfi le Religiose, che professano la prima Regola di Santa Chiara, nascerà facilmente il desiderio di sapere, quando il comando della Superiora obblighi a colpa grave. Questa è cosa molto necessaria da saperfi, e perciò attendasi bene alla risposta. Diciam dunque: che da tre capi comunemente s' insegna da' Teologi potersi dedurre, se il comando arrivi ad obbligare sotto peccato grave: cioè dalla volontà della Superiora „ dalla materia del comando „ e dal fine di quello „. Circa la volontà della Superiora, la vera Religiosa ubbidiente basta, che l' intenda in qualche modo, per farsi dovere di eseguirla: ma per chi vuol star disputando di peccato grave, o leggero, bisogna stare al come, o al quando la Superiora la esprime. Ognuna può aver senno per vedere alle occasioni fin dove vuol arrivare la Superiora col suo Comando; e se non le piace di lusingarsi, può in molte maniere interpretare quanto sia ferma, e risoluta la sua volontà per obbligare coll' ubbidienza. Pure a darne qualche regola, e tutta al nostro proposito, ecco ciò ne insegna il dottissimo Padre Luigi Parisiense nostro Cappuccino (1). „ Il costume della nostra Re-
„ ligione (dice questo Teologo) si è, che
„ giammai gli ordini de' Superiori non
„ obblighino a peccato mortale, se non
„ allora che dicono: *Io vi comando* =
„ ovvero = *Io vi ordino per Santa ubbi-*
„ *dienza* = ovvero = *Io vi obbligo, o*
„ *intendo, che siate obbligato per ubbidienza:*
„ o altri simili maniere di parlare. Ma
„ quando dicono = *Fate questo* = *Io vo-*
„ *glio, che lo facciate,* o altre simili ma-
„ niere di esprimersi: non essendo questo
„ che precetto largamente preso, quello

(1) *In Cap.* 10. *Regulæ.*

„ non obbliga che a peccato veniale.

Circa poi la materia del comando, questa, dicono gli Spositori (1), è regola universale: che per quanto la Superiora comandi, e voglia stringere col più forte dell' ubbidienza, se la materia del comando per sestessa è una leggerezza, mai non potrà fare, che obblighi sotto colpa grave: vero essendo, che la Superiora ha bensì autorità di ordinare, ma non già d' instituire, o di cambiare le cose necessarie per la salute. Per conoscere però quando la materia sia grave, bisogna pesarla a riflesso del bene, che viene a promoversi, o del male, che vuole schivarsi. Perciò se il comando è di cose necessarie per un bene considerabile della Persona, o della Comunità, e insomma per il bene dell' eterna salute (nasca poi la materia o dalla legge di Dio, o dalla Regola) egli è certo, che la materia è grave. Parimente se il comando è fatto per ischivare qualche peccato mortale, allora pure la materia si fa valevole ad obbligare sotto grave peccato.

Per ultimo circa il fine del comando, bisogna similmente vedere, se quello, che si pretende promovere, o impedire col comando, sia cosa necessaria, o molto importante per il bene spirituale, o anche temporale della Persona, o della Comunità: e allora ancorchè il comando fosse di materia leggera, viene nondimeno per questo fine gravemente ad obbligare. A maggior intelligenza spiegheremo l' uno, e l' altro con un esempio. La Superiora comanda, verbi grazia, che il tal uscio tengasi chiuso: per quanto il comandi con forme obbliganti, sarà sempre peccato leggiero la trasgressione, perchè per sè stessa quella materia è di poca importanza. Ma se lo comandi per impedire qualche occasione prossima di peccato grave, allora per cagione di questo fine addiviene un precetto, che obbliga sotto peccato mortale. Lo stesso dicasi d' altri simili casi, quando può penetrarsi un qualche considerabil fine, avuto dalla Superiora nell' imporre il comando.

Da questa or data istruzione hanno pure d' apprendere le Madri Superiore, che sebbene il Precetto obbliga le loro Suddite di dover ubbidire in tutte le cose, che non sono contrarie all' Anima, ed alla Regola, non viene perciò a darsi loro autorità di poter comandare in tutto con ugual peso. Perocchè hanno bensì con questo l' autorità di ridurre in comando tutte le cose, che sono anche indifferenti, o che sono Consigli, e Libertà della Regola; ma sempre però sulla norma di quanto si disse nella spiegazione del precedente Precetto, e giusta la Regola, su di cui ogni Legge viene formata; cioè, che conforme il peso delle cose, tale ancora sia il peso del comando. Ma restando nella sola ubbidienza delle Religiose Suddite, conchiudiamo: che se in tutte le cose hanno da ubbidire per vigore della Regola, in tutte le cose adunque, in cui alla Superiora non ubbidiscono, vi sarà sempre difetto, o peccato, e questo sarà tale, e tanto, quale e quanto grave si è il comando della Superiora. Che se allora soltanto la Superiora non può comandare quando volesse imporre qualche trasgressione della Legge di Dio, o della Regola; allora sol dunque il disubbidire sarà senza colpa, quando l' ubbidire sarebbe peccato. Bisogna però ben guardarsi in tali casi di non farsi scrupolose a proprio interesse; imperocchè (dice il nostro Santo Padre) (2) = „ Vi sono Sudditi, „ che ingannati dall' amor proprio, in „ ogni comando, che ricevono da chi è „ Superiore, il quale ripugni al loro ge„ nio, o capriccio, subito vi vogliono „ ritrovare trasgressioni di Regola, e de' „ danni dell' anima = „ Ma non bisogna far le affettate. Solo allora (intendasi bene)

(1) *P. Bernard. a Bonon. L. C. lect.* 3. *Cap.* 1. §. 4. (2) *Opusc. S. P. colloq.* 13.

bene) allora solo che costa accertatamente esservi nel comando la trasgressione della legge di Dio, e della Regola, si è sicuramente libero dall' ubbidire: ma dove interviene del dubbio, se siavi, o non siavi cotesta trasgressione: non v'è che dire: ubbidire bisogna, e uniformarsi al giudizio di chi comanda; perchè (come dicono concordemente i Teologi) sempre la presunzione sta per la Superiora, che il comando suo sia retto, finchè accertatamente non apparisca il contrario. In ogni caso falli la Superiora nel comando, non fallerà mai la Suddita nell' umilmente ubbidire. Questa stessa dottrina deve intendersi ancora in tutte le ordinazioni, e comandi, che le Monache saranno per ricevere dal proprio Prelato.

Ma perchè potrebbe darsi il caso (ritornando all' ubbidienza, che deve la Suddita alla sua Superiora) che alcuna Religiosa, sul supposto pretesto essere la Badessa indiscreta nel comandare, sottrar si volesse dall' ubbidienza, pretendendo di farlo anche perciò giustamente; onde sarà bene esaminare una tal causa colle leggi dell' equità, e se veramente potrà provarsi, che la Superiora aggrava la Suddita sopra le sue forze, e sopra il rigore dell' abbracciato Instituto, la Superiora sarà certamente da condannarsi. A discutere dunque giustamente questa causa, uopo sarà quì formare un qualche supposto caso; come per esempio: se la Superiora comandasse alla Suddita di digiunare tutto l'anno; d'imprendere un qualche lavoro, o fatica, che promettesse la perdita della sanità: sarebbe eroica, non v'ha dubbio, l'ubbidienza della Suddita, se ciecamente ubbidisse; ma pure perchè non è sempre in debito l'atto eroico, bisogna con ragione scusare la Suddita, se si arresta dall' ubbidire, e in tal caso dare il torto alla Superiora, che abusasi dell' altrui soggezione. Ad ogni modo è molto da temersi, che alle volte la troppa dilicatezza della Suddita non sia quella, che fabbrichi bene spesso nella Superiora l'indiscretezza. A chi se le andasse a poco a poco scemando lo spirito fervoroso di sua vocazione, anderebbe anche perdendo insensibilmente l' amore al rigore della disciplina religiosa, amando solo o la propria libertà, o il proprio comodo; e perciò ne verrebbe poi, che se s'incontrasse in qualche Superiora zelante, che quel santo rigore di esatta disciplina volesse promovere, subito la malnata delicatezza farebbe esagerare in mille modi le inconvenienze, e suggerirebbe tutte le ragioni per chiamare quella Superiora troppo indiscreta. Per questo il sottrarsi dall' ubbidienza sul pretesto dell' altrui indiscretezza, non è mai sicuro, se prima non è provata per evidente l' ingiustizia dell' aggravio.

Dove però più potrebbe pretendersi quasi con giustizia l' indiscretezza della Superiora, sarebbe quando da Lei si comandasse qualche cosa contro la consuetudine, o usanza antica, o comune: Questa è cosa nuova (sarebbe facile, che si esclamasse subito): le altre non hanno fatto in questa maniera; non si usa fare così ec. Vogliamo però dare quì alle Superiore un breve avvertimento, rammentando loro questo gran tratto di prudenza insegnato da ogni Maestro di Morale, e di Politica; cioè di sfuggire per quanto mai si possa le novità; poichè vi è sempre dell' odioso in quello, che contradice al sentimento, e alla pratica comune. Ma parlando adesso in valore di giustizia, hanno sempre torto le Religiose Suddite in ripugnare alle ordinazioni della loro Superiora, per quanto abbiano a loro favore qualunque comune usanza. Contra una legge morta è bensì vero, che con una lunga consuetudine si acquista il diritto di esentarsene: ma contro una legge viva; cioè contro di chi ha sempre autorità di fare comandi, non v'è

uso, o consuetudine, che possa prescrivere; cioè che possa togliere a chi è Superiore l'autorità di far ordini, e disposizioni come stima bene. Questa dottrina non è una qualunque opinione, ma un principio infallibile insegnato da tutti i Canoni. (1) Non l'usanza adunque, ma l'ubbidienza è quella, che ha d'attendersi; non il proprio comodo, nè la propria volontà si ha da seguire, ma unicamente la volontà di Dio, espressa nella santa Ubbidienza. Così deve fare la buona Religiosa, se vuole, che Iddio sia con Lei; giacchè ubbidendo, siccome viene a seguire il divino volere, così può assicurarsi di stare Ella con Dio, e Dio con Lei; onde avendo Iddio con sè la Religiosa, goderà sempre una vera, e santa pace, e la Religione le servirà di un anticipato Paradiso. Se vale dunque prudenza anche circa il proprio spirituale interesse, meglio è certamente mantenere la donazione, che con tanta solennità fecesi a Dio della propria volontà coll'ubbidire prontamente, e sinceramente in tutte le cose, senza curare il proprio genio, e soddisfazione, a cui in ogni modo si è giurato nella Professione di rinunziare. Questo è quanto restava a dirsi intorno all'Ubbidienza, e che in trattando di questo Voto promettemmo di darne compimento nella spozizione di questo Precetto, da cui passeremo a quella delle Ammonizioni, che contengonsi in questo Capitolo.

La Prima Ammonizione dunque, che fa la Santa Madre in questo luogo, viene diretta alla Badessa, avvertendola, „ ad avere tanta familiarità verso le sue „ Suddite, che possano dirle, e fare co„ me le Signore alle sue Serve; impe„ rocchè (dic'Ella) così dev'essere, che „ la Badessa sia serva di tutte le Mona„ che.„ Quest'ammonizione, non per altro (a mio credere) vien posta dalla Santa Madre immediatamente dopo il Precetto fatto alle Religiose Suddite di quell'eroica ubbidienza, che prestar debbono alla lor Superiora, se non se appunto per far ben'intendere a tutte quelle, che nel suo Ordine dovevano esercitare carica di superiorità, con qual spirito d'umiltà amministrare doveanla, e per far loro altresì ben comprendere con quale benignità, piacevolezza, ed amore hanno a dirigere quelle Religiose, cui Ella impose una sì pronta, e sommessa ubbidienza. Difatti se della detta ammonizione attentamente si pondera il senso; sembra dir volesse la Santa Fondatrice: ricordandosi quelle, che destinate sono al governo delle altre, che essendo Superiore, sono anche serve delle loro Sorelle, non avranno da insuperbirsi della loro dignità; non la eserciteranno con fasto; non comanderanno con impero; ma bensì con mansuetudine, umanità, e dolcezza, a modo piuttosto di chi esorta, che di chi comanda. Nel rammentarsi di essere non meno Superiore, che serve delle loro Suddite, non le tratterranno con asprezza; non si metteranno sul sussiego allorchè faranno loro ricorso per i loro occorrenti bisogni; ma sibbene le accoglieranno con confidenza da Madre, le ascolteranno con pazienza, le consoleranno con amore, ed anche come alle Signore fanno le loro serve, caritatevolmente le serviranno, sane, o inferme che Elle sieno. Così, e non altrimente s'intese di dire la Santa Madre alle Superiore tutte con questa piacevolissima ammonizione. Quanto dunque esser debbono umili, mansuete, affabili, e piene di carità le Superiore nell'esercitare le loro Cariche, e quanto debbono altresì essere umili, riverenti, e sommesse le Suddite in ubbidirle, altrettanto poi tutte debbono essere aliene dalle dignità, e Superiorità, non aspirando mai ad esse, ma considerandole (come realmente sono) pesi, e ser-

(1) *Ut explicat Glos. C. Irrefragab. de Uffic. Judic.*

fervitù formidabili, e perciò ſtarvi lontane più che poſſono, nè mai foggettare le ſpalle a tanto peſo, ſe non vi ſono da Dio chiamate per mezzo dell' ubbidienza ſanta.

La seconda Ammonizione, che è veramente ſantiſſima, viene eſpreſſa in queſti termini = „ Io ammoniſco, ed eſor„ to nel Signore Gesù Criſto, che ſi guar„ dino le Sorelle da ogni ſuperbia, vana„ gloria, invidia, avarizia, cura, e ſol„ lecitudine di queſto mondo, dalla de„ trazione, e mormorazione, dalle di„ ſcordie, e diviſioni; ma ſieno ſollecite „ di conſervare ſempre l' una con l' altra „ l' unità dell' amore fraterno, il quale „ è legame della perfezione = „ Tutta intenta quì la Serafica Madre allo ſpirituale profitto delle ſue amate Figliuole con queſta ammonizione le prega, le ſupplica, e quaſi le ſcongiura per le viſcere di Gesù Criſto a tenere lontani da loro certi vizj troppo contrarj alla perfezione, e ſommamente infeſti alla vita regolare.

Il primo di queſti vizj è la ſuperbia fonte, ed origine di tutti i mali; perchè dopo di avere corrotto il cuore ſi diffonde a contaminare le opere, le parole, e per fino la converſazione medeſima, perchè rendeſi il ſuperbo quaſi inſoffribile a quelli, che con lui converſano.

Il ſecondo vizio è la vanagloria figlia primogenita della ſuperbia, e conſiſte in una compiacenza diſordinata delle altrui lodi; e dove la ſuperbia fa, che uno ſtimi ſe ſteſſo, la vanagloria ſi avanza, e fa, che deſideri di eſſere ſtimato anche dagli altri.

Il terzo è l' invidia, la quale ſuol eſſere compagna inſeparabile della ſuperbia; e ſi definiſce una triſtezza, o ſia diſpiacere dell' altrui bene; poichè il ſuperbo, che a tutti cerca di ſovraſtare, s' attriſta, s' inquieta ſe vede alcuno o ſuperiore a sè, o pure uguale. Queſti tre vizj ſono totalmente oppoſti alla ſanta Umiltà baſe, e fondamento di tutte le altre virtù; onde chi in Religione non ha queſta sì neceſſaria virtù dell' umiltà, non potrà durarla in eſſa ſenza una ſcandaloſa, ed infelice riuſcita; ſiccome per non aver avuto umiltà non potè durarla nè anche Lucifero in Cielo.

Il quarto vizio, che la Santa Madre ammoniſce le ſue Figliuole ad isfuggire, ſi è l' avarizia, la quale conſiſte nell' avidità, colla quale ſi deſidera quello, che non ſi ha, e nella tenacità, con cui ſi tien caro quello, che ſi ha; onde facilmente può conoſcerſi quanto queſto vizio ſia abbominevole in una Figlia di Santa Chiara, in una Cappuccina, che nulla avendo di proprio nè in particolare, nè in comune, ha per impegno di ſua profeſſione il non curare punto le coſe della terra. Che ſe mai per diſavventura una tal Religioſa ſi laſciaſſe ſorprendere da qualche genio, o attacco inverſo di eſſe, in verità che non vi ſarebbe di Lei la più infelice, nè inſieme la più ſcempiata; mentre ſprovveduta di tutto per vigore della profeſſata ſua povertà, dovrebbe patire violenze grandiſſime, ſe pur voleſſe ricattarſi anche delle ſole minuccie: e poi non di altro appunto che di minuccie ſarebbe infelicemente coſtretta a contentarſi. Qual miſeria non ſarebbe per chi ha avuto coraggio di ſolcare animoſamente il mare del ſecolo, venire poſcia alla Religione ad affogarſi in un cucchiaro d' acqua? Ed avendo avuto valore di vincere il Mondo, laſciarſi poi vincere da ciò, che niente vale nel Mondo? Se queſta però è vera ignominia, e pazzia, ſi creda adunque la Religioſa come poſta in obbligo dalla ſteſſa ſua profeſſione di avere uno ſpirito ſuperiore ad ogni coſa; e ſe ebbe coraggio di rigettare il tutto, tanto più vadano le minuccie; e giacchè ſi riſolvette una volta di venire a vivere come fuori del Mondo, di quanto ſi fa conto nel Mondo, non tenga Ella più conto in modo alcuno.

Il

Il quinto vizio da sfuggirsi è la cura, e sollecitudine di questo Mondo, cioè quella sollecitudine proibita dal Vangelo, che proviene dalla cupidigia, ed avidità, ma non già quell, che proviene dalla carità. Quanto è viziosa quella sollecitudine radicata in quell' interessato amor proprio, che per lo più ha ciascheduno a sè stesso, altrettanto è virtuosa quella, che nasce dall' amor generoso, che si ha verso il Prossimo, per ubbidire al comandamento della fraterna carità fatto da Cristo. Quindi siccome, per insegnamento dell' Angelico Dottore San Tommaso (1) in quelle Religioni, che hanno beni in comune, chi ha il carico di Procuratore del Convento deve essere sollecito nella sua amministrazione; e nulladimeno la sua sollecitudine è meritoria, quando sia diretta dalla carità, non al bene privato, ma al comune; così nelle Religioni, che vivono di mendicità, debbono, e chi ha il carico di Superiore, e chi tien quello di questuare le cose necessarie, essere quietamente solleciti nel provvedere alli bisogni della Famiglia; ma sempre con sentimento di carità, e non di avidità, nè per qualche lor comodo, e soddisfazione, ma con la retta, e santa intenzione di sovvenire i suoi prossimi servi del Signore, e ciò puramente per amore di Dio. Non sarà questa una sollecitudine d' impedimento alla perfezione, che anzi servirà di ajuto per arrivarvi, per essere di un merito assai grande. Bisogna però sempre avere avvertenza di non eccedere nelle Cerche sotto questo specioso pretesto di una buona intenzione diretta dalla carità; perchè la buona intenzione non basta per iscusare gli eccessi; essendo appunto questi come effetti pernicioſissimi di quella viziosa sollecitudine, di cui la Santa Madre ammonisce quì le sue Figliuole a guardarsi, ed a premurosamente sfuggire.

Gli ultimi due vizj, che nella sua ammonizione mostra la Madre Santa Chiara vivissimo desiderio sieno per sempre dalle sue Religiose sbanditi, sono la detrazione, e mormorazione: vizj più di ogni altro abbominevoli, perchè giustamente possono chiamarsi li distruttori infensissimi della vita comune, e di quel sacro vincolo di unità, e fraterno amore, che la Santa Madre sì caldamente in più luoghi della Regola, e specialmente in questo raccomanda alle sue Figliuole, per esser questo (come dice l' Appostolo) il legame di ogni perfezione. (2) E perchè in tre maniere può romperſi questo sacro vincolo della fraterna carità; cioè col pensare, col parlare, e coll' operare; perciò affine di secondare le giustissime premure, che addimostra su questo particolare la Santa Madre; ci faremo a porre in vista con la maggior brevità in tre distinti paragrafi, come debbansi diportare le Religiose per serbarlo fra di loro sempre indissolubile; dove ci verrà poscia opportuna occasione di discorrere delli due ultimi sovracennati vizj nel paragrafo secondo.

DELLA CARITA' CHE DEVESI PRATICARE CON LE SORELLE NEL PENSARE O SIA GIUDICARE LE LORO AZIONI.

A Mantenere dunque una Religiosa illesa la Carità co' suoi Prossimi, e più particolarmente colle sue Sorelle, deve pensar bene di tutte, di tutte parlar bene, e operare in maniera, che le sue azioni vengano a rendere sempre più indissolubile questo sacro vincolo della fraterna carità. E in quanto al pensare: si ha da usare dalla Religiosa tutta la premura in discacciare ogni giudizio, o sospetto, o dubbio temerario del Prossimo, e particolarmente delle sue Consorelle, colle quali sempre ha da convivere, tenen-

(1) 2. 2. *Quæst.* 188. *art.* 7. (2) *Coloss. C.* 13. 14.

nendole assai migliori di sè. Egli è difetto il dubitare senza ragione del peccato altrui; maggiore colpa l'averne positivo sospetto; maggiore è ancora, e tanto più grave, quando senza fondamento si giudica per certo del peccato di alcuno. Chi giudica in tal modo, sarà egli (dice Gesù Cristo) giudicato. (1) Si disse senza fondamento, perchè se mai vi fossero motivi certi da sospettare, ed anche da credere l'altrui male, allora per altro non vi è colpa: benchè però è sempre cosa più sicura, e alla carità più gradita il creder bene di tutti, e il discacciare per menzognieri così i giudizj, come i sospetti. Bisogna nondimeno avvertire, che ciò sempre non corre per quelle Religiose, che stanno nell' ufficio di Superiora, o di Maestra, perchè queste sono tenute qualche volta a sospettare, per evitare il male, che in certe occorrenze potrebbe succedere, se non vi si mettesse opportuno riparo. Ma quelle, che non hanno uffici, che le obbligano alla correzione, hanno da procurare di pensar sempre bene di tutte le loro Sorelle; e se vogliono, che ciò sicuramente riesca loro con facilità, guardinsi dallo stare a spiare i difetti, e li fatti altrui, nè sieno di quelle, che vorrebbono sapere per fino, se fosse possibile, cosa si pensa di loro; perchè queste tali si riempiono senza avvedersene di sospetti, di amarezze, ed anco di avversioni, e sono facili a giudicare alla peggio del loro prossimo con grave pregiudizio delle anime loro. Chi attende a sè, non si espone a questo pericolo; pensa sempre bene di tutti; non prende avversione ad alcuna, e mantiene il suo cuore disposto ad amar tutte con quell' amore, onde vuole la Santa Madre, che s' amino vicendevolmente le sue Figliuole.

DELLA CARITA' CHE DEVE PRATICARSI CON LE SORELLE NEL PARLARE.

PER rapporto alla Carità, che le Religiose hanno da usare verso del Prossimo nel parlare, fra cui il primo luogo aver debbono le loro Sorelle, ha da consistere primieramente in guardarsi sopra tutto dalla Detrazione, e Mormorazione, che sono gli ultimi due vizj, che la Santa Madre tanto inculca alle sue Figliuole nella predetta Ammonizione di dover sfuggire, come fra tutti i vizj li più opposti alla fraterna carità. La Detrazione allora si commette, quando con parole, o gesti misterioli si offende la riputazione del Prossimo specialmente assente. Questo vizio può chiamarsi con tutta ragione la peste della Carità fraterna, e il distruttore della vita comune; onde era perciò dal nostro Santo Padre cotanto odiato, che in una sua Conferenza arrivò a dire: Che qualunque suo Religioso, che del buon nome spoglia il suo Fratello, merita egli di essere spogliato dell' Abito Serafico. (2) La Mormorazione poi consiste in un lamento congiunto con l' impazienza, che si fa intorno a ciò, che dovrebbesi soffrire; oppure in un certo diabolico prurito di riferire agli altri quanto si è udito, o veduto, quantunque la carità obblighi in tutti i modi a tacere. Sì nell' uno, che nell' altro modo questo vizio è detestabile, perchè nemico capitale di quella santa pace, che deve regnare fra' sacri Chiostri sempre inalterabile.

Bisogna dunque a tutto costo cercare sempre di dir bene di tutti, e parlare degli altri, come ognuna vorrebbe, che fosse parlato di se medesima. E qualora accadesse sentire una Sorella dir male dell' altra, bisogna ben guardarsi di non incitarla a dire, o dimostrare di aver genio in ascoltarla, perchè allora si diviene colpe-

(1) *D. Matth. C. 7. 8.* (2) *Opusc. S. P. collat. 78.*

colpevole dello ſteſſo peccato. In tal caſo ſi deve riprendere chi mormora, quando ſia uguale, o d' inferiore condizione; ovvero partirſi, o almeno non darle udienza. E quando la Perſona, che mormora, foſſe ſuperiore a sè, deveſi allora dimoſtrare col ſilenzio, o colla meſtizia del volto, o col calare gli occhi a terra, che diſpiace un tale diſcorſo. Vuole anche la carità, che quando ſi può, e vedeſi eſſere fattibile poterne ricavare profitto, prendanſi le parti della Perſona della quale ſi mormora, o coprendo il difetto, quando ſi può, o almeno ſcuſando l' intenzione, ſe non può ſcuſarſi l' azione. Così faceva Santa Tereſa; e perciò dicevano le ſue Monache: che in quel Monaſtero dove ſtava la Santa, le Religioſe tenevano molto bene ſicure le ſpalle, perchè ſapevano, che in tali occaſioni Ella ſempre le difendeva con quella ſanta prudenza, che le dettava l' ardente ſua Carità.

A conſervare indiſſolubile il ſacro vincolo dell' amore fraterno, è duopo altresì avere tutto il riguardo di non riferire ad alcuna quello, che un' altra di male ha detto di Lei; mentre con ciò alle volte naſcono diſturbi, che durano meſi, ed anni nelle Comunità religioſe; onde in tale occorrenza ſi deve fare ciò, che inſegna lo Spirito Santo; cioè: non ſolo ſi deve racchiudere dentro di sè quella parola, che ſi è udita dire del proſſimo, ma ancora farla morire, affinchè mai più abbiaſi memoria di eſſa.

Nel tempo poi della ricreazione, che per ſollievo dello ſpirito ſuol darſi dalla Religione, guardinſi le Religioſe di non pungere alcuna Sorella, anche per burla, con parole frizzanti, o di non farla ſervire da giuoco alle altre, a cagione di qualche ſua naturale ſimplicità, o altro ſuo naturale difetto, dando in tal guiſa occaſione alle altre di deriderla, e motteggiarla; poichè tutto è ſommamente contrario alla carità, che vuole non facciaſi agli altri ciò, che non vorremmo foſſe fatto a noi. Che ſe un tal modo di procedere col ſuo proſſimo è biaſimevole per fino nelle Perſone ſecolari, quanto più ſenza comparazione ſarà riprenſibile in una Religioſa, che profeſſa una vita penitente, mortificata, ed auſtera. Similmente deveſi cercare a tutto potere nell' accennata occaſione di comune ricreamento di ſfuggire le conteſe, perchè da eſſe ne provengono non poche rotture di carità. Quando ſi diſcorre ſpecialmente di coſe, che poco importano, s' ha da dire il proprio ſentimento, ſe dir ſi vuole per diſcorrere, e poi biſogna quietarſi ſenza oſtinarſi a difenderlo: e meglio ſarebbe anche, che allora ſi cedeſſe, e ſi uniformaſſe a ciò, che dicono le altre. Era ſolito dire il Beato Fra Egidio fedeliſſimo compagno del noſtro Santo Padre: che in tali controverſie, quando ſi cede, allora ſi vince, perchè ſi reſta ſuperiore in virtù, e ſi conſerva con la carità la ſanta pace, che è un bene aſſai migliore del vanto di aver avuto ragione.

Diciamo in fine, che qualora accadeſſe, che taluna parlaſſe con ira, e ſdegno ad un' altra, e di qualche coſa la rimproveraſſe, quella, che ſarà ripreſa, cerchi di riſpondere con tutta dolcezza, e s' aſſicuri, che la vedrà toſto placata; mentre una dolce riſpoſta (dice lo Spirito Santo) (1) è baſtevole a placare lo ſdegno: e ſiccome il fuoco non può con altro fuoco ſmorzarſi, ma ſolo con l' acqua; così lo ſdegno non placaſi collo ſdegno, ma con la ſola dolcezza, e manſuetudine. S' ha però d' avvertire, che ſe quella che è dall' altra rimproverata con iſdegno, ſi ſentiſſe per tali parole turbata, allora è meglio, che taccia, perchè ſe parla, la paſſione in quel tempo le farà parere giuſto tutto quello, che dice, ma ſedato il diſturbo, vedrebbe, che quanto diſſe, tutto fu ſcompoſto.

(1) *Prov.* 15. 1.

sto, e mal detto.

DELLA CARITA' CHE DEVE PRATICARSI VERSO LE SORELLE COLLE OPERE.

IN quanto poi alla Carità, che le Religiose praticar debbono colle opere verso le loro Sorelle, ha da consistere in servirle in tutti i loro bisogni o sane che sieno, o inferme, e non solo nelli bisogni loro temporali, ma anche spirituali. Alcune Religiose dicono di amare teneramente le loro Sorelle, ma poi niente si vogliono scomodare per loro amore. Vi sarà taluna affollata da mille faccende del suo Ufficio, e perciò bisognosa d'ajuto; ed altre, avvegnachè veggano la necessità dell'affaccendata Sorella, se la passano con indifferenza, col bel pretesto, che loro non spetta entrare negli ufficj delle altre. A contentare la carità, non basta amare il Prossimo colle parole, ma bisogna amarlo co' fatti; mentre il vero amore si conosce dall'opera, e non dalle parole; e se chiamata (dice S. Bernardo) (1) ricusa per la Persona amata di operare, non merita il suo amore un tal nome.

Il miglior atto però di carità da usarsi col Prossimo è quello di aver zelo per il suo bene spirituale; imperocchè quanto lo spirito è più nobile del corpo, tanto più la carità, che si fa all'anima del Prossimo, è a Dio più accetta. Questa carità si esercita e colla fraterna correzione, e col buon esempio. Ma in quanto alla correzione, sonovi alcune che sottraggonsi dal farla colla scusa di non saperla fare; ma non giova scusarsi, mentre nel correggere (dice il Grisostomo) vi bisogna più carità, che sapienza. E' ben vero, che la correzione bisogna farla a tempo opportuno, e con carità, e dolcezza; ed allora sempre riesce fruttuosa. Chi è Superiora (già dicemmo), che è tenuta a farla per obbligo indispensabile del suo ufficio; e chi non è tale, è obbligata a titolo di carità sempre che speri di raccoglierne frutto. Si disse inoltre, che esercitasi la carità col buon esempio; e così è; mentre questo ha una gran forza per indurre gli altri a fare del bene: egli è mutolo sì (dice San Bernardo) (2) ma penetrante sì al vivo, che anche alli più sordi fassi sentire. Di fatti una Religiosa, che attenda daddovvero a santificare se stessa coll'esercizio della virtù, della mortificazione, e dell'orazione, può santificare tutto il suo Monastero, e con le parole, e colle opere, dando a tutte buon esempio, facendo i suoi esercizj divoti anche a questo fine d'indurre le altre a fare lo stesso. Nè si deve in ciò aver scrupolo di vana gloria; poichè quelle azioni, che non hanno dello straordinario, ma che convengono ad ogni Religiosa, che attende alla perfezione secondo il suo obbligo, debbano farsi anche a tal fine di dar buon esempio, e di tirare le sue Consorelle a Dio: tanto c'insinua Gesù Cristo medesimo in San Matteo. (3) Sicchè dunque il farsi vedere divota, mortificata, osservante esattissima della professata Regola, delle Costituzioni, e buone costumanze; applicata all'orazione, sollecita al Coro, alli comuni esercizj affine di dar buon esempio alle altre, non è atto di vanità altrimente; ma bensì atto di carità molto grata a Dio, e di gran vantaggio all'anima propria.

Questa sì importante materia della fraterna carità, per esser tale appunto, e tanto raccomandata dalla Madre Santa Chiara, ci ha fatti scostare alcun poco dalla propostaci brevità; onde ripiglieremo di bel nuovo il Testo della Regola, in cui la Santa Madre, dopo di avere sì caldamente inculcato alle sue Figliuole la sollecita cura in conservare l'unità, il santo fraterno amore, e la fuga degli accennati

(1) *Serm. 51. ad Soror.* (2) *Serm. de S. Benet.* (3) *Cap. 5. 16.*

nati vizj, disdicevoli tanto al suo Ordine, per essere fondato in povertà, umiltà, e carità; passa di poi ad esortare quelle = che non sanno leggere, a non cu- „ rarsi d'imparare. = „ Parla quì la Santa (per sentimento degli Spositori) (1) delle Sorelle Converse, che non sono state ammesse alla Religione per servizio del Coro, e per l'esercizio di Maddalena, ma per quello di Marta, che è di servire alle altre Monache in umiltà, e pazienza. Del resto le Religiose Coriste faranno molto bene ad imparare a leggere puntatamente, per poter recitare l'Ufficio divino con la dovuta decenza, e religiosità. In questo deve consistere il loro studio, al quale accoppiar debbono ancora lo studio necessariissimo della santa Regola, nè hanno da impiegare il tempo in studiare altre cose non necessarie, che potrebbero renderle vane, e presuntuose; quando nella sola umiltà hanno da riporre tutta la gloria; onde per ammaestramento loro, e di tutte le altre soggiunge la Santa Institutrice = „ Ma attenda- „ no che sopra tutte le cose hanno da de- „ siderare di avere lo Spirito del Signo- „ re, e la sua santa operazione = „ e vuol dire: che quelle, che pregiansi d'essere sue vere Figliuole, nient' altro debbano cercare, che lo spirito della propria vocazione, il quale consiste in un' altissima povertà, in una profonda umiltà, e secondo questo in tutto regolarsi; assegnando loro, per ciò fare, l'efficacissimo mezzo della santa Orazione; dicendo = „ Che „ orino a Dio con puro cuore = „ Onde conviene ben dunque, che le Religiose tutte v'attendano con fervore, e restino altresì indubitatamente persuase di questa gran verità: che se non avranno spirito di orazione, poco loro gioverà, per arrivare alla perfezione, l'essere vestite dell' Abito Serafico, e professare il Cappuccino Instituto. Ricordinsi le Religiose di quanto dicemmo nel settimo Capitolo, parlando dell' Orazione, e dovranno ingenuamente confessare esser questa una verità incontrastabile.

Chiude finalmente la Santa Madre questo decimo Capitolo, con esortare affettuosamente le sue Figliuole = „ ad ave- „ re umiltà, e pazienza nelle tribulazio- „ ni, ed infermità, ed amare quelli, che „ le perseguitano, riprendono, ed argui- „ scono = „ ed acciocchè lo facciano con santo, ed intrepido coraggio, ricorda loro la beatitudine apparecchiata per chi patisce a torto, e non cerca vendetta; dicendo = „ Beati quelli che patiscono per- „ secuzioni per la giustizia, perchè di loro „ è il Regno de' Cieli. = „ Di due cose dunque bisogna si persuadano le Religiose: una, che sebbene vivono in una Religione Santa, tutte però non sono Sante; perchè un Paradiso di Santi trovasi solamente nell' altra vita; onde si vuol dire con ciò, che se mai toccasse loro talvolta a dover convivere con qualche Religiosa immortificata, e tepida, debbano armarsi di umiltà, e pazienza per sopportarla con merito. L' altra cosa è, che sebbene la Santa Madre comanda alle Religiose di servire alle Inferme come vorrebbono essere servite loro medesime; ricorda quì ancora alle Inferme ciò (che noi pure altrove dicemmo) di avere pazienza nelle tribulazioni, ed infermità; onde dir volle, che quantunque le Religiose abbiano da servire le Inferme con tutta carità, premura, ed attenzione, non hanno però esse da mettersi in pretensioni, ed inquietarsi per ogni piccola mancanza o di servigio, o di cosa che sembri loro necessaria; ma debbano ricevere con pazienza e il male, che manda loro il Signore, e qualunque altro incomodo, che aggiunger si possa all' infermità medesima, e ringraziarlo di tutto cuore: e se le Sorelle prestano loro tutta l'assistenza, han-

(1) P. *Anton. ab Alboz. L. C. §. 11.*

hanno da mostrarsene grate: ma se talvolta mancassero, non hanno punto da lamentarsene, sul riflesso, che non lo meritano, perchè molto più mancano esse dei loro doveri con Dio.

CAPITOLO UNDECIMO.

Dell' Uffizio della Portinara, e della Custodia, che dee aversi della Porta del Monastero.

Siccome a detta del Santo Vangelo, chi custodisce nella casa l'ingresso, gode con tutta pace quanto possiede; (1) così il Monastero godrà tranquillamente il suo riposo, qualora se ne tenga ben chiuso l'ingresso alle Persone, che stanno al difuori; onde persuasa la Santa Madre di questa verità, d'altro non tratta in questo Capitolo, che dell' Ufficio della Portinara, e della custodia che deve aversi della Porta del Monastero. Contiene quest' undecimo Capitolo tre Precetti, ed un' Ammonizione: avvertendo, che tutti (in quanto appartengono all'essenziale della Clausura) obbligano sotto colpa grave tutte le Monache di que' Monasterj, ne' quali è introdotta Clausura Papale; come dichiara nella sua Bolla Eugenio IV. E perchè della Clausura se ne trattò bastevolmente parlando del Voto di Essa; quì perciò non replicheremo altra cosa circa questo particolare, passando immediatamente alla dichiarazione degli accennati tre Precetti.

Il Primo Precetto comanda tre cose. La prima è = „ Che la Portinara sia „ Donna prudente, matura, e di età con„ venevole, la quale ha da risiedere il „ giorno nella Cella della Porta con l' „ uscio aperto; e deve avere con lei una „ Compagna, che sia idonea, assegnatale „ dalla Superiora, la quale, quando sarà „ bisogno, in tutte le cose occorrenti fac„ cia la sua parte =„ Questo è ciò che primieramente comandasi con questo Precetto, il cui adempimento (dicono gli Spositori) (2) incaricato viene alla Badessa, la quale soltanto allora peccherebbe gravemente, quando di certa scienza imponesse l' Ufficio di Portinara ad alcuna Monaca tanto imprudente, e disapplicata, per cui potesse pericolare la Clausura. Deve perciò la Superiora in tutti li modi procurare di aderire alle premurose intenzioni della Santa Madre, con deputare a tale Ufficio una Monaca di ottima qualità, matura negli anni, esercitata nella virtù, prudente, ed accorta negli affari, grave nelle risposte, paziente nelle fatiche, la quale conduca un Ufficio così geloso con tutta pulizia, diligenza, e decoro del Monastero. A questa deve assegnare una Compagna di ugual carattere, benchè fosse di età qualche poco minore, esercitando l'una, e l'altra l' Ufficio con quella fedeltà, carità, e prudenza, che alle Monache si conviene; distribuendosi fra di loro il tempo dell' assistenza, e nell' impedimento dell' una supplisca l'altra; e nell' impedimento di ambedue, deve la Badessa provvedere di supplemento opportunamente, perchè non resti la Porta senza custodia.

La seconda cosa, che viene co-

(1) *Luc. Cap.* 11. (2) *P. Anton. ab Albog. L. C. §.* 12.

mandata in questo Precetto, si è = „ Che „ la Porta del Monastero sia di due par- „ ti, fornita di doppie ferrature, e cate- „ nacci, e si serri la notte con due chia- „ vi, una ne tenga la Badessa, e l'altra „ la Portinaja = „ Affermano gli Spositori: (1) che tutto questo non cade sotto colpa grave; mentre una Porta unita, e chiusa con una sola buona chiave può sufficientemente bastare per il fine essenziale della Clausura. La detta Porta però deve essere senza feneſtrello, e senza portello; chiusa con tal perfezione, che non vi si trovi forame, nè fenditure, per cui chi è al di dentro possa vedere, e parlare con quelli, che sono al di fuori, nè quelli, che sono al di fuori, possano vedere, o parlare con chi è di dentro. Qualora poi vi sia una sola chiave, deve questa la sera consegnarsi alla Badessa, ed essendovi due ferrature con due chiavi divise (come dice la Regola, a cui è ottima cosa l'uniformarsi) una chiave deve restare appresso la Superiora, la quale dovrà chiudere alla sera, ed aprire la mattina, e l'altra appresso la Portinara, alla quale solamente s'aspetta alle occorrenze di aprirla, senza mai lasciarla aperta, fuori del preciso bisogno, per breve che sia il tempo: dovendo prima di aprire chiedere, ed assicurarsi chi sia che chiede, e con qual licenza chiede di entrare. E avverta bene la Portinara di non mai dare la chiave ad altre, nè lasciarla giammai, o dentro della Porta, o appesa in qualche pubblico luogo. E se ci fosse richiesto: perchè mai tanto rigore per la Porta del Monastero? Rispondiamo con un moderno Spositore: perchè appunto è porta del Monastero; luogo gelosissimo, dalla cui vigilanza dipende tutto il buon ordine, decoro, e credito del Monastero medesimo.

Circa poi alla Ruota, di cui sebbene la Regola non ne faccia menzione, viene nondimeno permesso anche alle Cappuccine l'averla vicino alla Porta, per il bisogno che può occorrere frequentemente di mandar fuori, o introdurre le cose minute, che fanno di bisogno alle Monache, ed al Monastero, per non avere ogni volta aprire la porta, e così ovviare molti inconvenienti. Una tal Ruota deve essere formata di legno forte; di una competente grandezza, ed altezza; bene incastrata nel muro, in maniera che tra la muraglia, ed essa vi sia quel puro spazio necessario per potersi aggirare. Non v'ha da essere in essa nè foro, nè graticola, acciocchè chi è di dentro non vegga chi è di fuori, e così viceversa. Vi deve essere al di dentro una portella forte con sua chiave da potersi chiudere al bisogno. Della Ruota ne deve avere tutta l'esatta custodia la Portinaja, e sua Compagna, usando quella medesima diligenza, zelo, e prudenza, che come si è detto, usar deve in custodire la Porta, tenendola sempre chiusa, nè aprendola, che alle necessarie occorrenze; consegnando su la sera la chiave alla Badessa, e senza il di lei assenso non deve mai permettere, che alla Ruota si affaccia Monaca alcuna per parlare cogli Esteri. Senza allungarci di più, basterà il ricordare alla Portinara, e sua Compagna anche per questo particolare, quanto si è detto di sopra circa l'adempimento del suo Ufficio, da cui dipende un ben grande del Monastero.

Finalmente sotto questo Precetto comandasi in terzo luogo = „ Che in verun „ modo si apra la Porta a chi volesse en- „ trare, quando non vi concorra la „ concessione del Sommo Pontefice, „ ovvero la licenza del Cardinale „ Protettore = „ Per questa parte obbliga il Precetto sotto colpa grave (parlando sempre di stretta Clausura) come consta dalla Bolla di San Pio V., e di Gregorio

(1) *Idem P. Anton. L. C. & alii;*

gorio XIII. da noi altrove citate. Circa poi la licenza del Cardinal Protettore, questa al presente non è ammessa nemmeno per que' Monasterj di Monache, che dirette sono da' Frati Minori; che però tutti quelli, che per grave, e manifesta necessità dovranno entrare in Monastero, hanno da essere premuniti della sola licenza, e facoltà concessa in iscritto dall' Ordinario.

Il Secondo Precetto vieta espressamente = „ Che non sia lecito a veruno „ entrare nel Monastero prima della le- „ vata del Sole, nè dopo che sarà tra- „ montato: nè permettano le Monache, „ che in detto tempo alcuno rimanga in „ Monastero ec. = „ Questo Precetto a modo degli accennati obbliga sotto grave colpa, quando (come dicono gli Spositori) (1) al veniale non lo riducesse la parvità della materia; cioè la breve dimora fatta avanti, o dopo il tempo assegnato per entrare, ed uscire di Convento da quelli, che vengono ammessi per le approvate necessità. Si eccettuano però sempre li casi fortuiti di repentina infermità, in cui dovesse introdursi e prima della levata del Sole il Confessore, il Medico, il Chirurgo; ovvero dovessero questi necessariamente trattenersi in Monastero dopo di essere il Sole tramontato; essendo questa fra le altre tutte quella certa, manifesta, ragionevole, ed inevitabile causa, che eccettua anche la Regola.

Vuole inoltre la Madre Santa Chiara = „ Che in caso dovesse entrare il „ Vescovo nel Monastero per benedire la „ Badessa, o per consecrare alcuna Mo- „ naca, o per altro negozio per cui fos- „ se concesso al Vescovo di celebrare den- „ tro la Clausura; debba questi condur „ seco pochi, ed onesti Ministri = „ All' osservanza, e vigilanza di tutto ciò veniva una volta incaricata la Badessa sotto precetto, stante che al tempo della Santa Madre, le Badesse dell' Ordine, essendo perpetua nel loro Ufficio, eravi costume di benedirle solennemente; ma al presente, che le Badesse hanno da esercitare la loro carica per un solo Triennio, non devesi a questa (al dire de' Canonisti) (2) impartire tal solenne benedizione. Ma quando anche in alcuni luoghi vi fosse il costume di benedire la Badessa triennale, non è già necessario, che il Vescovo entri in Clausura, dovendosi fare tal funzione nella Chiesa esteriore; come è stato dichiarato dalla Sacra Congregazione. (3) Nemmeno al presente è più in uso la Consecrazione delle Monache, e specialmente delle Clarisse; poichè la stessa Sacra Congregazione ha pure dichiarato, che il Velo della Consecrazione, ove fosse in uso, si possa, e si debba concedere; eccettuatene però le Monache degli Ordini Mendicanti, (4) fra le quali le Monache, che professano la prima Regola di Santa Chiara, possono essere sicuramente le prime annoverate. Benchè presentemente anche in questa funzione il Prelato non entra in Clausura, dovendo farla alla solita Fenestrella delle Vestizioni; come parimente la medesima Sacra Congregazione ha stabilito. (5)

Il terzo Precetto, ed ultimo di questo Capitolo ordina = „ Che quando fos- „ se necessario far entrare alcun Operario „ in Monastero, sia obbligata la Bades- „ sa di porre alla custodia della Porta „ Persona prudente, e bene a proposito, „ per aprirla alli soli Deputati, e non „ ad altri = „ Obbliga parimente questo Precetto al modo stesso degli altri la sola

(1) *P. Anton. ab Albog. L. C.* (2) *Navar. Lib. 3. Const. 2. de stat. Monach. in primâ Edict. Lezan. Azor. & alii.* (3) *S. Congreg. apud Pasqualig. num.* 713. (4) *Barbos. L. 1. de jure Eccles. Cap. 44. n. 21. S. Congr. 2. Decem.* 1597. *& 30. Sept.* 1616. (5) *S. Congreg. R. 27. Julii* 1627. *apud Tambur. Quæst. 7.*

sola Badessa, in caso però sol tanto, che prudentemente dubitasse, che le Portinare ordinarie già deputate non fossero in tale contingenza sufficienti a custodire la Porta, e fare restar fuori chi ardisse voler entrare senza necessità, e licenza; onde fuori di questo caso il Precetto non obbliga sotto grave colpa; poichè in occorrenza di ammettere Operaj in Convento, non s' arrischierebbe l' essenziale della Clausura, lasciandosi alla cura della Porta la solita Portinaja, quando supponesi sia bastante a custodirla, quantunque non fosse delle più sufficienti. (1)

L' AMMONIZIONE, colla quale la Santa Madre termina questo Capitolo, così nella Regola viene espressa = „ Si guar- „ dino le Sorelle di non lasciarsi vedere „ da quelli, che per necessità entreran- „ no nel Monastero = „ Onde la Portinaja a tal effetto deve avere particolare cura, che quando negli occorrenti bisogni, e colle dovute licenze dovranno entrare nella Clausura Persone Estere, di far precedere all' ingresso il suono della Campanella, affine di rendere avvisate le Monache per loro regolamento, ed acciocchè abbiano tempo di ritirarsi dal luogo ove passar debbono tali Persone, e calarsi nell' atto stesso il velo sul viso per non essere vedute: e questo di coprirsi il volto dovrà farsi maggiormente da quelle, che saranno destinate a trattare colle dette Persone. Queste cautele medesime vengono pure assegnate dalle Generali Costituzioni dell' Ordine al Capitolo quartodecimo.

CAPITOLO DUODECIMO, ED ULTIMO.

Del Visitatore, e modo di regolarsi nella Visita.

PRendesi la Madre Santa Chiara una santa premura di fare in quest' ultimo Capitolo alcune essenziali Ordinazioni, spettanti al buon regolamento de' Monasterj dell' Ordine, ed allo spirituale profitto delle sue Figliuole.

LA PRIMA di queste Ordinazioni si è = „ Che il Visitatore delle Suore sia sem- „ pre dell' Ordine de' Frati Minori.

LA SECONDA = „ Che detto Visitato- „ re sia tale, che della di lui onestà, e „ santi costumi si abbia piena, ed indubi- „ tata notizia.

LA TERZA = „ Che le Sorelle abbia- „ no un Capellano con un Compagno Che- „ rico del medesimo Ordine, e questi sie- „ no discreti, e di buona fama: e due Fra- „ ti Laici di buona, e santa conversazio- „ ne, ed amanti dell' onestà, per ajuto, „ e soccorso della loro povertà.

LA QUARTA = „ Che non sia lecito al „ Capellano entrare nel Monastero senza „ Compagno, ed entrando stia in luogo „ palese, sicchè possa essere veduto da „ tutte.

LA QUINTA = „ Che le Sorelle sieno „ sempre obbligate ad avere un Cardina- „ le della Santa Romana Chiesa per Pro- „ tettore, Governatore, e Correttore nel- „ la forma contenuta nella Regola.

Tutte queste Ordinazioni sono obbligate di osservare colla dovuta dipendenza de' Superiori dell' Ordine, e sotto Precetto tutte le Monache sì Cappuccine, che

(1) *Ita P. Leander L. C. Cap. 37. n. 1.*

che della ſtretta Oſſervanza, le quali ſtanno ſoggette ai Prelati de' loro riſpettivi Inſtituti, ma non già quelle che ſtanno ſotto la cura, e giuriſdizione de' Veſcovi; e ſiccome queſto Monaſtero ſotto la detta Veſcovile giuriſdizione ritrovaſi; perciò ci diſpenſiamo dall'eſporre le ſovraccennate cinque Ordinazioni, come non neceſſarie al regolamento di queſta Comunità.

Il reſtante di queſto Capitolo contiene un' Ammonizione, e due Libertà. L' Ammonizione è queſta = „ Che entrando „ nel Monaſtero il Capellano col ſuo Com„ pagno, ovvero con altra Perſona per „ qualche neceſſità, ſtieno ſempre in luo„ go paleſe, dimodochè poſſano eſſere ve„ duti da tutti.

La Prima Liberta' conſiſte = „ Che „ in ordine al Confeſſare, Comunicare, „ dare l'Olio Santo, e fare la raccoman„ dazione dell' Anima alle Monache ec. „ ſia lecito al Capellano, e ſuo Compa„ gno entrare in Monaſtero.

La Seconda = „ Che a' ſuddetti Ca„ pellano, e Compagno ſia lecito entra„ re in Monaſtero per celebrare le Eſe„ quie, dire la Meſſa Solenne in occaſio„ ne de' Funerali; e parimente potranno „ entrare altre Perſone per ſeppellire le „ Defunte, e per fare altre coſe neceſſa„ rie in ordine a queſto, ſecondo ordi„ nerà la Badeſſa, la quale dovrà rego„ larſi ſecondo la conſuetudine del Mo„ naſtero.

Le accennate coſe poco abbiſognano di eſpoſizione; poichè ſe riguardaſi primieramente alla predetta Ammonizione; già ſi diſſe, ove trattoſſi della Clauſura: Che dovendo entrare il Confeſſore in Monaſtero per amminiſtrare il Sacramento della Penitenza a qualche Religioſa inferma, dovrà queſti portarſi a dirittura alla ſtanza della Malata, accompagnato da due Religioſe anziane, e nell'atto di tale amminiſtrazione; l' uſcio deve ſtare aperto in modo, che dalle dette due Religioſe aſſiſtenti, ſtando di fuori, poſſa eſſere veduto.

Così pure circa la prima Libertà; è coſa chiara (come accennoſſi altrove) che il Confeſſore (nomato dalla Santa Madre Capellano) può entrare in Monaſtero in occorrenza di dovere amminiſtrare il Sacro Viatico, l'Olio Santo, ed aſſiſtere alle Religioſe negli ultimi eſtremi. Tutta la difficoltà ſta per la ſeconda Liberta', che dice: poſſa entrare il detto Confeſſore per fare li Funerali delle Religioſe Defunte; mentre ciò ſolamente potrà farſi in que' Monaſterj dove non vi è per anche introdotta Papale Clauſura; ma dove è introdotta, viene eſpreſſamente proibito con più Decreti dalla Sacra Congregazione. (1) Così pure ne' detti Monaſterj di rigoroſa Clauſura non può la Badeſſa di propria autorità introdurre perſona idonea per ſeppellire le defunte Religioſe; poichè quando non ſieno a ciò valevoli le medeſime Monache, ſpetta al Veſcovo concedere tale licenza. Queſto è quel tanto, che può dirſi nella Spoſizione di queſto ultimo Capitolo, al quale daremo compimento coll' accennare qualche coſa ancora circa la viſita del Prelato, eſſendo queſta una materia di non ordinaria importanza, come lo addimoſtra la ſteſſa Santa Madre ſul principio di queſto Capitolo: onde moſtreremo in un ſol paragrafo come debbonſi regolare le Religioſe in occorrenza di viſita.

ULTIMO PARAGRAFO DELLA VISITA DEL PRELATO.

La viſita canonica, di cui quì ora parlaſi, altro non è in ſoſtanza, che un atto, per cui il legittimo Prelato delle Monache ricerca lo ſtato, ed i coſtumi delle Monache a ſe ſoggette, ad effetto

(1) *Vide P. Lucc. Ferrar. Verb. Monial. Art. 5. num. 57.*

fetto di correggere gli eccessi con opportuni rimedj, e di promovere il loro spirituale, e temporal bene, secondo il prescritto de' sacri Canoni, delle Regole, e Costituzioni delle rispettive Religioni. Questa visita può essere di due sorta; cioè generale, e particolare. La generale è quella, che fa ordinariamente ogni anno il Prelato per debito del suo uffizio pastorale. La particolare è, quando visita per zelo, per carità, e per motivo di rimediare a qualche grave improvviso sconcerto accaduto, che a farlo lo muove estemporaneamente.

Può il Prelato delle Monache delegare l' uffizio di visitatore ad altri, e lo può anche in quelle cose, che gli competano solamente per delegazione della Sede Appostolica. (1) Parimente in tempo di visita può il Prelato entrare nella Clausura; dovendo però seco condurre Compagni, che possono essere tre, ed anche quattro, o cinque secondo la consuetudine: Sebbene il Sommo Pontefice Gregorio XV. (2) vuole che sieno pochi, provetti, e Religiosi; cioè pii, e timorati; potendo questi ancora essere di qualche Ordine Regolare.

Venendo poi al particolare delle Religiose, circa al come debbonsi regolare in detta visita; diciamo primieramente col comun sentimento de' Dottori, e Spositori: Che sì la Badessa, che le Monache suddite hanno ben da guardarsi dal non nascondere al Visitatore la verità delle cose, concernenti l' osservanza regolare, la santa Regola, le Costituzioni, e buoni usi della Religione; dovendosi manifestare con sincerità, e verità tutte quelle cose, che hanno bisogno di rimedio, o di correzione; e ciò affinchè il detto Visitatore possa debitamente compire al suo uffizio, levando i disordini dal Monastero, stabilendovi la regolare osservanza, e correggendo quelle, che potessero aver bisogno, o in pubblico, o in privato, secondo la qualità della mancanza, e che richiede la giustizia, e la carità.

Secondariamente si fa avvertire: che essendo interrogate le Monache dal Prelato in occasione di visita intorno all' osservanza regolare, sono obbligate sotto pena di colpa grave a rispondere con tutta verità, ancorchè Egli nell' aprire la visita non avesse fatto su di ciò formale precetto di santa Ubbidienza; imperocchè siccome il Prelato in tempo di visita è obbligato sotto la medesima pena ad interrogarle; così allo stesso modo sono esse obbligate a rispondere la verità; mentre Elleno ancora, come parte della Comunità, sono tenute a promovere il ben comune: ed ancorchè le dette trasgressioni fossero leggiere, sarebbero nullaostante obbligate alla maniera stessa manifestarle, essendo giuridicamente interrogate; perchè quantunque dette cose fossero leggiere in sestesse, direbbonsi però gravi in ordine al ben comune. Ciò sempre si ha da intendere quando le trasgressioni fossero per anche in essere, e non fossero prima della visita emendate. (3)

E per verità, che ingannerebbe bene se stessa quella Religiosa, che in occasione di visita si facesse scrupolo di parlare, col falso pretesto di non mancare alla carità verso qualche sua Consorella, o Suddita, o Superiora che fosse; tacendo al Prelato, se non come a Giudice, almeno come a Padre, que' difetti, e mancanze, che per ogni verso abbisognano di correzione; poichè in tal caso dovrebbe bensì aver scrupolo grande di tacere, perchè tacendo, viene ad aggravare l' Anima propria, sì per la disubbidienza che fa, sì per il danno notabile, che reca al comun bene. Nè può essere la Religiosa dispensata

(1) P. *Anton. ab Albog. in Memoriale Chat. Cap.* 11. §. 5. (2) *Const. quæ incip. dubiis. Vide Bonac. de Clausura &c.* (3) *Ita P. Anton. ab Albog. L. C. & Omn. Exp.*

fata da tal obbligazione se non nelli seguenti casi = Primo. Quando gli abusi, o disordini sono stati corretti da chi s' aspetta prima della Visita. Secondo Quando la Religiosa delinquente si è già emendata. Terzo. Quando il delitto da denunziarsi si sapesse sotto segreto naturale: qualora però da detto delitto non fosse per risultarne ruina, o infamia al Monastero. Quarto Quando si sapesse di certo, che il Prelato non sarebbe per porre riparo a ciò, che si è per denunziare; perchè nessuno è tenuto a cose inutili. Quinto. Quando si sapesse accertatamente essere già stata la cosa denunziata da altre; perchè in tal caso cessa il fine della denunzia. Sesto. Finalmente quando prima della venuta del Prelato non abbiasi premessa la correzione con la Sorella delinquente, e si spera, che per mezzo di essa sarà per emendarsi; onde bisogna bene avvertire, che niuna deve in modo alcuno rivelare al Prelato il difetto della Sorella, quando prima non l'abbia corretta; ognivolta che (come si è detto) possa prudentemente sperare di renderla emendata con tal correzione. E la ragione di ciò si è; perchè tanto il Prelato, quanto le Monache debbano osservare l'ordine della correzione fraterna insegnata da Gesù Cristo nel suo Vangelo; ed essendo quest' ordine di Legge Divina, non può alterarsi senza aggravio della propria coscienza. Che se poi la delinquente non vuol badare, nè si emenda; allora può chiamarsi alla sua correzione il Prelato, se non come Giudice, almeno come Padre: ma senza avere prima fatta una tal prova di una confidente, fraterna, e segreta correzione, è un disamore, o anzi un' ingiuria il riportare i difetti della Sorella al Tribunale del Prelato, il quale certamente quando comanda, che gli sieno rivelati i disordini, non mai intende di pervertire quell' ordine tanto giustamente dal Vangelo prescritto.

E' ben vero però, che alle volte taluna può essere inabile a fare una tal correzione, perchè, verbi grazia, è assai inferiore di grado, o perchè non saprà ben dire; ovvero perchè Ella stima, che il Prelato istesso con saggia prudenza, e con paterno amore farà assai meglio di Lei. E in tali casi (quando la cosa sia veramente così) può la Suddita, senza aver fatta prima la correzione, riportare i difetti della Sorella al Prelato, ma solo come a Padre; perocchè il Prelato poi in casi tali non ha da procedere con veruna pubblicità; ma solo con amore deve avvertire la delinquente de' suoi mancamenti, esortarla, e premere con tutte le buone maniere, come avrebbe dovuto fare la Suddita, giacchè in quel caso Egli fa le sue veci nel correggerla. (1)

Ecco dunque come debbano regolarsi le Religiose nelle denunzie da farsi nelle visite del Prelato; nelle quali mettansi ben a mente, che il solo preciso motivo di farle esser deve il solo amore di vedere emendato il Prossimo, o riparato il danno, che dal suo fallo, o dalla trascuratezza, e mancanza di chi governa, ne viene alla regolare osservanza, o all' intera Comunità. Altrimente se poi è la passione, il livore, l' invidia, o il proprio interesse, che muove; siccome allora si sta fuori de' dettami del Vangelo, e de' riguardi rettissimi della Giustizia; così non solo non si deve, ma non si può, senza offesa della propria coscienza, portar al Prelato gli altrui falli. Il che non accaderà sicuramente se nelle Visite le Religiose tutte avranno d' avanti agli occhi della loro mente la sola maggior gloria di Dio, lo spiritual bene delle loro Sorelle, l' accrescimento della regolare disciplina, e il profitto migliore del loro Monastero: anzi in cotal guisa si disporranno per ricevere dal loro Prelato Visitatore la Plenaria Indul-

(1) *Ita P. Bernard. a Bonon. L. C. lect.* 28. *Cap.* 10. §. 9. *& alii.*

dulgenza, e remissione di tutte le pene dovute a' loro peccati, concessa nella Visita per Indulto Apostolico dalla Santa Memoria di Leone X., ed Urbano VIII. ricevendo esse di più la grazia sopra tutte le Censure ignorate, o scordate, assegnochè ricordandosene poscia, in vigore di tale assoluzione possano essere assolute da qualunque Confessore, che sia approvato per ascoltare le Confessioni delle Religiose ne' Monasterj. (1)

Dà fine pertanto la Santa Madre, al modo stesso del Santissimo nostro Patriarca, alla Serafica Regola, con raccomandare caldamente alle sue Figliuole = „ Di „ essere sempre Suddite, e soggette alla „ Madre Santa Chiesa, stabili nella Fede „ Cattolica, e osservatrici in perpetuo del„ la santa Povertà, ed umiltà del nostro „ Signore Gesù Cristo, e della sua San„ tissima Madre = „ Con queste uniformi espressioni finiscono li Santi nostri Progenitori di dar mano alla lor Regola, che ben può dirsi una sola, per essere questa, data alle Suore, al pari dell' altra, che professano li Frati, un Sommario del Santo Vangelo, e questa (come dicemmo fino da principio) un puro traslato di quella; onde le Figliuole non meno, che i Figli di sì gran Patriarca possono santamente gloriarsi di professare una Regola, che chiamar devesi giustamente opera più celeste, che umana; sì perchè dettata da Gesù Cristo medesimo, e dal Cielo in tanti modi favorita; sì perchè ancora dirige li suoi Professori per la strada più sicura della virtù; li porta ad una perfezione la più eminente; gl' innalza all' imitazione del Redentore la più perfetta, ed in conseguenza apre loro la porta del Paradiso, e li mette a parte di una particolare Beatitudine per tutta un' eternità.

Quanto dunque, Figlie dilettissime nel Signore, venerare dovete una Regola sì Santa, altrettanto vi dovete studiare di efattamente osservarla; acciocchè produrre possa in voi sì copiosi frutti di santificazione, e di gloria: e siccome il mantenerla viva nel vostro cuore, secondo la sua vera intelligenza, servirà a farvi vivere come Ella vi prescrive; così dovete farvi premura di studiarla spesso, spesso attentamente ponderarla. E perchè a voi non è permesso di parlarne sovente con chi ajutar potrebbevi a meglio intenderla; leggete perciò frequentemente questa per se stessa chiara, ed intelligibile Sposizione, la quale vi darà ajuto, e lume bastevole per iscoprire di essa il vero senso; essendo stato questo appunto il solo, ed unico fine da me preteso in comporvela. Ricordovi per ultimo ciò, che pur dissivi fin da principio: Che qualora collo studio, e col discorso cercherete della Santa Regola la vera intelligenza, sempre ne riporterete copiosa Benedizione dal Serafico Patriarca, e dalla Santa vostra Madre, a' quali dopo Dio, e la Vergine Santa (appresso di cui imploro l' ajuto delle fervorose vostre Orazioni) sia lode, onore, e benedizione in eterno. Amen.

BE-

(1) *P. Renuald. M. R. L. C. Cap. 24. §. 3.*

BENEDIZIONE
DELLA MADRE SANTA CHIARA

Alle ſue Figliuole da leggerſi, e riceverſi dopo letta la ſanta Regola, quando tutte le Monache alzateſi in piedi colle mani giunte divotamente l' udiranno leggere dalla Badeſſa, o da chi dopo di eſſa precede, come ſiegue.

NEL NOME DELLA SANTISSIMA TRINITA'. AMEN.

SORELLE CARISSIME.

IL Signore vi dia la ſua ſanta Benedizione, e colla ſua faccia riſplendente vi guardi, e vi abbia miſericordia, con darvi la ſanta pace; e ſimilmente a tutte quelle, che verranno in queſt' Ordine. Io Chiara Serva di Gesù Criſto, piccola pianta del Padre San Franceſco, Sorella, e Madre voſtra, ancorchè indegna. Prego il noſtro Redentore, che per interceſſione della ſua Santiſſima Madre, di San Michele Arcangelo, degli Angeli Santi, e di tutti li Santi, e Sante, vi dia, e conferma queſta Benedizione in Cielo, e in Terra. In Terra moltiplicandovi la ſua grazia, e virtù; in Cielo innalzandovi tra li ſuoi Santi, e Sante. Io vi dò la mia Benedizione in vita, e dopo morte in quanto poſſo, e più di quello, che poſſo. Amen.

BREVE RAGIONAMENTO
SOPRA L' OSSERVANZA DELLE COSTITUZIONI.

SIccome per ben difendere, e mantenere nella ſua ſpeziosità l'antica Geruſalemme, volle il Signore, che foſſe cinta di groſſe mura, e poſcia recinta di fortiſſimi Antemurali, perchè foſſero di riparo al riparo medeſimo della Città; così per ben difendere, e mantenere nella ſua bellezza, qual nuova Città ſceſa da Dio, la Religione, volle il Signore, che foſſe cinta di groſſe muraglie di ſantiſſime Leggi, e foſſe poſcia recinta a guiſa di fortiſſimi Antemurali da parecchie Coſtituzioni, e clauſtrali Conſuetudini, che ſtabilite di tempo in tempo foſſero di riparo alle Leggi medeſime, dalle quali la Religione viene riparata, e molto bene difeſa. Provvida diſpoſizione in vero di quel Signore, che per mezzo di peritiſſimi Fondatori volle in queſto modo fortificare l' inſtituzione degli Ordini Rego-

golari; praticamente offervandofi, che dove trovafi indebolita l'offervanza delle Coftituzioni, indebolito pure trovafi delle medefime Leggi il riparo; anzi può dirfi, che effo per ogni parte fmantellato vedrebbefi, qualora premunito non foffe da queſto forte, e sì poderoſo Antemurale.

Che fia ciò vero, Religioſe amatiſſime, baſta volgere addietro lo ſguardo, e mirare, anche ſolo di paſſaggio, l'Ordine ſteſſo della Madre Santa Chiara, per eſſerne pienamente perſuaſo. Voi lo vedrete incominciare, ed ancora per non ſo qual tratto di tempo fervoroſamente proſeguire nella perfetta offervanza di quella Legge ſantiſſima, che alla Santa voſtra Madre diede il Serafico Patriarca; ma poi lo ſcorgerete ancora perdere a poco a poco la venuſtà ſua primiera, e ridurſi biſognoſo per fino di opportuna Riforma; e ciò non per altro; perchè ſulle prime non ebbe queſto forte, e sì neceſſario Antemurale, che il preſervaſſe. Se non che volendo pure la Divina bontà ridonare a queſta miſtica Geruſalemme l'antica ſua bellezza, traſcelſe per Riformatrice dello ſcaduto Ordine la Beata Colletta, quale dopo varie accertate prove di averla Iddio a sì grand'uopo deſtinata, l'ardua impreſa con Serafico ſpirito intrapreſe, e col divino ajuto riuſcitavi felicemente, adoproſſi toſto, affinchè il riparo della Regola Serafica più in avvenire non reſtaſſe ſenza la ſicura difeſa di ben ponderate, e ſante Coſtituzioni. Furono queſte immediatamente per autorità Appoſtolica dal Miniſtro Generale dell'Ordine compilate; e queſte pure hanno ſempre ſervito come di forte Antemurale alla perfetta offervanza della ſanta Regola in que' ſoli Monaſterj però, in cui le Religioſe ſonoſi data premura di perfettamente offervarle; perchè ſi ſono vedute, anche dopo la ſteſſa mentovata Riforma, non poche Comunità di queſt'Ordine decadute dall'intrapreſa fervoroſa offervanza della profeſſata prima Regola di Santa Chiara.

Ma che ſtupirſi di ciò, dilettiſſime! Queſto anzi deve farvi reſtare perſuaſe di queſta gran verità: Che ſe veggonſi introdotti diſordini ne' Monaſterj, da altro ſicuramente non proviene, che dalle Coſtituzioni non offervate, dagli Ordini, e Statuti non obbediti; non potendoſi ora mai più ſentire con pace quel detto sì ſcandaloſo: Le Monache ſono chiuſe ne' Monaſterj, e tanto baſta ſenza di più aggravarle con nuovi peſi; a cui potrebbeſi ſenſatamente riſpondere: Che baſterebbe alle Monache il chiuderſi ne' Monaſterj, ſenza eſibire loro altra Legge, che quella della loro profeſſione, quando a queſta Legge corriſpondeſſe l'eſatta offervanza di quanto promiſero a Dio; ma ſiccome non è giammai, che giungano all'eſatta offervanza di quanto promiſero, ſenza offervare eziandio quanto conduce alla perfetta offervanza della loro Legge; così conviene, che ſieno munite di Coſtituzioni, e Statuti, che le difendano, e le mantengano nella ſoſtanziale offervanza delle profeſſate loro leggi.

A dir però vero: nò che non ſono di peſo, come vengono da certi ſpiriti deboli riputate le Leggi, che ſono fuori della Regola profeſſata; ornamento anzi prezioſo deve dirſi, che tanto abbellifce le Religioſe Spoſe di Gesù Criſto; quando che queſte non diveniſſero di tale delicatezza, che loro ſerviſſero di peſo per fino le gioje, che ſervono di ornamento, e ne fanno meglio ſpiccare l'avvenenza. Nò, tornaſi a ripetere, che non ſono di peſo; ma ſono loro date le poſteriori Leggi delle Coſtituzioni, e Statuti, perchè con maggior facilità portino ſenza aggravio l'onorevole, e ſoaviſſimo peſo della profeſſata loro Regola; facendo l'eſperienza toccare con mano: che in que' Monaſterj, in cui vengon quelle puntualmen-

mente offervate, offervata viene pure con pari efattezza la Regola, e vivono le Religiofe con grande efemplarità, ed edificazione del Secolo.

Ciò premeffo: Eccomi ora, dilettiffime Figlie in Gesù Criffo, a confegnarvi colla Spofizione della voffra Regola le poco fa mentovatevi Generali Coffituzioni dell' Ordine, da me tante volte rammentate in quafi tutti i Capitoli da me efpofti. Aveva nel primo brieve manofcritto, che vi diedi, inferito in alcuni luoghi il Teffo genovino di effe, che fatto mi venne di ritrovare appreffo di un accreditato Spofitore; ma poichè per buona forte mi riufcì di rinvenire l' Originale, benchè a gran ffento, per efferne ora mai perdute le ffampe; mi fono contentato in quello nuovo refcritto di porvi le fole citazioni, potendole rifcontrare per voi medefime nello ffeffo confegnatovi Originale. Queffe Coffituzioni, che come udiffe, furono fatte fino dall' anno 1434. ad iffanza della Beata Colletta per tutto l' Ordine delle Clareffe; allorchè poi nel Giardino Serafico fpuntò la novella pianta del noffro Cappuccino Inffituto, vennero con pari autorità Appoffolica riformate dal Miniffro Generale dell' Ordine noffro, e confegnate al primo Monaffero di Cappuccine, che fi erreffe in Roma, ed indi pofcia furono effefe a tutti gli altri Monaffer, in cui profeffafi la prima Regola di Santa Chiara.

Queffe Coffituzioni dunque fono quelle, che coffituifcono l' Inffituto offervantiffimo delle Cappuccine, e lo fanno diffinguere da tutti gli altri Inffituti delle Clareffe: ficchè avendo voi chiamate il Signore a profeffare queffo fanto Inffituto, non folo vi ha chiamate all' offervanza de' Santi Voti; che queffi fono comuni eziandio alle altre Religiofe: nè tampoco vi ha chiamate ad offervare folamente la Regola di Santa Chiara; che queffa avrebbefi potuta offervare da voi coll' entrare in qualche altro Ordine di Francefcane di ffretta offervanza; ma nel chiamarvi a profeffare l' Inffituto delle Cappuccine, vi ha egli fingolarmente chiamate all' offervanza di queffe Coffituzioni, effendo queffe fole, che regolano con fanta uniformità tutte le Religiofe di queffo fanto Inffituto, e lo diffinguono in particolare modo da tutti gli altri; onde voi con verità non corrifpondereffe alla voffra vocazione, fe in queffa offervanza non voleffe effere puntuali.

Affine dunque di ben riufcirvi, dovete leggerle fpeffo con tutta l' attenzione, e troverete in Effe lo fpirito della profeffata voffra Regola, che vi confermerà in moltiffime cofe quanto vi ho detto in queffa Spofizione. Da Effe vedrete pure ufcite, come da limpida fonte, quelle particolari Coffituzioni, o Regole di vivere, che vi lafciò fcritte prima di fua morte la voffra buona Madre, e Fondatrice Suor Marianna del Cuore di Gesù; le quali come tanti piccoli ruffelli tendono ad inaffiare rifpettivamente queffa voffra Comunità, come l' inaffio di quella forgente fi effende ad irrigare tutto l' Inffituto efemplariffimo delle Cappuccine, facendolo rifiorire nella perfetta offervanza della Serafica Regola, della Regolare difciplina, e mirabile fantità di vita: ficchè offervando voi le prime, verrete fenza meno ad adempire quanto vi prefcrivono le feconde, e queffe efattamente offervando, le altre ancora verranno da voi con perfezione offervate. Per animarvi dunque a quanto finora vi ho fuggerito, applicherò per ultimo a voi le belle parole del Santo Profeta Ifaia, colle quali confortava l' eletto Popolo d' Ifraelle (1) ad offervare fedelmente la legge data loro da Dio, e le fante tradizioni de' loro Padri.

Afcoltatemi (diceva in perfona di Dio medefimo) (2) voi, che feguitate ciò

(1) *Cap. 51. v. 1. & feq.* (2) *Audite me &c. v. 1.*

ciò, che è giusto, e ricercate il Signore. Rivolgetevi (1) talvolta a mirare la vostra origine, che io privilegiai (2) dalla mia vocazione, e sopra la quale sparsi le mie benedizioni sì largamente. La legge (3) che io vi ho dato per mezzo de' miei Ministri, e per esempio, e per istruzione anche degli altri Popoli, viene immediatamente da me. E chiunque (4) vorrà appartenere all' Eredità mia, la porterà scritta nel proprio cuore. Per quanto (5) questa vi distacchi dalle profane nazioni del Mondo, io saprò consolare colle mie celesti delizie la solitudine vostra. Io vi farò ritrovare in essa il vero gaudio (6), e la vera allegrezza, e le consecrate vostre abitazioni risoneranno di azioni di grazie, e di voci di laude al mio nome. Io farò la vostra sempiterna salute (7), e la fedele vostra osservanza de' miei precetti farà passare di generazione in generazione la mia giustizia.

Meditate, Figlie dilettissime, e gustate per voi medesime il senso di queste divine parole; e animandovi con esse ad adempire perfettamente quanto da voi esige la professione, che avete abbracciata, prefiggetevi di lasciare a quelle, che verranno dopo di voi, l'insegnamento, e lo stimolo de' vostri esempj, co' quali, e colla grazia del Signore venga a stabilirsi in cotesto Santuario una costante successione, ed una perpetua pratica di quella Regolarità, ed osservanza, che per divina misericordia vi fiorisce presentemente. La benedizione di Dio Onnipotente scenda sopra ognuna di Voi, e vi confermi nella santa risoluzione, che avete sempre avuta d' essere vere Figlie del Serafico Patriarca, dal quale imploro umilmente perdono di quanto mai avessi detto o contrario, o non conforme alle sante sue intenzioni; e lo supplico con tutto l' affetto a spargere sopra di me, sopra di voi, e sopra quanti si pregiano d' essere suoi Figliuoli quello spirito Serafico tanto necessario per intendere, amare, e fedelmente osservare quanto promettemmo nella solenne nostra Professione; onde col cuore sulle labbra ripeto colle voci del buon Eliseo al suo santo Padre, e Maestro Elia (8): *Obsecro, Pater mi, ut fiat in me, ut fiat in aliis duplex spiritus tuus.*

FINE DELL' OPERA.

Sottomessa al giudizio, e alla correzione del mio Ordine; e massime della Santa Romana Chiesa, senza di cui non voglio aver detto ciò, che ho detto.

SOM-

(1) *Attendite ad petram &c. v.* 1. (2) *Attendite ad Abram &c. v.* 2. (3) *Lex a me exiet &c. v.* 4. (4) *Populus meus &c. v.* 7. (5) *Ponet desertum ejus &c. v.* 3. (6) *Gaudium & læti. &c. v.* 3. (7) *Salus autem mea &c. v.* 8. (8) *Reg.* 4. *C.* 2.

SOMMARIO.

Delle Indulgenze concedute a' Frati Minori, ed alle Monache di Santa Chiara.

LE Monache di Santa Chiara colle loro Chiese soggette a' Frati Minori partecipano indubitatamente di tutte le Indulgenze concedute a' Frati Minori, secondo la dichiarazione de' Sommi Pontefici, come notano le Rubriche del Breviario Francescano al numero 182. Anzi che le Monache stesse di Santa Chiara sì Osservanti, che Cappuccine soggette alli Vescovi ne sono partecipi, secondo il Decreto della Sacra Congregazione. (1) Come pure le Monache del Terz' Ordine soggette agli Ordinarj, per altro Decreto, (2) e per fino le Monache del Terz' Ordine chiamate di Santa Elisabetta, benchè solamente recitano l' Ufficio della Beata Vergine, ne sono partecipi per altro Decreto. (3)

I. La Stazione del Santissimo Sacramento conceduta da Leone X. alli Frati Minori è celebre, e singolare. Questa non fu rivocata da Paolo V., anzi fu confermata; come trovasi nelle particolari Rubriche del Breviario Francescano; (4) poscia per participazione è fatta comune a tutti gli altri Regolari dell' uno, e dell' altro sesso. Questa Stazione si fa recitando sei *Pater noster*, *Ave Maria*, *Gloria Patri* avanti il Santissimo Sacramento, e con essa si acquistano tutte le Indulgenze di Roma, di Gerusalemme, di Compostella, e della Porziuncula; anzi per sentimento di un accreditato Scrittore (5) non solo in Chiesa si acquistano le medesime Indulgenze, ma in qualunque luogo, in Cella, nel Coro, nel Chiostro, nell' Oratorio, ed in qualunque ora, sia giorno, sia notte, e ciò per concessione dello stesso Sommo Pontefice.

Per rispetto al numero delle Indulgenze di Roma non vi è, che possa farne il preciso computo. Il Padre Viva asserisce, che le Indulgenze Plenarie ordinarie sono di numero 38. per ogni giorno, e che le straordinarie sono moltissime, distribuite ne' Mesi dell' anno; cioè, nel Mese di Gennaro numero trentasei = Di Febbrajo numero quarantauna = Di Marzo numero cinquantacinque = Di Aprile numero ventiquattro = Di Maggio numero quarantaquattro = Di Giugno numero ventidue = Di Luglio numero quarantadue = Di Agosto numero cento quarantacinque = Di Settembre numero cinquantaotto = Di Ottobre numero tre = Di Novembre numero cinquantanove = Di Decembre numero cento trè; oltre alle innumerabili Indulgenze, che non sono Plenarie. Quelle di Gerusalemme, e di Compostella sono ancor esse moltissime Plenarie, e non Plenarie. Celebre dunque, e singolare deve chiamarsi questa Stazione, la quale seco porta un Tesoro spirituale così sorprendente, applicabile anche per modo di suffragio a prò de' Defunti.

II. Può dirsi simile alla suddetta l' Indulgenza conceduta da Giulio III. a' Frati Minori, che recitano sei *Pater*, *Ave*, e *Gloria Patri* avanti il Santissimo Sacramento colle braccia distese la sera prima di andare al riposo; e se fuori di Convento avanti l' Immagine di Gesù Cristo, o di Maria Santissima, o di qualche Santo: Indulgenza, che confermò Innocenzo XII., come ricavasi dall' accennata Rubrica. (6)

III. Leone X. concede a' Religiosi Francescani Indulgenza Plenaria, se reciteranno la Corona della Madonna di sette poste,

(1) 14. *Maji* 1714. (2) 19. *Augusti* 1747. (3) 5. *Februar.* 1748. (4) *Num.* 80.
(5) *Casarub. Ver. Indulgen. Stationum n.* 11. (6) *Num.* 89.

poste, con sette *Pater noster*, e sette *Ave Maria*; ed in fine un *Pater*, *ed Ave* per il Sommo Pontefice, confermata da Innocenzo XI. come si ha nelle Rubriche particolari. (1) Questa chiamasi la Corona delle sette Allegrezze di Maria Santissima, le quali Allegrezze furono 1. Quando fu Annunziata = 2. Quando visitò Santa Elisabetta = 3. Quando partorì il suo Figliuolo Gesù = 4. Quando lo vide adorato da' Magi = 5. Quando lo ritrovò fra' Dottori = 6. Quando fu Assunta al Cielo = 7. Quando fu Coronata dal suo Divin Figliuolo.

IV. Leone X., e Giulio II. concedettero Indulgenza Plenaria a' Frati Minori, che recitano la Corona del Signore di trentatre *Pater noster*, *ed Ave Maria* in memoria delli trentatre anni, che visse quì in terra Gesù Cristo. Chi è infermo, o impotente acquisterà quest' Indulgenza, se in vece di recitare detta Corona, reciterà un Salmo, o Inno del Signore, o della Beata Vergine.

V. La medesima Indulgenza acquistasi da' Frati Minori a prò de' Defunti, qualora recitano li Salmi Penitenziali, o Graduali, o l' Ufficio de' Morti.

VI. Quando li Frati Minori, o le Monache si comunicheranno in grazia del Signore, come si suppone, e pregheranno secondo il consueto conforme l' intenzione del Sommo Pontefice: cioè per l' esaltazione di Santa Madre Chiesa, pace, e concordia fra' Principi Cristiani, estirpazione delle Eresie, acquisteranno Indulgenza Plenaria.

VII. Alli Frati Minori, ed alle Monache di Santa Chiara concede Innocenzo XII. cento giorni d' Indulgenza per ogni quarto d' ora di Orazione Mentale; e se la faranno per mezz' ora ogni giorno di un Mese, concede loro Indulgenza Plenaria, confessati, e comunicati che sieno, e pregando giusta il consueto ec.

VIII. Alle Chiese de' Frati Minori, e delle Monache di Santa Chiara è conceduta Indulgenza Plenaria, che può essere partecipata anche da' Secolari, per le Feste de' Santi della Religione; ritrovandosi notate le dette Indulgenze ne' rispettivi giorni nel Calendario.

IX. Le Indulgenze della *Via Crucis*, che sono molte Plenarie, e non Plenarie, e quante si trovano concedute a' Luoghi Santi di Gerusalemme, già concedute a' Frati Minori, possono acquistarsi anche da' secolari.

X. Alli Frati Minori, e a quanti nelle loro Chiese assisteranno alli Divini Uffici nella Festa, ed Ottava del Corpo di Cristo, sono concedute le seguenti Indulgenze. Per il Mattutino quattrocento giorni, per ogni ora dell' Ufficio ottanta giorni. Chi in tutta l' Ottava accompagnerà le Processioni, o si comunicherà in detta Festa, acquisterà Indulgenza di duecento giorni. Le medesime Indulgenze sono altresì concedute per la Festa, ed Ottava dell' Immacolata Concezione di Maria Santissima. Per la Festa del Nome Santissimo di Gesù, e per la Festa della Trasfigurazione del Signore.

XI. Eugenio IV., e Sisto V. concedono a' Francescani, che una volta in vita, ed in articolo di Morte possano eleggersi ad arbitrio un Confessore, il quale possa assolverli in forma di ampliſſimo Giubbileo da qualunque reato benchè riservato alla S. Sede, ed il Confessore possa concedere al Penitente l' Indulgenza Plenaria. Per conseguire questa grazia è necessario, che il Penitente o la Penitente una volta in vita per ogni settimana di un Anno intiero abbia recitato li Salmi Penitenziali, colle Litanie; e chi non sa leggere, abbia fatto qualche opera pia ad arbitrio del Confessore. Che se per dimenticanza, o altro impedimento si trascurasse qualche volta la detta recita, li medesimi Pontefici concedono, che si possano supplire nell'

(1) *Num.* 90.

nell' anno seguente, o che si recitano seguitamente tante volte, quante sono le settimane di un Anno, o che facciano quanto ordinerà il Confessore. La formola di detta Indulgenza da darsi in *Articulo mortis* ritrovasi in fine di tutti li nostri Diurni, e Breviarj.

XII. Ad istanza del Padre Clemente da Palermo Ministro Generale de' Minori Osservanti il Sommo Pontefice Benedetto XIV. nell' Anno 1758. concedette a tutti li Religiosi dell' Ordine de' Minori, e Monache, in vece delli quattro Pellegrinaggi, quattro Indulgenze Plenarie da potersi acquistare senza far viaggi, una sol volta l' anno, in un giorno ad arbitrio, confessati, e comunicati, pregando giusta il solito = 1. In vece delle sette Chiese di Roma, facciano sette giri nel proprio chiostro, e visitino in fine il Santissimo Sacramento = 2. In vece del Santuario di Loreto, facciano tre simili giri, ed una visita all' Altare, o Immagine della Beata Vergine = 3. In vece del Sacro Monte di Varallo, facciano li tre giri medesimi, e una visita all' Altare, o Immagine del Crocefisso = 4. In vece de' Santuarj di Assisi, e dell' Alverna, facciano tre giri come sopra, ed una visita all' Altare, o Immagine del Padre San Francesco.

Oltre le suddette Indulgenze, sono pure partecipi li Frati Minori, e Monache di Santa Chiara di tutte le Indulgenze concedute agli altri Ordini Regolari per ragione della comunicazione firmata da' Sommi Pontefici; nè a questo fine è necessario portare alcuna Divisa, o Scapolare, o Centura, bastando l' abito della Religione professata. Ed è da saperfi: che rispetto a quelle Indulgenze, le quali richieggono la Sacramental Confessione, e Comunione, la Sacra Congregazione dichiarò: (1) Che la Confessione dovea farsi nel giorno della Festa, a cui era annessa, o nella Vigilia precedente. Ma poscia la medesima Sacra Congregazione (2) dichiarò, e determinò coll' approvazione di Clemente XIII., che quelle Persone, le quali sono solite confessarsi, e si confessano ogni settimana, e non sono aggravate da colpa mortale, sono capaci di acquistare tutte le Indulgenze occorrenti, senza premettere altra Confessione.

(1) 13. *Martii* 1759. (2) *Die* 9. *Decembris* 1763.

INDICE

Delle principali cose da notarsi in questa Spositione.

A

ABito religioso non deve mai deporsi. 50. in quali occasioni, e con quale licenza possa ciò farsi. *ivi*. AMMONIZIONI della Regola in che consistano, e quante sieno. pag. 13.
ANNO di probazione quando incominci. 42. deve esser compito, e continuato. *ivi*. e come debbasi regolare nell' anno bisestile. *ivi*.
AVARIZIA detestata dal Santo Padre. 132. esorta guardarsi da essa. *ivi*. In che consista un tal vizio *ivi*. vuole la Madre Santa Chiara venga sfuggito. *ivi*.

B

BADESSA qual sia la sua Autorità, ed Ufficio. p. 76. Deve vegliare più d' ogni altra, perchè la Clausura venghi custodita. 29. Non può ricevere alcuna alla Religione senza il consenso delle Suore, e senza la licenza dell' Ordinario. 33. Lo stesso dicesi nell' ammettere alla professione. *ivi*. Tiene obbligo di esaminare, o far esaminare le Postulanti, e in quali cose. 34. Viene incaricata di provvedere discretamente di vestiario le sue Suore. 45. Più d' ogni altra Religiosa è obbligata all' assistenza del Coro. 53. Può dispensare le Religiose per urgenti necessità dall' intervenire al Coro. *ivi*. Può commutare l' Ufficio Divino nelli Pater noster, quando vi sia giusta causa. 54. In quali circostanze possa dispensare dalla recita dell' Ufficio, e dal Digiuno. 59. e 60. Può dispensare in varie altre cose. 76. e 77. Deve guardarsi dalle particolari affezioni, genj, e contragenj. 69. E' tenuta in tutte le cose osservare la Comunità. *ivi*. Tiene carico di chiamare le Suore una volta almeno la Settimana al Capitolo delle Colpe. 70. Come debba diportarsi in esso. 71. Non può far debito considerabile senza il consenso delle Suore. 72. Nelle cose, che la Regola ricerca, è obbligata pigliar Consiglio dalle Discrete. 75. e 81. Non può alienare beni del Monastero senza la permissione del Prelato. 77. Vi deve concorrere anche il consenso delle Discrete. *ivi*. In quali cose possa dare licenza alle Suddite di dare, ricevere, e donare. *ivi*. e 110. Deve insistere sopra l' osservanza del silenzio. 84. Ha facoltà di moderare il rigore di esso. 83. E' tenuta osservare l' ordine prescritto dalla Regola in occasione di dover discorrere in Parlatorio. 85. e molto più con le Persone Secolari, che per qualche bisogno vengono introdotte in Monastero. 141. Come debba regolarsi, venendole a notizia di essere stato fatto qualche Legato, o lascito a vantaggio del Convento. 96. Come nel fare la Fede, o ricevute dei Legati. 97. Come nel provvedere il vitto necessario per le sue Religiose. 127. Deve regolare le cerche, nè permettere che si cerchi il superfluo. 130., e 132. Nè si facciano cerche, che sieno di pericolo all' onestà, o al decoro dell' Abito. 147. Come debba diportarsi nel ricevere, e ritenere limosine pecuniarie. 131. Non può ricorrer alle dette limosine, nè spenderle come a lei pare, e piace; ma solo deve ciò fare per le necessità vere presenti, o imminenti. *ivi*. A lei prima d' ogni altra viene imposto il precetto della carità verso le Inferme. 134. Qual debba essere questa carità, e vigilanza. 138. E' suo incarico la provvisione di alcune cose prescritte dalla Regola per servizio delle Inferme. 140. Ha obbligo sotto precetto d' imporre la penitenza a quelle Suddite, che persistono in contumacia. 142. Con qual prudenza debba su di ciò regolarsi. *ivi*. Deve guardarsi dall' Ira, e Conturbazione. 143. Le viene imposto per precetto di visitare, ammonire, e correggere le sue Religiose. 150. Le è vietato di comandare loro cose contrarie alla loro profes-sio-

fessione. *ivi*. Se le danno alcune avvertenze sopra di questo. 151. Quali cose debba, e possa comandare alle sue Suddite. *ivi*. Se abbia autorità di fare precetti ubbidienziali. 152. Se le fanno ponderare alcune cose essenziali circa l'imporre l'ubbidienza alle Suddite. 154. e 155. Ha d' avere tutta la famigliarità con essoloro, e perchè. 156. Le è imposto di eleggere per Portinaja una Religiosa prudente, e matura di età. p. 163.

Benedizione promessa dal Santo Padre a chi della Regola insegna la vera intelligenza, o che studia, o ne impara il vero senso, e ne fa di essa discorso. pag. 8., e 170.

Benedizione della Madre Santa Chiara da leggersi, e riceversi dopo letta la Regola. pag. 171.

Benedire la Badessa solennemente non è più in costume, e perchè. pag. 165.

Così parimente la Consecrazione delle Monache ec. *ivi*.

Bolla di Eugenio IV. viene estesa a tutte le Religiose Francescane 14. Si dà della detta Bolla un breve ragguaglio *ivi*. In quali cose obblighi l' accennata Bolla a colpa grave *ivi*. Quelle che obbligano al veniale si accennano 15. La suddetta Bolla si descrive in tutta la sua estensione pag. 16.

Bolla di Papa Innocenzo IV., colla quale conferma la Regola di Santa Chiara p. 18.

C

Capitolo primo, in cui dalla Madre Santa Chiara si dà una distinta idea di ciò, che hanno da essere le sue Monache. pag. 19.

Capitolo secondo, che tratta di quelle, che si hanno da ricevere alla Religione. pag. 33.

Capitolo terzo, in cui trattasi dell' Uffizio divino, del Digiuno, della Confessione, e Comunione. pag. 51.

Capitolo quarto, che tratta dell' Elezione della Badessa. pag. 63.

Capitolo quinto che tratta del silenzio, e del modo di parlare alla Grata. pag. 82.

Capitolo sesto, che proibisce alle Suore il ricevere, o avere possessione, o proprietà nè per se, nè per interposta persona. pag. 87.

Capitolo settimo, in cui trattasi del modo di lavorare. pag. 98.

Capitolo ottavo, nel quale principalmente si vieta alle Suore di non appropriarsi cosa alcuna: si consiglia la mendicazione, e comandasi l' assistenza alle Inferme. p. 104.

Capitolo nono. Della penitenza da imporsi alle Religiose delinquenti, e dell' obbligo, che ha la Badessa di punire. pag. 142.

Capitolo decimo, che incarica la Badessa di visitare, ammonire, e correggere le Suddite, e non comandar loro cosa contraria alla lor professione; e alle Suore impone l' Ubbidienza. pag. 150.

Capitolo undecimo, in cui trattasi della Portinaja, e della Custodia che dee aversi della Porta del Monastero. pag. 163.

Capitolo duodecimo, che tratta della visita del Prelato. pag. 166.

Capitolo delle colpe quando, e come debba tenersi 70. Come hanno da diportarsi in esso le Religiose 71. Come abbiasi addiportare la Superiora *ivi*. Nel medesimo luogo si hanno da conferire le cose spettanti ai bisogni del Monastero. pag. 72.

Calceamenti vengono proibiti 49. Vengono permessi alle Converse questuanti, e in quali occasioni *ivi*. Cosa s' intenda per Calceamenti *ivi*. Qual necessità, e licenza ricercasi perchè le Monache li possano usare *ivi*.

Cambio rigoroso, e amichevole qual dei due sia lecito alle Suore 116. Ne' cambj come abbiano a regolarsi, parlando de' rigorosi *ivi*. Come abbiano a cambiarsi le offerte, o lasciti di cose inconvenienti *ivi*. Come possan cambiarsi fra le Religiose le cose permesse a loro uso *ivi*.

Carita' verso le Inferme di quanto merito sia. pag. 136.

Carita' fraterna raccomandata dalla Santa Madre con modo speziale 140. Si oppone ad essa l' Ira, e Conturbazione 143. Si deve far ogni sforzo per conservarla inviolabile 146. Deve praticarsi nel pensare, o sia giudicare le altrui azioni 158. Nel parlare con le Sorelle 159. nell' operare a lor vantaggio. pag. 161.
Li mezzi per ben praticarla si assegnano sotto ciascheduna delle suddette materie.

Castita' quanto necessaria, e pregevole ne' Religiosi. 23. Cosa sia in ragione di Voto. *ivi*. Vi vogliono atti d' altre virtù per mantenerla illesa. 24. Rimedj suggeriti dal nostro Santo Padre per conservarla. *ivi*.

Cerche superflue contrarie alla Povertà, e Mendicità. 130. Non iscusa negli eccessi la buona intenzione 158. Si possono fare in

in una sol volta di que' generi, che non possonsi ritrovare colla Mendicazione giornaliera 130. Cerche pericolose si lasciano, e quali sono perseverasse, o possono divenir tali. p. 146.

Chiesa si vuole senza l'estremo di pompa, e di disprezzo; v'ha da essere in essa la mediocrità: e quale. 125. e 127. Ha da risplendervi una somma pulitezza. *ivi*.

Clausura instituita dalla Madre Santa Chiara prima d'ogni altr' Ordine. 27. Che cosa sia in ragione di Voto. 28. E' comandata da' Sommi Pontefici con pena di Scomunica ai violatori di essa. *ivi*. Si comanda pure dalla Regola. 44. Si tratta della Clausura, e sua custodia. 28. Della Clausura rispetto alle Monache. 29. Cause per le quali può esser permesso alle Monache l'uscire da essa. *ivi*. Se possansi ammettere in Clausura le Converse questuanti. 30. Quali condizioni vengano loro prescritte da' Sommi Pontefici da osservarsi nel loro impiego. *ivi*. Della Clausura rispetto agli Esteri, che s'accostano al Parlatorio. *ivi*. Come pure rispetto all'ingresso di essi. 31. Chi sieno quelli, che possono entrare in Monastero nelle occorrenti necessità. *ivi*.

Comodare proprio, e improprio come illecito, e quando lecito alle Suore. p. 119.

Comperare cosa sia. 115. e fin dove lecito alle Religiose, e quando illecito. *ivi*. Come debbansi regolare nelle compre. *ivi*.

Comunione si prescrive dalla Regola. 60. Si esorta a prepararvisi con fervore. p. 62.

Confessione qual deve essere la sua frequenza giusta il prescritto della Regola. p. 60.

Confessore straordinario deve concedersi alle Monache. p. 61.

Condizioni di quelle, che hanno da essere ricevute alle Religioni prescritte dalla Regola. 34. e 35. Altre richieste da' Sacri Canoni. p. 35.

Converse, loro ufficio della cerca di gran merito, ma di una somma cautela per ben esercitarlo. 146. Si danno loro Regole per tal effetto. *ivi*. Devono assolutamente ommettere le cerche pericolose. *ivi*. Si mostra quali possano essere. *ivi*. Viene loro proibito dalla Regola l'avere sospetti conforzj, e consigli di uomini. 147. In che consistano detti sospetti, e consigli. *ivi*. E' loro vietato il farsi Comadri di Uomini, e di Donne. 148. Come pure il raccontare fuori del Monastero ciò che in esso è accaduto, e in Monastero ciò che hanno udito fuori. *ivi*, e 149.

Consulte avanti le Elezioni sono permesse alle Religiose; ma non prima di essere dalla Badessa intimate. p. 67.

Contratto civile qual sia. 113. Richiede l'estimazione del prezzo. *ivi*. Come, e quando illecito alle Suore. p. 40. e 114.

Correzione fraterna vi è obbligo di farla. 161. 169. Come, e quando debba farsi. *ivi*. Come s'ha da diportare quando non vi è speranza dell'emenda. p. 169.

Costituzioni quanto necessarie per mantenere nel suo vigore quel tanto, che prescrive la Regola. 171. Si mostra necessariissima la loro osservanza, per esattamente osservare la Regola. 172. Ajutano a vivere con grande edificazione. *ivi*.

Costituzioni Generali dell'Ordine di Santa Chiara, riformate, ed estese all'Instituto delle Cappuccine. 173. Queste sole fanno distinguerle dagli altri Instituti. *ivi*. Se ne esorta la perfetta osservanza. *ivi*.

Cura, e Sollecitudine di questo Mondo debbonsi dalle Religiose sfuggire. p. 158.

D

Danaro dato in limosina, ne ha sempre di esso la proprietà il Dante. 40. e 108.

Debito in caso di bisogno deve farsi per mezzo del Sindaco. p. 72.

Deposizione della Badessa cade sotto rigoroso precetto. 68. Quali cause debbano concorrervi, perchè le Suore sieno a ciò obbligate. *ivi*. Se venisse di ciò il bisogno, si mostra come abbiano da regolarsi. *ivi*.

Depositi se dalle Suore possansi ricevere. 120.

Digiuno perpetuo prescritto dalla Regola. 57. Non sono ad esso obbligate le Suore, che professano la Regola moderata. *ivi*. Si notano li digiuni loro prescritti da Eugenio IV., e sotto qual rigore. *ivi*. Non possono servirsi dell'Indulto concesso a' Secolari nella Quaresima grande. 58. Digiuno della Benedetta, in che consista. *ivi*. Perchè così chiamato, e di qual merito sia. *ivi*.

Discrete hannosi da eleggere le Religiose più capaci a tale impiego. 75. e 81. Il loro Ufficio in che consista. *ivi*. Quante possano essere di numero. *ivi*. Non hanno da ingerirsi in quelle cose, che a loro non

non appartengono. *ivi*.
Disprezzo formale qual sia 15. Qual sia pure l' Interpretativo, e quando incorrasi in esso. p. 16.
Dispensare dalli Precetti, che concernono l' essenziale osservanza della Regola, e delli Voti non può il Prelato. 151. Da' quali possa egli dispensare. *ivi*. Chi possa dispensare dal Digiuno, e dal recitare l' Ufficio Divino. p. 60.
Dominio, e Diritto civile in che consistano. 26. e 106. Perdonsi per il Voto di povertà. *ivi*.
Donare quando importi proprietà 110. Questa si toglie facendosi secondo la concessione di Niccolò III., che assegna alcune condizioni 111. Quali sieno queste Condizioni, che debbon concorrervi nel donare *ivi*. Se nel donare si possa scostare qualche volta d' alcuna delle dette Condizioni *ivi*. Quando si arrivi al peccato mortale nel donare senza le dovute cautele 112. Se li donativi piccoli fatti in più volte di proprio arbitrio possano arrivare a quantità, che costituisca colpa grave. p. 113.
Dote non può esigersi, nè pretendersi per giustizia 40. Quando non sia atto di proprietà alla povertà contrario il riceverla *ivi*. Come, e quando possa accettarsi 41. Dote delle Sopranumerarie qual' debba essere *ivi*. Non può ricercarsi la Dote, nè corre obbligazione veruna a' Parenti il darla, se la Novizia muore prima d' avere compito l' anno di probazione. p. 49.
Dottrina insegnata dalla B. V. a Suor Maria d' Agreda circa l' osservanza de Voti. p. 32.

E

Educande non si possono ammettere dalle Clarisse, che professano la prima Regola. p. 50.
Elezione della Badessa dev' esser fatta canonicamente 63. Non son tenute le Suore ad osservare le apici dell' Elezione, ma bensì il sostanziale della forma canonica *ivi*. Questa prescrivesi dalle Generali Costituzioni, e questa deve tenersi. p. 64.
Eleggere non si può per Badessa quella Monaca, alla quale mancano le qualità dalle Leggi prescritte 64. Nemmeno in coscienza può eleggersi quella, che non è fornita di quelle qualità personali, che si descrivono alla pagina. 65. 66. &c.
Eredi sono obbligati per giustizia a soddisfare i Legati fatti in vantaggio delle Suore 93. Se ricusano di soddisfarli, come debbansi regolare le Monache. p. 94.
Eredita' affatto illecite alle Suore 120. Nemmeno ne sono capaci le loro Chiese, e Sagrestie 121. Si scoprono false le ragioni di chi le ammette *ivi*. e p. 122.
Esame deve farsi alle Zittelle prima della Vestizione, e Professione, sopra quali cose, e da chi debba farsi 37. Si ha da fare ancora alle Sorelle Converse. p. 49.
Eta' di quelle che si hanno da ricevere alla Religione qual debba essere. p. 35.

F

Formola della Professione assegnata dalle Generali Costituzioni 43. è uniforme a quella de' Frati Minori *ivi*. Se ne fa della retta Formola la spiegazione. p. 44.
Funerali ne' Monasterj di stretta Clausura non possono farsi dal Confessore nella Chiesa interiore. p. 167

G

Giudizio del Prossimo diverso dal sospetto, e dal Dubbio 159. Quando sia peccato il giudicare del Prossimo sinistramente *ivi*. Rimedj per non giudicare le azioni altrui. *ivi*.

I

Indulgenze concesse da' Sommi Pontefici a chi recita divotamente l' Ufficio divino 57. Altre concedute a' Frati Minori, ed alle Monache di S. Chiara. p. 175.
Inferme debbono essere trattate, e servite con ogni carità 134. Vi è precetto di Regola, quando, e come obblighi tal precetto *ivi*. Inferme come hanno da diportarsi nelle loro infermità 135. e 162. Si concede loro una libertà dalla Regola p. 141.
Infermiere si mostra di quanto merito sia il loro Ufficio, e qual Carità hanno da usare verso le loro Sorelle inferme. p. 136.
Infermeria quanto necessaria 138. Di quali cose vuole la Regola sia provveduta. p. 140.
Invidia compagna inseparabile della Superbia. p. 157.
Ira, e Conturbazione apportano gran nocumento all' Anima. p. 143.
Istruzione sopra la Regola di Santa Chiara. p. 9.

L

LAvorizio vien comandato alle Suore sotto precetto 99. E' molto lodevole nelle Persone Religiose *ivi*. Più commendabile, e tanto più sicuro in chi professa stretta Povertà 100. In quali lavori abbiano da impiegarsi le Suore *ivi*. In che consiste il lavorare fedelmente, e divotamente *ivi*. Si deve consegnare in Capitolo il lavoro fatto 101. Quando possano le Suore essere da ciò dispensate *ivi*.

LEGATI si dà una necessaria avvertenza circa essi 89. Non possono accettarsi con diritto Civile, ma solo come semplici Elemosine *ivi*. e perchè ciò 90. Si mostra che la morale certezza degli annui Legati non si oppone alla Povertà *ivi*. Condizioni necessarie per poterli ricevere lecitamente 92. Legati temporali quali sieno, e perchè con più sicurezza possono accettarsi *ivi*. Dei Legati ad uso sacro si dà contezza *ivi*. Come debbano esser fatti *ivi*. Protesta da farsi dalle Suore nell' atto di accettare il Legato 93. Legati illeciti si fanno avvertire 94. Perchè dicansi illeciti *ivi*. Si mostrano specificatamente da Niccolò III. e dagli Spositori quali sieno *ivi* e 95. Come debbasi regolare nei Legati dubbj. 95. e in quelle di cose non convenienti alle Suore 96. Se possano le Suore fare formale rinunzia, o comporsi cogli Eredi per un Legato conosciuto illecito *ivi*. Modo che deve tenersi nelle rinunzie dei Legati *ivi*.

LETTERA dell' Autore diretta alle Religiose. p. 3.

LIBERTA' della Regola in che consistano, e quante sieno. p. 15. e 16.

LICENZA per introdurre Zittelle in Monastero molto prima della Vestizione non può darsi che dalla Sacra Congregazione 45. Si dice chi debba darla per le Persone estere, che introduconsi in Convento per gli occorrenti bisogni. p. 165.

LIMOSINE pecuniarie per li bisogni futuri, ed incerti non si possono tenere 130. nemmeno possono riceversi 131. solo è permesso il riceverle, e tenerle per li bisogni presenti, o imminenti *ivi*: debbonsi le superflue spendere nelle cose necessarie al cotidiano mantenimento senza mandare alla Cerca *ivi*. Limosine determinate quali sieno, quali diconsi indeterminate. pag. 132.

M

MAestra delle Novizie da eleggersi di quali qualità debba esser fornita pag. 46. Si mostra qual sia il suo Uffizio, e come debba diportarsi in esso per ben esercitarlo *ivi*.

MANTELLO si assegna dalla Regola alle Novizie 42. Quali possono essere li Mantelli concessi in tempo di fatica. pag. 45.

MENDICITA' come differente dalla Mendicazione 129. La prima si mostra di precetto. La seconda di consiglio, e se ne da la ragione *ivi* e 182. Questo consiglio non è dato alle Religiose assolutamente, ma condizionatamente, e perchè *ivi*. Non si può mendicare il superfluo, altrimente si divien reo di furto. pag. 130.

MONACHE hanno obbligo di ammettere alla Vestizione le Giovani accettate, e alla Professione le Novizie conosciute idonee 37. Hanno ben da guardarsi di non avere alcun pensiere, e sollecitudine circa le cose temporali delle Novizie 38. Qual sia questo pensiere, e sollecitudine proibita loro per precetto *ivi*. Come abbiano da diportarsi chiedendo le Novizie il loro consiglio per la dispensa de' suoi beni temporali *ivi*. Sono tenute a recitare sotto colpa grave l' Uffizio divino sì in Coro, che fuori di esso 52. Hanno per loro studio da imparare a leggere puntatamente 162. Può esser loro commutato l' Uffizio nei Pater noster, e in quali occasioni 53. Si mostra in quali luoghi, e circostanze vien lor concesso dalla Regola il poter discorrere 83. Si esamina se possa lor competere diritto di sopraintendenza di Patrimonio, o sia Jus patronato alle Cappellanìe, che fondansi nelle loro Chiese 97. Se possano nominare Zittelle, a cui dar si dovesse qualche dote 98. Vien lor proibito il ricevere cosa' alcuna, e mandarla fuori dal Monastero, o ritenerla, ovvero donarla senza licenza della Badessa 133. Come pure il mandare, o ricever Lettere *ivi*. La Santa Madre raccomanda loro fare orazione in occasione che qualche Sorella non volesse correggersi 143. E di guardarsi dall' Ira, e Conturbazione *ivi*. Come hanno da diportarsi quando alcuna di esse ha dato qualche disgusto ad un' altra 144. E cosa debba far quella, che ha ricevuto il disgusto 145. Le ammonisce la Madre Santa Chiara ad isfuggire alcu-

ni vizj, e mantenere fra loro l' unità del fraterno amore 157. Cautele che debbono usare entrando per qualche bisogno in Monastero persone estere 166. Come abbiansi a regolare nella visita del Prelato 168. Quanto debba esser loro a cuore l' osservanza delle Costituzioni 173., e tutto cio che dicesi nel discorso fatto sopra di esse *ivi*.

Mormorazione e Detrazione sono due vizj, che la Santa Madre vuole sieno per sempre sbanditi dalle sue Figliuole 159. Detrazione quando si commetta *ivi*, quanto sia abbominevole *ivi*. Mormorazione in che consista *ivi*. Quanto un tal vizio sia detestabile *ivi*. Rimedj per isfuggire questi due dannevolissimi vizj *ivi* e pag. 160.

Mutuo rigoroso non è lecito alle Suore nè dare, nè ricevere 118. Amplamente preso è loro lecito *ivi*. Qual sia l' uno, e l' altro *ivi*.

N

Necessita' presenti, ed imminenti quali sieno, quali le future pag. 41. e 131.

Negoziare si mostra in tutti li modi illecito alle Suore 116., e al tutto contrario alle intenzioni del Santo Padre. pag. 117.

Novizie debbono esser informate prima di vestirsi del modo, e regola di vivere, che hanno d' abbracciare 36. Se hanno obbligo per vigore della Regola di dispensare i suoi beni a' Poveri *ivi*. Come abbiano da diportarsi nell' anno del loro Noviziato 48. Non possono disporre de' suoi beni, nè fare Testamento dopo la Professione 39. Hanno da prepararsi con fervore per la Santa Professione 42. Quali beni spirituali acquistino nel giorno della lor professione *ivi*. Possono professare, ma condizionatamente, prima di compire l' anno di probazione in occasione di pericolosa infermità. pag. 49.

Numero stabilito delle Suore non può accrescersi, e perchè 37. Nemmeno può farsi ciò dal Vescovo, ma solo dalla Sacra Congregazione *ivi*.

O

Obbligazione civile importa vera proprietà 118. Non così la Morale *ivi*. Si spiega l' una, e l' altra *ivi*. Le Suore sono incapaci di ricevere in se, o d' imporre ad altri civile obbligazione *ivi*.

Orazione quanto necessaria alle Religiose 102. Deve preferirsi a qualunque altro affare *ivi*. Senza orazione la Religiosa non emenderà mai sestessa *ivi*. Non potrà far acquisto delle sante virtù *ivi*. Cederà facilmente nelle tentazioni 103.

Orto competente può aversi dalle Suore, e per qual uso. p. 88.

P

Pace, si ha da fare ogni sforzo per conservarla sempre inviolabile. p. 146.

Panno da vestirsi di qual qualità debba essere. 45. Sua viltà si considera in quanto al prezzo, e colore. p. 50.

Pannicelli di lino, o canepa in quali necessità venga permesso poterli portare. 51.

Parlatorio viene permesso, e qual licenza abbiano d' avere le Religiose per andarvi 84. sempre debbonvi essere le Ascoltatrici. 85. In quali tempi venga proibito l' andarvi 86. di quanto danno sia alle Monache il frequentarlo. p. 87.

Parlare con Persone estere esistenti in Monastero deve farsi sempre alla presenza di due Ascoltatrici. p. 141.

Pegni se possano le Suore darli, e riceverli. p. 120.

Perfezione annessa alli tre Voti. 20. Vi è obbligo nelle Religiose di attendervi. *ivi*. Si prescrive il modo di farlo. *ivi*.

Persone estere non possono introdursi in Monastero per gli occorrenti bisogni prima della levata del Sole, nè trattenervele dopo che sarà tramontato 165. Eccettuansi alcuni casi, che si notano. *ivi*.

Pontefici Niccolò III., e Clemente V. hanno dichiarato il vero senso della Regola. p. 5.

Porta del Monastero come debba essere fatta. p. 164.

Portinaja deve essere Religiosa prudente, e di matura età. 163. Qual premura debba avere in custodire la Porta del Convento, e la Ruota. p. 164.

Possesso civile in che consista. p. 106.

Possessioni, e cose che successivamente fruttifano, non possano tenersi dalle Suore, nè riceversi per sè, nè per interposta Persona. p. 88.

Poverta' quanto stimata dal Santo Padre, e dalla Madre Santa Chiara. 25. Povertà delle Suore, e de' Frati Minori quanto più d' ogni altra stretta, ed eroica. *ivi*. Si dà della Povertà minorica una distinta, e spe-

cifi-

cifica definizione ; 26. Povertà deve eſſere non ſolo nell' effetto, ma anco nell' affetto. *ivi*. Si moſtrano tre gradi di Povertà 27. Con qual premura ſia ſtata raccomandata alle Religioſe dal Santo Padre prima della ſua morte 87. In qual modo venghi comandata alle Suore dalla Madre Santa Chiara. p. 88.

PRECETTI della Regola dividonſi in tre claſſi. 11. Eminenti quali, e quanti ſieno. *ivi*. Quanti gli Equipolenti. 12. Quali, e quante ſieno le coſe, che hanno vigore di precetto. *ivi*. Precetti che obbligano in particolare le Converſe 13. Con qual rigore li Precetti obblighino le Monache, che non hanno accettata la Bolla di Eugenio IV. 13. Precetti non moderati quali ſieno, e come obblighino. 14. Li moderati obbligano a colpa veniale, e perchè 15. Come ſi ha da intendere queſta parola Precetto. p. 19.

PRECETTI ubbidienziali ſe poſſano farſi alle Suddite dalla Badeſſa. p. 152.

PRESTARE, e ricevere in preſtito come illecito, e quando poſſa eſſer lecito alle Suore. 118. Quali coſe è loro vietato di dare in preſtito. 119. Preſtiti dentro del Monaſtero fra Religioſa, e Religioſa ſe poſſano farſi. *ivi*.

PROPRIETA' in particolare, e in comune proibita alle Suore. 105. Intenzione del Santo Padre, e della Madre Santa Chiara ſopra di queſto. *ivi*. Proprietà preſa nel ſuo vero ſenſo qual ſia 106. Proibita nel danaro 108. Si dice a chi ſpetta la proprietà di eſſo. *ivi*, e 40. Proprietà è il ricevere, e ritenere qualche coſa contro la volontà della Superiora 109. Si toglie ogni proprietà nell' uſo delle coſe coll' avere la dipendenza da eſſa. *ivi*. Qual ſia queſta dipendenza. *ivi*. Alcuni Atti di proprietà ſi ſpiegano. *ivi*, e 112. E' pure proprietà il ricevere, ritenere, dare, o donare ſenza licenza. *ivi*, e 110. Tale licenza può eſſere di più ſorta. *ivi*. La licenza preſunta è meno ſicura. *ivi*. Proprietà quando arrivi ad eſſere peccato mortale. p. 112.

PROTESTA autentica da farſi dalla Badeſſa in ricevere, o accettare i Legati. p. 93.

Q

QUALITA' richieſte dalla legge in chi ſi ha da eleggere per Badeſſa. 64. Altre che obbligano in coſcienza le Religioſe nell' elezione di eſſa 65. Quali qualità debba avere la Monaca, che vuol eleggerſi per Vicaria 79. Di quali pure deve eſſere fornita quella, che eleggeſi per Maeſtra delle Novizie. 46. E di quelle hannoſi da eleggere per Diſcrete. p. 81.

R

REGOLA di Santa Chiara non ſempre intelligibile, e perciò biſognoſa di Spoſizione. 5. Conſiſte in un Sommario del Santo Vangelo. 9. Non obbliga le Suore ad oſſervare tutto ciò, che nel Vangelo ſi contiene 10., e 20. Concorda moltiſſimo con la Regola de' Frati Minori 10. Si moſtrano i di Lei pregi. 9. Quali ſieno le coſe, che diconſi ſecondo la Regola, contro la Regola, e ſopra la Regola 151. Chiudeſi dalla Santa Madre la Regola con raccomandare alle ſue Figliuole alcune coſe importantiſſime. p. 170.

RENDITE virtuali quali ſieno 89. Come poſſano accettarſi dalle Suore *ivi* e 91. Quali annue Rendite vengan loro proibite. p. 91.

RICEZIONE delle Novizie deve farſi capitolarmente, e coll' aſſenſo del Veſcovo. p. 37.

RICONCILIAZIONE ſubito deve farſi. 145. Il differirla cagiona pericoloſe conſeguenze. *ivi*.

RICREAZIONE, quali difetti ſono in eſſa da sfuggirſi. p. 160.

RUOTA vicino alla Porta come debba eſſere fatta. 164. Chi ne debba aver cura, e come abbia da eſſere cuſtodita. *ivi*.

S

SAGRESTANE qual circoſpezione abbiano d' avere in parlare alla Ruota di Sagreſtia. p. 86.

SEDE APPOSTOLICA in quali coſe, e a qual fine prenda il Dominio di ciò, che al loro uſo tengono le Suore. p. 107.

SILENZIO in quali circoſtanze di luogo, e tempo debba oſſervarſi. 83. Qual vantaggio ſpirituale apporti a quelle Comunità Religioſe, che l' oſſervano. 84. Di quanto danno ſia all' Anima, che lo traſcura. *ivi*. Quali ſieno i ſingolari ſuoi pregi. *ivi*.

SINDACO APPOSTOLICO chi egli ſia. Quale il di lui Ufficio. Da chi debba eſſere nominato. 72. Quali facoltà ſiangli conceſſe dalla

dalla Santa Sede ; 73. Deve paſſare d' intelligenza in tutte le coſe con la Badeſſa. 74. Privilegi concedutigli da' Sommi Pontefici. p. 75.
SOLLECITUDINE proibita dalla Regola circa li Beni delle Novizie. p. 38.
SOPRANUMERARIE in qual modo poſſanſi ricevere. p. 41.
SPIRITO della propria Vocazione s' addimoſtra. p. 162.
SPROFRIAMENTO delle Suore in che conſiſta. 105. Si deſcrivono gli Atti contrarj ad eſſo. p. 106.
STUDIO delle Religioſe qual debba eſſere. 162.

T

TEMPO dalle Leggi preſcritto per il governo della Badeſſa eletta. p. 65. e 68.

V

VANAGLORIA, SUPERBIA origine di tutti i mali. p. 157.
UBBIDIENZA alla Santa Sede deve averſi dalle Suore in modo particolare per vigore della Regola. 21. Il trasgredirla ſarebbe per le Religioſe un ſingolare, e più grave peccato. *ivi*. Si ha da preſtare al proprio Prelato. *ivi*. Ubbidienza in ragione di Voto coſa importi. 21. Perchè divenga un olocauſto il Sacrificio dell' Ubbidienza in chi profeſſa la Serafica Regola. 22. Dalli detti del Santo Padre rilevaſi qual eſſer deve il vero ubbidiente. *ivi*. In quali coſe ſieno obbligate le Religioſe ad ubbidire. 151. E in quali poſſano dall' Ubbidienza ſottrarſi. *ivi*. Precetto dell' Ubbidienza annello al Voto a quanto obblighi. 152. Quando obblighi il comando della Superiora a colpa grave. 153. e 155. Deve peſarſi l' ubbidienza al peſo de' Comandi. *ivi*. Non biſogna in materia d' ubbidienza adularſi. 154. Si deve ubbidire quando anche ſi dubita della rettitudine del comando, e perchè. 155. Non ſi può sfuggire l' ubbidienza col preteſto dell' uſanza. *ivi*.
VELO NERO non deve darſi ſe non compito l' anno del Noviziato. Da chi abbia a darſi. A chi ſpetti a benedirlo. E coſa un tal Velo ſignifichi. p. 43.
VELI, che hanno da uſare le Suore, di quale qualità debbano eſſere. p. 50.
VENDERE come illecito alle Suore, e come abbiano da regolarſi nelle vendite, che occorreranno da farſi. 114. Cercare per vendere come ſi faccia illecito. *ivi*.
VESTIARIO delle Novizie in che debba conſiſtere. p. 42.
UFFIZIO DIVINO qual ſia l' obbligo di recitarlo. 52. Sotto qual Rito. *ivi*. Se le Suore, che profeſſano la Regola moderata, ſian tenute alla recita di Eſſo ſotto colpa grave. *ivi*. S' inſegna il modo di ben recitarlo. 55. Iſtruzione pratica di San Franceſco di Sales circa l' intenzione, ed attenzione, che deve averſi nel dirlo. *ivi*.
UFFIZIO DE' MORTI impoſto dalla Regola alle Coriſte qual ſia, ed in quali circoſtanze di tempo ſieno tenute a recitarlo. p. 54.
UFFIZIO DIVINO per le Converſe in che conſiſta. 54. Ufficio de' Morti per le medeſime ſi aſſegna. *ivi*. Sotto qual obbligo ſieno tenute recitare l' uno, e l' altro. *ivi*.
UFFIZIALI del Monaſtero debbono eſſere elette di comun conſenſo. p. 75.
VICARIA, ſue qualità neceſſarie per eſſere eletta a tale ufficio. 79. Sue incombenze. *ivi*. Suo ufficio qual ſia. *ivi*. Può eſſere confermata dopo il triennio, ed anco eſſere eletta in Badeſſa. 80. Deve aſſiſtere la Badeſſa in tutte le coſe. *ivi*. Come debba diportarſi nell' eſercitare la ſua Carica. *ivi*. Deve oſſervare in tutte le coſe la Comunità. 69. E quanto preſcrive la Regola circa il diſcorrere sì in Parlatorio, che in Monaſtero con Perſone eſtere. 85. e 141.
VISITA DEL PRELATO in che conſiſta. 167. Qual obbligo aſtringa le Religioſe nelle Viſite. 178. Quali circoſtanze debbano concorrere, perchè le Suore reſtino diſpenſate dal fare le dinunzie (ſuppoſto il biſogno) 169. Deve premetterſi la correzione. *ivi*. Quando tal correzione poſſa ommetterſi. *ivi*. Può farſi la dinunzia al Prelato come a Padre, e come a Giudice. *ivi*. Qual motivo debba averſi in tempo di Viſita nel fare la dinunzia. *ivi*. Grazie conceſſe alle Monache in tempo di viſita. 170.
UMILTA', E PAZIENZA Virtù raccomandate dalla S. Madre alle ſue Religioſe. p. 162.
VOTI Religioſi inferiſcono l' obbligo di attendere a perfezione. p. 20.
Uso povero s' inſinua, e ſi comanda dalla Regola 105. Due ſorta di uſo ſi danno, e quali ſieno 122. In quali coſe ſieno obbligate le Suore all' uſo ſtretto, e penurioſo 123. Ed in quali coſe poſſano avere l' uſo

l' uſo moderato *ivi*. Uſo ſuperfluo è illecito, e qual ſia *ivi*. Non ogni traſgeſſione nell' uſo moderato deve dirſi grave 124. Quando poſſa divenir tale *ivi*. Uſo moderato deve averſi anche in ciò, che appartiene al divin culto, benchè non nell' infimo grado 125. Rifleſſioni ſopra l' uſo povero *ivi*. Deveſi eſcludere colla paucità l' abbondanza, e il ſuperfluo. *ivi*. Con la viltà la preziosità *ivi*. Con la ſimplicità la Curioſità, la morbidezza, e la pompa 126. un tal' uſo ſi ha da praticare anche nel Vitto. p. 127.

USOFRUTTO, ED USO GIURIDICO ſi moſtrano 106. non può nè l' uno, nè l' altro averſi da chi profeſſa Serafica Povertà. P. 107.

Z

ZITELLE non poſſono introdurſi in Monaſtero molto tempo prima della Veſtizione 45. e volendo far ciò, come debbaſi regolare. *ivi*.

	ERRORI.	*CORREZIONI.*
Pagin. III Col.	Lin. 17. *chiamato egli venne*	*chiamato venne*
P. 24. col. 1.	lin. 26. ma ſe	che ſe
P. 26. col. 2.	lin. ult. la ſua circoſtanza	la ſua incoſtanza
P. 35. col. 1.	lin. 17. comprende	comprenda
P. 37. col. 2.	lin. 32. della medeſima	delle medeſime
P. 83. col. 1.	lin. 2. al vigore	al rigore
P. 97. col. 2.	lin. 12. alle coſe	altre coſe
P. 107. col. 2.	lin. 42. Vi entta	Vi entra
P. 109. col. 1.	lin. 13. e ſe queſto	e ſe queſta
P. 126. col. 1.	lin. 37. abbiamo da godere	abbiano da godere
P. 129. col. 1.	lin. 26. mai v' annoveravano	mai v' annoverarono
P. 140. col. 1.	lin. 31. manifeſtò all' altra	manifeſti all' altra
P. 140. col. 2.	lin. 37. affinchè in queſto	affinchè le Inferme in queſto
P. 144. col. 1.	lin. 33. quieto, e ſtaccato	quieto, e paccato
P. 148. col. 1.	lin. 4. compoſitura	con poſitura
P. 151. col. 1.	lin. 6. in buon aſpetto	in buon aſſetto

Nos Fr. Erhardus a Radkerſpurgo, Totius Ord. Min. S. Franciſci Cappuccinorum Mn. Generalis (L. I.)

CUM Opus, cui titulus: *Eſpoſizione della prima Regola di Santa Chiara*: A Ven. Patre N. ab N. Ord. ac Provinciæ noſtræ Bononienſis Prædicatore compilatum, a duobus ejusdem Ordinis Theologis reviſum, ac prælo dignum judicatum fuerit; præſentium tenore facultatem noſtram impertimur, quatenus ſervatis de Jure, & conſuetudine ſervandis, Typis mandari valeat. In quorum fidem has noſtras propria manu ſubſcriptas, ac Sigillo noſtri Officii munitas dedimus in Conventu noſtro.

Oeniponti in Tyroli die 21. Auguſti 1779.

L. ✠ S.

F. Erhardus, qui ſupra.

PER commiſſione avutane dal Rmo Padre Erardo da Radkersburgo Miniſtro Generale dell' Ordine noſtro de' Cappuccini ho letto attentamente io infraſcritto l' Opera manoſcritta intitolata; *Spoſizione, o ſia Dichiarazione della prima Regola della Madre Santa Chiara, compoſta a tenore della Bolla moderativa del Sommo Pontefice Eugenio IV. ec.* In eſſa non ho trovato coſa alcuna ripugnante ai Dogmi della noſtra Santa Cattolica Fede, o contro ai buoni coſtumi; anzi l' ho conoſciuta un' Opera molto opportuna a dar lume, e la di lei lettura molto utile più particolarmente a quelle anime Religioſe, alle quali è dedicata. In fede ec.

Data nel Convento de' Cappuccini d' Imola li 28. Settembre 1778.

Io Fr. Gabriele da Modigliana Eſprovinciale già Lettore Teologo Cappuccino.

DI commiſſione del Rmo noſtro Padre Generale Erardo da Radkersburgo ho diligentemente letta, e ponderata l' Opera manoſcritta intitolata: *Spoſizione, o ſia Dichiarazione ſopra la prima Regola della Madre Santa Chiara, compoſta a tenore della Bolla moderativa del Sommo Pontefice Eugenio IV. ec.*, e in eſſa non ſolo non vi ho trovata coſa alcuna contro la Fede, e i buoni coſtumi: ma piuttoſto una dottrina, la quale, appoggiata alle Divine Scritture, alle Deciſioni de' Sommi Pontefici, e alle opinioni de' più accreditati Eſpoſitori, è tutta diretta a formare uno Spirito di ſingolar perfezione, e di eminente virtù, ſingolarmente in quelle Anime, che profeſſano il Seraſico Inſtituto. In fede ec.

Data nel noſtro Convento de' Cappuccini di Faenza li 29. Luglio 1779.

Io Fr. Tommaſo da Faenza Lettor Morale Cappuccino affer. mano propria.

Vidit

VIDIT

Pro Illustrissimo, & Reverendissimo D. D. Vitale Josepho Marchione de Bobus Episcopo Faventino D. Matthæus Joannardius Parochus Sanctissimi Salvatoris, & in Seminario Faventino Theologiæ Moralis Professor.

Die prima Feb. 1782.

Attente pro S. Inquisitionis Tribunali perlegi librum, cui titulus: Sposizione, o sia ec. *nihilque in eo deprehendi aut Fidei contrarium, aut bonis moribus repugnans. In quorum &c.*

Michael Canc. Dapporto Pœnitentiarius, ac S. Officii Consultor.

Die 3. Feb. 1782.

Attenta supradicta relatione

IMPRIMATUR.

Fr. Franciscus Thomas Fabbri Ordinis Prædicatorum Sacræ Theologiæ Magister, ac Vicarius Generalis Sancti Officii Faventiæ.

9151483
10 a g 2021